

**DECIMO RAPPORTO
SULLE
FONDAZIONI
DI ORIGINE BANCARIA**



ACRI - ASSOCIAZIONE FRA LE CASSE DI RISPARMIO ITALIANE

SUPPLEMENTO AL NUMERO 4/2005 DELLA RIVISTA “IL RISPARMIO”

Diretta da
NICOLA MATTOSIO

Direttore Responsabile
STEFANO MARCHETTINI

Comitato Editoriale
EMMANUELE EMANUELE, ADRIANO GIANNOLA,
GIUSEPPE GUZZETTI, GIUSEPPE MUSSARI,
MARIO NUZZO, ANTONIO PATUELLI, PASQUALE LUCIO SCANDIZZO

ACRI - Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane
Piazza Mattei, 10
00186 Roma

Edizione 2005

INDICE GENERALE

PREFAZIONE	5
ELEMENTI DI SINTESI	7
CAP. 1 IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO	13
CAP. 2 LA STRUTTURA OPERATIVA	
2.1 Le risorse umane	19
2.2 I siti web delle Fondazioni	22
CAP. 3 IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA	
3.1 Il patrimonio	29
3.2 Gli impieghi del patrimonio	31
3.2.1 La situazione attuale degli assetti partecipativi nelle banche conferitarie	32
3.2.2 Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi	32
3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni	35
3.4 La redditività	37
3.5 Le risorse destinate all'attività istituzionale	42
Tabelle relative ai dati economico-patrimoniali	47
CAP. 4 L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE	
Premessa	69
4.1 Criteri di classificazione dei dati	70
ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA DELLE FONDAZIONI	71
4.2 Quadro sintetico	71
4.3 Settori di intervento	72
4.3.1 Esame generale	72
4.3.2 Arte, attività e beni culturali	77
4.3.3 Volontariato, Filantropia e Beneficenza	84
4.3.4 Educazione, Istruzione e Formazione	88
4.3.5 Salute pubblica	96
4.3.6 Assistenza Sociale	100
4.3.7 Ricerca	104
4.3.8 Sviluppo locale	107
4.4 Beneficiari delle iniziative	110

4.5 Tipo di intervento	111
4.6 Altre caratteristiche dei progetti	112
4.7 Localizzazione delle iniziative	114
ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI	116
4.8 Quadro sintetico	116
4.9 Settori di intervento	118
4.10 Beneficiari delle iniziative	119
4.11 Tipo di intervento	120
4.12 Altre caratteristiche dei progetti	121
4.13 Localizzazione delle iniziative	122
Tabelle relative all'attività istituzionale	125
NOTA METODOLOGICA	155
APPENDICE NORMATIVA	161

PREFAZIONE

Il periodo coperto dal presente Decimo Rapporto ha visto pochi interventi del legislatore nel settore delle Fondazioni bancarie.

Purtroppo, a fine 2005, il Parlamento, in occasione della approvazione del disegno di legge sul risparmio, è intervenuto pesantemente sui diritti azionari delle Fondazioni, in pieno contrasto con i principi sanciti dalla Corte Costituzionale con riguardo alla loro natura giuridica privata. Questa volta si espropriano le Fondazioni del legittimo esercizio del diritto di voto in merito alle partecipazioni detenute nelle società bancarie, fissando un limite del 30% oltre il quale tale esercizio non è consentito. Tale lesione del diritto di azionista indurrà le Fondazioni a ricorrere, loro malgrado, di nuovo alla magistratura, per vedere riaffermate le loro naturali prerogative che la Corte Costituzionale ha sancito e che, purtroppo, il legislatore non ha ancora ben compreso.

Più positiva l'evoluzione sul piano fiscale: proprio mentre il Rapporto stava per andare in stampa, la Corte di Giustizia UE si è pronunciata sulla questione relativa alla verifica della compatibilità del regime fiscale delle Fondazioni, ante legge "Ciampi", con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato. L'Alta Corte ha confermato l'impianto della Legge Ciampi e la decisione n. 2003/146 della Commissione europea, secondo cui le Fondazioni non sono imprese ai sensi del diritto comunitario sulla concorrenza. Per quanto riguarda il periodo precedente la Legge Ciampi, la Corte ha ribadito che il semplice possesso di partecipazioni azionarie, anche di controllo, non configura attività d'impresa, a meno che il titolare non attivi un'effettiva ingerenza nella gestione della società controllata.

Sul versante normativo, sono state emanate disposizioni che aggiungono al complesso degli oneri deducibili alcune nuove tipologie di erogazioni. Siamo ancora lontani dagli standard di tassazione europei degli enti con finalità di utilità sociale, ma la direzione è quella giusta se si vuole uniformare, in questo settore, la fiscalità italiana con quella degli altri Paesi.

In una situazione di relativa stabilità del quadro normativo, civilistico e fiscale, le Fondazioni hanno proseguito, anche in sede associativa, il rafforzamento degli strumenti di gestione e rendicontazione, attraverso:

- La definizione di un modello di bilancio di missione, al fine di introdurre una maggiore omogeneità nel modo con cui ogni Fondazioni rende periodicamente conto all'esterno delle modalità di realizzazione della missione strategica ed operativa.

- La definizione di linee di indirizzo nei rapporti con gli Enti locali, ribadendo la disponibilità a concorrere al miglioramento della situazione socio-economica locale.
- La consultazione sull'emanando regolamento di bilancio che prevederà, fra l'altro, in nota integrativa, dati per il calcolo della redditività a valori di mercato delle partecipazioni bancarie.

Fra le iniziative comuni, particolare rilievo assume l'avvio della definizione, con i rappresentanti del mondo del Volontariato, di un progetto per l'infrastrutturazione sociale del sud, anche in una prospettiva di migliore utilizzo delle risorse della legge 266/1991. È questa una iniziativa di ampio respiro, non solo per le risorse coinvolte, ma anche e soprattutto per le finalità perseguite. Essa è il segno tangibile della autonoma volontà delle Fondazioni di concorrere, con le migliori espressioni della società civile, alla soluzione delle questioni nazionali di grande rilevanza sociale.

Ringrazio, come di consueto, i realizzatori del decimo Rapporto ed in primo luogo le Fondazioni di origine bancaria. La lettura articolata delle attività realizzate dalle Fondazioni non è dettagliata per ciascuno dei 20 settori ammessi, ma raggruppata per macrosettori, al fine di permettere una più agevole comprensione del quadro dell'attività istituzionale ed un più immediato confronto con gli anni precedenti.

Fra le principali evidenze desumibili dal Rapporto, cito:

- Il proseguimento del rafforzamento organizzativo che si palesa, fra l'altro, nella crescita del personale operativo delle Fondazioni, passato da 748 unità nel 2003 a 770 nel 2004.
- Il consolidamento dei livelli di redditività; misurata rispetto al patrimonio contabile di oltre 41 miliardi di euro, la redditività si attesta al 5,0%, rispetto al 5,2% del 2003.
- L'incremento dell'attività istituzionale, con risorse deliberate nel corso dell'esercizio (al netto degli accantonamenti di legge per il Volontariato) per oltre 1.170 milioni di euro, con un incremento di 12 punti percentuali rispetto all'anno precedente.

Credo che le Fondazioni in questi anni abbiano progressivamente affinato le loro modalità e strumenti di intervento: il Congresso 2006 dell'Associazione che ho l'onore di presiedere, costituirà, fra l'altro, un'importante occasione per fare il punto sull'attività delle Fondazioni e per individuare ulteriori spazi di miglioramento.

Giuseppe Guzzetti

ELEMENTI DI SINTESI

Quadro istituzionale e normativo

L'anno in rassegna potrebbe essere catalogato, per quel che concerne la disciplina civilistica e fiscale, come un anno di transizione, essendo stato quasi del tutto privo di interventi del legislatore nel settore delle Fondazioni bancarie, benché non siano, purtroppo, mancati segnali di attenzione nei loro confronti. Le Fondazioni hanno potuto così concentrarsi maggiormente sull'attività istituzionale, avvalendosi anche di alcune iniziative avviate a livello di sistema.

Un primo risultato, in questo senso, è consistito nella definizione di un modello di bilancio di missione, al fine di introdurre una maggiore omogeneità nel modo con cui ogni Fondazione rende periodicamente conto all'esterno delle modalità di realizzazione della missione strategica ed operativa.

Sempre a livello di sistema, le Fondazioni hanno, inoltre, elaborato, in un contesto di sussidiarietà e di complementarietà, linee di indirizzo nei rapporti con gli enti locali e le altre istituzioni e associazioni operanti sul territorio, ribadendo la loro disponibilità a concorrere al miglioramento della situazione socio-economica locale. In tale contesto, le Fondazioni, azioniste di minoranza della Cassa Depositi e Prestiti S.p.a., potranno, fra l'altro, intervenire per favorire un ulteriore sviluppo degli interventi della Cassa a favore degli enti locali nel finanziamento delle infrastrutture.

Prosegue l'attenzione del sistema delle Fondazioni al tema della solidarietà nazionale fra le aree del centro nord e quelle del sud; ne è indubbia conferma, dopo le esperienze già realizzate negli anni passati con il sostegno ai progetti di sviluppo dei distretti culturali del Sud, il grande progetto realizzato d'intesa con la fattiva collaborazione del mondo del volontariato – anche in una prospettiva di migliore utilizzo delle risorse della legge 266/1991 – per un grande intervento a favore del Sud, attualmente in fase di messa a punto.

Per quel che concerne la disciplina civilistica, il nono rapporto si chiudeva con l'auspicio che il decreto n. 150/04 del Ministro dell'economia e delle finanze, segnasse l'inizio di un nuovo periodo, nel corso del quale i rapporti con l'Autorità di vigilanza si svolgessero nel segno della acclarata natura privata delle Fondazioni.

Tuttavia nel momento in cui le Fondazioni hanno avviato un autonomo processo di adeguamento dei propri statuti alle nuove disposizioni – adeguamento non cogente salvo che per due Fondazioni – l'atteggiamento ministeriale è risultato non sempre rispettoso delle prerogative assegnate al Tesoro dalla legge, prerogative che trovano un preciso limite nella natura privatistica e nell'autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni.

Sembra ormai sia maturo il tempo di assegnare il potere di controllo sulle persone giuridiche private - ivi incluse le Fondazioni, la cui natura e operatività sono omogenee a quella delle altre c.d. tradizionali, sia esse familiari, che d'impresa - ad un'unica autorità, attraverso la riforma del Titolo II del c.c., come ipotizzato dall'on. Vietti e come atteso da decenni. Anzi, dopo che la Corte costituzionale ha definitivamente riconosciuto che si è reciso il legame con le società bancarie, ci si può chiedere se sia costituzionalmente legittima la disposizione di legge che riserva la loro vigilanza al Tesoro, seppur transitoriamente.

Neanche il legislatore, incurante dei principi fissati dalla Corte costituzionale, si è fatto scrupolo di invadere le prerogative delle Fondazioni. A tal proposito, si evidenzia, in ordine all'attività erogativa, il tentativo del legislatore, non riuscito per le resistenze delle Fondazioni e del mondo del volontariato, di recuperare risorse per il finanziamento del servizio civile nazionale, attività che rientra tra le attribuzioni dello Stato.

Un ulteriore tentativo di violare i principi sanciti dalla Corte costituzionale, tentativo di cui si auspica un ripensamento in sede Parlamentare, si sta realizzando sul fronte delle partecipazioni legittimamente detenute da Fondazioni nelle società bancarie conferitarie, in relazione al quale si propone di espropriare le Fondazioni dell'esercizio del legittimo diritto di voto, relativamente a una quota di tali partecipazioni, così favorendo altri azionisti.

Per quel che concerne le tematiche fiscali, il paventato inasprimento della pressione fiscale in capo alle Fondazioni, con il passaggio dall'IRES all'IRE e connessa perdita dell'imponibilità dei dividendi al 5%, è stato, al momento, scongiurato, in quanto la riforma del sistema fiscale statale non è proseguita, lasciando così inalterato quanto previsto, in via transitoria, relativamente alla tassazione dei dividendi.

Sul versante comunitario, si è registrata una presa di posizione favorevole da parte della Corte di Giustizia delle CE che, chiamata dalla Corte di Cassazione italiana a pronunciarsi in via pregiudiziale sulla natura d'impresa delle Fondazioni, ha confermato l'impianto della Legge Ciampi e la decisione positiva della Commissione UE dell'agosto 2002, la n. 2003/146. Si segnala, in particolare, l'affermazione, che ribadisce un principio comunitario, secondo cui il possesso di partecipazioni di controllo di società non comporta automaticamente l'attribuzione della qualità di impresa, se tale possesso non è accompagnato da un'effettiva ingerenza nella gestione della società medesima.

In altri termini, la circostanza che una Fondazione avesse, anche in vigenza della Legge Amato, una partecipazione di maggioranza della società bancaria conferitaria, non la qualificava come impresa e, quindi, non rendeva incompatibili con le norme comunitarie sugli aiuti di Stato le

eventuali agevolazioni fiscali di cui le medesime Fondazioni fossero state destinatarie.

In ordine alla tassazione dei redditi delle Fondazioni, che non sono più esplicitamente destinatarie della norma che riduce l'IRES al 50 per cento, si segnalano, sul versante normativo, le disposizioni che aggiungono al complesso degli oneri deducibili alcune nuove tipologie di erogazioni, nonché, su quello interpretativo, gli importanti chiarimenti che il Ministero per i beni e le attività culturali ha fornito in tema di erogazioni liberali nel settore di propria competenza.

Benché siamo ancora lontani dagli standard di tassazione europei degli enti con finalità di utilità sociale, è certo questa la strada da percorrere per cercare di uniformare, in questo settore, la fiscalità italiana con quella degli altri Paesi.

Le risorse umane

Il personale operativo delle Fondazioni è passato da 748 unità nel 2003 a 770 nel 2004 (+3%) e la componente data dall'organico proprio delle Fondazioni è aumentata di 81 unità, a discapito del personale distaccato dalla banca e dell'organico in "service"; di conseguenza, la quota dei dipendenti in rapporto di collaborazione organica e stabile con le Fondazioni ha raggiunto quasi il 66% del totale.

Si conferma, pertanto, la progressiva attenuazione dei legami organizzativi con le aziende creditizie, coerentemente con i processi di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche. Il numero medio di dipendenti per Fondazione è di 8,2 con valori medi che vanno da 21 unità per le grandi, a 7 unità per quelle di dimensione intermedia, e a 3 per quelle di dimensione più piccola.

L'assetto strutturale è ancora piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo. Il personale femminile è leggermente più numeroso di quello maschile (52% contro 48%) ed il grado di scolarizzazione generale si conferma elevato: nell'insieme oltre il 55% è laureato e il 37% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

L'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito, pur se ancora maggioritario rispetto alle altre categorie contrattuali, continua a diminuire di peso, passando dal 47% nel 2003 a 43% nel 2004. Aumentano invece gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi che passano da 24% al 27%, eguagliando così l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale, spesso collegati a regolamenti interni (27% nel 2004 contro 28% nel 2003).

Il patrimonio e la gestione economica

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, il patrimonio delle Fondazioni bancarie ammonta a oltre 41 miliardi di euro ed è aumentato del 2,4% rispetto all'anno precedente; esso costituisce circa il 90% delle poste del passivo di bilancio.

L'incidenza delle partecipazioni azionarie nelle banche e società conferitarie sul totale dell'attivo si riduce lievemente, passando dal 29,6% al 29,2%, mentre quella degli altri strumenti finanziari rimane stabile intorno al 66%. Fra le Fondazioni che hanno ridotto la presenza nelle conferitarie rammentiamo la Fondazione C.R. Volterra che ha ceduto il 25% della propria partecipazione nella banca conferitaria (passata da 100% a 75%) e le Fondazioni C.R. Perugia e C.R. Vignola, che nei primi mesi del 2005 hanno completamente ceduto la residua partecipazione nelle rispettive banche conferitarie originarie: la Banca dell'Umbria 1462 e la C.R. Vignola. Le altre variazioni riguardano la Fondazione C.R. Alessandria, la Fondazione C.R. Carrara e la Fondazione C.R. L'Aquila.

Attualmente, le Fondazioni che hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50% sono 57; quelle che nel rispetto di specifica normativa vigente detengono oltre il 50% del capitale della banca sono 16; 15 Fondazioni, infine, non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie.

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2004 ammonta a 2.053,5 milioni di euro (+1,7% sul 2003), che salgono a 2.235,5 milioni di euro se si includono anche 182 milioni di proventi straordinari. Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari) passa da 84 milioni nel 2003 a 176 nel 2004.

Si rileva una crescita dei proventi derivanti dalle gestioni patrimoniali individuali, che fanno segnare un tasso medio di rendimento del 4,4%, rispetto al 3,9% del 2003. Il totale dei dividendi da partecipazioni, pressoché stabile in valore, si riduce come peso percentuale sul totale dei proventi; i soli dividendi dalle conferitarie aumentano da 910 a 926 milioni di euro.

La redditività ordinaria del patrimonio delle Fondazioni si è stabilizzata intorno al 5% e sale al 5,4% se si considerano i proventi totali che includono il risultato della gestione straordinaria. La redditività delle partecipazioni bancarie, misurata in rapporto al valore di libro, si attesta al 6,9%, evidenziando un lieve aumento rispetto al 6,5% del 2003. L'indice della redditività degli investimenti finanziari è del 3,7% (nel 2003 era il 3,9%).

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2004 è stato di 2.015 milioni di euro rispetto ai 1.921 del 2003, con un incremento percentuale pari al

4,9%; esso rappresenta il 90,3% dei proventi totali ed il 5% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte, nel loro complesso, assorbono una quota di proventi pari allo 0,4% del patrimonio.

In particolare, l'incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e delle spese di amministrazione, nell'anno 2004, è del 6,5%, rispetto al 7% dell'anno precedente. Gli oneri per gli Organi collegiali rimangono pressoché stabili, mentre si registra un lieve aumento del costo del personale, collegato al progressivo consolidarsi delle strutture organizzative interne, sempre più autonome e distaccate dalle originarie banche, nonché alla necessità di acquisire figure professionali con competenze adeguate a svolgere compiti istituzionali via via più complessi.

Includendo gli accantonamenti per la copertura dei disavanzi pregressi, gli accantonamenti alle riserve patrimoniali risultano pari a 663 milioni di euro (632 nel 2003) e rappresentano circa il 33% dell'avanzo della gestione e poco più del 36% dell'ammontare dei proventi totali. La loro incidenza percentuale sull'avanzo di gestione non varia rispetto al 2003.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 67% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2004, pari a 1.346 milioni di euro rispetto a 1.288 del 2003. Infine, si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2004 (al netto dei 105,4 milioni di euro destinati per legge al Volontariato) è pari a circa 1.170 milioni di euro rispetto a 1.044 dell'esercizio precedente, con un aumento in termini percentuali di 12 punti.

L'attività istituzionale

Il campo d'indagine abbraccia l'intero universo delle 88 Fondazioni presenti in Italia. Si conferma, anche per il 2004, la preferenza delle Fondazioni per l'attività *granting* ma non mancano casi di diretta realizzazione da parte delle Fondazioni (7% degli importi erogati). È inoltre significativo l'utilizzo di imprese strumentali appositamente costituite per l'intervento in specifici settori (9,5%).

Rispetto al 2003 l'ammontare complessivo delle risorse erogate è aumentato dell'11,4%: il numero medio di progetti per Fondazione passa da 259 nel 2003 a 263 nel 2004, con un valore medio per iniziativa di 55.000 euro, in aumento rispetto al 2003 (era circa 50.000 euro).

Si conferma anche nel 2004 la prevalenza delle iniziative che nascono da proposte di terzi, che ricevono il 74% degli importi. I progetti di origine interna e le erogazioni conseguenti a bando sono in leggera diminuzio-

ne rispetto al 2003 (rispettivamente 14,6% e 11,5% degli importi erogati, contro 16,9% e 14% dell'anno precedente).

Relativamente ai settori di intervento, la quota prevalente degli importi nel 2004 è andata al settore Arte, attività e beni culturali, con una spesa complessiva di 408,1 milioni di euro, pari al 32,2% del totale erogato. Il settore Volontariato, filantropia e beneficenza, in progresso rispetto al 2003, segue con 167,3 milioni di euro pari al 13,2% degli importi erogati. L'Educazione, istruzione e formazione ottiene 150 milioni di euro, pari all'11,8% delle somme erogate, diminuendo il proprio peso rispetto all'anno precedente. Subito dietro, con 145,6 milioni di euro e 11,5% di incidenza, si posiziona il settore Salute pubblica, che fa registrare, tra tutti i settori, il più significativo incremento dei volumi di attività realizzata.

Seguono due settori in posizione di graduatoria molto ravvicinata: l'Assistenza sociale, con 135,5 milioni di euro erogati (10,7% delle erogazioni totali) e Ricerca, in significativo progresso rispetto al 2003, destinataria di 131,2 milioni di euro (10,3% del totale importi). Al settimo posto è collocato il settore Sviluppo locale che ha ottenuto circa 78,5 milioni di euro, pari al 6,2% delle erogazioni.

Con uno stacco notevole rispetto a quelli sin qui esaminati, seguono gli altri sei settori inclusi nella rilevazione, con un peso complessivo del 4,1% relativamente agli importi erogati. Tra questi si segnalano i settori Protezione e qualità ambientale, che raccoglie 21,7 milioni di euro, lo Sport e Ricreazione con 15,7 milioni di euro e il settore Famiglia e valori connessi, al primo anno di rilevazione come autonomo settore, a cui sono stati destinati 10,6 milioni di euro.

CAPITOLO 1

IL QUADRO ISTITUZIONALE E NORMATIVO

L'anno in rassegna, dopo la tumultuosa attività legislativa, che ha caratterizzato gli anni precedenti, si segnala come quasi del tutto privo di interventi del legislatore nel settore delle Fondazioni bancarie, anche se non mancano da parte dello stesso segnali di attenzione nei loro confronti.

Le Fondazioni, liberate dall'assillo di interpretare leggi e leggine, hanno potuto così dedicarsi al perseguimento delle finalità istituzionali, ricercando anche nuove strade, che consentano loro di ottimizzare l'attività erogativa. In ambito nazionale, le Fondazioni si sono concentrate per accrescere il grado di interrelazione con l'esterno, che, per quanto concerne l'attività diretta alla realizzazione degli scopi statutari, si è concretizzata con la definizione di un modello di bilancio di missione, per rendere conto delle modalità attraverso le quali viene realizzata, periodicamente, la missione strategica ed operativa.

Inoltre, le Fondazioni, ponendo la massima attenzione alle esigenze delle collettività locali di elezione, si sono fatte carico di sovvenirle, in un contesto di sussidiarietà e di complementarietà, per fare fronte anche alle maggiori richieste di collaborazione degli enti locali, penalizzati dalla difficile situazione finanziaria che interessa il bilancio statale e, quindi, dalla contrazione dei relativi trasferimenti di risorse. Sempre a livello di sistema, le Fondazioni hanno quindi elaborato linee di indirizzo nei rapporti con gli enti locali e le altre istituzioni ed associazioni operanti sul territorio, ribadendo la loro disponibilità a concorrere al miglioramento della situazione socio-economica locale, purché ciò avvenga nel rispetto dei ruoli reciproci, non potendo le Fondazioni sostituirsi alle competenze ed alle attribuzioni che istituzionalmente competono agli enti pubblici.

In tale contesto, le Fondazioni si sono fatte parte attiva nei confronti della Cassa Depositi e Prestiti - in cui le 66 Fondazioni che detengono il trenta per cento del capitale hanno impiegato più di un miliardo di euro - per sollecitare una sua maggiore presenza accanto agli enti locali nel finanziamento delle infrastrutture.

Un ulteriore segno tangibile dell'attività istituzionale, in un contesto di solidarietà nazionale, fra le aree del centro nord e quelle del sud, è indubbiamente il progetto messo a punto d'intesa con il mondo del volontariato, per trovare una soluzione sia alle problematiche connesse con la legge n. 266/91, che a quelle relative al Meridione, di cui si parlerà in altra parte del rapporto.

Anche per l'anno in rassegna è stata mantenuta la tradizionale partizione del capitolo dedicato al quadro istituzionale e normativo e si procederà quindi ad illustrare prima la disciplina civilistica e successivamente quella fiscale.

Disciplina civilistica. Per quel che concerne la disciplina civilistica, il nono rapporto si chiudeva con l'auspicio che il decreto n. 150/04 del Ministro dell'economia e delle finanze, che ha dato attuazione all'art. 11 della legge n. 448/01, così come riconfigurato dalle due note sentenze della Corte Costituzionale, segnasse l'inizio di un nuovo periodo, contraddistinto dalla acclarata natura privata delle Fondazioni.

In effetti, da allora le Fondazioni hanno avviato gradualmente un autonomo processo di adeguamento formale dei propri statuti alle nuove disposizioni recate dal predetto decreto attuativo della legge n. 448/01, in concomitanza con la necessità di intervenire sulla norma regolamentare per dare alla medesima una maggiore efficienza funzionale. In ogni caso, l'obbligo di adeguare gli statuti alle previsioni della legge, alla luce della rilettura fattane dalla Corte costituzionale, ha riguardato sole due Fondazioni, avendo tutte le altre un assetto organizzativo, in termini di presenza di enti, pubblici e privati, espressioni delle realtà locali, già conforme ai precetti normativi.

Tuttavia, nonostante le significative precisazioni della Corte costituzionale intervenute nel 2003, che ha definitivamente ricondotto le Fondazioni nell'alveo delle organizzazioni delle libertà sociali, permane ancora una profonda ambiguità circa il loro ruolo e la loro natura. Le Fondazioni, infatti, sono oggetto di tentativi continui da parte dell'autorità di vigilanza e del legislatore, per ricondurle nell'area dell'intervento pubblico, cercando di imporre loro atteggiamenti contrari ai principi di autonomia sia regolamentare, che di destinazione delle risorse.

Così, in questa ennesima fase di revisione statutaria, l'atteggiamento ministeriale non è sempre risultato, a parere dell'Associazione, rispettoso delle prerogative assegnate al Tesoro dalla legge, prerogative che trovano un preciso limite invalicabile nella natura privatistica e nell'autonomia gestionale e statutaria delle Fondazioni.

L'imposizione alle Fondazioni di interventi statutari non necessari o, in alcuni casi, addirittura illegittimi non è certamente conforme ai principi legislativi, così come il compulsare le medesime affinché rivedano le proprie decisioni gestionali, in termini di impiego del patrimonio, assunte nel rispetto dei precetti normativi, risulta essere evidentemente invasivo dell'autonomia e delle responsabilità degli organi delle Fondazioni.

Per queste ragioni, le Fondazioni hanno accolto con favore la proposta

di riforma della disciplina civilistica delle persone giuridiche private, attesa da decenni, in ordine alla quale aveva manifestato un concreto interesse l'on. Vietti. Il tempo di assegnare il potere di controllo sulle persone giuridiche private ad una unica vera autorità è oramai giunto: occorre che le Fondazioni siano svincolate da una vigilanza che è ancora attribuita ad un'autorità che è sostanzialmente politica.

Il tempo, per un diverso assetto del controllo delle Fondazioni è infatti maturo, non solo per le intrinseche caratteristiche istituzionali delle Fondazioni, la cui natura ed operatività sono omogenee a quelle delle altre fondazioni c.d. tradizionali, sia esse familiari, che d'impresa, ma soprattutto perché le Fondazioni si sono liberate del controllo delle società bancarie conferitarie. Anzi, dopo che la Corte costituzionale ha definitivamente sancito l'ormai reciso legame con le società bancarie, ci si può chiedere se sia costituzionalmente legittima la disposizione della legge che riserva la vigilanza al Tesoro, seppur transitoriamente.

Anche il legislatore, incurante dei principi fissati dalla Corte costituzionale, non si fa scrupolo di invadere le prerogative delle Fondazioni. Ciò si è prodotto con riferimento sia all'attività erogativa, che all'esercizio dei diritti di azionista connessi alle partecipazioni bancarie da esse detenute.

In ordine all'attività erogativa, il legislatore ha cercato di incidere sull'obbligo posto a carico delle Fondazioni di finanziare l'attività dei centri di servizio per il volontariato regionale, nel tentativo di recuperare risorse per il finanziamento del servizio civile nazionale. La manovra, che sarebbe stata un'ulteriore lesione dell'autonomia delle Fondazioni, non ha fortunatamente avuto seguito, essendo decaduto il relativo emendamento parlamentare¹, non solo per le resistenze delle Fondazioni, ma anche del mondo del volontariato, visto che la limitazione della quota di risorse disponibile per i centri di servizio era rivolta al sostegno di un'attività che rientra tra le attribuzioni dello Stato.

Per parte loro, invece, le Fondazioni hanno promosso autonomamente, come detto, d'intesa con il mondo del volontariato e dei centri di servizio, un significativo progetto di solidarietà nazionale fra aree del centro-nord ed aree del sud del Paese, forte di circa 320 milioni di euro, che si propone di concorrere alla infrastrutturazione sociale delle aree meridionali.

¹ In Parlamento si sono registrate, in materia di volontariato, alcune iniziative tendenti a modificare sia la legge-quadro sul volontariato n. 266/91, tramite un disegno di legge governativo, proposto dall'on. Sestini, che però non ha avuto sviluppo parlamentare, che l'art. 15 di tale legge, che prevede l'obbligo di finanziamento in capo alle Fondazioni dei centri di servizio regionali, con un emendamento presentato al disegno di legge sulla competitività, che però è stato ritirato, in attesa di una riforma complessiva della normativa sul volontariato.

Un ulteriore tentativo di violare i principi sanciti dalla Corte costituzionale, il legislatore lo sta realizzando sul fronte delle partecipazioni legittimamente detenute dalle Fondazioni nelle società bancarie conferitarie. È stato infatti proposto di espropriare le Fondazioni dell'esercizio del legittimo diritto di voto, relativamente a una quota di tali partecipazioni, favorendo in tal modo gli altri azionisti.

Questo è il senso dell'emendamento presentato al disegno di legge, concernente "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari", approvato dal Senato, che mira a limitare al 30% il diritto di voto delle Fondazioni nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società bancarie conferitarie e delle altre società, diverse da quelle strumentali.

L'auspicio è che il Parlamento torni sulla decisione e che, quindi, eviti una lesione dei diritti delle Fondazioni e l'avvio di un nuovo contenzioso, che non fa di sicuro gli interessi di nessuno.

Disciplina fiscale. Per quel che concerne le tematiche fiscali, non si può che iniziare da dove si è concluso il nono rapporto, cioè dal paventato inasprimento della pressione fiscale in capo alle Fondazioni, qualora fosse stato varato il modulo della riforma relativo alle persone fisiche, in considerazione del fatto che le stesse avrebbero dovuto transitare dall'IRES all'IRE, perdendo quindi l'imponibilità dei dividendi al 5%.

Tale evenienza è stata, al momento, scongiurata in quanto la riforma del sistema fiscale statale, come delineata nella legge delega n. 80/03, è stata limitata in pratica all'imposizione sul reddito delle società, lasciando così inalterato quanto previsto, in via transitoria, relativamente alla tassazione dei dividendi.

Se, quindi, una problematica ha avuto una soluzione positiva, anche se non definitiva, si è ancora in attesa di vedere risolta quella, che ha preso l'avvio l'anno scorso, relativa all'ordinanza, con cui la Corte di Cassazione ha rinviato, in via pregiudiziale, alla Corte di Giustizia delle CE² la verifica circa la compatibilità del regime fiscale delle Fondazioni, ante legge "Ciampi", con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

Dopo l'udienza, tenutasi il 7 luglio 2005, l'Avvocato generale, l'inglese Francis Jacobs, ha depositato le proprie conclusioni e si è ora in attesa della prossima sentenza della Corte.

Le conclusioni dell'avvocato Jacobs costituiscono un buon viatico per la decisione della Corte. Questa, infatti, in primo luogo non mette in dis-

² Cfr. Nono Rapporto sulle Fondazioni bancarie, pag. 20 e segg.

cussione la decisione della Commissione Europea, che nell'agosto 2002 aveva ritenuto legittime, rispetto alla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato, le disposizioni della legge "Ciampi", in quanto le Fondazioni non possono ritenersi imprese nell'accezione comunitaria.

Nel contempo, l'Avvocato generale mette in dubbio che le Fondazioni fossero imprese anche nel periodo antecedente la legge "Ciampi", ossia in vigenza della legge n. 218/90 e relativo decreto attuativo, il n. 356/91, come aveva invece rilevato la Sezione V della Corte di cassazione rimettente. A tale fine, l'Avvocato propone alla Corte di Giustizia di rinviare al Giudice nazionale la verifica della reale ingerenza delle Fondazioni nella gestione delle banche partecipate³.

In ordine alla tassazione dei redditi delle Fondazioni, che a seguito del D.L. n. 168/04 non sono più esplicitamente destinatarie della norma che riduce l'IRES al 50 per cento⁴, si rileva che nell'anno in commento sono state introdotte alcune norme che agevolano l'attività erogativa in particolari settori d'intervento.

Si richiamano, in particolare, le disposizioni dei decreti legge nn. 35/05 e 106/05, che aggiungono al complesso degli oneri deducibili dal reddito di tutti gli enti non commerciali alcune nuove tipologie di erogazioni, quali quelle in favore delle ONLUS, delle associazioni di promozione sociale, delle fondazioni e associazioni riconosciute, che hanno per scopo statutario la tutela, promozione e valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché quelle che hanno per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica⁵.

Sempre sul versante degli oneri deducibili fiscalmente, si segnalano gli importanti chiarimenti interpretativi che il Ministero dei beni culturali ha fornito in tema di erogazioni liberali in denaro per iniziative nei confronti dei beni culturali, settore che vede le Fondazioni particolarmente attive e, con circa 408,1 milioni di euro erogati nel 2004, significativamente generose.

In conclusione, il bilancio dell'anno in rassegna, per quel che concerne la normativa fiscale, può considerarsi positivo, non essendoci stati interventi di carattere penalizzante ed avendo il legislatore utilizzato la leva fiscale come

³ Nel mentre il presente Rapporto andava in stampa si è avuta la decisione della Corte di Giustizia delle CE che conferma l'impianto della Legge Ciampi e la decisione della Commissione UE n. 2003/146, ribadendo la natura non profit delle Fondazioni, anche laddove esse erano obbligate, in vigenza della Legge Amato, a detenere una partecipazione di controllo della società bancaria.

⁴ Cfr. Nono Rapporto sulle Fondazioni bancarie, pag. 18.

⁵ Sarebbe stato utile, per incanalare maggiori risorse private nel settore della ricerca scientifica, se il legislatore, come richiesto dalle Fondazioni, avesse consentito una maggiore deducibilità fiscale anche alle erogazioni destinate ai centri di ricerca ed alle università.

mezzo per incanalare risorse, agevolandole, in determinati settori.

Il discorso iniziato nel rapporto precedente, con un giro d'orizzonte sulla fiscalità in Europa degli enti con caratteristiche analoghe ai nostri, sembrerebbe aver avuto, questo anno, un primo positivo riscontro nell'atteggiamento del Governo e del Parlamento nei confronti delle Fondazioni, ed, anche se siamo ancora lontani dagli standards di tassazione europei, questa è la strada da percorrere per cercare di uniformare in questo settore la fiscalità italiana con quella degli altri Paesi.

CAPITOLO 2

LA STRUTTURA OPERATIVA

2.1 Le risorse umane

Ogni anno L'ACRI rileva gli assetti interni del personale che opera nelle Fondazioni bancarie¹. Il quadro generale risultante dall'indagine 2004 conferma gli andamenti di crescita, quantitativa e qualitativa, registrati nella precedente rilevazione. Il numero complessivo delle persone che operano nelle Fondazioni è aumentato del 3%, passando da 748 unità nel 2003 a 770 nel 2004 (vedi Tab 2.1.1). Pur se con un ritmo di crescita meno intenso rispetto agli anni passati, prosegue pertanto il processo di strutturazione delle Fondazioni, che rafforzano i propri organici per poter meglio rispondere alle finalità istituzionali.

Ciò si evince anche dalla progressiva rimodulazione del peso relativo assunto dalle diverse tipologie di rapporto lavorativo utilizzate dalle Fondazioni che, come noto sono le seguenti:

- il distacco di personale della Banca conferitaria;
- il *service*, cioè il ricorso a convenzioni stipulate con soggetti terzi (per lo più con la Banca conferitaria) per lo svolgimento, da parte di questi ultimi, di funzioni operative proprie della Fondazione;
- l'utilizzo di personale proprio della Fondazione;
- il ricorso a forme di consulenza esterna, configurate soprattutto nella forma di contratti a progetto.

La variazione più significativa rispetto all'anno precedente riguarda il forte incremento della quota di personale in organico, che passa dal 58% al 66% e porta ad un totale di 511 unità impiegate. Per converso, si riducono tutte le altre tipologie di rapporto considerate. La riduzione percentuale più sensibile si registra nell'utilizzo della forma del distacco dalla Banca conferitaria, che interessa 93 unità nel 2004 contro 127 nel 2003 (-26%). L'organico *in service* riduce di un punto percentuale la propria incidenza, passando da 63 a 52 unità impiegate. Le collaborazioni esterne coinvolgono 114 unità, rispetto a 127 nella passata rilevazione, pesando per il 15% sul totale delle risorse impiegate (contro il 17% nel 2003).

Il crescente rilievo assunto dall'organico proprio, evidenzia il progressivo consolidamento delle politiche del personale delle Fondazioni, tese a stabilire rapporti continui e duraturi con i propri dipendenti e non più "intermediati" da

¹ I dati presentati in questo Rapporto si riferiscono alla situazione del personale al 31 dicembre 2004, e riguardano tutte le 88 Fondazioni.

alcun filtro. Si tratta di un processo di maturazione organizzativa che riflette la separazione sempre più netta dalle Banche originarie, in evidente relazione con gli importanti processi di dismissione delle partecipazioni bancarie realizzati dalle Fondazioni nel corso degli ultimi anni.

Le “collaborazioni esterne”, sebbene in leggera diminuzione rispetto al 2003, rappresentano ormai la seconda modalità principale di “approvvigionamento” della risorsa lavoro, attestando l’interesse delle Fondazioni verso forme di cooperazione caratterizzate da elevata flessibilità e specializzazione. Nell’insieme, pertanto, le risorse in organico ed i consulenti esterni rappresentano oggi l’81% del totale delle risorse umane impiegate.

Tab. 2.1.1 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione alla natura del rapporto di lavoro				
Natura del rapporto di lavoro	2003		2004	
	Unità	%	Unità	%
Organico proprio dell'Ente	431	58	511	66
Organico distaccato dalla Banca conferitaria	127	17	93	12
Organico in service	63	8	52	7
Collaborazioni Esterne	127	17	114	15
Totale	748	100	770	100

Per quanto riguarda il numero medio di risorse impiegate si registrano, com’è naturale, differenze piuttosto marcate in funzione della dimensione delle Fondazioni. Il numero medio di dipendenti a livello nazionale è di 8,2 risorse per Fondazione, ma tra le grandi la media è di circa 21 unità, mentre in quelle di dimensione inferiore i valori oscillano tra le 3 unità, nelle Fondazioni più piccole, e le 7 unità, per quelle di dimensione medio grande (vedi Tab. 2.1.2).

Tab. 2.1.2 – Media di dipendenti per gruppi di Fondazioni		
Gruppi di Fondazioni	2003	2004
	Unità	Unità
Fondazioni grandi	21,4	20,9
Fondazioni medio grandi	7,4	8,2
Fondazioni medie	5,4	5,3
Fondazioni medio piccole	5,0	5,3
Fondazioni piccole	3,4	2,8

Il trend di crescita delle risorse dedicate all'attività delle Fondazioni è confermato anche dall'analisi relativa alla durata giornaliera di impegno delle risorse stesse: la quota di personale impiegato a tempo pieno continua gradatamente ad aumentare, passando dal 79% nel 2003 all'81% nell'attuale rilevazione.

Per quanto riguarda il ruolo organizzativo del personale impiegato, dalla Tabella 2.1.3 si può evincere che i dati del 2004, seppur con qualche limitata differenza, sono sostanzialmente in linea quelli degli anni precedenti: il 13% del personale assolve funzioni di direzione (nel 2003 era il 14%); l'attività di coordinamento intermedio, si attesta al 16% (contro il 15% del 2003); gli specialisti di settore (per lo più operanti nel campo delle erogazioni, della finanza e legale) rappresentano il 27% del totale (28% nel 2003); il 44% del personale interviene per lo svolgimento di funzioni esecutive.

Il quadro generale sopra descritto mette in evidenza un assetto strutturale delle fondazioni ancora piuttosto "compresso", con un rapporto alto tra le posizioni di più elevato contenuto di complessità (quelle di coordinamento e specialistiche) e le posizioni di livello operativo.

Il personale femminile è leggermente più numeroso di quello maschile (52% contro 48%) ed il grado di scolarizzazione generale si conferma elevato: nell'insieme oltre il 55% è laureato e il 37% è in possesso di un diploma di scuola media superiore.

Tab. 2.1.3 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al ruolo organizzativo

Ruolo organizzativo	2003		2004	
	Unità	%	Unità	%
Direzione	103	14	98	13
Responsabilità di coordinamento intermedio	113	15	120	16
Specialistico	212	28	212	27
Operativo/esecutivo	320	43	340	44
Totale	748	100	770	100

Con riferimento alle forme di inquadramento contrattuale, si conferma il trend già rilevato negli anni precedenti.

L'inquadramento nell'ambito del C.C.N.L. del settore credito², pur se

² Le strutture operative delle Fondazioni bancarie sono state originariamente costituite, quasi ovunque, da personale "mutuato" dalla Banca conferitaria (con le formule del distacco o del *service*), e quindi inquadrato contrattualmente nell'ambito del settore credito.

ancora maggioritario, continua a diminuire di peso, passando dal 47% nel 2003 a 43% nel 2004.

Aumentano gli inquadramenti nell'ambito del Contratto nazionale del Commercio e Servizi che passano da 24% al 27%, confermando tale tipologia contrattuale come la scelta prevalente per le nuove assunzioni.

Sostanzialmente stabile rimane l'incidenza dei rapporti regolati da contratto individuale (27% nel 2004 contro 28% nel 2003), con un riassetto a favore di quelli collegati a regolamenti interni appositamente definiti dalle Fondazioni.

Tab. 2.1.4 - Distribuzione del personale impiegato dalle Fondazioni in relazione al tipo di contratto utilizzato

Tipo di Contratto	2003		2004	
	Unità	%	Unità	%
CCNL - Credito	354	47	328	43
CCNL - Commercio	176	24	211	27
Altri CCNL	11	1	10	1
Contratto individuale (collegato a un Regolamento interno)	87	12	113	15
Contratto individuale (non collegato a un Regolamento interno)	120	16	92	12
Non classificato	-	-	16	2
Totale	748	100	770	100

2.2 I siti web delle Fondazioni

Al fine di monitorare la modalità ed il grado di utilizzo di Internet da parte delle Fondazioni di origine bancaria, l'Acri ha riproposto l'indagine già effettuata nel 2003, nell'ambito dell'Ottavo Rapporto, finalizzata a determinare la diffusione dei siti web delle Fondazioni, le modalità di utilizzo e le principali caratteristiche, anche con riguardo alla comunicazione.

Il sondaggio è stato realizzato tramite un questionario, inviato a tutte le Fondazioni. Le considerazioni qui esposte, ad esclusione dei soli dati riguardanti la numerosità dei siti web, sono state elaborate sulla base delle risposte degli Istituti che hanno già un proprio sito o che sono in procinto di pubblicarlo.

Diffusione dei siti web e principale utilizzo

L'analisi ha evidenziato un alto indice di attenzione del sistema verso la comunicazione via web: attualmente 9 Fondazioni su 10 hanno un sito (erano

7 su 10 nel 2003) e prendendo in considerazione anche i nuovi siti, in fase di completamento, nonché quelli per i quali è già prevista la realizzazione nel 2006, la percentuale sale al 93% (83 Fondazioni su 89)³, contro l'80% del precedente sondaggio.

Uno dei principali obiettivi della rilevazione era quello di approfondire le motivazioni per l'attivazione di un sito web e le considerazioni in merito al suo utilizzo. Le risposte pervenute hanno evidenziato che il sito è utilizzato:

- per il 13,7% esclusivamente come strumento di presentazione della Fondazione;
- per l'83,3% anche come strumento di supporto all'attività della Fondazione;
- per il 3,0% prevalentemente come strumento di supporto all'attività della Fondazione.

Come già evidenziato nel precedente sondaggio, l'utilizzo del sito non è quindi soltanto associato alla finalità primaria di diffondere la propria identità tramite la rete, ma anche e soprattutto orientato a fornire un supporto operativo all'attività stessa della Fondazione (oltre l'86% degli intervistati).

Ne consegue che l'esperienza di interazione che gli utenti possono intrattenere tramite il sito con la Fondazione assume particolare rilevanza per determinare l'esito e la qualità percepita del rapporto con tali Istituzioni. Per questo motivo è necessaria una grande e costante attenzione all'organizzazione dei contenuti del sito, al fine di consentire una immediata fruibilità delle informazioni on line.

Di tutto ciò sono molto consapevoli le Fondazioni, che se in larghissima misura si ritengono soddisfatte della funzionalità del proprio sito ("adeguata" secondo il 93% degli intervistati), hanno anche segnalato che è in corso una intensa attività rivolta al miglioramento della comunicazione tramite internet.

Il sondaggio ha evidenziato infatti che il 53% degli intervistati è attualmente impegnato in tale attività, la quale è orientata principalmente, ma non solo, a: apportare migliorie di carattere tecnico che facilitino l'accesso e l'utilizzo del sito; produrre un costante aggiornamento dei contenuti del sito. Per quanto riguarda i miglioramenti orientati ad una migliore fruibilità, si segnalano gli sforzi tesi a:

- ottimizzare la qualità di navigazione, la grafica e l'usabilità del sito;
- creare procedure per una migliore interazione e operatività concreta tra la Fondazione e tutti i potenziali utenti e visitatori (fruibilità di modulistica on line e di aree interattive di dialogo);

³ Oltre alle 88 Fondazioni di origine bancaria esistenti in Italia, l'indagine è stata estesa anche alla Fondazione San Marino-Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino-S.U.M.S.

- attivare procedure per il monitoraggio delle statistiche sugli accessi;
In merito allo sviluppo dei contenuti, hanno di recente assunto particolare rilievo le iniziative volte a:
- realizzare sezioni esclusivamente dedicate a specifici settori, quali ad esempio la didattica e le scuole;
- consentire la consultazione di database fotografici e visite virtuali a palazzi storici e musei;
- raccogliere prenotazioni per la partecipazione a manifestazioni ed eventi;
- porre in maggior risalto le sezioni dedicate ad attualità e news.

Informativa pubblicata sui siti

Un altro aspetto oggetto di indagine riguardava la pubblicazione nei siti di informativa a carattere istituzionale. I dati raccolti, posti a confronto con quelli forniti nel corso dell'indagine 2005, mostrano un ulteriore aumento della quantità di informativa di carattere strutturale fornita sui siti web, rispetto alla precedente rilevazione. Le informazioni sulla composizione degli Organi sono presenti nel 100% dei siti (contro il 98,2% del 2003); lo statuto è pubblicato nel 94% dei siti (contro il 91,1% del 2003), mentre la pubblicazione dei regolamenti è cresciuta di 10 punti percentuali (dal 64,3% del 2003 al 74,2% del 2005).

Anche per quanto riguarda le pubblicazioni annuali, si può notare un incremento di informativa sia relativa ai bilanci, presenti nel 94% dei siti (contro l'87,5% del 2003), che dei documenti programmatici (erano presenti in misura del 63 % nel 2003 a fronte del 72,3% del 2005).

Tab. 2.2.1 a) - Pubblicazione di informativa istituzionale - strutturale

Informazioni strutturali	Rilevazione 2005			Rilevazione 2003		
	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Organi	100,0%	0,0%	100%	98,2%	1,8%	100%
Storia ed origini	95,5%	4,5%	100%	96,4%	3,6%	100%
Statuto	94,0%	6,0%	100%	91,1%	8,9%	100%
Regolamenti	74,2%	25,8%	100%	64,3%	35,7%	100%

Tab. 2.2.2 b) - **Pubblicazione di informativa istituzionale - annuale**

Informazioni annuali	Rilevazione 2005			Rilevazione 2003		
	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Bilanci	94,0%	6,0%	100%	87,5%	12,5%	100%
Documenti programmatici	72,3%	27,7%	100%	63,0%	37,0%	100%

In aggiunta a tali informazioni, in molte circostanze le Fondazioni hanno segnalato la presenza di altra documentazione informativa della propria attività, quale ad esempio:

- bilanci di missione, rapporti annuali, partecipazioni detenute;
- progetti, interventi effettuati, elenchi dei beneficiari;
- corsi di formazione, concorsi e borse di studio;
- eventi manifestazioni ed iniziative;
- informativa sui patrimoni storici ed artistici, spazi espositivi e convegnistici messi a disposizione del pubblico;
- comunicati stampa, notiziari, news, pubblicazioni, sinergie e collaborazioni con altri enti...

Contatto tra gli utenti e le Fondazioni

Un'altra importante area di indagine coperta dal sondaggio riguardava la pubblicazione di informazioni sulle modalità di contatto tra gli utenti e la Fondazione, aspetto particolarmente rilevante ai fini dell'utilità operativa dei siti. Come si può desumere dalla tabella 2.2.3, la pubblicazione delle procedure di accesso alle erogazioni, presente in 9 siti su 10, è cresciuta dal 2003 al 2005 di oltre 9 punti percentuali.

La leggera flessione rispetto al 2003 della percentuale di siti nei quali sono pubblicati i bandi sembra invece dovuta al fatto che la maggior parte di nuovi siti attivati negli ultimi due anni è relativa a Fondazioni che non operano tramite bandi.

Tab. 2.2.3 - **Informativa sulle modalità di contatto con gli utenti**

Tipo di informativa	Rilevazione 2005			Rilevazione 2003		
	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Procedure di accesso alle erogazioni	89,2%	10,8%	100%	80,0%	20,0%	100%
Pubblicazione bandi	61,9%	38,1%	100%	64,3%	35,7%	100%

L'analisi specifica sul tema ha permesso di riscontrare che in gran parte dei siti è possibile prelevare direttamente la modulistica da compilare (e successivamente recapitare alle Fondazioni) ed effettuare uno scambio di informativa tramite posta elettronica: a tal fine sono presenti, nella maggior parte dei siti, i riferimenti dei contatti e dei responsabili di settore.

In molti casi, inoltre, è stata attivata la pubblicazione delle delibere assunte e dei risultati dei bandi di concorso.

Gli interventi delle Fondazioni

Gli interventi delle Fondazioni sono pubblicati in oltre 8 siti su 10 (81,8% degli intervistati, contro il 78% del 2003). Di questi, il 59,3% pubblica solo gli interventi già realizzati, mentre il 40,7% pubblica sia gli interventi già realizzati che quelli in corso di realizzazione. Il criterio di scelta degli interventi da inserire sul sito non è molto dissimile da quello rilevato nel sondaggio 2003, tranne il fatto che è risultata leggermente più alta la percentuale di Fondazioni che dichiara di pubblicare tutti gli interventi sostenuti, confermando la tendenza ad una sempre maggiore trasparenza.

I principali criteri utilizzati per la scelta degli interventi da pubblicare sono risultati i seguenti:

- il contributo della Fondazione è risultato determinante per la realizzazione del progetto;
- si tratta delle iniziative di maggiore rilevanza sociale e impatto sul territorio;
- sono i maggiori interventi realizzati direttamente dalla Fondazione;

- vale il puro criterio dimensionale, in base all'entità del contributo;
- si tratta degli interventi con maggior impatto sugli stakeholders.
- In merito alla modalità di presentazione, i progetti vengono suddivisi:
- per settore statutario;
- tra attività proprie ed attività in collaborazione;
- tra contributi sui bandi e quelli per interventi sul territorio.

Notizie di attualità

Alcune sezioni del sito sono dedicate a forme di comunicazione e divulgazione delle notizie di attualità riguardanti le Fondazioni, in particolare comunicati stampa, rassegna stampa ed informativa sui principali eventi della Fondazione.

Tab. 2.2.4 - Comunicazione di attualità						
Tipo di informazione	Rilevazione 2005			Rilevazione 2003		
	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti	Presenti sul sito	Non presenti	Totale siti
Comunicati stampa	61,3%	38,7%	100%	65,3%	34,7%	100%
Rassegna stampa	16,9%	83,1%	100%	11,4%	88,6%	100%
Informativa sui principali eventi	86,2%	13,8%	100%	86,8%	13,2%	100%

Dal confronto dei dati rilevati nel 2005 rispetto ai precedenti (tabella 2.2.4) emerge una leggera flessione della percentuale di siti in cui sono pubblicati i comunicati stampa: ciò è sicuramente dovuto al fatto che i nuovi siti attivati nell'ultimo biennio sono relativi a Fondazioni di minore dimensione rispetto alla media del sistema, per le quali risulta sicuramente onerosa l'attivazione di una struttura, interna od esterna alla Fondazione, finalizzata a curare i rapporti con l'esterno (Ufficio stampa e/o Relazioni esterne).

Dalla stessa tabella si evince inoltre un aumento di oltre 5 punti percentuali rispetto al 2003 dei siti in cui è attivato un servizio di rassegna stampa (16,9%) ed una sostanziale stabilità di quelli in cui viene data informativa sui principali eventi riguardanti le Fondazioni 86,2%).

Il sondaggio ha permesso di rilevare che, oltre a queste forme di comu-

nicazione, le Fondazioni utilizzano anche:

- pubblicazione di newsletter;
- pubblicazione di notiziari e riviste;
- inserimento in home page di aree specifiche collegate alle sezioni “Primo piano” e “News”;
- attivazione di link ai siti che ospitano le nuove iniziative a cui la fondazione contribuisce.

Aree del sito ad accesso riservato

Le aree riservate, per accedere alle quali è necessario essere provvisti di chiavi di accesso, sono utilizzate attualmente dal 26,9% dei siti (era il 21,8% nel 2003). Tali aree sono state implementate con diverse finalità. Oltre a costituire in alcuni casi una sorta di intranet riservata agli organi ed ai dipendenti della Fondazione per lo scambio di comunicazioni e di documentazione, se destinati ad utenti esterni sono finalizzati a:

- attivare un canale riservato con la stampa;
- permettere la consultazione della rassegna stampa;
- raccogliere on-line le richieste di contributi;
- inviare la documentazione inerente ai progetti;
- consentire il download di documenti istituzionali;
- interagire con ricercatori ed esperti in merito a specifici progetti.

CAPITOLO 3

IL PATRIMONIO E LA GESTIONE ECONOMICA

3.1 Il patrimonio

In base ai bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004, il patrimonio contabile complessivo delle Fondazioni bancarie ammonta a oltre 41 miliardi di euro¹ e costituisce circa il 90% delle poste del passivo di bilancio (Tab. 3.7).

Nell'ultimo esercizio ha registrato un incremento di quasi 1 miliardo di euro, pari ad una crescita del +2,4%. La variazione è dovuta per 663 milioni agli accantonamenti effettuati in base alle disposizioni di legge o degli statuti; per 260 milioni di euro alla patrimonializzazione di plusvalenze nette, derivanti dalla vendita di quote azionarie detenute nelle banche collegate. Quest'ultimo dato è nettamente inferiore ai 2,7 miliardi dell'esercizio precedente, poiché nel 2004 si sono effettuate minori operazioni di dismissione rispetto al 2003.

Il Sistema delle Fondazioni è caratterizzato, sin dalla nascita, da una marcata concentrazione territoriale e dimensionale (v. Tab. 3.1): le 47 Fondazioni che hanno sede nel Nord del Paese hanno complessivamente un patrimonio di circa 27 miliardi di euro, pari al 65,5% del patrimonio complessivo. In particolare nel Nord Ovest del Paese, dove risiedono 6 delle 18 Fondazioni di grandi dimensioni, il valore medio del patrimonio è oltre il doppio della media generale (rispettivamente 977 milioni di euro contro 471).

¹ I dati esaminati sono relativi a tutte le 88 Fondazioni; rispetto all'anno precedente il perimetro si è ridotto di una unità perché la Fondazione Cassa di Risparmio Vittorio Emanuele per le Province Siciliane nel gennaio 2004 è confluita nella Fondazione Banco di Sicilia.

Tab. 3.1 - Distribuzione del patrimonio delle Fondazioni per gruppi dimensionali ed aree geografiche (situazione al 31/12/2004)

Gruppi	Fondazioni		Fondazioni piccole		Fondazioni medio-piccole		Fondazioni Medie		Fondazioni medio-grandi		Totale grandi	Num. Fond.	Media
	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro	n°	milioni di euro		milioni di euro
Aree geografiche													
Nord-ovest	142	4	78	1	353	2	957	4	15.071	6	16.601	17	977
Nord-est	104	5	395	4	1.037	7	2.916	8	6.074	6	10.526	30	351
Centro	268	7	456	6	1.081	8	1.175	4	9.369	5	12.448	30	415
Sud	57	2	610	6	173	1	250	1	795	1	1.885	11	171
	570	18	1.539	17	2.744	18	5.298	17	31.309	18	41.460	88	
Media	32		91		152		312		1.739		471		

In merito ai profili di concentrazione dimensionale, basti osservare che il gruppo composto dalle 18 Fondazioni di dimensione grande² detiene oltre i tre quarti del patrimonio complessivo del sistema, mentre quello composto dalle 18 Fondazioni di dimensione piccola detiene poco più dell'1%.

3.2 Gli impieghi del patrimonio

Le attività di natura finanziaria costituiscono la quasi totalità dell'attivo delle Fondazioni, in quanto gli immobili ammontano a poco più dell'1%. La struttura e la composizione degli investimenti non registrano particolari variazioni nel corso del 2004.

L'incidenza delle partecipazioni azionarie nelle banche e società conferitarie sul totale dell'attivo si riduce lievemente passando dal 29,6% al 29,2%, benché l'ammontare in valore assoluto registri un aumento di 132 milioni di euro, quale risultato netto di dismissioni, per totali 187 milioni di euro, ed incrementi, per 320.

Il peso percentuale sul totale attivo degli strumenti finanziari, diversi dalle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie, rimane stabile intorno al 66%.

Tra gli investimenti in essere, è degno di nota quello relativo alla Cassa Depositi e Prestiti, cui partecipano 66 Fondazioni di origine bancaria, per complessivi 1.050 milioni di euro, pari al 30% del capitale della Cassa (il rimanente 70% fa capo al Ministero dell'economia e delle finanze).

L'intervento, realizzato nell'ambito del processo di privatizzazione di enti economici pubblici e di aziende facenti parte dell'amministrazione pubblica, risponde a logiche di diversificazione degli investimenti e dà concreta attuazione alle previsioni normative che assegnano alle Fondazioni il perseguimento di finalità sociali e, nello specifico caso, di promozione dello sviluppo economico.

Tale ultima finalità, infatti, si collega all'attività di finanziamento di infrastrutture locali che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. può svolgere nella sua nuova veste societaria.

Con l'approvazione del bilancio 2004, primo esercizio sociale dopo la trasformazione, la Cassa Depositi e Prestiti ha deliberato la distribuzione di un dividendo pari al 7,7% del capitale, confermando, in tal modo, la previsione di buona redditività della partecipazione che, in aggiunta al sopra indicato perseguimento delle finalità istituzionali, rappresentava un ulteriore elemento considerato dalle Fondazioni per effettuare l'investimento. I riflessi economici di tale

² I criteri di segmentazione dell'universo delle Fondazioni secondo la dimensione sono illustrati nella Nota metodologica.

dividendo saranno evidenti nei bilanci delle Fondazioni relativi all'esercizio 2005, poiché, sulla base delle indicazioni dell'Autorità di Vigilanza, la competenza del dividendo è attribuita in base all'anno in cui ne viene deliberata la distribuzione.

3.2.1 La situazione attuale degli assetti partecipativi nelle banche conferitarie

Il quadro generale della situazione delle partecipazioni nelle banche conferitarie evidenzia che la situazione in essere rispetta pienamente il dettato normativo che prevedeva la dismissione delle quote di partecipazione che attribuivano il controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 153/99, delle banche conferitarie; infatti, le 16 Fondazioni che detengono più del 50% del capitale della propria banca di riferimento rientrano nei casi per i quali tale obbligo non è contemplato³.

Anche nel corso del 2004 si sono avute ancora alcune modificazioni in relazione ad operazioni di concentrazione degli assetti partecipativi, effettuate da alcuni gruppi creditizi nell'ambito del Sistema bancario.

Fra le Fondazioni che hanno ridotto la presenza nelle conferitarie rammentiamo la Fondazione C.R. Volterra che ha ceduto il 25% della propria partecipazione nella banca conferitaria (passata da 100% a 75%) e le Fondazioni C.R. Perugia e C.R. Vignola, che nei primi mesi del 2005 hanno completamente ceduto la residua partecipazione nelle rispettive banche conferitarie originarie: la Banca dell'Umbria 1462 e la C.R. Vignola.

Le altre variazioni riguardano la Fondazione C.R. Alessandria, che nei primi mesi del 2004, ha ceduto la partecipazione nella società Carinord 1, incorporata dalla Banca Popolare di Milano, la quale ha così acquisito il controllo della Cassa di Risparmio di Alessandria S.p.A.

La Fondazione C.R. Carrara ha ceduto la partecipazione nella società Carinord 2, mentre la Fondazione C.R. L'Aquila ha ceduto parte delle azioni detenute nella Holding Finbanche d'Abruzzo S.p.A.

3.2.2. Un breve quadro evolutivo degli assetti partecipativi

L'evoluzione della situazione delle partecipazioni delle Fondazioni bancarie si è sviluppata nell'ambito di uno quadro normativo caratterizzato da una

³ Si tratta delle Fondazioni con patrimonio netto, risultante dal bilancio relativo all'esercizio 2002, non superiore ai 200 milioni di euro e di quelle con sede nelle regioni e province a statuto speciale.

legislazione travagliata e spesso contraddittoria nel tempo. L'iniziale obbligo di detenere il controllo delle banche conferitarie⁴ fu abolito dalla legge n. 474/94 e la direttiva "Dini" favorì la diversificazione degli investimenti patrimoniali, introducendo il limite del 50% all'incidenza percentuale delle partecipazioni bancarie rispetto al patrimonio.

La legge "Ciampi" del 1998 ed il relativo decreto attuativo, obbligarono, invece, le Fondazioni a cedere le quote di partecipazione nelle banche conferitarie che attribuivano il controllo, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs. n. 153/99.

Il processo di dismissione delle partecipazioni, iniziato già nel 1994, dopo una battuta d'arresto nel 2001⁵, riprese nella seconda metà del 2002, per giungere ai giorni d'oggi, con una situazione che rispetta le prescrizioni normative in materia di controllo.

In generale, le Fondazioni hanno contribuito in maniera significativa alla nascita dei grandi gruppi creditizi: San Paolo-IMI, Banca Intesa, Unicredit Italiano, ora Unicredit, Monte dei Paschi, Capitalia, agendo un ruolo di protagonisti nel riassetto del sistema creditizio italiano di questi ultimi anni.

Un quadro completo e sintetico dell'evoluzione del processo delle dismissioni delle partecipazioni nelle banche conferitarie, è rappresentato nella Tab. 3.2 e nel grafico della Fig. 3.1 mediante la serie storica dei dati a partire dal 1990, anno in cui le Fondazioni di origine bancaria detenevano il controllo pressoché totale delle banche conferitarie, fino alla situazione definitasi già nel settembre del 2004, ed attualmente immutata, in cui 16 Fondazioni, nel pieno rispetto della specifica normativa vigente, detengono oltre il 50% del capitale della banca, 57 Fondazioni hanno una quota di partecipazione nella banca conferitaria inferiore al 50% e 15 non hanno più partecipazioni dirette nelle rispettive banche conferitarie.

Delle 57 Fondazioni che a fine settembre del 2005 hanno una partecipazione nella Banca di riferimento inferiore o pari al 50% del capitale si rileva che:

11 hanno una partecipazione inferiore al 5%,


17 fra il 5% ed il 20%,

29 fra il 20% ed il 50%.

⁴ A garanzia del rispetto di questo obbligo, la normativa prevedeva che le Fondazioni accantonassero annualmente non meno del 50% dei proventi loro derivanti dalle banche, in una apposita Riserva patrimoniale destinata alla sottoscrizione di eventuali aumenti di capitale. Tale accantonamento obbligatorio ha influenzato negativamente l'ammontare delle risorse che potevano essere destinate all'attività istituzionale.

⁵ Vi fu, infatti, una temporanea sospensione dei benefici fiscali, previsti dalla legge "Ciampi", per le dismissioni delle partecipazioni azionarie nelle banche conferitarie, a seguito delle verifiche disposte dalla Commissione UE sulla compatibilità con la disciplina comunitaria sugli "aiuti di stato". La verifica comunitaria si risolse in senso positivo alle Fondazioni nell'agosto del 2002.

Tab. 3.1 - Distribuzione percentuale delle Fondazioni in relazione alla quota di partecipazione nella conferitaria



3.3 Le operazioni di aggregazione realizzate dalle banche partecipate dalle Fondazioni

Il quadro evolutivo delle aggregazioni realizzate nel sistema bancario italiano in questi ultimi anni è complesso; di seguito si è cercato di sintetizzare le principali operazioni che hanno interessato le Fondazioni e le rispettive banche nel corso degli ultimi anni.

Fra gli esempi di aggregazione bancaria che hanno dato origine a banche di livello regionale sono da ricordare: la Banca delle Marche, nata dalla fusione delle Casse di Risparmio conferite dalle Fondazioni C.R. Macerata e C.R. Pesaro, in cui in un secondo momento sono confluite le C.R. Jesi e C.R. Loreto; la Banca Regionale Europea – B.R.E. Banca, originata dalla fusione della C.R. Cuneo e della B.M. di Lombardia, interessate da una operazione di dismissione realizzata dalle rispettive Fondazioni, ed attualmente insieme alla C.R. Tortona confluita nel gruppo Banca Lombarda e Piemontese; la Biverbanca, risultante dall'unione delle Casse di Risparmio delle Fondazioni C.R. Biella e C.R. Vercelli, ora in Banca Intesa; il gruppo creditizio Unibanca, che trae origine dalla aggregazione della C.R. Cesena e della Banca di Romagna ed interessa le Fondazioni C.R. Cesena, C.R. e B.M. Lugo e B.M. e C.R. Faenza.

Le operazioni di aggregazione fra banche partecipate dalle Fondazioni hanno contribuito alla formazione dei gruppi creditizi di livello nazionale.

Il gruppo Banca Intesa trae origine dalla dismissione totale delle partecipazioni nelle originarie banche conferitarie da parte della Fondazione CARIPLO, della Fondazione C.R. Parma e della Fondazione C.R. Piacen-

za. Ad esso, inoltre, fanno capo direttamente la Biverbanca ed indirettamente, attraverso la società Intesa Casse del Centro, le C.R. di Ascoli Piceno, Rieti, Terni e Narni, Viterbo, Città di Castello, Foligno, Spoleto e dal luglio 2005 la C.R. Fano.

Nel caso del gruppo Unicredit, il processo di dismissione ha interessato la Fondazione C.R. Torino, la Fondazione C.R. Verona, Vicenza, Belluno e Ancona e la Fondazione Cassamarca che hanno conferito le rispettive banche. In questo gruppo, inoltre, sono confluite la C.R. Trieste, la C.R. Trento e Rovereto e la Rolo Banca 1473, nata dalla fusione del Credito Romagnolo con Carimonte Banca che, a sua volta, aveva avuto origine dalla unione della Cassa di Risparmio di Modena con la Banca del Monte di Bologna e Ravenna, come effetto della dismissione operata dalla due rispettive Fondazioni nel 1991. Nel 2000, Rolo Banca 1473 aveva acquisito la C.R. Carpi e la Banca dell'Umbria 1462, già C.R. Perugia. Dal 1° gennaio 2003 sono scomparsi i singoli marchi di impresa C.R. Torino, Cariverona, C.R. Trieste, Cassamarca, C.R. Trento, Credito Italiano e Rolo Banca e sono nate tre nuove banche specializzate per segmento di clientela: UniCredit Banca, UniCredit Banca d'Impresa e UniCredit Private Banking.

Nell'Italia del Nord-est alcune Fondazioni hanno dato origine al gruppo Cardine, nel quale sono confluite le banche che precedentemente erano controllate dalle holding CAER e Casse Venete; le Fondazioni interessate sono quelle della C.R. Padova e Rovigo, della C.R. Bologna, della C.R. Venezia, della C.R. Udine, della C.R. Gorizia (queste ultime due fuse in Friulcassa S.p.A.). Nel corso del 2002 il gruppo Cardine è entrato nel gruppo IMI-San Paolo, che comprende anche le banche conferite, rispettivamente, dalla Compagnia di San Paolo, dall'Istituto Banco di Napoli Fondazione e dalla Fondazione BNC. La Cassa dei Risparmi di Forlì opera nell'ambito del Gruppo Imi-SanPaolo, che, però, non ne possiede il controllo.

Fanno parte del gruppo Capitalia la Banca di Roma - nata dalla fusione realizzata in momenti successivi, della C.R. Roma e del Banco di Santo Spirito con il Banco di Roma - il Banco di Sicilia (banca conferita dall'omonima Fondazione) e la Banca Bipop-Carire, nata dalla fusione della Banca Popolare di Brescia con la C.R. Reggio Emilia (banca conferita dalla Fondazione C.R. Reggio Emilia - Pietro Manodori).

A completamento del quadro generale delle aggregazioni che hanno interessato la banche nate dall'applicazione della legge n. 218/90 "Amato" si riportano sinteticamente le seguenti situazioni:

- nel gruppo creditizio della C.R. Firenze sono confluite le C.R. Civitavecchia, Mirandola, Orvieto e Pistoia e la C.R. La Spezia, come già detto prima;
- nel gruppo creditizio della C.R. Genova e Imperia sono confluite la

- C.R. Savona, la B.M. Lucca e la C.R. Carrara;
- il gruppo creditizio con a capo la C.R. Ravenna controlla un istituto di credito esterno al sistema delle Casse di Risparmio: la Banca di Imola S.p.A.;
 - la Banca Carime, nata dalla fusione di C.R. Salernitana, C.R. Puglia e C.R. di Calabria e Lucania (banche conferite dalle tre Fondazioni omonime) fa parte del gruppo creditizio delle Banche Popolari Unite, nato dalla fusione dei gruppi guidati dalla Banca Popolare Commercio e Industria e dalla Banca Popolare di BergamoCredito Varesino;
 - le C.R. Vignola, L'Aquila, la B.M. di Foggia ed il Banco di Sardegna, banche conferitarie delle rispettive Fondazioni, sono incluse nel gruppo guidato dalla Banca Popolare dell'EmiliaRomagna;
 - le C.R. Livorno, Lucca, Pisa, Pescara e Bolzano (detenuta per il 20%) gravitano nel gruppo Banca Popolare Italiana (ex banca Popolare di Lodi) nell'ambito della quale è stata assorbita anche la C.R. Imola, perdendo, così, il marchio;
 - la Banca popolare di Vicenza controlla la C.R. Prato.

3.4 La redditività

Il totale dei proventi ordinari registrati nei bilanci delle Fondazioni chiusi a fine 2004 ammonta a 2.053,5 milioni di euro, che salgono a 2.235,5 milioni di euro se si includono anche i 182 milioni di proventi straordinari, inclusivi di 83 milioni di plusvalenze su cessione di azioni delle conferitarie⁶. L'ammontare dei proventi ordinari fa segnare un aumento dell'1,7% rispetto quello dell'esercizio precedente (2.019 milioni di euro). Il saldo della gestione straordinaria (proventi straordinari meno costi straordinari), come si può osservare nelle tabelle del conto economico, passa da 84 milioni a 176 nell'esercizio 2004.

Per quanto riguarda la composizione stessa dei proventi, si rileva una crescita di quelli derivanti dalle gestioni patrimoniali individuali, mentre i dividendi dalle partecipazioni, pressoché stabili in valore, si riducono come peso percentuale sul totale dei proventi. Analizzando in dettaglio la voce dividendi, si nota che quelli derivanti dalle conferitarie, che rappresentano ancora la prin-

⁶ Le disposizioni in materia di bilancio contenute nel Decreto 153/99, art. 9, e riprese dal provvedimento del Ministero del Tesoro del 19 aprile 2001, prevedono la possibilità di imputare direttamente al patrimonio le svalutazioni, rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società conferitaria, e di imputare al conto economico la eventuale parte residua, cui i dati sopra indicati pertanto si riferiscono.

cipale fonte di provento con circa il 42% del totale, mostrano un incremento, da 910 a 926 milioni di euro. Anche in questo caso, però, l'incidenza sul totale dei proventi risulta in lieve diminuzione a vantaggio delle altre fonti di ricavo, ed in particolare della gestione straordinaria e delle gestioni patrimoniali. Se si fa riferimento ai soli proventi ordinari, l'incidenza percentuale della componente "dividendi da conferitarie" rimane inalterata, mentre si conferma la crescita di quella delle gestioni patrimoniali. Va osservato, infatti, che già nell'esercizio 2003 le gestioni patrimoniali avevano dato risultati positivi; l'aumento dei redditi che si riscontra nel 2004, a fronte di una immutata consistenza delle somme investite, deriva dal miglioramento dei risultati ottenuti dai gestori rispetto al passato esercizio: infatti, il tasso medio di rendimento delle gestioni patrimoniali, per l'intero sistema, si attesta al 4,4%, rispetto al 3,9% del 2003⁷.

Tab. 3.3 - Composizione percentuale del totale dei proventi per tipologia

Tipo di provento	Peso % nel 2004	Peso % nel 2003	Peso % nel 2002	Peso % nel 2001
Dividendi Conferitaria	41,6	42,8	64,4	57,0
Altri proventi:	58,4	57,2	35,6	43,0
- Risultato delle gestioni patrimoniali	16,5	15,0	-0,9	1,0
- Dividendi da altre partecipazioni	8,1	8,7	8,4	11,2
- Risultato della gestione investimenti finanziari	25,6	28,1	17,6	24,5
- Altri proventi ordinari e straordinari	8,2	5,4	10,5	6,3
Totale	100,0	100,0	100,0	100,0

La Tab. 3.3 evidenzia la composizione percentuale per tipologia di provento con riferimento al 2004 confrontata con gli esercizi 2001, 2002 e 2003.

La redditività ordinaria del patrimonio⁸ delle Fondazioni (vedi Tab. n. 3.5) sembra essersi stabilizzata intorno al 5%, come emerge dall'osserva-

⁷ I dati sulla redditività non tengono conto delle rivalutazioni degli investimenti finanziari. Queste, infatti, non sono contabilizzate nel conto economico, secondo il noto principio della prudenza che ammette l'iscrizione in bilancio solo dei proventi effettivamente realizzati.

⁸ Il rapporto è composto al numeratore dall'ammontare dei proventi ordinari, al denominatore dalla media dei valori del patrimonio all'inizio e alla fine dell'esercizio.

zione dei dati degli ultimi quattro anni, nel corso dei quali si registrano lievissime variazioni: 5,0% nel 2004, 5,2% nel 2003, 5,0% nel 2002 e 4,9% del 2001; la redditività sale al 5,4% se si considerano i proventi totali che includono il risultato della gestione straordinaria.


L'analisi può essere approfondita con l'esame dell'andamento delle due principali componenti dei proventi: i dividendi da società conferitarie, da un lato e gli interessi ed i proventi da investimenti finanziari diversi dalla partecipazione nella conferitaria, dall'altro.

Si è già visto che il totale dei dividendi della conferitaria è aumentato a 926 milioni di euro contro i 910 milioni di euro incassati nel 2003, nonostante il loro peso percentuale sia diminuito sul totale dei proventi conseguiti (ma rimanendo sostanzialmente stabile in rapporto ai proventi ordinari).

La redditività delle partecipazioni bancarie⁹ si attesta al 6,9%, evidenziando un lieve aumento rispetto al 6,5% del 2003.

L'andamento negli anni di questo indice evidenzia un trend crescente con un picco nel 2002 e rispecchia abbastanza fedelmente, come è logico attendersi, l'andamento della redditività delle banche partecipate. Questa è sintetizzata nel grafico Fig. 3.2. dalla serie storica 1992 - 2004 dell'indice R.O.E.¹⁰; si può rilevare un andamento crescente fino al 2000, quindi una leggera flessione ed una successiva ripresa nel 2003.

Fig. 3.2 - Valori dell'indice R:OE: per le banche partecipate delle Fondazioni



⁹ L'indice di redditività della partecipazione nella banca conferitaria è dato dal rapporto fra i dividendi percepiti nell'esercizio considerato ed il valore di bilancio delle partecipazioni all'esercizio precedente, momento cui si fa riferimento per la determinazione del dividendo da corrispondere a ciascun azionista in base alle azioni possedute.

¹⁰ L'indice R.O.E. (Return on equity = Utili d'esercizio/Patrimonio).

Per una corretta interpretazione del dato, è utile ricordare che le Fondazioni registrano nei propri bilanci i dividendi distribuiti nello stesso esercizio dalle banche partecipate, in relazione ai risultati economici da queste prodotti nell'anno immediatamente precedente; pertanto, la redditività delle banche produce effetti su quella delle Fondazioni con uno sfasamento temporale medio di un anno.

Al fine di esaminare la redditività degli investimenti in strumenti finanziari diversi dalla partecipazione nella banca conferitaria, è utile il ricorso all'indicatore di sintesi costituito dal rapporto tra i proventi di natura finanziaria e gli investimenti medi¹¹ in attività finanziarie. L'indice della redditività, a livello di intero sistema, si attesta per l'anno 2004 al 3,7%; il dato è assai prossimo a quello del 2003 (3,9%) ed evidenzia, pertanto, che l'inversione di tendenza del trend negativo degli anni passati si è ormai consolidata, così come illustrato nella Tab. 3.5.

Fra gli investimenti finanziari, negli ultimi anni, hanno assunto un'importanza crescente le gestioni patrimoniali; nel 2004 totalizzano un importo complessivo di 8,6 miliardi di euro, con una crescita del 4,2% rispetto all'anno precedente, e rappresentano il 18% del totale dell'attivo, così come nel 2003. Anche l'esercizio in esame si è concluso con un bilancio positivo per le gestioni patrimoniali con un utile di circa 370 milioni di euro, pari ad tasso di rendimento medio del 4,4%.

Nella Tab. 3.4 viene riportata una sintesi della situazione delle gestioni patrimoniali.

Tab. 3.4 - Sintesi della situazione degli investimenti in gestioni patrimoniali individuali (importi in milioni di Euro)				
Anni	N°. di Fondazioni che hanno investito in gestioni patrimoniali	Importo delle gestioni a fine periodo	Risultato complessivo	N°. di Fondazioni che hanno dichiarato perdite
2000	40	3.993	127,0 (*)	11
2001	45	6.383	19,8	23
2002	51	7.360	-15,8	27
2003	49	8.187	315	0
2004	50	8.599	366,8	1

(*) L'esercizio chiuso il 31/12/2000 non ha avuto durata omogenea per tutte le Fondazioni e, in molti casi, ha superato i dodici mesi.

¹¹ Si fa riferimento alla media dei valori di inizio e fine periodo tratti dai bilanci 2003 e 2004.


A conclusione dell'esame delle varie tipologie di proventi e dei relativi indici di redditività per categoria di investimento la tabella Tab. 3.5 e la Fig. 3.3 riportano la serie storica dei valori dei principali indici descritti per l'insieme delle Fondazioni bancarie.

Tab. 3.5 - Alcuni indicatori di redditività del patrimonio e di specifiche tipologie di investimento

Indicatori	Anni											
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	'00	'01	'02	'03	'04
$\frac{\text{Proventi}}{\text{Patrimonio}} \times 100$	1,2	1,6	1,7	1,8	2,2	2,7	4,2	5,5	4,9	5,0	5,2	5,0
$\frac{\text{Proventi finanziari}}{\text{Investimenti finanziari medi}} \times 100$	n.d.	7,1	8,0	7,1	5,9	5,5	3,9	4,8	3,1	1,9	3,8	3,7
$\frac{\text{Dividendi da Società conferitaria}}{\text{Partecipazione nella Società conferitaria}_{(t-1)}} \times 100$	1,0	1,4	1,4	1,2	1,7	2,1	4,4	6,7	6,4	9,3	6,5	6,9

N.B. L'esercizio 2000 ha avuto una durata media superiore ai dodici mesi

Fig. 3.3 - Andamento dei principali indicatori di redditività



Al fine di una corretta lettura dei dati riportati nella tabella e nel relativo grafico, è opportuno rammentare che gli indicatori di rendimento relativi alle partecipazioni nelle società conferitarie non sono strettamente con-

frontabili con il rendimento degli altri investimenti finanziari¹². Tuttavia i trend sono confrontabili.

I dati evidenziano come, a fronte della crescita della redditività complessiva del patrimonio delle Fondazioni, l'evoluzione della redditività delle due principali forme di investimento del patrimonio segua andamenti assolutamente diversi fra loro: fino al 2002, crescente per le partecipazioni nelle banche conferitarie e decrescente per le attività finanziarie; nel 2003 tali tendenze si invertono; nel 2004 i rispettivi livelli di redditività si stabilizzano.

In sostanza, il negativo andamento dei mercati finanziari ed il recupero di efficienza del sistema creditizio hanno, con gli anni, prima annullato lo scarto che esisteva fra il rendimento delle due diverse forme di investimento del patrimonio (nell'esercizio 1993/94 la forbice era addirittura di quasi 6 punti a favore delle attività finanziarie) e poi capovolto la situazione.

Il diverso rendimento, con andamenti altalenanti, delle componenti dell'attivo delle Fondazioni conferma una volta di più che, ai fini della salvaguardia del valore economico del patrimonio, la diversificazione degli investimenti si dimostra, alla prova dei fatti, come il più efficace strumento. In tal senso, dunque, è stata considerata molto positivamente la modifica normativa introdotta dalla legge n. 212 dell'1 agosto 2003, con la quale sono state ampliate le possibilità di investimento delle Fondazioni, includendo anche gli immobili non strumentali, sia pure nella misura massima del 10 per cento del patrimonio. Al momento, tuttavia, non si osservano significativi investimenti nel settore immobiliare, forse anche in ragione del fatto che, successivamente alla modifica normativa sopra citata, l'andamento del mercato ha ridotto le possibilità di favorevoli occasioni di acquisto.

3.5 Le risorse destinate all'attività istituzionale

Le Fondazioni bancarie operano destinando all'attività istituzionale una quota dell'avanzo dell'esercizio, dopo aver assicurato la conservazione del patrimonio e l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge n. 266/91

¹² Per quanto riguarda le partecipazioni bancarie, infatti, il dato al numeratore non include le valutazioni/svalutazioni implicite della partecipazione – il che tende a sottostimare il rendimento – ed il dato al denominatore riflette il valore contabile della partecipazione – il che tende a sovrastimare il rendimento. Per quanto riguarda gli altri proventi il rendimento tiene invece conto di tutte le componenti.

sul volontariato. L'avanzo dell'esercizio costituisce l'ammontare delle risorse da utilizzare secondo le previsioni normative e degli statuti ed è determinato sottraendo dai proventi i costi di funzionamento e gli oneri fiscali, secondo le indicazioni e gli schemi dell'atto di indirizzo del Ministro del tesoro emanato il 19 aprile del 2001.

L'avanzo di esercizio relativo all'esercizio 2004 è stato di 2.015 milioni di euro rispetto a 1.921 del 2003, con un incremento percentuale pari al 4,9%; esso rappresenta il 90,3% dei proventi totali ed il 5% del patrimonio medio dell'anno. Gli oneri di funzionamento e le imposte, nel loro complesso, assorbono una quota di proventi che è pari allo 0,4% del patrimonio¹³.

Passiamo ad analizzare i costi di funzionamento e le altre poste del conto economico, con particolare riguardo all'attività istituzionale.

L'incidenza rispetto ai proventi totali dei costi e delle spese di amministrazione, per l'intero sistema delle Fondazioni bancarie nell'anno 2004, si è stabilizzata sul 6,5%, rispetto al 7% dell'anno precedente. Se si considerano anche i costi relativi alla gestione degli investimenti (commissioni, oneri finanziari, ecc.) l'incidenza degli oneri complessivi si attesta all'8,6%.

In particolare, gli oneri per gli Organi collegiali rimangono pressoché stabili, mentre si registra un lieve aumento del costo del personale. Tale fenomeno è collegato al progressivo consolidarsi delle strutture organizzative interne, sempre più autonome e distaccate dalle originarie banche, e alla necessità di acquisire figure professionali con competenze adeguate a svolgere compiti istituzionali via via più complessi.

Un'analisi più approfondita al riguardo è svolta nel capitolo 2, ma in relazione agli aspetti economico gestionali, si segnala l'aumento del 15% del numero dei dipendenti, che passano da circa 670 a 770 unità. Molte Fondazioni si sono già dotate di personale, come si è già accennato, con competenze adeguate sia per la progettazione che la valutazione degli interventi erogativi; altre stanno ancora rafforzando l'organico.

I dati sopra descritti evidenziano la presenza di strutture ancora dimensionalmente contenute, i cui costi in rapporto al patrimonio, tipicamente, decrescono all'aumentare della dimensione patrimoniale. In sintesi, anche l'esercizio 2004 fa registrare un livello di spese gestionali contenuto.

La destinazione dell'Avanzo della gestione, nel rispetto delle previsioni normative e dei singoli statuti, si distribuisce fra gli accantonamenti al patrimonio e l'attività istituzionale, nelle sue varie forme.

¹³ Infatti $\frac{\text{Redditi totali}}{\text{Patrimonio medio}} - \frac{\text{Avanzo gestione}}{\text{Patrimonio medio}} = \frac{\text{Costi totali} + \text{Imposte}}{\text{Patrimonio medio}}$
cioè $5,4\% - 5,0\% = 0,4\%$

In merito agli accantonamenti al patrimonio, l'Autorità di Vigilanza per l'anno 2004, ha confermato l'aliquota dell'accantonamento alla "Riserva obbligatoria" al 20% dell'Avanzo della gestione, ed ha fissato al 15% l'aliquota massima di accantonamento alla "Riserva per l'integrità del patrimonio". Le Fondazioni, quindi, hanno potuto complessivamente destinare al patrimonio risorse, in misura variabile, da un minimo del 20% ad un massimo del 35% dell'avanzo della gestione. Questo margine di flessibilità ha reso possibile graduare l'entità dell'accantonamento complessivo in relazione al risultato della gestione ed al peso percentuale, sul totale degli investimenti, delle attività di natura finanziaria, suscettibili di svalutazione monetaria. A questi accantonamenti, vanno aggiunti quelli finalizzati al ripianamento di disavanzi pregressi il cui ammontare è stato complessivamente di circa 38 milioni di euro.

Per l'intero sistema delle Fondazioni, il dato complessivo di accantonamento alle riserve patrimoniali è pari (inclusendo quelli per la copertura dei disavanzi pregressi) a 663 milioni di euro (632 nel 2003) che rappresenta circa il 33% dell'avanzo della gestione e poco più del 36% dell'ammontare dei proventi totali. In termini di percentuali non vi sono variazioni rispetto al 2003.

All'attività istituzionale, comprendendo anche gli stanziamenti ai fondi per l'attività futura, è andato il restante 67% dell'avanzo di gestione, cioè delle risorse nette prodotte nell'esercizio 2004, pari a 1.346 milioni di euro rispetto a 1.288 del 2003.

Pertanto, anche per il 2004 è rimasta sostanzialmente invariata la quota delle risorse nette (cioè dopo la deduzione dei costi operativi e di quelli fiscali) annualmente prodotte dalla gestione, che è stata destinata al perseguimento degli scopi istituzionali.

L'esame della gestione delle Fondazioni può essere rappresentato in forma sintetica mediante la serie storica 1992/93 – 2004 dell'andamento delle principali grandezze economiche, espresse in forma di indice rispetto al patrimonio medio, presentate nella Tab. 3.6 e nel relativo grafico della Fig. 3.4. Il fenomeno che appare con evidenza è la crescita dei proventi totali e la corrispondente crescita dell'avanzo dell'esercizio e dell'attività istituzionale in rapporto al patrimonio. Si noterà che l'indice degli accantonamenti al patrimonio, pur mostrando un trend crescente, varia in maniera meno che proporzionale agli altri indicatori: dal 1992 al 2004 l'avanzo d'esercizio/patrimonio cresce di quattro volte (dall'1,2 al 4,9), mentre l'accantonamento patrimoniale/patrimonio raddoppia, passando da 0,7 a 1,6; ciò ha portato l'indice dell'attività erogativa da 0,4 a 3,3, con un aumento di quasi otto volte. In conclusione si osserva come la maggiore redditività registrata in questi anni dalle Fondazioni sia andata prevalentemente a beneficio dell'attività istituzionale.

Tab. 3.6 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie.


Indicatori	Anni												
	92/93	93/94	94/95	95/96	96/97	97/98	98/99	2000 ^a	2001	2002 ^b	2003	2004	
Proventi totali ^a / Patr. medio	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2	2,6	4,3	8,4	5,1	5,2	5,4	5,4	
Avanzo d'es. / Patr. medio	1,2	1,4	1,5	1,6	1,9	2,2	3,9	7,6	4,7	4,7	5,0	4,9	
Acc.to patr. / Patr. medio	0,7	0,9	0,7	0,7	0,6	0,8	1,3	2,3	1,4	1,5	1,6	1,6	
Att. Ist.le / Patr. medio	0,4	0,6	0,7	0,9	1,3	1,4	2,6	5,3	3,3	3,5	3,3	3,3	

(a) Comprendono i proventi straordinari

(b) L'esercizio 2000 ha avuto una durata superiore ai dodici mesi; depurato da questo effetto, gli indici del 2000 sono sostanzialmente in linea con il biennio successivo.

(c) La somma degli indici 3 e 4 si discosta dal valore dell'indice 2 a causa del disavanzo dell'esercizio.

Fig. 3.4 - Andamento delle principali grandezze economiche relative alla gestione delle Fondazioni bancarie.



Infine si rileva che l'ammontare delle delibere di spesa assunte nel corso del 2004 (al netto dei 105,4 milioni di euro destinati per legge al Volontariato) è pari a circa 1.170 milioni di euro¹⁴ rispetto a 1.044 dell'esercizio precedente con un aumento in termini percentuali di 12 punti.

Il deliberato complessivo (incluso cioè il Volontariato) assomma a 1.275,4 milioni di euro e rappresenta il 3,1% del patrimonio medio dell'intero sistema delle Fondazioni.

Per una analisi dei dati economico gestionali disaggregata per gruppi dimensionali e per aree geografiche si rimanda alle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico in calce a questo capitolo.

¹⁴ Le disposizioni emanate dal Ministero del tesoro con l'atto di indirizzo dell'aprile 2001 per la redazione del bilancio, prevedono che le somme deliberate a fronte di risorse accantonate ai Fondi erogazioni non transitino per il conto economico (come avveniva in precedenza mediante la posta "Utilizzo di fondi"). Questa innovazione trova fondamento nella considerazione che il conto economico debba essere redatto secondo il principio della competenza e, pertanto, debba illustrare la formazione delle risorse (Proventi meno costi) e la destinazione dell'avanzo. L'attività erogativa, invece, deve essere illustrata in forma più dettagliata nel bilancio di missione; in quella sede, infatti, vanno indicate anche le delibere prese nel corso dell'esercizio mediante l'utilizzo delle disponibilità accantonate nei fondi, cioè con quelle risorse che sono state prodotte negli esercizi precedenti, e la cui rendicontazione è stata già data nei rispettivi bilanci di competenza.

TABELLE RELATIVE
AI DATI ECONOMICO-PATRIMONIALI

Tab. 3.7 - Sistema Fondazioni				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	709,9	1,5	609,5	1,3
Attività finanziarie:	44.058,6	94,7	42.904,3	94,4
partecipazioni nella conferitaria	13.589,0	29,2	13.456,6	29,6
partecipazioni in altre società	4.666,6	10,0	4.546,4	10,0
partecipazioni in società strumentali	338,9	0,7	316,7	0,7
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	25.464,1	54,7	24.584,6	54,1
Crediti, ratei e risconti attivi	878,8	1,9	763,1	1,7
Disponibilità liquide	693,1	1,5	1.170,6	2,6
Altre attività	182,4	0,4	23,1	0,1
Totale dell'attivo	46.522,8	100,0	45.470,5	100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	41.460,4	89,1	40.511,9	89,1
Fondi per l'attività d'istituto	2.059,4	4,4	1.872,2	4,1
Fondi per rischi ed oneri	290,4	0,6	349,8	0,8
Erogazioni deliberate	2.025,9	4,4	1.803,6	4,0
Fondo per il volontariato L.266/91	491,0	1,1	454,9	1,0
Altre passività	195,7	0,4	478,1	1,1
Totale del passivo	46.522,8	100,0	45.470,5	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni piccole

ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003		%
	milioni di €		milioni di €		
Immobilizzazioni materiali e immateriali Attività finanziarie: <i>partecipazioni nella conferitaria</i> <i>partecipazioni in altre società</i> <i>partecipazioni in società strumentali</i> <i>strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)</i> Crediti, ratei e risconti attivi Disponibilità liquide Altre attività Totale dell'attivo	9,8	1,6	5,9	1,0	1,0
	598,2	95,0	589,3	94,5	94,5
	329,9	52,4	326,2	52,3	52,3
	16,2	2,6	16,1	2,6	2,6
	1,9	0,3	2,0	0,3	0,3
	250,1	39,7	245,0	39,3	39,3
	6,5	1,0	8,0	1,3	1,3
	14,1	2,2	15,9	2,5	2,5
	1,2	0,2	4,6	0,7	0,7
	629,9	100,0	623,6	100,0	
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003		%
	milioni di €		milioni di €		
Patrimonio netto Fondi per l'attività d'istituto Fondi per rischi ed oneri Erogazioni deliberate Fondo per il volontariato L.266/91 Altre passività Totale del passivo	570,5	90,6	562,5	90,2	90,2
	30,2	4,8	28,8	4,6	4,6
	4,2	0,7	6,3	1,0	1,0
	16,6	2,6	16,5	2,7	2,7
	6,9	1,1	6,7	1,1	1,1
	1,5	0,2	2,7	0,4	0,4
	629,9	100,0	623,6	100,0	

Tab. 3.7 - Fondazioni medio-piccole				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	37,7	2,3	25,3	1,5
Attività finanziarie:	1.554,6	93,0	1.439,7	86,0
partecipazioni nella conferitaria	589,4	35,3	689,2	41,2
partecipazioni in altre società	35,7	2,1	30,2	1,8
partecipazioni in società strumentali	7,7	0,5	9,1	0,5
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	921,8	55,2	711,2	42,5
Credit, ratei e risconti attivi	59,6	3,6	45,2	2,7
Disponibilità liquide	19,1	1,1	163,0	9,7
Altre attività	0,4	0,0	0,0	0,0
Totale dell'attivo	1.671,4	100,0	1.673,2	100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	1.538,8	92,1	1.388,7	83,0
Fondi per l'attività d'istituto	67,3	4,0	43,3	2,6
Fondi per rischi ed oneri	12,1	0,7	32,8	2,0
Erogazioni deliberate	31,4	1,9	33,4	2,0
Fondo per il volontariato L.266/91	16,4	1,0	14,7	0,9
Altre passività	5,4	0,3	160,3	9,6
Totale del passivo	1.671,4	100,0	1.673,2	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni medie				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	101,2	3,3	80,4	2,8
Attività finanziarie:	2.888,4	94,0	2.706,4	93,0
partecipazioni nella conferitaria	988,8	32,2	972,0	33,4
partecipazioni in altre società	166,2	5,4	127,7	4,4
partecipazioni in società strumentali	7,8	0,3	8,1	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	1.725,6	56,2	1.598,6	54,9
Crediti, ratei e risconti attivi	47,5	1,5	53,2	1,8
Disponibilità liquide	25,0	0,8	62,6	2,1
Altre attività	10,1	0,3	8,4	0,3
Totale dell'attivo	3.072,2	100,0	2.911,0	100,0

PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	2.744,2	89,5	2.594,8	89,1
Fondi per l'attività d'istituto	164,2	5,2	150,6	5,2
Fondi per rischi ed oneri	52,0	1,7	50,9	1,7
Erogazioni deliberate	66,4	2,2	56,8	1,9
Fondo per il volontariato L.266/91	27,9	0,9	24,5	0,8
Altre passività	17,5	0,6	33,5	1,1
Totale del passivo	3.072,2	100,0	2.911,0	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni medio-grandi				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	134,4	2,3	114,2	2,0
Attività finanziarie:	5.368,0	92,7	5.366,7	94,5
partecipazioni nella conferitaria	1.552,7	26,8	1.638,3	28,9
partecipazioni in altre società	744,0	12,9	666,4	11,7
partecipazioni in società strumentali	39,3	0,7	33,1	0,6
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	3.032,0	52,4	3.028,9	53,3
Credit, ratei e risconti attivi	50,8	0,9	80,3	1,4
Disponibilità liquide	78,4	1,4	110,9	2,0
Altre attività	157,6	2,7	6,0	0,1
Totale dell'attivo	5.789,1	100,0	5.678,1	100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	5.297,9	91,5	5.163,9	90,9
Fondi per l'attività d'istituto	174,9	3,0	172,9	3,0
Fondi per rischi ed oneri	46,6	0,8	54,2	1,0
Erogazioni deliberate	179,2	3,1	161,3	2,8
Fondo per il volontariato L.266/91	47,7	0,8	43,8	0,8
Altre passività	42,7	0,7	81,9	1,4
Totale del passivo	5.789,1	100,0	5.678,1	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni grandi					
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003		%
	milioni di €	%	milioni di €	%	
Immobilizzazioni materiali e immateriali	426,8	1,2	383,6	1,1	
Attività finanziarie:	33.649,4	95,2	32.802,1	94,8	
partecipazioni nella conferitaria	10.128,2	28,6	9.830,9	28,4	
partecipazioni in altre società	3.704,5	10,5	3.706,0	10,7	
partecipazioni in società strumentali	282,2	0,8	264,4	0,8	
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	19.534,5	55,2	19.000,8	54,9	
Credit, ratei e risconti attivi	714,4	2,0	576,4	1,7	
Disponibilità liquide	556,5	1,6	818,3	2,4	
Altre attività	13,2	0,0	4,2	0,0	
Totale dell'attivo	35.360,3	100,0	34.584,6	100,0	
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003		%
	milioni di €	%	milioni di €	%	
Patrimonio netto	31.309,0	88,5	30.802,0	89,1	
Fondi per l'attività d'istituto	1.622,8	4,6	1.476,7	4,3	
Fondi per rischi ed oneri	175,4	0,5	205,5	0,6	
Erogazioni deliberate	1.732,3	4,9	1.535,6	4,4	
Fondo per il volontariato L.266/91	392,2	1,1	365,1	1,1	
Altre passività	128,5	0,4	199,7	0,6	
Totale del passivo	35.360,3	100,0	34.584,6	100,0	

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-ovest				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	85,1	0,5	74,7	0,4
Attività finanziarie:	17.695,1	95,1	17.498,0	96,2
partecipazioni nella conferitaria	4.962,7	26,7	5.042,4	27,7
partecipazioni in altre società	2.114,2	11,4	2.124,6	11,7
partecipazioni in società strumentali	18,2	0,1	11,4	0,1
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	10.599,9	57,0	10.319,6	56,7
Crediti, ratei e risconti attivi	574,1	3,1	433,2	2,4
Disponibilità liquide	86,2	0,5	180,9	1,0
Altre attività	159,8	0,9	5,8	0,0
Totale dell'attivo	18.600,4	100,0	18.192,6	100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	16.600,6	89,2	16.195,1	89,0
Fondi per l'attività d'istituto	727,9	3,9	667,1	3,7
Fondi per rischi ed oneri	134,2	0,7	160,6	0,9
Erogazioni deliberate	872,1	4,7	807,2	4,4
Fondo per il volontariato L.266/91	196,8	1,1	190,9	1,0
Altre passività	68,7	0,4	171,7	0,9
Totale del passivo	18.600,4	100,0	18.192,6	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Nord-est				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	416,5	3,4	351,4	2,9
Attività finanziarie:	11.528,6	94,0	10.962,5	91,7
partecipazioni nella conferitaria	3.684,3	30,0	3.594,6	30,1
partecipazioni in altre società	1.506,7	12,3	1.394,5	11,7
partecipazioni in società strumentali	278,1	2,3	259,4	2,2
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	6.059,5	49,4	5.713,9	47,8
Crediti, ratei e risconti attivi	123,9	1,0	133,6	1,1
Disponibilità liquide	178,4	1,5	497,9	4,2
Altre attività	15,0	0,1	11,5	0,1
Totale dell'attivo	12.262,3	100,0	11.956,9	100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	10.526,3	85,9	10.338,4	86,5
Fondi per l'attività d'istituto	794,9	6,4	747,1	6,2
Fondi per rischi ed oneri	96,2	0,8	102,2	0,9
Erogazioni deliberate	596,0	4,9	452,5	3,8
Fondo per il volontariato L.266/91	146,3	1,2	126,0	1,1
Altre passività	102,5	0,8	190,7	1,6
Totale del passivo	12.262,3	100,0	11.956,9	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Centro				
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	172,5	1,3	157,6	1,2
Attività finanziarie:	12.952,5	94,9	12.565,2	94,2
partecipazioni nella conferitaria	4.076,7	29,9	3.955,6	29,6
partecipazioni in altre società	953,8	7,0	932,8	7,0
partecipazioni in società strumentali	42,2	0,3	45,5	0,3
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	7.879,8	57,8	7.631,3	57,2
Crediti, ratei e risconti attivi	126,3	0,9	151,3	1,1
Disponibilità liquide	363,3	2,8	463,7	3,5
Altre attività	7,4	0,1	5,4	0,0
Totale dell'attivo	13.642,0	100,0	13.343,2	100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Patrimonio netto	12.448,2	91,2	12.132,7	90,9
Fondi per l'attività d'istituto	468,1	3,4	410,9	3,1
Fondi per rischi ed oneri	43,9	0,3	49,8	0,4
Erogazioni deliberate	531,6	3,9	516,0	3,9
Fondo per il volontariato L.266/91	133,0	1,0	125,3	0,9
Altre passività	17,1	0,1	108,4	0,8
Totale del passivo	13.642,0	100,0	13.343,2	100,0

Tab. 3.7 - Fondazioni del Sud					
ATTIVO	31/12/2004		31/12/2003		
	milioni di €	%	milioni di €	%	%
Immobilizzazioni materiali e immateriali	35,8	1,8	25,8		1,3
Attività finanziarie:	1.882,4	93,3	1.878,6		95,0
partecipazioni nella conferitaria	865,3	42,9	863,9		43,7
partecipazioni in altre società	91,9	4,6	94,5		4,8
partecipazioni in società strumentali	0,3	0,0	0,3		0,0
strumenti finanziari (incluse le operazioni pct)	924,9	45,8	919,8		46,5
Crediti, ratei e risconti attivi	54,5	2,7	44,9		2,3
Disponibilità liquide	45,2	2,2	28,1		1,4
Altre attività	0,2	0,0	0,4		0,0
Totale dell'attivo	2.018,1	100,0	1.977,9		100,0
PASSIVO	31/12/2004		31/12/2003		
	milioni di €	%	milioni di €	%	%
Patrimonio netto	1.885,3	93,4	1.845,7		93,3
Fondi per l'attività d'istituto	68,4	3,4	47,2		2,4
Fondi per rischi ed oneri	16,1	0,8	37,2		1,9
Erogazioni deliberate	26,1	1,3	27,9		1,4
Fondo per il volontariato L.266/91	14,9	0,7	12,6		0,6
Altre passività	7,3	0,4	7,2		0,4
Totale del passivo	2.018,1	100,0	1.977,9		100,0

Tab. 3.8 - Conto economico - Sistema Fondazioni				
	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	366,8	17,9	318,9	15,8
Dividendi e proventi assimilati	1.107,1	53,9	1.095,2	54,2
Interessi e proventi assimilati	274,3	13,4	306,9	15,2
Risultato gestione strumenti finanziari	296,6	14,4	291,3	14,4
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,5	0,0	-0,4	0,0
Altri proventi	9,3	0,5	7,5	0,4
Totale proventi ordinari	2.053,5	100,0	2.019,3	100,0
Oneri	176,0	8,6	170,0	8,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>	<i>40,7</i>	<i>2,0</i>	<i>39,6</i>	<i>2,0</i>
Margine Lordo	1.877,5	91,4	1.849,3	91,6
Imposte	39,0	1,9	12,7	0,6
Saldo gestione straordinaria	176,8	8,6	84,4	4,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	2.015,4	98,1	1.921,0	95,1
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi	38,0		68,9	
Accantonamenti al Patrimonio:	625,1	31,0	563,4	29,3
a) alla riserva obbligatoria	393,0	19,5	368,8	19,2
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	232,1	11,5	194,6	10,1
Attività istituzionale:	1.345,8	66,8	1.287,7	67,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	607,1	30,1	557,7	29,0
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	105,4	5,2	98,7	5,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	633,2	31,4	631,4	32,9
f) Avanzo (disavanzo) residuo	6,4	0,3	1,0	0,1
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	562,4		486,1	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	1.169,5		1.043,8	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni piccole				
	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	4,1	12,9	2,6	8,7
Dividendi e proventi assimilati	22,0	68,7	20,4	69,4
Interessi e proventi assimilati	4,5	14,2	5,1	17,2
Risultato gestione strumenti finanziari	0,8	2,7	1,3	4,3
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	0,5	1,6	0,1	0,3
Totale proventi ordinari	32,0	100,0	29,4	100,0
Oneri	5,7	17,8	4,9	16,7
<i>di cui per gli organi statutari</i>	2,1	6,6	2,0	6,7
Margine Lordo	26,3	82,2	24,5	83,3
Imposte	0,6	1,7	0,3	0,9
Saldo gestione straordinaria	1,5	4,8	1,0	3,4
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	27,3	85,3	25,2	85,8
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
	1,4	5,1	0,4	1,6
Copertura disavanzi progressi	6,8	25,1	6,0	23,8
Accantonamenti al Patrimonio:				
a) alla riserva obbligatoria	5,2	19,0	5,0	19,7
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	1,7	6,1	1,0	4,1
Attività istituzionale:	18,8	69,1	18,7	74,0
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	8,0	29,4	6,6	26,0
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	1,4	5,1	1,3	5,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	9,4	34,6	10,8	42,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,7	0,2	0,6
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	10,5		9,3	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	18,5		15,8	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni mediopiccole					
	31/12/2004		%	31/12/2003	
	milioni di €			milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	13,4		22,7	5,9	11,4
Dividendi e proventi assimilati	27,3		46,4	29,0	56,4
Interessi e proventi assimilati	16,2		27,5	16,4	31,8
Risultato gestione strumenti finanziari	2,0		3,3	0,2	0,5
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1		-0,1	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,5		-0,8	-0,4	-0,8
Altri proventi	0,6		0,9	0,4	0,7
Totale proventi ordinari	58,9	100,0		51,4	100,0
Oneri	12,9		21,9	13,3	25,9
<i>di cui per gli organi statutari</i>	4,4		7,5	4,9	9,5
Margine Lordo	46,0	78,1		38,1	74,1
Imposte	1,3		2,3	0,8	1,6
Saldo gestione straordinaria	33,0		56,1	5,1	9,8
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	77,7	132,0		42,3	82,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:					
Copertura disavanzi progressi	0,0			0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	25,5		32,8	12,7	30,0
a) alla riserva obbligatoria	15,5		20,0	8,5	20,1
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	9,9		12,8	4,2	9,9
Attività istituzionale:	46,2		59,5	29,9	70,6
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	18,3		23,5	16,7	39,5
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	4,1		5,3	2,3	5,4
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	23,8		30,7	10,9	25,7
f) Avanzo (disavanzo) residuo	6,0		7,7	-0,3	-0,7
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	12,1			13,6	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	30,4			30,4	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni medie				
	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	18,9	14,0	26,2	20,0
Dividendi e proventi assimilati	81,3	60,3	70,2	53,4
Interessi e proventi assimilati	30,2	22,4	28,1	21,4
Risultato gestione strumenti finanziari	3,1	2,3	5,4	4,1
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1	-0,1	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	1,4	1,1	1,5	1,1
Totale proventi ordinari	134,9	100,0	131,4	100,0
Oneri	20,7	15,4	19,6	15,0
<i>di cui per gli organi statutari</i>	6,0	4,4	5,3	4,0
Margine Lordo	114,1	84,6	111,7	85,0
Imposte	2,0	1,4	0,8	0,6
Saldo gestione straordinaria	14,3	10,6	10,7	8,2
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	126,5	93,8	121,7	92,6
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi	0,5		5,4	
Accantonamenti al Patrimonio:	36,8	29,1	33,2	27,3
a) alla riserva obbligatoria	25,1	19,9	23,2	19,1
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	11,7	9,2	10,0	8,2
Attività istituzionale:	89,1	70,5	83,0	68,2
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	41,2	32,5	41,7	34,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	6,7	5,3	6,5	5,3
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	41,3	32,6	34,8	28,6
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	0,1	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	29,0		20,0	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	70,1		61,7	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni mediograndi					
	31/12/2004		%	31/12/2003	
	milioni di €			milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	58,4		23,7	41,4	18,0
Dividendi e proventi assimilati	122,6		49,7	126,0	54,8
Interessi e proventi assimilati	48,3		19,6	44,1	19,2
Risultato gestione strumenti finanziari	15,7		6,4	16,5	7,2
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0		0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0		0,0	0,0	0,0
Altri proventi	1,6		0,6	1,7	0,7
Totale proventi ordinari	246,5	100,0		229,8	100,0
Oneri	30,2		12,3	30,1	13,1
<i>di cui per gli organi statutari</i>	7,2		2,9	7,2	3,2
Margine Lordo	216,2	87,7		199,7	86,9
Imposte	5,2		2,1	2,4	1,1
Saldo gestione straordinaria	3,3		1,4	24,1	10,5
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	214,4	87,0		221,3	96,3
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:					
Copertura disavanzi progressi	0,0			1,1	
Accantonamenti al Patrimonio:	69,2	32,3		69,7	31,5
a) alla riserva obbligatoria	42,9		20,0	44,0	19,9
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	26,3		12,3	25,6	11,6
Attività istituzionale:	145,0	67,6		149,5	67,6
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	103,1		48,1	95,8	43,3
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	11,4		5,3	11,6	5,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	30,4		14,2	42,1	19,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,1		1,0	0,5
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	32,3			15,7	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	135,4			111,5	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni grandi					
	31/12/2004		31/12/2003		
	milioni di €	%	milioni di €	%	
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	272,1	17,2	242,8	15,4	
Dividendi e proventi assimilati	853,9	54,0	849,7	53,9	
Interessi e proventi assimilati	175,1	11,1	213,2	13,5	
Risultato gestione strumenti finanziari	275,0	17,4	267,9	17,0	
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0	
Altri proventi	5,3	0,3	3,9	0,2	
Totale proventi ordinari	1.581,3	100,0	1.577,4	100,0	
Oneri	106,4	6,7	102,0	6,5	
<i>di cui per gli organi statutari</i>	21,0	1,3	20,2	1,3	
Margine Lordo	1.474,9	93,3	1.475,4	93,5	
Imposte	30,0	1,9	8,4	0,5	
Saldo gestione straordinaria	124,6	7,9	43,5	2,8	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	1.569,5	99,3	1.510,5	95,8	
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:					
Copertura disavanzi pregressi	36,1		62,0		
Accantonamenti al Patrimonio:	486,8	31,0	441,8	29,3	
a) alla riserva obbligatoria	304,2	19,4	288,1	19,1	
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	182,6	11,6	153,8	10,2	
Attività istituzionale:	1.046,6	66,7	1.006,6	66,6	
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	436,6	27,8	396,8	26,3	
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	81,8	5,2	77,0	5,1	
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	528,3	33,7	532,9	35,3	
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,0	0,0	0,0	0,0	
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	478,5		427,5		
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	915,1		824,3		

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord ovest					
	31/12/2004		%	31/12/2003	
	milioni di €			milioni di €	
					%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali Dividendi e proventi assimilati Interessi e proventi assimilati Risultato gestione strumenti finanziari Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate Altri proventi		115,0	15,4	112,0	15,2
		387,9	51,9	325,0	44,2
		64,8	8,7	103,1	14,0
		179,4	24,0	194,6	26,5
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,0	0,0	0,0	0,0
		0,5	0,1	0,7	0,1
	Totale proventi ordinari	747,6	100,0	735,5	100,0
	Oneri	51,4	6,9	47,7	6,5
	<i>di cui per gli organi statutari</i>	12,2	1,6	11,6	1,6
	Margine Lordo	696,2	93,1	687,8	93,5
	Imposte Saldo gestione straordinaria Avanzo (disavanzo) dell'esercizio Destinazione dell'avanzo dell'esercizio: Copertura disavanzi progressi a) alla riserva obbligatoria b) alla riserva per l'integrità del patrimonio Attività istituzionale: c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente d) Accantonamento al volontariato L.266/91 e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto f) Avanzo (disavanzo) residuo g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)		21,2	2,8	4,5
		97,7	13,1	42,7	5,8
		772,7	103,4	726,0	98,7
		0,0	0,0	1,1	0,0
		259,4	33,6	235,4	32,4
154,5		20,0	145,0	20,0	
104,8		13,6	90,4	12,5	
		513,3	66,4	489,5	67,4
333,1		43,1	311,6	42,9	
41,2		5,3	38,7	5,3	
139,0		18,0	139,2	19,2	
		0,0	0,0	0,0	0,0
	94,4		102,8		
	427,5		414,4		

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Nord est				
	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	44,0	6,4	41,2	6,8
Dividendi e proventi assimilati	448,1	65,5	417,2	68,5
Interessi e proventi assimilati	105,4	15,4	96,2	15,8
Risultato gestione strumenti finanziari	83,8	12,3	52,9	8,7
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	-0,1	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	2,9	0,4	1,5	0,2
Totale proventi ordinari	684,1	100,0	609,0	100,0
Oneri	59,4	8,7	57,2	9,4
<i>di cui per gli organi statutari</i>	13,7	2,0	13,5	2,2
Margine Lordo	624,7	91,3	551,8	90,6
Imposte	11,7	1,7	4,3	0,7
Saldo gestione straordinaria	33,6	4,9	14,2	2,3
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	646,6	94,5	561,6	92,2
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi pregressi	0,0		0,0	
Accantonamenti al Patrimonio:	187,4	29,0	141,8	25,2
a) alla riserva obbligatoria	126,8	19,6	110,2	19,6
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	60,6	9,4	31,6	5,6
Attività istituzionale:	458,9	71,0	418,7	74,6
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	174,5	27,0	152,2	27,1
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	34,3	5,3	29,4	5,2
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	250,1	38,7	237,1	42,2
f) Avanzo (disavanzo) residuo	0,2	0,0	1,1	0,2
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	259,0		197,4	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	433,5		349,7	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Centro				
	31/12/2004		31/12/2003	
	milioni di €	%	milioni di €	%
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	198,0	35,0	159,8	25,4
Dividendi e proventi assimilati	248,6	43,9	335,0	53,3
Interessi e proventi assimilati	82,5	14,6	86,2	13,7
Risultato gestione strumenti finanziari	33,2	5,9	44,0	7,0
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	0,0	0,0	0,0	0,0
Altri proventi	4,4	0,8	4,2	0,7
Totale proventi ordinari	566,6	100,0	629,1	100,0
Oneri	53,5	9,4	53,2	8,5
<i>di cui per gli organi statutari</i>	11,0	1,9	10,8	1,7
Margine Lordo	513,2	90,6	575,9	91,5
Imposte	5,1	0,9	3,2	0,5
Saldo gestione straordinaria	12,1	2,1	22,8	3,6
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	520,3	91,8	595,5	94,7
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:				
Copertura disavanzi progressi	36,6	29,6	66,8	29,3
Accantonamenti al Patrimonio:	153,8	18,6	174,2	17,8
a) alla riserva obbligatoria	96,7	11,0	106,2	11,4
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	57,0	6,4	68,0	7,0
Attività istituzionale:	329,7	16,5	354,6	13,6
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	85,7	5,0	81,2	4,8
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	25,9	41,9	28,6	41,1
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	218,1	0,2	244,8	0,0
f) Avanzo (disavanzo) residuo	201,0	0,0	-0,2	0,0
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	286,7		174,5	
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)			255,7	

Tab. 3.8 - Conto economico - Fondazioni del Sud					
	31/12/2004		31/12/2003		
	milioni di €	%	milioni di €	%	
Risultato delle gestioni patrimoniali individuali	9,8	17,8	5,8	12,7	
Dividendi e proventi assimilati	22,4	40,7	18,0	39,4	
Interessi e proventi assimilati	21,6	39,2	21,3	46,7	
Risultato gestione strumenti finanziari	0,2	0,4	-0,2	-0,4	
Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	0,0	0,0	0,0	0,0	
Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	-0,5	-0,9	-0,4	-0,9	
Altri proventi	1,6	2,9	1,1	2,4	
Totale proventi ordinari	55,1	100,0	45,7	100,0	
Oneri	11,7	21,1	11,8	25,9	
<i>di cui per gli organi statutari</i>	3,8	6,9	3,7	8,2	
Margine Lordo	43,5	78,9	33,8	74,1	
Imposte	1,1	1,9	0,7	1,5	
Saldo gestione straordinaria	33,4	60,5	4,8	10,5	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	75,8	137,5	37,9	83,0	
Destinazione dell'avanzo dell'esercizio:		100% a favore del patrimonio (L. 266/91 art. 20)		100% a favore del patrimonio (L. 266/91 art. 20)	
Copertura disavanzi pregressi	1,4		1,0		
Accantonamenti al Patrimonio:	24,6	32,4	12,1	31,8	
a) alla riserva obbligatoria	14,9	19,6	7,4	19,5	
b) alla riserva per l'integrità del patrimonio	9,7	12,8	4,7	12,3	
Attività istituzionale:	43,8	57,8	24,8	65,5	
c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente	13,8	18,2	12,7	33,4	
d) Accantonamento al volontariato L.266/91	4,0	5,2	2,0	5,2	
e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto	26,1	34,4	10,2	26,9	
f) Avanzo (disavanzo) residuo	6,0	7,9	0,0	0,1	
g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti	8,0		11,4		
Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)	21,8		24,1		

CAPITOLO 4

L'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Premessa

L'esame dell'attività istituzionale delle Fondazioni di origine bancaria si fonda, come negli anni passati, sulla rilevazione censuaria annuale realizzata dall'ACRI in collaborazione con le Fondazioni medesime.

L'indagine abbraccia tutte le 88 Fondazioni presenti in Italia: sono state rilevate le erogazioni deliberate dalle Fondazioni nel corso dell'esercizio 2004¹, considerando sia le delibere a valere su risorse prodotte nel corso dell'anno sia quelle a valere su fondi costituiti negli esercizi precedenti. Per semplicità espositiva i termini "attività istituzionale" ed "erogazioni" sono qui utilizzati in modo intercambiabile, intendendo tutte le risorse prodotte dall'avanzo di esercizio e destinate dalle Fondazioni alla realizzazione dell'attività istituzionale di terzi o della Fondazione stessa (come può avvenire, ad esempio, nel caso della realizzazione di progetti propri). Non sono invece ricomprese nell'analisi che segue le decisioni di investimento attuate per il perseguimento delle finalità istituzionali, ed in particolare per lo sviluppo del territorio, come previsto dall'art. 7, comma 1 del dlgs 153/99.

Per quanto riguarda i progetti pluriennali, sono stati presi in considerazione gli importi imputati alla competenza dell'esercizio.

Nell'ambito delle erogazioni annuali, è stata confermata la modalità di rilevazione semplificata per gli interventi di piccolo importo, identificati anche quest'anno nelle erogazioni non superiori a 5.000 euro.

Tale modalità semplificata prevede il censimento degli interventi per gruppi omogenei relativamente al settore e alla provincia di destinazione, con evidenziazione, per ognuno di tali gruppi, dell'importo complessivo erogato e del numero di interventi che lo compongono.

Per questo tipo di iniziative, pertanto, la rilevazione ha contemplato un grado di approfondimento minore rispetto alle altre due tipologie prese in considerazione (le annuali di importo superiore a € 5000 e le pluriennali), com-

¹ Per "delibere" si intendono le formali assunzioni di impegno di spesa decise dagli organi delle Fondazioni; in questo capitolo, pertanto, con l'espressione "erogare" si intende "deliberare un'erogazione". Tale definizione assicura la sostanziale coerenza con le grandezze di conto economico ed in particolare con la voce "totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)" della relativa tabella. A ulteriore precisazione si osserva che tutte le erogazioni deliberate sono erogate (o comunque riassorbite in fondi destinati all'erogazione), benché non sempre nell'anno della delibera.

portando l'esclusione di tale gruppo di erogazioni da alcune analisi sviluppate nel rapporto.

L'articolazione del presente capitolo prevede, dopo l'esposizione dei criteri di classificazione dei dati, una analisi riferita in primo luogo al Sistema Fondazioni, considerato nella sua globalità.

Nella seconda parte del capitolo si prenderanno in considerazione alcuni spaccati dell'intero Sistema, vale a dire insiemi di Fondazioni definiti in funzione della loro dimensione patrimoniale e all'area territoriale di insediamento.

4.1 Criteri di classificazione dei dati

Ogni intervento erogativo censito viene analizzato con riferimento alle seguenti variabili:

- a) Settore beneficiario (ambito sociale in cui si inserisce l'intervento sostenuto dall'erogazione). A partire dalla rilevazione di quest'anno, il sistema di classificazione dei settori è stato aggiornato ed integrato in modo tale da consentirne l'allineamento con l'elenco dei "settori ammessi" contemplati dalla normativa vigente (D.Lgs 153/99).
- b) Soggetto beneficiario (soggetto cui è destinata l'erogazione, caratterizzato in funzione della sua natura giuridica);
- c) Tipo di intervento (destinazione funzionale dell'erogazione);
- d) Valenza territoriale (ampiezza del territorio su cui si producono gli effetti dell'intervento);
- e) Origine del progetto (fonte – interna o esterna alla fondazione - da cui nasce l'idea-progetto sottostante all'intervento);
- f) Gestione del progetto (modalità attraverso cui viene realizzato il progetto);
- g) Collaborazioni con altri soggetti (compartecipazioni di altri soggetti nel sostegno economico dell'intervento -erogazioni in *pool*-).

Nello sviluppo delle analisi riferite alle suddette variabili le Fondazioni sono raggruppate secondo tre livelli, tra di loro complementari:

- Sistema delle Fondazioni (livello di massima aggregazione, che fa riferimento al complesso delle Fondazioni di origine bancaria).
- Gruppi dimensionali, definiti in base ai patrimoni risultanti dai bilanci consuntivi dell'esercizio 2004 (sono contemplati cinque raggruppamenti: Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole, di cui alla nota metodologica in calce al Rapporto).
- Gruppi territoriali, definiti secondo l'area geografica di appartenenza (sono utilizzate le quattro usuali ripartizioni geografiche: Nord-ovest, Nord-est, Centro, Sud e Isole).

ANALISI RIGUARDANTE IL SISTEMA FONDAZIONI

4.2 Quadro sintetico

Nel corso del 2004 le Fondazioni hanno complessivamente erogato 1.267,8 milioni di euro, attraverso 23.116 interventi.

L'attività istituzionale segna un sensibile incremento rispetto allo scorso anno: crescono sia l'importo totale delle erogazioni (+ 11,4%), con una progressione doppia rispetto all'incremento registrato nel 2003, sia, in misura lieve, il numero di iniziative sostenute (+1,4%).

Conseguentemente l'importo medio per iniziativa sale a 54.846 euro (nel 2003 era 49.888), mentre il numero medio di interventi per Fondazione, sale da 259 (nel 2003) a 263.

La Tab. 4.1 illustra la distribuzione percentuale delle erogazioni secondo la tradizionale tripartizione adottata nella ricerca, distinguendo tra erogazioni non superiori a 5.000 euro, erogazioni annuali di importo superiore a 5.000 euro ed erogazioni pluriennali.

La variazione principale riguarda l'incidenza di queste ultime che, dopo la sensibile flessione del 2003 (si era ridotta da 16,7% a 6,6%), torna ad interessare una quota significativa del totale, attestandosi al 15%. Questo andamento consegue direttamente dalla decisiva evoluzione dello scenario istituzionale in cui le Fondazioni hanno operato nell'anno di indagine. Nel 2004, infatti, a seguito delle due sentenze della Corte Costituzionale (n. 300 e n. 301 del settembre 2003) che hanno sancito definitivamente la natura privata delle Fondazioni, le stesse hanno potuto riprendere la programmazione di interventi pluriennali, sospesa nella precedente fase a causa del divieto imposto alle Fondazioni di svolgere attività di straordinaria amministrazione (ivi inclusi i piani di intervento pluriennali).

Le erogazioni di importo minore (non superiori a 5.000 euro) mantengono invariata la propria incidenza, entro limiti molto contenuti e difficilmente comprimibili²: esse rappresentano il 2,1% degli importi erogati e il 45% del numero di iniziative (nel 2003 erano il 43,9%).

La quota maggiore degli importi assegnati è stata invece assorbita, come di consueto, dalle erogazioni annuali maggiori di 5.000 euro, che rappresen-

² Va osservato, infatti, che ancora oggi le Fondazioni puntano a mantenere una presenza a sostegno delle piccole iniziative locali. Si tratta per lo più di interventi che, pur nella loro ridotta entità monetaria, sono importanti per la continuazione delle numerose attività che caratterizzano e animano il settore *non profit* delle comunità di riferimento delle Fondazioni stesse.

tano l'82,9% del totale erogato ed il 52% del numero di interventi.

Per quanto riguarda la distribuzione delle erogazioni per classi di ampiezza dell'importo unitario (vedi ancora Tab. 4.1) si rileva, come negli anni passati, una forte concentrazione delle risorse su interventi di rilevante dimensione economica. Le erogazioni superiori a 100.000 euro, incidono quanto ad ammontare per il 74,6% (nel 2003 rappresentavano il 72,1%), pur risultando in termini di numero pari solo al 9% di tutte le erogazioni (8% nel 2002). Le sole erogazioni di importo unitario superiore a 500 mila euro, rappresentano il 47,2% del totale erogato (lo scorso anno erano il 44,5%), interessando appena il 2% del totale interventi.

4.3 Settori di intervento

L'analisi dei settori di intervento è condotta prima per linee generali, poi con un approfondimento sui settori principali (i primi sette), in appositi paragrafi.

4.3.1 Esame generale

Come anticipato nel Par. 4.1, a partire da quest'anno il sistema di classificazione dei settori è stato aggiornato ed integrato in modo tale da consentire l'allineamento delle voci classificatorie utilizzate nell'indagine ACRI con quelle indicate dalla normativa vigente³ quali "settori ammessi".

Questi ultimi sono, come è noto, gli ambiti di intervento esclusivi nei quali le Fondazioni possono operare, e coprono un ventaglio piuttosto ampio ed eterogeneo di tematiche e attività appartenenti alla sfera sociale.

In tutto la normativa prevede i seguenti 20 settori "ammessi":

famiglia e valori connessi
crescita e formazione giovanile
educazione, istruzione e formazione, *incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola*
volontariato, filantropia e beneficenza
religione e sviluppo spirituale
assistenza agli anziani

³ D.lgs. 17/5/1999 n. 153, art. 2, comma 2

diritti civili
 prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica
 sicurezza alimentare e agricoltura di qualità
 sviluppo locale ed edilizia popolare locale
 protezione dei consumatori
 protezione civile
 salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa
 attività sportiva
 prevenzione e recupero delle tossicodipendenze
 patologie e disturbi psichici e mentali
 ricerca scientifica e tecnologica
 protezione e qualità ambientale
 arte, attività e beni culturali
 realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Come si può osservare, alcune voci dell'elenco si riferiscono ad ambiti molto vasti e/o generali, mentre altre riguardano campi di attività più specifici. In alcuni casi, inoltre, la singola voce classificatoria costituisce un sottoinsieme di un'altra voce, di livello più generale, già inclusa nell'elenco.

Tale disomogeneità rende oggettivamente difficile utilizzare la griglia dei "settori ammessi" ai fini di una analisi sistematica come quella proposta in questo Rapporto.

Si è quindi ritenuto opportuno proporre solo in via introduttiva l'esposizione dei dati secondo la predetta lista, per poi passare ad un'analisi fondata su raggruppamenti settoriali definiti in modo più organico. La griglia di classificazione utilizzata è frutto di un'ampia rivisitazione di quella proposta nei Rapporti ACRI degli anni passati. A parte alcuni adattamenti di carattere puramente terminologico (il nome dei settori e dei sottosettori è stato riformulato in modo da avere sempre piena coincidenza, a parità di contenuto sostanziale, con la terminologia usata dalla normativa) sono state operate alcune aggiunte (per i settori ammessi che in precedenza non erano contemplati), cancellazioni (per le voci classificatorie non più congruenti con lo schema dei settori ammessi), e rimodulazioni dell'articolazione interna di alcuni settori. Nel complesso tali interventi hanno portato il numero dei settori della griglia ACRI da 12 a 13 (vedi Tab. 4.2). A seguito di tali variazioni, non sempre è stato possibile proporre, nella presentazione delle tabelle riassuntive, il confronto tra i dati del 2004 e quelli del 2003.

Come annunciato, si riporta preliminarmente la distribuzione percentuale degli importi erogati e del numero di iniziative per ognuno dei "settori ammessi" previsti dalla normativa.

SETTORE AMMESSO	EROGAZIONI 2004			
	IMPORTO	IMPORTO %	NUMERO INTERVENTI	NUMERO INTERVENTI %
arte, attività e beni culturali	408,1	32,2%	8607	37,2%
volontariato, filantropia e beneficenza	233,3	18,4%	4222	18,3%
educazione, istruzione e formazione	143,9	11,3%	3312	14,3%
salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa	140,1	11,0%	1280	5,6%
ricerca scientifica e tecnologica	131,2	10,3%	1346	5,8%
assistenza agli anziani	49,2	3,9%	565	2,4%
sviluppo locale ed edilizia popolare locale	49,1	3,9%	898	3,9%
realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	29,4	2,3%	160	0,7%
protezione e qualità ambientale	20,0	1,6%	397	1,7%
crescita e formazione giovanile	17,9	1,4%	585	2,5%
attività sportiva	15,7	1,2%	1181	5,1%
famiglia e valori connessi	10,6	0,8%	73	0,3%
patologie e disturbi psichici e mentali	5,5	0,4%	53	0,2%
protezione civile	5,0	0,4%	166	0,7%
prevenzione e recupero delle tossicodipendenze	3,5	0,3%	65	0,3%
religione e sviluppo spirituale	2,9	0,2%	138	0,6%
sicurezza alimentare e agricoltura di qualità	1,7	0,1%	29	0,1%
prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica	0,7	0,1%	15	0,1%
diritti civili	0,1	0,0%	24	0,1%
protezione dei consumatori	—	—	—	—
Totale complessivo	1.267,8	100,0%	23116	100,0%

L'esame generale dei dati che segue in questo paragrafo viene invece sviluppato seguendo lo schema di classificazione dei settori definito in sede ACRI, per il quale si rinvia alle tabelle alla fine di questo capitolo, dalla 4.2 alla 4.10.

La distribuzione settoriale delle risorse del 2004 (vedi Tab. 4.2) evidenzia alcuni cambiamenti di graduatoria rispetto al 2003, in parte derivanti dalla ridefinizione del sistema di classificazione adottato: infatti, pur mantenendo le medesime titolazioni (fatto salvo qualche aggiornamento terminologico) alcuni settori sono stati ampliati, accogliendo tipologie di interventi prima classificati sotto altre voci⁴; altri, per converso, sono stati ridimensionati⁵.

La quota prevalente delle erogazioni risulta attribuita, come in tutti gli anni passati, al settore Arte, attività e beni culturali, a cui sono stati destinati 408,1 milioni di euro, pari al 32,2% del totale, a fronte di 8.607 iniziative (il 37,2% del totale).

Segue al secondo posto, avanzando di due posizioni in graduatoria, il settore Volontariato, filantropia e beneficenza con 167,3 milioni di euro pari al 13,2% degli importi erogati; gli interventi realizzati sono 2.543, corrispondenti all'11% del totale.

Il terzo settore, per ammontare degli importi assegnati, è l'Educazione, istruzione e formazione che ottiene 150 milioni di euro, pari all'11,8% delle somme erogate. Per numero di interventi realizzati, il settore risulta invece al secondo posto della graduatoria, con 3.629 iniziative censite (il 15,7% del totale).

Subito dietro, con 145,6 milioni di euro, si posiziona il settore Salute pubblica, con un progresso di due posizioni in graduatoria e un significativo incremento del volume di interventi. L'incidenza sul totale erogato è pari all'11,5%, e le iniziative realizzate, che presentano una dimensione media elevata rispetto agli altri settori, sono 1.333 (5,8%)

Al quinto posto in graduatoria si colloca il settore Assistenza sociale, con 135,5 milioni di euro erogati (10,5% del totale) e 2.743 iniziative (11,9%). In questo caso il confronto con l'anno precedente è poco significativo, poiché, in seguito alla revisione del sistema di classificazione dei settori d'intervento, alcune tipologie di attività che sino al 2003 venivano classificate in questo comparto, a partire dalla rilevazione di quest'anno

⁴ È il caso del settore "Volontariato Filantropia e Beneficenza" nel quale sono confluite buona parte delle iniziative di carattere internazionale, che fino al 2003 erano state censite nell'apposito settore "Attività internazionali".

⁵ Come ad esempio il settore "Assistenza sociale" da cui sono stati stralciati interventi che, a partire dal 2004, vengono classificati nel settore "Famiglia e valori connessi".

sono state registrate in nuovi voci classificatorie (ad esempio gli interventi a favore delle famiglie a rischio sono confluiti nel nuovo settore “Famiglia e valori connessi”).

Il settore Ricerca si colloca poco al di sotto dell’Assistenza sociale, facendo registrare un significativo incremento, rispetto al 2003, sia dell’importo complessivamente erogato, pari a 131,2 milioni di euro, sia del numero di iniziative 1.346 (in termini di incidenza percentuale, rispettivamente il 10,3% e l’11,9%).

Mantiene la sua collocazione, al settimo posto della graduatoria, il settore Sviluppo locale che ha ottenuto quasi 78,5 milioni di euro (6,2% delle erogazioni) per effetto di 1.058 interventi (pari al 4,6%).

Come negli anni passati, le somme stanziare dalle Fondazioni al di fuori degli ambiti sin qui esaminati sono distribuite in settori che, presi individualmente, assumono un’incidenza marginale (tutti al di sotto del 2% degli importi erogati).

Tra questi merita una segnalazione il settore Protezione e qualità ambientale, che ha un’incidenza ancora limitata sul totale erogato (1,7%) e sugli interventi realizzati, ma presenta una dinamica positiva: gli importi assegnati passano da 17,2 a 21,7 milioni, e le iniziative promosse da 330 a 426.

Sport e ricreazione mantiene sostanzialmente invariati i volumi di attività: 15,7 milioni di euro per 1.181 interventi realizzati. Si confermano quindi, come nel 2003, il discreto dinamismo del numero di iniziative (5,1% del totale) e l’incidenza sul totale delle erogazioni (1,2%).

Al settore Religione e sviluppo spirituale sono destinati poco meno di 3 milioni di euro (0,2% sul totale erogato), in lieve diminuzione rispetto all’anno passato.

Tra i nuovi settori inseriti nella griglia di classificazione, Famiglia e valori connessi incide già per lo 0,8% degli importi erogati (10,6 milioni), mentre Prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, con 0,7 milioni di euro e Diritti civili, con 0,1 milioni di euro, si situano – salvo arrotondamenti – sotto la soglia dello 0,1% del totale.

Come nei precedenti Rapporti, anche quest’anno si è misurato il grado di specializzazione settoriale⁶ delle singole Fondazioni, facendo ricorso al consueto indice che può assumere tre modalità alternative:

- a) grado alto, quando l’ammontare assegnato a un settore risulta non inferiore al 50% del totale erogato, oppure l’ammontare assegnato a due settori non è inferiore al 60% del totale;

⁶ Anche in questo caso, i settori utilizzati per misurare il grado di specializzazione non sono i 20 settori previsti dalla normativa ma i 13 settori della classificazione ACRI.

- b) grado medio, quando si registra non meno del 30% in un settore, oppure non meno del 40% in due;
 c) grado basso, nei casi restanti.

L'applicazione di tale indice di specializzazione vede ripartirsi percentualmente il numero di Fondazioni nel seguente modo:

Grado di specializzazione	N. Fondazioni	%
Alto	52	59 %
Medio	36	41 %
Basso	0	—
Totale	88	100 %

Le politiche di erogazione delle Fondazioni per quanto riguarda la scelta dei settori di intervento evidenziano la propensione prevalente verso una specializzazione settoriale. Pur senza rendere “esclusiva” la propria presenza in uno o pochi settori di intervento, le Fondazioni tendono a polarizzare la propria attività, almeno in termini di volume di risorse impegnate, in un limitato numero di settori, scelti autonomamente in conformità allo statuto o a specifiche delibere programmatiche.

Il numero medio di settori in cui ogni Fondazione rivolge il proprio intervento è di 7,4, mentre lo scorso anno era 7,7; l'aumento di specializzazione effettivo è superiore a quello che emerge dal confronto fra il numero medio dei settori di intervento, tenendo conto che il numero dei settori è aumentato a seguito della riclassificazione introdotta.

I settori nei quali le Fondazioni sono presenti in maggior numero sono Attività culturali e artistiche e Filantropia e volontariato⁷ (tutte e 88 le Fondazioni), Educazione istruzione e formazione (85), Salute pubblica (77) Ricerca (71), Assistenza sociale (67).

Nei paragrafi che seguono si propone un commento analitico relativo ai principali settori di intervento.

4.3.2 Arte attività e beni culturali

Questo settore detiene da sempre il primato tra gli ambiti di intervento delle Fondazioni di origine bancaria, in linea di continuità con la tradizione

⁷ È da considerare, ai fini della corretta valutazione del dato, che in questo settore sono compresi gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato, a cui tutte le fondazioni di origine bancaria sono tenute a norma dell'art. 15 della Legge 266/91.

nale vocazione espressa in questo campo anche dalle banche di origine.

I dati del 2004 mostrano un consistente incremento di attività rispetto al precedente esercizio, sia per importi erogati sia per numero di interventi: i primi aumentano del 20,8% (da 337,9 milioni nel 2003 a 408,1 nel 2004), i secondi del 3% (da 8.359 a 8.607). In entrambi i casi si tratta di saggi di incremento doppi rispetto a quelli relativi al complesso delle erogazioni di sistema (cfr. par. 4.2)

L'intervento principale è la Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici, cui sono destinati oltre 167 milioni di euro con un'incidenza del 41% sul totale erogato nel settore (vedi Tab. 4.3). Il contributo delle Fondazioni nel recupero del patrimonio monumentale e archeologico del territorio di riferimento ha interessato soprattutto i centri storici delle città d'arte italiane, in molte delle quali le Fondazioni hanno la propria sede. Di frequente, gli interventi di recupero puntano ad introdurre nuove funzioni delle strutture e ad accrescerne la fruibilità a beneficio della cittadinanza per attività sociali di vario genere (biblioteche, esposizioni, attività di tipo convegnistico, ecc). Non mancano inoltre iniziative con valenza più capillare, volte al recupero e alla conservazione di testimonianze artistiche e culturali al di fuori dei centri urbani, spesso soggette a condizioni di forte degrado e scarsa valorizzazione.

NOTA PER IL LETTORE

Tutti gli elenchi di iniziative proposti in questo capitolo si propongono esclusivamente di fornire al lettore una esemplificazione delle varie tipologie di intervento a cui si fa riferimento nella trattazione, per dare una idea più concreta dell'azione svolta dalle Fondazioni sul territorio. Essi, pertanto, non sono da intendersi in alcun modo un campione statisticamente rappresentativo dell'universo indagato, né tanto meno una graduatoria dei progetti più importanti o meritevoli.

Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici

Alcuni esempi

Interventi di recupero architettonico del comparto S. Paolo di Modena, per nuova destinazione funzionale a scuole, spazi comuni, laboratori, biblioteca; erogazione di € 6.456.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto di restauro e riallestimento del Castello Sforzesco di Milano; erogazione di € 5.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto “Residenze Sabaude”, interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico di Corte; erogazione di € 3.550.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Contributo per l'acquisto e la ristrutturazione di Palazzo Carcassi in Genova; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Progetto per l'acquisto e la ristrutturazione di Palazzo Anselmi a Padova, funzionale ad accogliere attività culturali; erogazione di € 1.510.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Interventi di restauro e di valorizzazione: del corpo centrale del Castello di Mirabello (da adibire a Museo); del Parco della Battaglia di Pavia; del centro di documentazione sull'età viscontea-sforzesca e della struttura polifunzionale per riunioni e convegni; erogazione di € 1.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Ristrutturazione del palazzo Ghisleri a Jesi; erogazione di € 1.162.711 della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

Contributo per la sistemazione della ‘Villa Grock’ di Imperia, edificata negli anni ‘30 ed appartenuta al famoso clown svizzero Adrien Wetach, al fine di creare un centro polifunzionale; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Contributo a sostegno del progetto globale presentato dal Comune di Cuneo per la ristrutturazione, il recupero, l'utilizzo del complesso monumentale di San Francesco in Cuneo; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Restauro dell'ex opificio Loria in Carpi per la realizzazione della nuova biblioteca multimediale; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carpi

Progetto per il restauro del piano terra del Palazzo delle Muse a Lucca con allestimento della nuova biblioteca; erogazione di € 4.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Interventi per la prosecuzione dei lavori di restauro dell'area archeologica del Porto romano di "Classe" a Ravenna e realizzazione di strutture, laboratori e depositi per collocare i reperti nel Museo Archeologico di Classe; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Interventi di restauro del complesso S. Domenico a Forlì e allestimento per la mostra Palmizzano (arredamento, impiantistica, completamento spazi espositivi); erogazione di 400.000 della Fondazione Cassa di risparmio di Forlì

L'importo medio unitario delle erogazioni nell'ambito in esame è più che doppio della media del settore (€ 111.700 contro € 47.400), in stretta correlazione con la natura tipica degli interventi, caratterizzati da investimenti cospicui e progetti complessi.

La prevalenza dei beneficiari nel comparto è di natura privata, con una quota pari a 53%.

Le *partnership* delle fondazioni con altri soggetti per la realizzazione dei progetti finanziati assumono in questo comparto un peso maggiore rispetto a quanto accade in generale: le erogazioni in pool incidono infatti per il 21%, contro il 17% a livello di sistema.

La seconda tipologia principale di intervento, nel settore in esame, è costituita da iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie (vedi Tab. 4.3), a cui vanno 74,8 milioni di euro (il 18,3% delle erogazioni del settore). Il comparto conferma il trend di crescita degli anni precedenti, con un incremento rispetto al 2003 sia in termini di importi erogati (+20%) sia relativamente al numero degli interventi (+ 6% sul totale di settore). Le numerose iniziative realizzate con il contributo delle fondazioni (circa 2.000 quelle censite: il maggior numero del settore) hanno interessato tutti i campi dell'espressione artistica: la musica, il teatro, la letteratura, il balletto, il cinema, ecc.. Permane la tradizionale focalizzazione delle iniziative nel campo della musica e del teatro, tra cui un rilievo importante assumono gli interventi di sostegno ad istituzioni stabili (enti lirici, teatri stabili, ecc.) e le sovvenzioni a rappresentazioni e concorsi.

Le erogazioni *in pool* sono ancor più frequenti che nel comparto della

conservazione e valorizzazione dei beni artistici: il 29% dei progetti vede le fondazioni impegnate insieme ad altri soggetti istituzionali del territorio.

La prevalenza di beneficiari privati è assoluta: essi ricevono l'82% del totale assegnato al sottosettore. L'importo medio unitario degli interventi, in questo caso inferiore alla media di settore, è di circa 37.500 euro (contro 47.500 per l'intero settore).

Iniziative a sostegno di produzioni artistiche e letterarie

Alcuni esempi

Contributo istituzionale alla Fondazione Teatro alla Scala di Milano; erogazione di € 6.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Attività di gestione della società strumentale Teatri Spa di Treviso; erogazione di € 5.052.000 della Fondazione Cassamarca

Sostegno alla attività svolta dalla Orchestra Sinfonica di Roma; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Contributo alla Fondazione Teatro La Fenice di Venezia; erogazione di € 1.160.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia

Realizzazione di una mostra su Botticelli e Filippino Lippi a Palazzo Strozzi a Firenze (la prima edizione è stata organizzata a Parigi); erogazione di € 600.000, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Sostegno alle attività della Fondazione Perugia Musica Classica; erogazione di € 516. 500 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Organizzazione di "Sassuolo Musica Festival"; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Contributo per il progetto 'Circuito Lirico Lombardo': diffusione della cultura musicale ed operistica attraverso la produzione e diffusione di un repertorio originale di qualità artistica sul territorio regionale; ero-

gazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Sostegno alla Fondazione Arturo Toscanini in Parma per le attività artistiche della Filarmonica Toscanini; erogazione di € 258.000 della Fondazione Monte di Parma

Progetto comune volto a promuovere la cultura musicale della zona della Spezia realizzato dalle maggiori realtà musicali del territorio ligure; erogazione di € 160.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Tra gli altri ambiti di rilievo del settore (vedi ancora Tab. 4.3), compaiono le Attività museali e le Arti visive (complessivamente 54,5 milioni di euro, pari al 13,4 % degli importi erogati). Il comparto mostra una vitalità crescente, con un incremento del 36% delle somme erogate rispetto al 2003.

Il sostegno delle fondazioni in questo campo interessa sia i musei già esistenti, sia le nuove realtà espositive che nel tempo vanno ad arricchire l'offerta culturale rivolta al territorio di riferimento. Sono anche numerosi e importanti gli interventi di restauro di opere pittoriche e di sculture, nonché quelli finalizzate all'allestimento di mostre temporanee.

Nella gestione delle attività museali e arti visive si conferma il frequente ricorso delle Fondazioni a società strumentali appositamente costituite: il 22,5% degli importi destinati a tali attività è elargito attraverso questi organismi intermedi (contro il 7% rilevato a livello generale di sistema).

Gli ulteriori interventi realizzati dalle Fondazioni nel settore dell'Arte e attività culturali si rivolgono essenzialmente al sostegno di Biblioteche e Archivi e all'Editoreia e altri mezzi di comunicazione (con una incidenza rispettivamente del 3,6% e dell'1,4% degli importi erogati nel settore). Rispetto al 2003, questi ultimi due ambiti di intervento fanno registrare variazioni molto marcate, ma di segno opposto: il volume di attività nel comparto Biblioteche e Archivi aumenta del 53% (da 10 a 15 milioni di erogazioni totali), mentre gli importi erogati nell'Editoria sono quasi dimezzati, passando da 11 a 6 milioni di euro.

Per quanto riguarda le collezioni librerie e documentali, i progetti più frequenti riguardano attività di censimento, catalogazione e sistemi di archiviazione, con particolare attenzione all'utilizzo delle nuove tecnologie

digitali e multimediali.

Nel settore editoriale si conferma invece la tradizionale, vivace presenza delle Fondazioni nella produzione di volumi d'arte e pubblicazioni di qualità.

Arti visive, Attività museali, Biblioteche e Archivi

Alcuni esempi

Realizzazione del Centro espositivo museale di Lecco; erogazione di € 3.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Progetto espositivo "La Via della seta"; erogazione di € 2.220.000 della Fondazione Cassamarca

Creazione di un centro culturale ed espositivo e ristrutturazione del complesso architettonico di Modena; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Progetto "Archivio la stampa": valutazione di iniziative di riordino, conservazione ed apertura al pubblico degli archivi storici del quotidiano Torinese; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Allestimento della mostra "Gli impressionisti e la neve. La Francia e l'Europa"; erogazione di € 700.000 della Compagnia di San Paolo

Sostegno attività "Museo del Corso" di Roma; erogazione di € 632.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Ristrutturazione ed allestimento del museo della vite e del vino; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo per la realizzazione del Museo del fumetto in Lucca; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Allestimento, acquisto di arredi e attrezzature per la galleria di arte moderna e contemporanea nel Palazzo delle Muse di Viareggio; erogazione di € 300.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Iniziative per la realizzazione di mostre presso il Palazzo Ducale di Lucca; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Realizzazione della mostra d'arte da "Modigliani al Contemporaneo"; erogazione di € 229.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

4.3.3 *Volontariato, Filantropia e Beneficenza*

A partire da quest'anno il settore è stato ampliato includendovi, oltre ai tradizionali interventi di sostegno alle organizzazioni di volontariato e ad altre tipologie di intermediari filantropici, le iniziative di beneficenza, le attività di sostegno allo sviluppo dei paesi poveri, ed i progetti di cooperazione internazionale.

L'attività di beneficenza, consistente nella concessione di sussidi economici diretti a favore di individui e famiglie disagiati, era stata in passato classificata nel settore Assistenza sociale. Le altre due nuove tipologie di intervento, erano invece contenute nel settore Attività internazionali, ora non più censito.

Ciò comporta, naturalmente, che i confronti dell'attività relativa al 2004 con quella dell'anno precedente sono possibili solo in parte.

Complessivamente sono stati destinati al settore 167,3 milioni di euro, pari al 13,2% del totale erogato dalle fondazioni.

La quota maggiore delle risorse riguarda, come in passato, gli accantonamenti ai fondi speciali per il volontariato previsti dalla Legge 266/91 (vedi Tab. 4.4), pari a 105,4 milioni di euro⁸ (63% del settore).

⁸ La somma include anche la quota di accantonamenti prudenziali (pari a 44,3 milioni) che le Fondazioni hanno effettuato in conseguenza del giudizio pendente presso il T.A.R. del Lazio, in merito al criterio di computo dell'accantonamento previsto dalla legge sul volontariato (L.266/91).

La questione fu sollevata nel corso del 2001 da alcuni Centri di servizio i quali impugnarono l'atto di indirizzo del Ministero del Tesoro (recante indicazioni alle Fondazioni per la redazione del bilancio dell'esercizio 2000), con il quale era stato disposto, in conformità alla nuova normativa delle Fondazioni da poco introdotta, un criterio di calcolo dell'accantonamento al fondo speciale che, riducendone la base di computo, ne determinava di fatto un sostanziale dimezzamento. A seguito dell'incerta situazione venutasi a creare dopo la sospensiva del provvedimento ministeriale concessa dal T.A.R. (e confermata dal Consiglio di Stato), a partire dal 2001 la maggior parte delle Fondazioni ha effettuato, in aggiunta all'accantonamento determinato secondo l'indirizzo ministeriale, un ulteriore accantonamento integrativo prudenziale, indisponibile sino a conclusione del giudizio in atto. Nel mese di giugno del 2005 il T.A.R. del Lazio ha emesso il giudizio di merito respingendo il ricorso dei Centri di servizio.

Come è noto, si tratta di una forma di contribuzione obbligatoria prevista a carico delle Fondazioni di origine bancaria, in base alla quale una quota delle risorse annualmente prodotte viene finalizzata al sostegno e alla qualificazione delle organizzazioni di volontariato per il tramite di organismi specificamente istituiti in tutte le regioni a tale scopo, denominati Centri di servizio.

Il meccanismo della legge prevede che i fondi accantonati dalle Fondazioni siano affidati in amministrazione, con cadenza biennale, ad appositi Comitati di gestione (uno per regione), cui spetta il compito di ripartire le somme disponibili tra i Centri di servizio della regione, sulla base dei loro programmi di attività, nonché quello di vigilare sul corretto utilizzo dei fondi.

Ai fini della nostra analisi, per ciascuna fondazione viene preso in considerazione l'accantonamento complessivo iscritto nel bilancio 2004⁹, assumendo convenzionalmente che esso rappresenti un singolo intervento; ne consegue che il numero di iniziative contabilizzate con questo titolo coincide con il numero di fondazioni.

La Tab. 4.4 evidenzia che l'azione di sostegno al volontariato da parte delle Fondazioni si realizza anche mediante la concessione diretta di contributi alle singole organizzazioni, deliberati dalle Fondazioni stesse in aggiunta agli accantonamenti di legge sopra descritti. Nel 2004 con questo tipo di interventi sono stati erogati 13,4 milioni di euro, ripartiti in 843 iniziative. Ulteriori 8 milioni di euro circa sono stati assegnati ad organizzazioni di volontariato a fronte di progetti, classificati in altri settori di intervento (prevalentemente Salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa e Assistenza sociale).

In totale, quindi, in forma diretta o indiretta, le Fondazioni hanno destinato nel 2004 al mondo del volontariato circa 126 milioni di euro, contribuendo così in modo importante e diffuso al sostegno della fitta rete di associazioni in cui i volontari sono quotidianamente impegnati per il soddisfacimento di molteplici bisogni delle comunità di riferimento.

⁹ Si prescinde, pertanto, dalla eventuale assegnazione delle somme accantonate a più fondi speciali regionali (come avviene per le fondazioni di maggior dimensione) e non si considerano i movimenti di cassa conseguenti al materiale utilizzo dei fondi da parte dei Centri di servizio.

Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato

Alcuni esempi

Progetto “Senza Fissa Dimora”; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Realizzazione di un Centro Diurno per l'accoglienza di anziani, autosufficienti e non, all'interno del complesso immobiliare denominato “Seminario Minore del Chiappetò”, ubicato a Genova; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Conduzione della Mensa Caritas di via Turchi in Busseto; erogazione di € 140.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Progetto “Porto di fraternità”: struttura di accoglienza in Livorno; erogazione di € 113.000 della Fondazione Cassa di Risparmi di Livorno

Costruzione di un edificio adibito a casa di accoglienza per bambini e adolescenti a Kinshasa (Congo); erogazione di € 100.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Costruzione di una casa famiglia destinata all'accoglienza di malati e di disabili orfani; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Rieti

L'altro principale filone di attività compreso nel settore Filantropia e volontariato è costituito dai Contributi a fondazioni *grant making* e ad altri intermediari filantropici (vedi ancora Tab. 4.4). Le erogazioni in questo campo sono cresciute di un terzo rispetto all'anno precedente (da 19 milioni a 25,4 milioni), con un aumento dell'incidenza sul totale di settore (da 13,9% a 15,2%).

La modalità di intervento tipica di questo comparto si basa sull'attivazione di nuove istituzioni filantropiche a forte radicamento locale (le fondazioni comunitarie) dedicate al soddisfacimento dei bisogni delle comunità di riferimento. Le risorse utilizzate per il perseguimento degli obiettivi sono attinte in parte dalla fondazione “madre” (in questo caso la fondazione bancaria), e in parte dalle donazioni di cittadini e di altre istituzioni presenti sul territorio. Questo modello, mutuato da esperienze di successo

realizzate negli Stati Uniti, è stato adottato in Italia per prima dalla Fondazione Cariplo, che già da alcuni anni promuove la costituzione (ed il supporto, fino a quando questi soggetti, come in un caso è già avvenuto, non si rendono autonomi) di fondazioni comunitarie operanti in alcune province della Lombardia e del Piemonte (allo stato sono operative 12 fondazioni comunitarie).

Anche la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia si è impegnata in questo tipo di esperienza, costituendo, più di recente, due nuove fondazioni comunitarie nel Veneto; il progetto delle fondazioni comunitarie sta attirando l'attenzione di altre Fondazioni, fra cui Compagnia San Paolo.

Tra i nuovi comparti inseriti nel settore Filantropia e volontariato, la beneficenza è il maggiore, con quasi 8 milioni di euro spesi a fronte di 714 iniziative; allo sviluppo dei paesi poveri vengono destinati oltre 5 milioni di euro (3,1% del totale), mentre agli scambi culturali e alla cooperazione internazionale va l'1% del settore (1,6 milioni di euro).

Beneficenza, sostegno dei paesi poveri, cooperazione internazionale

Alcuni esempi

Progetto di cooperazione sanitaria internazionale denominato "saving the children", in collaborazione con il Centro Peres per la pace di Tel Aviv; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Sostegno delle attività dell'Associazione a favore dei dipendenti e dei familiari del Gruppo FF.SS.; erogazione di 425.000 della Fondazione Banca Nazionale delle Comunicazioni

Iniziative a favore delle famiglie con componenti affetti da gravi situazioni di handicap; erogazione di € 313.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Programma di lotta alla tubercolosi in Guinea 2004; erogazione di € 250.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Progetto di intervento sanitario in Guinea Bissau, Africa Occidentale; erogazione di € 152.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Realizzazione di una scuola materna ed elementare a Calabanga nelle Filippine; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Intervento finalizzato a garantire un'autonomia alimentare agli assistiti della Missione di Adwa (Etiopia); erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Acquisto dell'immobile che ospita la casa famiglia San Martino a San Bernardo di Cervasca (CN); erogazione di 85.000 della Fondazione Cassa di risparmio di Cuneo

Progetto "Protezione e sostegno dei bambini lavoratori a Mazar-I-Sharif, Afghanistan". Molti bambini a causa delle condizioni economiche difficili, sono obbligati a lavorare per aiutare le famiglie; erogazione di € 90.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

4.3.4 Educazione, Istruzione e Formazione

Il settore Istruzione, così come definito sino al precedente Rapporto annuale, è stato sottoposto da quest'anno a una parziale revisione.

In particolare, si è esteso il campo di osservazione in modo da potervi includere, oltre alle varie iniziative di sostegno al sistema educativo nazionale (istruzione pubblica e privata ai vari gradi di formazione previsti), anche gli interventi di altra natura che favoriscono la crescita e la formazione giovanile attraverso percorsi di apprendimento diversi, centrati sull'aggregazione sociale, sul coinvolgimento e sulla partecipazione attiva.

La nuova denominazione consegue a questa più ampia visione del settore, rendendola più esplicita.

Il settore è terzo nella graduatoria degli importi erogati con circa 150 milioni di euro assegnati a fronte di 3.629 interventi (vedi Tab 4.5). Il volume complessivo degli importi erogati mostra una contrazione rispetto all'anno precedente (-19%), così come l'incidenza sul totale dell'attività erogativa del sistema, che passa da 16,2% a 11,8%. Dopo il sensibile aumento dei volumi di attività registrati nel 2002 e nel 2003 (da 12,8% nel 2001 a 16,4% nel 2002 e 16,2% nel 2003), il settore si riallinea sui valori di incidenza intorno al 12-13% riscontrati sino al 2001.

L'articolazione interna del settore vede confermata, anche nel 2004, la

prevalenza del segmento di più elevata specializzazione del sistema educativo nazionale (vedi Tab. 4.5). Il 50,7% delle erogazioni nel settore è infatti rivolto al comparto dell'istruzione superiore, comprendente sia l'istruzione universitaria e para-universitaria sia le specializzazioni post-universitarie. La prima rimane largamente maggioritaria, benché sia quella in cui si verifica la diminuzione più forte rispetto all'anno precedente (gli importi erogati calano del 36%, passando da 82 milioni a 53 milioni). Per la specializzazione post-universitaria rimangono invece sostanzialmente invariati gli importi complessivamente erogati (22,9 milioni di euro, per una quota del 15% del settore).

Il secondo comparto del settore, per entità delle erogazioni, è l'istruzione primaria e secondaria, in cui tuttavia si registra una flessione molto marcata (-34%). Gli importi erogati ammontano complessivamente a 39,1 milioni di euro (nel 2003 erano 59,6 milioni), con una incidenza del 26% nell'ambito del settore.

A distanza, rispetto ai due grandi ambiti di intervento appena descritti, si collocano gli altri due comparti presi in considerazione nel settore Educazione istruzione e formazione.

La crescita e formazione giovanile raccoglie il 4,1% delle erogazioni del settore (6,2 milioni di euro), mentre l'istruzione professionale e degli adulti riceve il 3,7% (5,6 milioni di euro).

Come anticipato in apertura del paragrafo, la crescita e formazione giovanile rappresenta una novità per il settore in esame, in quanto accosta ai tradizionali percorsi di formazione dei giovani, legati ai luoghi dell'istruzione "ufficiale", le esperienze educative e di crescita individuale insite in momenti meno istituzionali (ma non per questo meno importanti) di aggregazione e di scambio sociale, rappresentati tipicamente da attività ricreative, sportive e culturali organizzate.

Per il restante 15,4% delle risorse destinate al settore non è possibile indicare il sotto-settore di assegnazione, poiché trattasi di interventi di importo unitario inferiore a 5 mila euro¹⁰, ovvero non classificati in dettaglio in sede di rilevazione statistica.

Per porre in luce alcuni profili aggiuntivi sulle principali tipologie di intervento realizzate, si propone ora un approfondimento che ripercorre i 4 sotto-settori precedentemente introdotti.

Gli interventi realizzati nel 2004 in ambito universitario sono prevalentemente rivolti al sostegno di progetti specifici e programmi di studio

¹⁰ Per questo tipo di iniziative il sistema di rilevazione adottato prevede l'indicazione del solo macro-settore, senza ulteriori dettagli in merito ai sotto-settori di destinazione.

(47,5% del comparto, per una spesa complessiva di circa 25,3 milioni di euro). Per la prima volta, questa tipologia di iniziative diventa maggioritaria nel comparto, superando quelle finalizzate alla creazione (o recupero) di opere infrastrutturali.

Meritano una citazione i grandi progetti finalizzati alla creazione di nuovi insediamenti universitari, i numerosi interventi per rafforzare i servizi bibliotecari delle università, e gli investimenti per l'innovazione delle metodologie didattiche.

Per quanto riguarda i programmi di studio finanziati, si riscontra un'ampia gamma di Corsi di diploma universitari, relativi sia alle discipline tradizionali, giuridiche ed economiche, sia a tematiche più innovative (ad esempio quelle in campo agro-alimentare, ambientale e del turismo).

**Istruzione superiore:
progetti specifici e programmi di studio**

Alcuni esempi

Realizzazione della Scuola Galileiana di Studi Superiori di Padova; erogazione di € 4.200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Progetto "Università a Grosseto", in collaborazione con l'amministrazione di Grosseto; erogazione di € 2.000.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Sostegno della "Fondazione Alti Studi sull'Arte" a Venezia; erogazione di € 1.054.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia

Progetto per la costruzione di un sistema informativo integrato delle risorse bibliografiche, documentarie e dei servizi delle biblioteche dell'Università di Torino; erogazione di € 600.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Realizzazione del corso di Laurea in Scienze del Turismo a Lucca; erogazione di € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Gli interventi di natura infra-strutturale, destinati alla Costruzione e ristrutturazione di immobili, incidono per il 32,2% del comparto, con 17,2 milioni di euro erogati. Rientrano in questa tipologia di iniziative i diversi progetti per l'edificazione di nuovi poli di ricerca, ovvero la creazione di strutture integrate per l'alloggiamento di studenti (Campus, College).

**Istruzione superiore:
interventi di natura infrastrutturale**

Alcuni esempi

Realizzazione del “Progetto atenei”, interventi di edilizia e adeguamento strutturale delle sedi universitarie piemontesi; erogazione di € 4.800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Lavori di costruzione del Palazzo “Torre Archimede” a Padova; erogazione di € 2.750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Potenziamento della capienza didattica del Polo universitario pistoiese; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia

Progetto di riconversione dell’ ex Ospedale Militare di Trieste in residenza universitaria con servizi di supporto alla didattica ed alla ricerca; erogazione di € 400.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Ristrutturazione delle sedi delle facoltà di ingegneria e architettura dell’Università di Bologna; erogazione di € 140.000, della Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari, le Università pubbliche assorbono la quota maggioritaria delle risorse impegnate (59%), sebbene si rilevi nel 2004 un certo riequilibrio delle assegnazioni a favore delle Università private (l’incidenza delle erogazioni riservate a queste ultime passa da 23% nel 2003 a 41% nel 2004).

Nell’istruzione post-universitaria prevalgono gli interventi di sostegno diretto agli enti e organismi che gestiscono le attività. I contributi generali per l’amministrazione, come vengono definiti i predetti sussidi, rappresentano il 31,7% delle erogazioni del comparto (6,6 milioni di euro).

Il 30,4% viene invece destinato al sostegno diretto dei programmi di studio, per i quali vengono impegnati 6,3 milioni di euro. Le Fondazioni focalizzano le proprie iniziative maggiormente a sostegno della “domanda” di formazione, erogando borse di studio agli studenti per circa 3,7 milioni di euro (17,8% del totale di comparto); sul versante dell’ “offerta” formativa, invece, l’azione delle Fondazioni si traduce soprattutto nel

finanziamento di programmi di specializzazione post-laurea (con erogazioni per 2,6 milioni di euro, cioè una quota di 12,6% del totale).

Gli interventi destinati all'edificazione o alla ristrutturazione di immobili seguono con un impegno di circa 5 milioni di euro (23,3% del comparto).

Per quanto riguarda la natura dei beneficiari degli interventi rivolti all'istruzione post-universitaria, la situazione è opposta a quella vista per l'istruzione universitaria: sono infatti le strutture private ad avere la maggior parte dei contributi (57,3%).

Per quanto riguarda l'Istruzione primaria e secondaria il tipo di finalizzazione più ricorrente è la costruzione o ristrutturazione di immobili, cui vengono destinati circa 16 milioni di euro, pari al 41% del totale.

Seguono gli interventi a sostegno di progetti e programmi di studio specifici (circa 6,4 milioni di euro, con una incidenza del 16,3%) e la fornitura di attrezzature e mezzi scolastici (3,5 milioni, con incidenza del 9% sul totale del comparto).

L'ampia gamma di progetti e programmi di studio realizzati grazie al contributo delle fondazioni riguarda spesso tematiche interdisciplinari e materie non incluse nei programmi di insegnamento tradizionali (ad esempio: lingue, informatica, musica, educazione ambientale, cultura multi-razziale, ecc.).

Per quanto attiene le dotazioni strumentali, sono in primo piano i progetti volti a mettere a disposizione delle scuole attrezzature informatiche, strumentazione e arredi per laboratori, biblioteche, mezzi per il trasporto degli studenti.

Istruzione primaria e secondaria: interventi di natura infrastrutturale

Alcuni esempi

Realizzazione del centro per l'Infanzia "Lama Sud", con quattro sezioni di asilo nido e sei sezioni di scuola materna in un quartiere di forte espansione demografica; erogazione di € 700.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Ristrutturazione e adeguamento normativo per l'edificio ospitante la scuola media e materna della città di Chiusi; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Manutenzione e valorizzazione del complesso monumentale di Villa Pesaro, opera della prima metà del '700 di un discepolo di Baldassarre Longhena a Padova; erogazione di € 500.000 della Fondazione

Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Recupero del dell'antico Convento dell'Addolorata in Genova: contributi per la ricostruzione dell'asilo demolito, sistemazione dei giardini e del cortile adibito ad area giochi; erogazione di € 500.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Istruzione primaria e secondaria: programmi di studio

Alcuni esempi

Realizzazione del progetto "Il quotidiano in classe" per le scuole medie e superiori della Regione Toscana; erogazione di € 100.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Progetto "Azioni e strumenti per la diffusione dell'approccio interculturale nell'educazione"; erogazione di € 90.000 della Compagnia San Paolo di Torino

Contributo finalizzato al sostegno dei progetti e delle iniziative in campo sociale, educativo, culturale a Ravenna (agevolazioni, sussidi, borse di studio e libri per studenti della scuola dell'obbligo); erogazione di circa € 85.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

La distribuzione delle risorse erogate tra settore pubblico e privato vede ancora prevalere il primo (62,4%), con una quota di incidenza in aumento rispetto al 2003 (era 52,3%).

Nel comparto crescita e formazione giovanile, il terzo per incidenza delle erogazioni nel settore, si rileva un bilanciamento tra gli interventi volti a sostenere attività e progetti e quelli di carattere strutturale.

I primi assorbono il 32,5% delle erogazioni del comparto (per un totale di circa 2 milioni di euro), e riguardano una molteplicità di iniziative, anche di carattere sperimentale, volte a prevenire fenomeni di emarginazione sociale ed a promuovere l'arricchimento dei percorsi formativi di giovani e adolescenti.

Ai progetti di natura strutturale, che interessano il recupero di edifici e impianti dedicati all'aggregazione giovanile (in genere, centri parrocchiali e strutture ricreative pubbliche) va invece poco meno del 30% delle erogazioni del comparto (1,8 milioni di euro).

I beneficiari degli interventi di questo comparto sono in prevalenza privati (67% delle erogazioni).

Crescita e formazione giovanile:

Progetti specifici

Alcuni esempi

Contributo per il progetto: “Luoghi e contesti per l’esercizio del diritto di cittadinanza dei giovani”; erogazione di € 110.000 Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Progetto volto allo sviluppo dell’attività motoria di base dei bambini delle scuole della provincia di Siena; erogazione di circa € 100.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Contributo per la creazione di un centro di creatività sito in Bologna; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Istituzione del premio per laureati e giovani imprenditori del sud Italia; erogazione di circa € 75.000 della Istituto Banco di Napoli Fondazione

Crescita e formazione giovanile:

Ristrutturazione immobili

Alcuni esempi

Recupero della ex scuola elementare da adibire a centro diurno per giovani e anziani, poliambulatorio e centro civico con sale per manifestazioni musicali, ricreative e culturali; erogazione di € 200.000 Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Costruzione dell’Oratorio giovanile; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto

Completamento della ristrutturazione della palestra dei Salesiani a Figline Valdarno (Firenze); erogazione di € 90.000 dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze

I contributi a favore dell’Istruzione professionale e degli adulti, sono destinati principalmente al sostegno di progetti e programmi di studio, a cui nel 2004

sono andati complessivamente 2,9 milioni di euro (pari al 51,5% delle erogazioni del comparto). Sono stati finanziati soprattutto programmi di formazione e riqualificazione professionale, e borse di studio per studenti-lavoratori.

L'altra più rilevante tipologia di intervento nel comparto è costituita dalla riqualificazione e ammodernamento delle strutture dedicate alla didattica (manutenzione straordinaria di immobili, dotazioni informatiche, biblioteche, ecc), a cui è destinato il 22% delle erogazioni del comparto, per un totale di 1, 2 milioni.

**Istruzione professionale e degli adulti:
Progetti specifici e programmi di studio**

Alcuni esempi

Progetto "Master dei talenti" finanziamento di percorsi di stage all'estero per neodiplomati e neolaureati negli istituti ed atenei piemontesi; erogazione di oltre € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Prima edizione di "Palinsesto Italia", premio per operatori dell'industria e dell'editoria multimediale a forte contenuto innovativo per il territorio bolognese; erogazione di circa € 200.000 della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna

Progetto per il sostegno alle azioni formative per lo sviluppo dei distretti e dei sistemi economici locali (cartario, lapideo, calzaturiero e nautico) e l'avvio di nuove imprese; erogazione di circa € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Le risorse spese nel comparto nel 2004 sono in prevalenza destinate a soggetti privati (56,6%).

**Istruzione professionale e degli adulti:
Ristrutturazione immobili**

Alcuni esempi

Ristrutturazione della sede di San Salvatore di Cogorno (Genova); erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Progetto di ristrutturazione della scuola professionale Borgogna; erogazione di circa € 50.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Vercelli

Contributo per la realizzazione di un Centro Servizi per la lavorazione del legno nel Comune di Isasca (Cuneo); erogazione di circa € 40.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Tornando ad un esame generale dell'attività erogativa svolta dalle Fondazioni nel settore in esame alcune note conclusive possono essere riferite alle fonti delle proposte progettuali e alle modalità di realizzazione degli interventi.

I progetti di origine interna delle fondazioni (i cosiddetti "progetti propri") rappresentano il 14,6% degli importi erogati, mentre le erogazioni basate su domande presentate da terzi il 73,9%. Tramite bando, infine, viene assegnato l'11,5% degli importi.

Per quanto riguarda le modalità di gestione degli interventi, la sovvenzione di servizi offerti da soggetti terzi è largamente prevalente (89% degli importi erogati nel settore). La realizzazione diretta dei progetti da parte delle Fondazioni assorbe il 7,3% delle erogazioni effettuate, mentre è piuttosto raro il ricorso a società strumentali (3,8% del totale erogato nel settore).

4.3.5. *Salute pubblica*

Pur assumendo da quest'anno una nuova denominazione, il settore (che negli scorsi anni si chiamava Sanità) mantiene inalterata l'articolazione interna dei sotto-settori e le tipologie di iniziative ricomprese.

È il settore che segna il maggiore incremento del volume di erogazioni effettuate: l'ammontare complessivo degli importi erogati nel 2004 aumenta, rispetto all'anno precedente, di ben 58 punti percentuali, raggiungendo la somma di 145,6 milioni di euro e l'incidenza dell'11,5% (nel 2003 erano 92,2 milioni e 8,1%).

Ciò pone il settore al quarto posto della graduatoria generale per importi erogati, al di sopra di Assistenza sociale e Ricerca (che in passato lo precedevano), e a poca distanza dal settore Educazione, istruzione e formazione. Aumenta anche il numero delle iniziative realizzate, che passano da 1.246 nel 2003 a 1.333 nel 2004 (+7%).

Il sostegno ai servizi ospedalieri si conferma il principale ambito di intervento del settore, su cui incide per il 72%, con un incremento molto

forte (oltre il 70%) delle somme complessivamente erogate: da 61,4 a 104,5 milioni di euro (vedi Tab. 4.6).

Beneficiano di questi contributi soprattutto gli Ospedali e Case di cura generali (ad essi vanno circa 54 milioni di euro, con incidenza del 37% nel comparto), seguiti a distanza da Istituti, cliniche e policlinici universitari (che ottengono circa 10 milioni di euro), e da Strutture sanitarie specialistiche (con circa 6 milioni di euro)¹¹.

I soggetti pubblici sono beneficiari pressoché esclusivi delle erogazioni in questo comparto (91,6%), con una significativa eccezione per gli interventi a favore dei presidi sanitari specializzati (ad esempio centri riabilitativi o di lunga degenza), che vedono invece una presenza maggioritaria di beneficiari privati.

Il tipo di intervento più ricorrente è costituito dalla fornitura di Attrezzature (per circa 57 milioni di euro, pari al 54% degli importi erogati nel settore), rappresentate in prevalenza da apparecchiature mediche per attività diagnostica e terapeutica (quali ad esempio macchinari per risonanze magnetiche, T.A.C., ecografie, endoscopie, laparoscopie, ecc.)

Anche le iniziative che hanno per oggetto la Costruzione e la ristrutturazione di immobili hanno un peso significativo (29%, per un importo complessivo di circa 31 milioni di euro): esse sono per lo più finalizzate all'estensione o ammodernamento di strutture già esistenti, ovvero alla realizzazione di nuovi presidi sanitari.

Tra le tipologie di intervento minori, in questo comparto, merita una segnalazione la Realizzazione di progetti specifici (6,4% degli importi erogati, pari a circa 7 milioni), nel cui ambito si rilevano iniziative di carattere innovativo e sperimentale.

Servizi ospedalieri:
Fornitura di apparecchiature mediche
e realizzazione di progetti specifici
Alcuni Esempi

Acquisto di attrezzature tecnologiche nell'ambito del progetto di rinnovo e ammodernamento dell'Ospedale di Rovigo; erogazione di € 9.450.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

¹¹ È da segnalare che per circa un quarto dei progetti classificati in questo comparto non è stato possibile, per mancanza di informazioni di dettaglio, individuare le tipologie di strutture ospedaliere beneficiarie del contributo.

Completamento del progetto di digitalizzazione di immagini, comprendente l'installazione di una nuova diagnostica digitale diretta (P.O. Alba) e l'estensione del sistema al P.O. di Bra; erogazione di € 1.150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Acquisto di apparecchiature destinate ai reparti di emergenza del presidio ospedaliero di Torino; erogazione di € 900.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Acquisizione di un completo Sistema Radiologico Multiuso Portatile e di un angiografo per la sala di emodinamica, nell'ambito della realizzazione di un Laboratorio di Cardiologia presso l'ospedale di Genova; erogazione di € 800.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Genova e Imperia

Acquisizione di un apparecchio di risonanza magnetica aperta; erogazione di € 725.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della provincia di Macerata

Realizzazione un'unità di anatomia e istologia patologica presso l'ospedale di Savigliano; erogazione di € 127.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Savigliano

Prosecuzione del progetto di attivazione del Poliambulatorio di Cure Palliative; erogazione di € 113.000, della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Progetto pilota di valenza regionale per la prevenzione e la diagnosi precoce del cancro del colon-retto dell'Unità Ospedaliera di Gastroenterologia dell'Ospedale di Ravenna; erogazione di € 20.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

Servizi ospedalieri:
Costruzione e ristrutturazione immobili
Alcuni Esempi

Realizzazione del Nuovo Ospedale di Parma; erogazione di € 2.560.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica a Milano; erogazione di circa € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde

Ristrutturazione di locali ospedalieri e acquisto di attrezzature sanitarie per l' Ospedale di Cuneo; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo

Costruzione e allestimento di un centro di cardiocirurgia a Khartoum, capitale del Sudan; erogazione di € 700.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Realizzazione delle strutture edilizie del Centro Pilota per la cura, la prevenzione e la ricerca sui disturbi del comportamento alimentare a Torino; erogazione di € 700.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Costruzione Nuovo Ospedale di Biella; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella

Realizzazione della nuova sede dei Servizi di Alcolologia e Psichiatria dell'Ospedale di San Daniele a Udine; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone

Dopo i servizi ospedalieri, sin qui descritti, la quota maggiore delle risorse impegnate dalle Fondazioni nel settore Salute pubblica è destinata a una molteplicità di altri servizi sanitari (vedi ancora Tab. 4.6), a cui sono destinati 30 milioni di euro (19% in più rispetto al 2003), pari al 21% delle erogazioni del settore. Tra essi assumono prevalenza i servizi di ambulanza, banche del sangue e attività paramediche (cui vanno 19,5 milioni di euro) e i servizi medico-professionali domiciliari e diurni (circa 8 milioni di euro). I più tipici campi di intervento relativamente a quest'ultimo gruppo sono l'assistenza a malati oncologici e a pazienti emopatici,

I soggetti beneficiari delle erogazioni del 2004 nel comparto altri servizi sanitari sono in prevalenza privati (72%), con l'unica eccezione dei servizi diurni, in cui assumono un maggior peso i beneficiari di natura pubblica.

Altri servizi sanitari

Alcuni Esempi

Progetto “Un nuovo servizio di ospitalità sanitaria - Le Casette di San Massimo” a Padova; erogazione di circa € 4.048.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo

Hospice e assistenza domiciliare per i malati terminali a Roma; erogazione di € 3.177.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Realizzazione del progetto “Centro Integrato di Servizi alla Persona”; erogazione di € 125.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fermo

Sostegno al “Progetto del cuore” rivolto a creare una rete di defibrillatori negli ospedali di Alessandria; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria

A conclusione dell'esame del settore Salute pubblica, c'è da osservare che le risorse vengono canalizzate pressoché esclusivamente per la sovvenzione di opere e servizi (97,5% degli importi erogati) e che gli interventi scaturiscono quasi per intero da proposte progettuali presentate da terzi (90%).

4.3.6. Assistenza Sociale

Prima di iniziare l'analisi di questo settore è bene rammentare, come già evidenziato nel paragrafo 4.3.1., che con la revisione di quest'anno del sistema di classificazione settoriale degli interventi, alcune tipologie di attività che sino al 2003 venivano qui catalogate, vengono d'ora in avanti registrate in nuove voci classificatorie (ad esempio gli interventi a favore delle famiglie a rischio sono confluiti nel nuovo settore “Famiglia e valori connessi”).

Ciò rende in alcuni casi impossibili o poco significative le comparazioni con i dati dell'anno precedente.

L'Assistenza sociale, nella sua nuova configurazione, si colloca al quinto posto nella graduatoria dei settori di attività del 2004, con 135,5 milioni di euro erogati e 2.743 iniziative.

Il settore comprende una variegata gamma di interventi a sostegno delle

categorie sociali più deboli, attraverso i quali le Fondazioni realizzano una importante azione di rafforzamento e integrazione della rete di protezione sociale offerta dal soggetto pubblico¹².

La parte largamente prevalente dei contributi (115,5 milioni di euro pari a 85,2% del totale di settore) è rivolta ai servizi sociali (vedi Tab. 4.7); per il resto, al di fuori delle iniziative per le quali non sono disponibili indicazioni in merito al sotto-settore di intervento (che incidono per l'11,1%), residua una quota minoritaria destinata ai servizi di protezione civile e di assistenza ai profughi (3,7% pari a 5 milioni di euro).

Gli interventi di sostegno dei redditi di famiglie disagiate, che nel 2003 erano stati censiti in questo settore (con un'incidenza del 5,8%), vengono classificati da quest'anno nell'ambito del settore Volontariato filantropia e beneficenza (vedi par. 4.3.3).

Per quanto riguarda le categorie sociali destinatarie dei servizi sociali erogati (vedi Tab. 4.8), la principale è, come negli anni precedenti, quella degli anziani, a cui vanno 44,5 milioni di euro (38,6%).

A distanza seguono le categorie dei minori (circa 10 milioni di euro, pari a 8,6%), dei disabili (12,5 milioni pari a 10,8%) e dei tossicodipendenti (3,5 milioni pari a 3%).

La quota restante degli importi erogati (circa 22 milioni, pari a 18,9%) è rivolta a molteplici iniziative di sostegno ad altre categorie di soggetti che vivono in condizioni di forte disagio e sperimentano condizioni di emarginazione sociale, come ad esempio: persone senza fissa dimora, detenuti, prostitute, ecc.

Servizi sociali

Alcuni esempi

Realizzazione di alloggi sociali per giovani coppie, nuclei monogenitoriali e lavoratori in mobilità geografica italiani e stranieri con sede di lavoro a Parma; erogazione di € 3.000.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

¹² I dati relativi al settore Assistenza sociale non descrivono per intero i contenuti di questa azione, cui sono da ascrivere ulteriori tipologie di intervento classificate in settori diversi (ad esempio nel settore Volontariato Filantropia, e Beneficenza).

Realizzazione di un centro di assistenza domiciliare anziani non auto-sufficienti a Bologna; erogazione di € 2.600.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Contributo per la realizzazione di una casa per anziani a Fano; erogazione di € 2.550.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano

Costruzione di una nuova casa di riposo per anziani con mini-alloggi e centro diurno di assistenza a Milano; erogazione di € 2.500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Le risorse destinate ai servizi sociali sono impiegate attraverso forme di assistenza residenziale e non residenziale. La prima, che risulta maggioritaria con il 53,6% degli importi erogati, prevede l'erogazione dei servizi di assistenza nell'ambito di strutture di accoglienza dove i fruitori sono anche alloggiati. L'assistenza non residenziale, che raccoglie il 46,4% degli importi erogati, comprende i servizi prestati a livello domiciliare o presso strutture diurne dedicate.

Tra i progetti più ricorrenti nell'ambito dell'assistenza residenziale meritano una citazione specifica quelli relativi a case di riposo e residenze assistite per anziani, per i quali le Fondazioni mostrano una crescente attenzione.

In merito alla specifica finalizzazione dei contributi, nel settore in esame si conferma la prevalenza delle erogazioni per Costruzione e ristrutturazione di immobili (50% degli importi nel settore), e per Programmi di attività specifici (29%).

La presenza maggioritaria di soggetti beneficiari privati raggiunge in questo settore una delle punte più alte (77% degli importi assegnati): le Fondazioni infatti interagiscono intensamente con il vasto arcipelago di organizzazioni che da sempre, nelle sue varie articolazioni territoriali, dimensionali e settoriali, svolge sul territorio una capillare opera di assistenza alle categorie sociali più deboli.

Tra gli interlocutori privilegiati figurano le organizzazioni religiose (a cui va oltre il 20% delle erogazioni del comparto in esame), le fondazioni civili (19%), e le categorie di soggetti "istituzionalmente specializzati" in campo assistenziale (Cooperative sociali, Organizzazioni di volontariato e Associazioni di promozione sociale, a cui va complessivamente oltre il 19% delle erogazioni).

Tra i beneficiari dei contributi si rileva anche una nutrita platea di altre

associazioni private (15% degli importi erogati) che, con profili di intervento diversi, concorrono alla produzione di servizi di natura assistenziale.

**Servizi sociali:
progetti specifici**
Alcuni esempi

Progetto ‘Habitando’, per la realizzazione di un modello di residenzialità che promuove l’emancipazione di disabili adulti; erogazione di € 500.000 della Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Contributo per l’attivazione del progetto anziani “Itaca”; erogazione di circa € 380.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato

Progetto “Maddalena” dedicato alle vittime della prostituzione in Piemonte; erogazione di circa € 175.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Progetto di assistenza e supporto a famiglie di disabili in situazione di gravità della Spezia; erogazione di € 137.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Spezia

Contributo per la realizzazione del progetto “Giovani e Periferie: il sogno di Ezechiele”; erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progetto per “la prevenzione e la consulenza del disagio della coppia e della famiglia” e per “la preparazione, formazione ed assistenza delle coppie che intraprendono l’adozione internazionale”; erogazione di € 130.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Parma e M.C.P. di Busseto

I progetti di origine interna della Fondazione pesano, nel settore, per il 16,3%, mentre il 14,6% delle risorse viene assegnato tramite bando (una quota leggermente superiore a quella media generale, che è 11,6%).

Ne consegue che la quota maggiore delle erogazioni (69,1%) è destinata a soddisfare domande di contributo presentate da terzi.

4.3.7 Ricerca

Nel corso del 2004 gli interventi delle Fondazioni nel settore Ricerca fanno segnare un significativo incremento: le somme complessivamente erogate ammontano a 131,2 milioni di euro (il 18% in più rispetto al 2003) e le iniziative sostenute sono 1.346 (10% in più sul 2003). I saggi di crescita, ben più consistenti di quelli registrati con riferimento all'insieme di tutti i settori (+11% per quanto riguarda gli importi erogati e +1% relativamente al numero di iniziative) rafforzano il trend già riscontrato negli scorsi anni, e collocano questo settore tra quelli a cui le Fondazioni rivolgono maggiore interesse (sesto posto in graduatoria, a pochissima distanza dal quinto).

La ricerca e lo sviluppo sperimentale in campo medico si conferma come il settore principale di intervento, rafforzando ulteriormente la sua posizione di prevalenza rispetto agli altri ambiti (vedi Tab. 4.9): l'importo delle erogazioni nel comparto è di 58,5 milioni di euro (+ 54% rispetto al 2003) per 362 interventi (+53%).

In controtendenza risultano invece le iniziative a favore della ricerca nel campo tecnologico e delle scienze naturali che, pur confermandosi al secondo posto in graduatoria, vede diminuire la propria incidenza nel settore (da 32,7% nel 2003 a 23,4% nel 2004), con una riduzione del 15% delle risorse impegnate (da 36,4 nel 2003 a 30,7 nel 2004) e del 10% del numero di interventi (da 373 a 335).

A distanza, ma con andamento di crescita, segue la ricerca nel campo delle scienze sociali, che riceve circa 9,6 milioni di euro, pari al 7,3% delle erogazioni complessive (per un totale di 267 iniziative).

Il resto delle somme assegnate al settore è destinato ad altri ambiti di ricerca, per i quali non è disponibile una classificazione analitica.

Le tipologie di intervento più ricorrenti riflettono, naturalmente, la peculiarità del settore evidenziando una incidenza largamente maggioritaria delle voci "Sostegno alla ricerca" e "Realizzazione di progetti specifici" nelle quali sono classificate le iniziative volte a finanziare specifici progetti di ricerca condotti da Enti e Istituti specializzati nei diversi campi. Esse incidono per il 72% nel caso della ricerca in campo tecnologico, per il 69 % nella ricerca in campo medico e per il 48% relativamente a quella in campo sociale.

**Ricerca e sviluppo sperimentale in campo medico,
tecnologico e sociale**

Alcuni esempi

Attività di studio e ricerca nel campo dell'oftalmologia; erogazione di 3.157.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma

Creazione dell'Istituto Superiore Europeo Interdisciplinare di Genetica Umana a Torino; erogazione di circa € 3.000.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Progetto per la conduzione di studi clinici a diretto governo regionale, a cura della Direzione Generale Sanità; erogazione di € 1.000.000 Fondazione Cassa di Risparmio delle Province Lombarde

Costituzione di un laboratorio per lo studio e lo sviluppo delle macchine utensili e dei sistemi di produzione presso il Politecnico di Piacenza; erogazione di € 830.000 della Fondazione di Piacenza e Vigevano

Progetto Alfieri: finanziamento di progetti di ricerca nell'ambito delle scienze umane e sociali; erogazione di € 600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Sostegno al progetto triennale di ricerca per lo sviluppo dell'imaging molecolare in vivo; erogazione di € 500.000 della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna

Progetti "Sensornet"(Reti di sensori per monitoraggio ambientale) e "Respiro" (monitoraggio dell'inquinamento urbano); erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Pisa

Progetto di ricerca sulla malattia di Alzheimer; erogazione di € 120.000 della Fondazione Agostino De Mari - Cassa di Risparmio di Savona

Programma di ricerca sugli Organismi geneticamente modificati; erogazione di € 110.000 della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila

Prosecuzione di un progetto di ricerca per sviluppare e produrre dispositivi innovativi per la chirurgia perinatale e mininvasiva; erogazione di circa 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Progetto di ricerca per lo sviluppo di compositi innovativi ecosostenibili per la nautica da diporto; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Livorno

I sussidi per la copertura dei costi di gestione degli enti di ricerca (c.d. Contributi generali per l'amministrazione), sono diffusi nel campo della Ricerca sociale (dove assorbono oltre il 28% degli importi erogati), mentre sono marginali negli altri due ambiti di ricerca considerati.

La Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali costituisce una ulteriore modalità di sostegno spesso fornito dalle fondazioni agli Enti di ricerca. Con questa finalizzazione è stato speso il 12% degli importi destinati alla ricerca nel campo delle scienze naturali e tecnologico, e il 9% di quelli impegnati in campo medico.

Ricerca: Fornitura di attrezzature e dotazioni strumentali

Alcuni esempi

Progetto "Aspetti morfo-funzionali delle neoplasie e delle affezioni cardiologiche ottenuti dalla Pet-TAC": acquisizione strumentazione Pet-TAC e materiale accessorio; erogazione di € 1.350.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena

Apparecchiature e strumentazioni per la ricerca nel settore della biomedicina molecolare a beneficio della comunità scientifica locale; erogazione di € 750.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Trieste

Acquisto attrezzature per il Laboratorio di Chimica e Biologia dei Peptidi (PeptLab) del Polo Scientifico dell'Università di Firenze; erogazione di € 440.000 dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze

Acquisizione di un microscopio confocale ad alta risoluzione per lo studio 'in vivo' del traffico intracellulare di proteine virali o umane di regolazione: un approccio per il controllo della patogenesi infettiva e tumorale; ero-

gazione di € 230.000 della Compagnia di San Paolo di Torino

Acquisto di un apparecchio “biacore 3000”, per l'identificazione di bersagli e lo screening molecolare nell'ambito del drug discovery; erogazione di € 150.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Acquisto di macchinari di preparazione e lettura vetrini per il rilevamento di riarrangiamenti cromosomici criptici causativi di ritardo mentale; erogazione di € 110.000 della Fondazione Banca del Monte di Lombardia

In ordine alla natura dei soggetti beneficiari, il dato generale del settore Ricerca evidenzia una leggera prevalenza degli enti di natura privata rispetto alle istituzioni pubbliche (ai privati va il 53,6% degli importi erogati).

Tale risultato, tuttavia, è determinato soprattutto dagli andamenti del comparto Ricerca sociale, dove la prevalenza dei beneficiari privati è preponderante (88% delle somme erogate). Nei due principali comparti del settore, invece, le due categorie di soggetti beneficiari ottengono un sostanziale bilanciamento dei contributi ricevuti.

Nel settore Ricerca, come in quelli precedentemente esaminati, la scelta delle iniziative da sostenere si basa prevalentemente su proposte progettuali presentate da terzi, che incidono per il 64% del totale erogato. È però significativo anche il peso dei “progetti propri” delle Fondazioni e il ricorso all'emanazione di bandi: i progetti propri assorbono il 19,3% degli importi erogati (contro il 14,6% a livello generale), i bandi sono utilizzati per allocare il 17% dei fondi stanziati (contro l'11,5% per tutti i settori).

Da segnalare, infine, il peso significativo che nel settore Ricerca (e segnatamente in campo medico) assumono gli interventi realizzati mediante società strumentali (il 15% delle erogazioni è assegnato con questa modalità, contro un valore medio di tutti i settori di circa il 10%).

4.3.8 Sviluppo locale

Questo nuovo settore trae origine dal vecchio raggruppamento “Promozione della comunità locale” su cui sono stati operati, in sede di revisione del sistema di classificazione dei settori erogativi, interventi tali da modificarne sensibilmente il contenuto. Alcuni dei precedenti sotto-settori sono stati lasciati fuori, riaccorpandoli all'interno di settori nuovi o revisionati (ad

esempio l'Addestramento e avviamento professionale è confluito nel settore Educazione, Istruzione e Formazione); per contro sono state inserite nuove voci classificatorie, riprese direttamente dai "settori ammessi" indicati dalla normativa sulle Fondazioni (ad esempio l'edilizia popolare locale).

Il risultato finale di questi interventi è il nuovo settore Sviluppo locale, denominazione mutuata, anche in questo caso, dall'elenco dei "settori ammessi".

Nel 2004 nel settore sono censiti 1.058 interventi, per un ammontare di importi erogati pari a 78,5 milioni di euro (il 6,2% del totale). Si tratta di iniziative molto diversificate, il cui comune denominatore può essere individuato nell'intento di attivare o rafforzare processi di sviluppo complessivo del territorio (quantitativo e qualitativo), agendo su alcune delle sue componenti strutturali.

Esaminando lo schema riepilogativo della Tab. 4.10 si può osservare l'andamento delle tre principali tipologie di intervento considerate.

La Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità è la più importante per ammontare di risorse impegnate, con 46 milioni di euro spesi (59% del totale). Trattandosi di opere pubbliche generalmente di grande rilievo economico, alle quali le Fondazioni concorrono insieme a soggetti pubblici, il numero delle iniziative è relativamente più contenuto (180 interventi, pari al 17% del totale del settore). Gli interventi più tipici sono tesi al miglioramento delle infrastrutture territoriali (ad esempio reti viarie e sistemi di telecomunicazioni), e alla riqualificazione ambientale e territoriale (riequilibrio dell'eco-sistema, sistemazione idro-geologica del territorio, ecc).

Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità

Alcuni esempi

Acquisto dell'immobile ex ospedale di Sarteano da destinare a sede della comunità montana e uffici comunali; erogazione di € 1.000.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Prima annualità di un mutuo decennale di euro 13.000.000 contratto per la realizzazione di una rete telematica a banda larga in fibra ottica nella provincia di Siena; erogazione di € 800.000 della Fondazione Monte dei Paschi di Siena

Progetto di ristrutturazione Viale Mellano di Fossano; erogazione di € 250.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano

Centro Polifunzionale Provinciale di Protezione Civile di Asti; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Realizzazione di un nuovo complesso parrocchiale in località Migliarina; erogazione di € 150.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca

Progetto di ristrutturazione della scuola di Torano con sistemazione sito annesso da destinare a pubblica utilità nel Comune di Carrara; erogazione di € 100.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara

Al secondo posto nel settore si colloca la Promozione dello sviluppo economico della comunità locale, nel cui ambito vengono erogati poco meno di 30 milioni di euro (pari al 38% del totale erogato nel comparto) e si concentra il maggior numero di iniziative sostenute (in totale 859, pari a 81,2% del totale). Nella grande varietà di iniziative censite, si riscontrano numerosi progetti finalizzati al rafforzamento dell'imprenditoria locale (start-up di nuove imprese, riqualificazione professionale, innovazione tecnologica) e alla promozione dei prodotti e della cultura tipici.

Promozione dello sviluppo economico della comunità locale

Alcuni esempi

“Progetto Lagrange”: start-up di progetti d'impresa innovativa ad alto contenuto tecnologico; erogazione di € 1.600.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino

Progettazione di infrastrutture per la collettività di Perugia; erogazione di € 516.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia

Recupero ex edificio scolastico di Pievescola (Siena) per la realizzazione di un centro turistico congressuale e un centro civico di frazione; erogazione di € 500.000 della Fondazione Monte Paschi di Siena

Interventi di funzionamento e impiantistica delle sezioni della scuola materna di Reggio Emilia; erogazione di € 300.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia - Pietro Manodori

Realizzazione del progetto preliminare ed esecutivo del nuovo tracciato della strada statale n. 68 a Volterra; erogazione di € 183.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra

38° Salone Nazionale di vini selezionati “Douja D’Or” ad Asti; erogazione di € 80.000 della Fondazione Cassa di Risparmio di Asti

Chiudono la rassegna del settore gli interventi nell’ambito dell’Edilizia popolare, a cui vengono destinati 2,6 milioni di euro, pari al 3,3%, finalizzati per lo più all’incremento o al recupero del patrimonio abitativo destinato alle fasce sociali meno abbienti.

Per quanto riguarda i soggetti beneficiari, il settore nel suo complesso fa registrare una prevalenza degli enti pubblici (70% degli importi erogati), con un peso preponderante, tra questi, degli enti locali. Il dato di settore risulta dalla compensazione di due andamenti del tutto opposti: nel comparto dei lavori pubblici o di pubblica utilità si riscontra l’incidenza pressoché totalitaria dei beneficiari pubblici (95% degli importi erogati), mentre nella promozione dello sviluppo economico della comunità locale le quote si invertono, e i soggetti privati risultano nettamente maggioritari (68%).

4.4 Beneficiari delle iniziative

Le analisi di questo paragrafo sono dedicate all’analisi delle organizzazioni beneficiarie dei contributi elargiti dalle Fondazioni, classificate in funzione della loro natura giuridico-istituzionale.

Tipicamente, esse sono istituzioni pubbliche oppure enti ed organismi privati *non profit*, cioè soggetti che operano stabilmente sul territorio per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Tali soggetti costituiscono il “tramite” attraverso il quale le risorse finanziarie messe a disposizione dalle Fondazioni si trasformano in attività, progetti e servizi a beneficio dei cittadini delle comunità a cui, in ultima istanza, l’azione delle Fondazioni è istituzionalmente rivolta.

È da precisare che i dati raccolti nell’analisi di questa variabile non comprendono le erogazioni di importo più limitato (non superiore a 5.000 euro), per le quali, come già evidenziato in premessa, l’indagine ha previsto un più limitato dettaglio informativo degli interventi censiti.

La Tab. 4.11 evidenzia nel 2004 una sostanziale stabilità dei dati rispetto al 2003: i soggetti privati confermano la propria posizione di preminenza ottenendo il 59,1% degli importi erogati, con un leggero assestamento

(-1%) rispetto all'anno precedente. Con riguardo al numero di iniziative realizzate, invece, la situazione è del tutto identica a quella rilevata nel 2003: ai privati va il 67,3% degli interventi, ai soggetti pubblici il 32,7%.

Per quanto riguarda i soggetti privati, le categorie di beneficiari più importanti sono (vedi Tab. 4.12): Fondazioni (15,4%), Associazioni (12,3% degli importi erogati, di cui 1,2% destinato alle Associazioni di promozione sociale), Organizzazioni di volontariato (10,7%) e Cooperative sociali (2,0%). Una elevata percentuale delle erogazioni è attribuita alla categoria Altri organismi privati (19,3%), tra cui sono incluse le istituzioni religiose.

Tra i soggetti pubblici, gli Enti locali risultano i destinatari principali, con il 23,2% del totale erogato. Il peso di questi interlocutori è diminuito rispetto all'anno passato (nel 2003 era 26,8%), ma detiene ancora il primato assoluto tra tutte le categorie di beneficiari prese in considerazione. Le Fondazioni, nel pieno esercizio della propria autonomia gestionale, confermano pertanto l'orientamento a mantenere un rapporto preferenziale con le istituzioni pubbliche locali, riconosciute come interfaccia primaria (sebbene non esclusiva) per il raccordo con le istanze della comunità locale.

Nel comparto dei beneficiari di natura pubblica mostrano un evidente progresso gli Enti pubblici non territoriali (che includono Scuole, Università, Strutture sanitarie, Istituti di accoglienza e beneficenza, ecc.) che accrescono la propria incidenza sul totale degli importi erogati da 11,3% nel 2003 a 15,5% nel 2003.

Pressoché invariata, e marginale, resta invece la quota destinata alle Amministrazioni pubbliche centrali (1,6% in luogo di 1,8%).

4.5 Tipo di intervento

Vengono ora prese in esame le finalizzazioni operative delle erogazioni effettuate dalle Fondazioni, ossia le specifiche azioni messe in atto utilizzando i fondi concessi. La Tab. 4.13 illustra i principali tipi finalizzazione registrati nel 2004, evidenziandone la distribuzione percentuale per importi e per numero di iniziative.

La Costruzione e ristrutturazione di immobili raccoglie la quota maggiore di risorse (23,1%) ma, per la prima volta in assoluto da quando viene effettuata questa indagine statistica, il suo primato tra le tipologie di erogazione viene sostanzialmente eguagliato da un'altra forma di utilizzo delle risorse: la Realizzazione di progetti specifici. Quest'ultima ottiene il 23% degli importi erogati ed è al primo posto in graduatoria per quanto riguarda il numero di interventi realizzati (12,2%).

Con incidenze inferiori, ma ancora di rilievo, risultano i Contributi generali per l'amministrazione (17%), in crescita rispetto al 2003, e la fornitura di Beni e Attrezzature (8,8%), stabile rispetto all'anno precedente.

Segue poi un ventaglio molto ampio di altre tipologie di intervento con incidenze minori, tra le quali vengono proposte, nella Tab. 4.13, quelle che hanno ottenuto un'incidenza percentuale superiore almeno all'1%.

Ricordando tra esse quelle che superano la soglia del 2% degli importi erogati, si segnalano Sostegno alla ricerca (4,4%), Produzione di rappresentazioni artistiche (3,6%), Mostre ed esposizioni (2,6%), Conservazione e manutenzione di collezioni artistiche (2,1%).

Tra le tipologie di intervento non inserite in tabella meritano una citazione due di esse che, pur se con modesta incidenza sugli importi erogati (poco meno dell'1%), risultano particolarmente numerose: Conferenze e seminari e Pubblicazioni.

4.6 Altre caratteristiche dei progetti

In questo paragrafo vengono prese in esame alcune ulteriori caratteristiche degli interventi realizzati.

È doveroso precisare che le analisi riportate in questa sezione dell'indagine si riferiscono solo ad una parte degli interventi censiti nel 2004; sono infatti escluse tutte le erogazioni inferiori a 5.000 euro (per le quali, come più volte ricordato, il dettaglio degli elementi richiesti è stato più limitato), e quegli interventi per i quali, relativamente alle variabili qui esaminate, le Fondazioni hanno fornito dati incompleti. Conseguentemente i risultati qui esposti presentano un più limitato grado di rappresentatività¹³.

I dati del 2004 confermano la netta prevalenza dell'impostazione *granting*¹⁴ dell'attività delle Fondazioni. Il Sovvenzionamento di opere e servizi, cioè la modalità di intervento che riflette quel modello operativo, è largamente maggioritaria (Tab. 4.14), con l'83,6% degli importi erogati e l'87,5% del numero di iniziative.

¹³ In particolare, i dati esaminati in questo paragrafo si riferiscono al 80% circa del totale degli importi erogati.

¹⁴ Come è noto, questo modello prevede una attività istituzionale centrata in prevalenza sulla erogazione di contributi finanziari a soggetti terzi, cui è demandata la realizzazione materiale dei progetti di intervento. Nell'altro approccio tipico (c.d. *operating*) la Fondazione si impegna invece nella realizzazione diretta di progetti e iniziative sul territorio (ad esempio gestendo una struttura residenziale di assistenza socio-sanitaria, o un museo, ovvero organizzando una mostra presso la propria sede).

Le altre due tipiche modalità di approccio operativo utilizzate dalle Fondazioni mostrano una leggera flessione.

Il ricorso a società strumentali, appositamente costituite per l'intervento in specifici settori, presenta una incidenza dell'9,5% quanto a importi erogati e dell'8,1% quanto al numero delle iniziative realizzate (nel 2003 le incidenze erano rispettivamente 10,2% e 10%).

Le iniziative direttamente gestite dalle Fondazioni aumentano nel 2004 la propria quota in termini di numero, da 3,9% a 4,3%, ma diminuiscono quella relativa agli importi erogati, che passano da 8,5% (nel 2003) a 6,9%.

Con riferimento all'origine dei progetti (vedi Tab. 4.15), si rafforza il tradizionale primato delle iniziative che nascono da proposte di terzi: esse rappresentano il 73,9% degli importi e il 76,3% del numero di interventi (nel 2003 le incidenze erano rispettivamente 69,2% e 72,1%).

Ai progetti di origine interna delle Fondazioni va il 14,6% dell'ammontare erogato (nel 2003 era il 16,9%), mentre le erogazioni conseguenti a bando presentano un'incidenza dell'11,5% (contro 13,9% nel 2003).

L'allocazione dei fondi tramite bando, così come realizzata da molte Fondazioni, rappresenta un interessante modalità approccio al territorio, intermedia tra il finanziamento di progetti di terzi (ideati e sviluppati totalmente al di fuori della Fondazione) e la realizzazione diretta di programmi di intervento propri della Fondazione.

Spesso infatti le Fondazioni costruiscono i bandi sulla base di una precisa strategia di intervento sul territorio, alla base della quale vi è una visione specifica di come determinati bisogni della comunità dovranno essere soddisfatti. Conseguentemente, i bandi vengono impostati in modo da identificare con precisione obiettivi, destinatari e modalità realizzative dei progetti ammissibili alla selezione.

In tal modo, in definitiva, le Fondazioni svolgono un ruolo di "regia" complessiva degli interventi, pur non essendo direttamente coinvolte nella fase realizzativa degli stessi; con il vantaggio, così, di contenere notevolmente gli oneri organizzativi ricadenti sulle proprie strutture, e di stimolare e valorizzare le competenze progettuali "esterne" presenti sul territorio.

L'ultima caratteristica presa in esame in questo paragrafo riguarda il coinvolgimento di altri soggetti in sede di finanziamento del progetto (erogazioni cosiddette *in pool*).

Nel 2004 questo tipo di erogazioni interessa il 16,9% degli importi erogati, in lieve diminuzione rispetto al 2003 (era 17,9%).

I soggetti con i quali le Fondazioni instaurano più spesso rapporti di *partnership* sono le Organizzazioni non profit (nel 42% dei casi censiti) e gli Enti della pubblica amministrazione (con frequenza del 31,5%). Si ripropongono, quindi, le stesse categorie di enti ai quali le Fondazioni indirizzano le proprie

risorse erogative, a ulteriore dimostrazione dell'estrema attenzione che le Fondazioni rivolgono loro nello sviluppo della propria azione; in questo caso, attraverso il co-finanziamento di iniziative, la cooperazione con questi soggetti si concretizza nella realizzazione di progettualità condivise.

Le occasioni di collaborazione con altre categorie di interlocutori, molto meno ricorrenti, vedono chiamate in causa altre Fondazioni (4,5% dei casi), Organizzazioni estere (3,7%) e Imprese (3,0%).

4.7 Localizzazione delle iniziative

La forte caratterizzazione localistica dell'attività erogativa delle Fondazioni è un tratto distintivo consolidato da tempo, che, tuttavia, nel 2004 trova una significativa attenuazione. I flussi distributivi delle risorse per territorio, infatti, mostrano alcune variazioni rispetto all'anno precedente che evidenziano la tendenza delle Fondazioni ad ampliare il perimetro territoriale della loro azione (vedi Tab. 4.17).

Le erogazioni destinate alla regione di appartenenza sono sempre in larga maggioranza (82,5% degli importi e 92,6% del numero di iniziative), ma la loro incidenza sul totale generale diminuisce di 6,3 punti percentuali rispetto al 2003. Sono in forte crescita, per converso, le erogazioni che si proiettano verso ripartizioni geografiche diverse da quella di appartenenza, che raggiungono il 10,6% del totale degli importi erogati.¹⁵

Sull'incremento di questo valore ha inciso significativamente la realizzazione del Progetto Sviluppo Sud, di cui si riferisce poco più avanti in questo paragrafo, in conseguenza del quale cospicui flussi di risorse si sono spostati dalle ripartizioni del Nord e del Centro Italia a favore della ripartizione Sud e Isole.

Il 6,2% degli importi (e il 2% degli interventi) è infine destinato ad iniziative di valenza nazionale¹⁶ (nel 2003 erano l'8,2% degli importi).

Il trend sin qui descritto trova riscontro anche nei dati riguardanti la valenza territoriale dei progetti: le Fondazioni tendono infatti a privilegiare, nella concessione dei contributi, progetti aventi una valenza territoriale più estesa rispetto al passato (vedi Tab. 4.18). Il peso delle iniziative a

¹⁵ Le ripartizioni geografiche qui considerate sono le quattro tradizionali aree in cui viene comunemente suddiviso il territorio dell'Italia: Nord Ovest, Nord Est, Centro, Sud e Isole.

¹⁶ Si intendono come tali quelle iniziative per le quali risulta impossibile circoscrivere i benefici dell'intervento nell'ambito esclusivo di una singola parte del territorio nazionale, in relazione alla particolare importanza delle opere coinvolte negli interventi, ovvero dall'ampiezza delle loro ricadute economiche, sociali e culturali.

carattere esclusivamente provinciale e interprovinciale passa nell'insieme da 78,6% nel 2003 a 74,6% nel 2004, a vantaggio dei progetti a valenza regionale, la cui incidenza cresce di 4 punti percentuali (da 11,8% a 15,7% degli importi erogati). Praticamente invariata rimane invece la quota di erogazioni riferibile agli interventi a carattere sovra-regionale (9,7% degli importi).

Passando all'esame della distribuzione delle erogazioni per ripartizione geografica (vedi tab. 4.19) si rileva che, come è noto, la ripartizione è fortemente condizionata dal fatto che la maggior parte delle Fondazioni ha sede nelle regioni del Nord e del Centro d'Italia (76 Fondazioni sul totale di 88), e che le poche Fondazioni presenti a Sud sono condizionate, nella propria azione, da una ridotta dotazione patrimoniale.

Non sorprende, pertanto, che anche nel 2004 la quota largamente maggioritaria delle erogazioni sia destinata alle regioni centro-settentrionali.

A Nord va il 70,8% delle somme erogate, con una leggera flessione di incidenza rispetto al 2003 (-1%) e con l'avvicendamento in testa alla graduatoria tra il Nord Est (ora primo con il 37,4% degli importi totali) e il Nord Ovest (che adesso segue con il 33,4%). Il Centro mantiene sostanzialmente invariata la sua quota, attestandosi al 25,3% degli importi totali contro il 25,5% dell'anno precedente. Il Sud e Isole, che pure mantiene un pesante differenziale negativo rispetto alle altre ripartizioni, ottiene nel 2004 il risultato migliore di sempre.

Con 41,4 milioni di euro, pari al 3,9% del totale erogato, il Meridione vede aumentare del 68,5% rispetto all'anno passato l'ammontare delle risorse ricevute e migliora la sua incidenza percentuale rispetto alle altre ripartizioni passando da 2,7% a 3,9%.

Sono questi gli effetti, significativi, della prima edizione del Progetto Sviluppo Sud¹⁷, promosso dalle Fondazioni proprio per favorire l'attenuazione del forte divario distributivo esistente tra le aree geografiche del Paese.

L'iniziativa era già stata avviata nel corso del 2003 con l'emanazione dei bandi e gli affidamenti diretti previsti nelle diverse regioni meridionali¹⁸, e con l'impegno delle prime somme da parte delle Fondazioni aderen-

¹⁷ Il Progetto, a cui hanno aderito 45 Fondazioni (tra cui tutte le più grandi), ha previsto lo stanziamento di circa 27 milioni di euro per il sostegno di progetti da realizzare nelle regioni meridionali attraverso due linee di intervento principali: il bando e l'affidamento diretto.

¹⁸ Come primo terreno di impegno le Fondazioni hanno individuato quello della promozione di distretti culturali nelle aree interessate.

ti (circa 7,5 milioni). Nel 2004, ad esito delle procedure di bando e con l'individuazione dei soggetti assegnatari dei fondi, sono stati deliberati ulteriori 20 milioni di euro circa, a quasi totale assorbimento delle somme impegnate dalle fondazioni per il progetto¹⁹.

ANALISI RIFERITA A GRUPPI DI FONDAZIONI

Dopo l'esame dell'attività erogativa delle Fondazioni viste nel loro insieme, in questa parte del capitolo si passa ad una analisi dei risultati relativi ad alcuni raggruppamenti delle stesse.

Come nei precedenti Rapporti, i criteri adottati per la formazione dei gruppi sono due.

Il primo classifica le Fondazioni sulla base del loro patrimonio (riferito ai bilanci dell'esercizio 2004), e contempla cinque classi dimensionali ordinate in senso decrescente alle quali corrispondono, rispettivamente, le Fondazioni grandi, medio-grandi, medie, medio-piccole e piccole.

Il secondo criterio, di tipo territoriale, distingue le Fondazioni secondo l'appartenenza alle quattro usuali ripartizioni geografiche del nostro Paese²⁰.

4.8 Quadro sintetico

Nella Tab. 4.20 sono esposti gli andamenti generali dell'attività erogativa dei raggruppamenti di Fondazioni considerati.

Per quanto riguarda i gruppi formati in base alla dimensione patrimoniale delle Fondazioni, il primo dato da mettere in evidenza è la concentrazione molto forte delle somme erogate.

Le Fondazioni grandi, che numericamente rappresentano poco più del 20% del totale, incidono per il 78,2% sull'importo distribuito e per il 43%

¹⁹ La scadenza dei bandi era stata fissata in tutte le regioni obiettivo intorno alla fine del 2003, pertanto le procedure di selezione delle domande si sono concluse nei primi mesi del 2004. Molte Fondazioni hanno perciò assunto formali delibere di assegnazione dei fondi solo nel momento in cui sono stati identificati i progetti beneficiari.

²⁰ Si riportano le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche considerate:

Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;

Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;

Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;

Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

sul numero degli interventi.

All'estremo opposto si collocano le Fondazioni piccole. Il loro peso numerico coincide con quello delle grandi (20,4% del totale), ma la loro attività erogativa pesa solo per l'1,5% in termini di importo e per il 9,6% del numero di iniziative.

La media del numero di interventi realizzati e quella degli importi unitari per intervento risultano decrescenti al decrescere della dimensione delle Fondazioni. Mentre una Fondazione grande realizza in media 557 progetti di importo unitario di quasi 99.000 euro, una Fondazione piccola registra 123 iniziative di 8.500 euro cadauna.

Le Fondazioni con sede nel Nord hanno il peso maggiore, incidendo per il 73,4% dell'importo complessivo e per il 66% del numero di iniziative. Le due ripartizioni del Nord sono sostanzialmente sullo stesso piano, con una leggera prevalenza del Nord ovest quanto a importi erogati (37,1% contro 36,3% del Nord est) e una superiorità del Nord est quanto a numero di interventi (36,2% contro 30,6% del Nord ovest).

Il Centro mantiene stabile la propria quota, pari a circa un quarto del sistema (24,6% degli importi e 26,1% del numero di iniziative).

Il peso minore è delle Fondazioni ubicate nel Sud e nelle Isole: numericamente esse contano per il 14% circa (sono in tutto 12) ma incidono solo per il 2% quanto a importo e per il 7% sul numero di interventi.

Scendendo dal Nord verso il Sud si assiste ad un calo delle medie degli importi unitari per erogazione e del numero di interventi realizzati. Questi i dati analitici:

- nel Nord ovest l'importo medio di ogni erogazione è di circa 66.500 euro e il numero medio di erogazioni per ogni Fondazione è di 416 unità;
- nel Nord est i valori sono rispettivamente di 54.900 euro e di 493 unità;
- nel Centro di 51.600 euro e di 208 unità;
- nel Mezzogiorno di 15.600 euro e di 54 unità.

La distribuzione delle erogazioni per classi di importi singoli (vedi Tab. 4.21) evidenzia una correlazione diretta tra dimensioni patrimoniali delle Fondazioni (le più grandi delle quali sono concentrate soprattutto nel Nord del Paese) e rilievo economico dei singoli interventi.

Le Fondazioni grandi e quelle ubicate nel Nord est indirizzano la quota più alta delle proprie erogazioni verso interventi di importo unitario superiore a 500 mila euro. Più del 40% viene destinato a questa classe di intervento nel Centro e nel Nord Ovest.

Le Fondazioni del Sud, che come è noto hanno una disponibilità di risorse per le erogazioni più limitata, impiegano la maggior parte di dette

risorse per interventi di importo unitario non superiore a 100 mila euro.

È interessante osservare, per quanto riguarda quest'ultimo raggruppamento territoriale, il rilievo ancora significativo delle iniziative di importo non superiore a 5.000 euro: esse assorbono il 9% degli importi erogati, contro il 2% circa rilevato nelle altre ripartizioni geografiche.

Peraltro, indipendentemente dalla localizzazione geografica degli interventi, il dato relativo alle erogazioni di importo unitario modesto (non superiore a 5.000 euro) mostra comunque un andamento molto differenziato in funzione della dimensione patrimoniale delle Fondazioni. Tra le grandi esse incidono in misura molto marginale (0,8%), mentre per gli altri gruppi dimensionali il peso è ovunque superiore al dato di sistema (2,1%), giungendo a toccare un massimo tra le Fondazioni piccole (14,5%).

Esaminando, infine, l'orizzonte temporale dei progetti finanziati (vedi Tab. 4.22), si osserva che le erogazioni pluriennali hanno un peso più significativo tra le Fondazioni medio-grandi e in quelle del Nord-est, dove assumono un'incidenza del 22,6% contro il 15% rilevato al livello di sistema. L'incidenza di detta modalità di intervento si riduce sensibilmente, invece, nelle Fondazioni piccole (10%) e in quelle del Nord-ovest (8,9%), sino a diventare appena marginale nel Sud e Isole (1,7%).

4.9 Settori di intervento

La distribuzione degli importi erogati per settori beneficiari da parte dei singoli raggruppamenti di Fondazioni mostra, per alcuni settori, scostamenti di un certo rilievo rispetto alla media di sistema. (v. Tab. 4.23).

Concentrando l'analisi sui settori di maggior intervento si osserva che:

- il settore Attività culturali e artistiche, che già a livello di sistema riveste il peso più rilevante (32,2%), assume una posizione ancor più importante in tutti i gruppi dimensionali (oscillando fra il 33,9% delle Fondazioni medie e il 43,9% delle medio-piccole) ad eccezione delle Fondazioni grandi, per le quali si registra una incidenza del 30,9%. Secondo la ripartizione geografica l'importanza di questo settore risulta particolarmente elevata tra le Fondazioni del Sud e Isole, dove impiega il 40,9% delle risorse;
- Nel settore Volontariato, filantropia e beneficenza le diverse classi dimensionali mostrano modesti scostamenti rispetto al dato generale (13,2%), ad eccezione delle Fondazioni medio-piccole (17%) che evidenziano un interesse particolare per il settore. Secondo la ripartizione geografica, si osserva invece la prevalenza del Sud e Isole (23,3%) e del Nord Ovest (16,7%).

- Per quanto riguarda l'Educazione istruzione e formazione, sono le Fondazioni medie e medio-grandi a far segnare il differenziale più significativo rispetto alla media di sistema, con incidenze intorno al 15% contro 11,8% del sistema stesso. Particolarmente modesta è invece la quota destinata al settore da parte delle Fondazioni meridionali (5,2%).
- Il settore Salute pubblica (che incide per l'11,8% a livello di sistema), mostra una particolare rilevanza tra le Fondazioni piccole (19,4%) e in quelle del Nord est (17,9%). Negli altri raggruppamenti, a parte le Fondazioni grandi dove il peso del settore è leggermente superiore al dato nazionale, si rilevano incidenze inferiori a quella media del sistema, con una punta minima nel Nord ovest (5,7%).
- l'Assistenza sociale incide per una quota superiore a quella del sistema nelle Fondazioni medie (14,7%, contro 10,7%), mentre risulta avere la più scarsa presenza nelle fondazioni medio-piccole (4,8%). Dal punto di vista territoriale, invece, si rileva una netta differenziazione tra la scelte delle Fondazioni del Nord est e del Nord ovest (rispettivamente impegnate nel settore per il 13% e 11,5% degli importi erogati), e quelle relative alle Fondazioni del Centro (6,8%) e del Sud (appena l'1,2%);
- il settore Ricerca mostra un'incidenza più alta, rispetto al dato medio di sistema, nelle Fondazioni medio-grandi (12,3% contro 10,3%) e, dal punto di vista territoriale, nel Sud e Isole dove raggiunge un'incidenza più che doppia rispetto al resto del sistema (22,1%). Il peso del settore è invece assai modesto tra le fondazioni piccole, dove interessa solo il 2,1% delle somme erogate.
- lo sviluppo locale ha un rilievo particolarmente importante nelle Fondazioni del Centro (15,7%), ed è superiore alla media del sistema nelle Fondazioni grandi (7% contro 6,2%). Negli altri raggruppamenti il suo peso si colloca al di sotto del dato generale, con una quota particolarmente modesta nel Nord est e nel Meridione (in entrambi i casi non superiore a 1%).

4.10 Beneficiari delle iniziative

Come per i settori di intervento, anche con riferimento ai soggetti beneficiari si indicano le principali differenze rispetto ai risultati relativi all'intero sistema delle Fondazioni (v. Tab. 4.24).

Per quanto riguarda la distinzione generale tra erogazioni destinate a soggetti pubblici e a soggetti privati, per i gruppi dimensionali si conferma la prevalenza dei privati, con incidenze per tutti abbastanza vicine a quella media di sistema, pari a 59,1% (solo per le Fondazioni piccole il peso dei

soggetti privati è di 5 punti percentuali inferiore rispetto alla media generale).

A livello territoriale, la quota dei beneficiari privati è particolarmente elevata nel Nord ovest (73,1%) e nel Sud e Isole (63,8%), mentre nel Centro la situazione è completamente all'opposto: qui, infatti, sono i soggetti pubblici a ottenere la parte maggiore dei contributi erogati (53,5%).

L'ordine di importanza, in termini di importi assegnati, delle singole categorie di soggetti rilevato a livello di sistema trova diverse variazioni con riferimento ai vari raggruppamenti di Fondazioni considerati. Gli Enti locali confermano la loro prevalenza nei gruppi delle Fondazioni grandi (23,8%), tra le piccole (36,3%) e in quelle del Centro (37,7%), mentre per le Fondazioni medio-grandi, per le medie e per quelle del Nord est, al primo posto sono gli Altri soggetti privati (rispettivamente 26,5%, 24,2% e 26%). Nelle Fondazioni medio-piccole e a Sud il primato spetta agli Enti pubblici non territoriali (nell'ordine 23,5% e 30,5%). Nel Nord ovest, infine, i soggetti beneficiari che ricevono la quota maggiore di risorse sono le (altre) Fondazioni (24,4%).

Tra le categorie di soggetti minoritarie:

- le Organizzazioni di volontariato hanno una incidenza più significativa nelle Fondazioni medio-piccole (15,2%) e nel Sud e Isole (20,5%);
- le Associazioni private pesano di più tra le Fondazioni grandi (12,3%) e nel Nord ovest (20,5%);
- le Cooperative sociali ottengono le maggiori quote di risorse nel Nord ovest (3,9%) e nelle Fondazioni Grandi (2,3%);
- le Associazioni di promozione sociale fanno registrare percentuali più che doppie rispetto a quelle di sistema nelle Fondazioni medio-piccole (3,8% contro 1,2%), nelle medie (3%) e in quelle del Sud e Isole (4,2%).

4.11 Tipo di Intervento

Anche l'esame delle specifiche finalità degli interventi mette in evidenza alcuni divari tra i dati relativi ai singoli raggruppamenti di Fondazioni considerati e i valori riferiti all'intero sistema (Tab. 4.25). Limitando l'analisi alle finalità più rilevanti si può osservare:

- la Costruzione e ristrutturazione di immobili incide maggiormente tra le Fondazioni medio-grandi (28,7% contro 23,1% a livello di Sistema), mentre è al di sotto del dato generale nelle Fondazioni dalla dimensione media in giù (con incidenza minima di 12,9% nelle medio-piccole). A livello territoriale la maggiore presenza è nel Nord est (34,2%), men-

- tre l'incidenza è piuttosto ridotta nel Centro (16,6%) e, ancor di più, nel Mezzogiorno (5,5%);
- la realizzazione di Progetti specifici mostra un rilievo più marcato tra le Fondazioni grandi (25,2% contro 23% del Sistema), mentre a livello territoriale è presente in misura maggiore nel Centro (28,9%);
 - i Contributi generali per l'amministrazione assumono un rilievo superiore a quello rilevato a livello di sistema tra le Fondazioni del Nord ovest (22,8% contro 17%) e quelle medio-piccole (21,1%); le più basse incidenze si osservano invece nelle Fondazioni medio-grandi (10,5%) e nel Nord est (9%);
 - le erogazioni per l'acquisto di Attrezzature, mobili e altri beni di uso durevole, mostrano una particolare consistenza tra le Fondazioni piccole (18,2% contro 8,8% dell'intero Sistema) e nel Nord est (13,2%).

4.12 Altre caratteristiche delle iniziative

In questo paragrafo vengono riprese le caratteristiche dei progetti trattate nel paragrafo 4.6 comparando, come fatto finora, i risultati emersi a livello di Sistema con quelli relativi ai gruppi di Fondazioni.

Per quanto attiene la modalità di realizzazione degli interventi (vedi Tab. 4.26), il sovvenzionamento di organismi terzi (tipico del profilo di fondazione *grant giving*) si conferma maggioritario per tutti i gruppi considerati, raggiungendo le punte maggiori nel Sud e Isole e nel Nord ovest (90,8% e 87,5%) e in corrispondenza dei due estremi dimensionali (nelle Fondazioni grandi l'incidenza è 85,7%, nelle piccole 82,9%).

Gli interventi realizzati per il tramite di imprese strumentali sono particolarmente diffusi nel Centro (23,3% contro 9,5% di sistema), e ricorrono soprattutto presso le Fondazioni grandi e medio-grandi (rispettivamente 9,9% e 10,7%).

La realizzazione diretta di progetti da parte delle fondazioni mostra una netta divaricazione degli andamenti sia tra i gruppi dimensionali che tra quelli territoriali. Pertanto, il valore medio di sistema (6,9%) non riesce a rappresentare efficacemente il rilievo effettivo che questa forma di intervento assume nei vari contesti. Osservando la distribuzione relativa ai gruppi dimensionali si rileva una incidenza molto bassa nelle Fondazioni grandi (4,4%), mentre in tutti gli altri gruppi il peso della realizzazione diretta degli interventi è largamente superiore al dato di sistema, raggiungendo incidenze sempre superiori al 15%, con una punta di 18,7% nelle Fondazioni medio-piccole. Con riguardo ai gruppi territoriali, mentre il Nord ovest mostra una incidenza assai limitata della modalità di interven-

to in esame (3,9%), le altre ripartizioni geografiche raggiungono tutte quote superiori alla media di sistema, con un valore massimo di 12,6% rilevato nel Centro.

Passando ad esaminare l'origine dei progetti sostenuti dalle Fondazioni (Tab. 4.27), in tutti i gruppi considerati si conferma la netta prevalenza dei contributi assegnati sulla base di domande presentate da terzi. Nelle Fondazioni medie e in quelle del Nord ovest, tuttavia, l'incidenza di questi scende al di sotto del 70% (rispettivamente 63,4% e 63,8%), rivelando il crescente rilievo che, in tali contesti, vanno assumendo le altre tipologie di progetti.

I "progetti propri" (cioè le iniziative che nascono da autonome iniziative progettuali delle Fondazioni) assumono un peso maggiore nelle Fondazioni medie e medio piccole (rispettivamente 27,6% e 25%). A livello territoriale, invece, mentre è significativa l'incidenza registrata nel Centro (16,5%), è particolarmente ridotta quella del Sud e Isole (9,4%).

I "bandi" per l'assegnazione delle risorse mostrano di essere uno strumento tipico delle Fondazioni grandi, unico raggruppamento a presentare un'incidenza superiore al valore di sistema (12,6% contro 11,5%). Il Nord ovest è la ripartizione geografica maggiormente interessata dal fenomeno (23%), mentre nel Mezzogiorno il ricorso ai bandi ha un peso decisamente marginale (2,7%).

Per quanto riguarda infine il coinvolgimento di eventuali altri soggetti erogatori nelle iniziative si osserva quanto segue (vedi Tab. 4.28):

- l'attivazione di *partnership* per il finanziamento di progetti è strettamente correlata con la dimensione delle Fondazioni: quanto più questa è grande tanto più sono frequenti i progetti in pool;
- il Nord ovest evidenzia una spiccata propensione alle erogazioni con compartecipazione di altri soggetti erogatori, impegnando per progetti di questo tipo ben il 36,5% delle risorse erogate (più del doppio della quota di sistema, che è pari a 16,9%);
- il Centro e il Sud e Isole sono, al contrario, particolarmente restii all'utilizzo di questa modalità di intervento, che in dette ripartizioni interessa poco più dell'1% del totale erogato.

4.13 Localizzazione delle iniziative

La linea di tendenza evidenziata nel paragrafo 4.7, riguardante l'attuazione del profilo localistico dell'attività istituzionale delle Fondazioni, appare strettamente legata all'andamento del gruppo delle Fondazioni grandi. In esse, infatti, le erogazioni effettuate entro i confini della propria

regione rappresentano nel 2004 il 79,2% del totale, con una riduzione di incidenza rispetto all'anno precedente di oltre 8 punti percentuali (nel 2003 era 87,3%). In tutti gli altri raggruppamenti, al contrario, la quota delle erogazioni nella regione di appartenenza supera abbondantemente il 90% (oscillando da 93,8% a 96,4%), con variazioni minimali rispetto all'anno precedente.

Con riguardo ai gruppi territoriali, è il Nord ovest a presentare la quota più significativa di interventi al di fuori della regione di appartenenza (36,7% del totale erogato).

Per quanto riguarda gli ambiti geografici è anche da evidenziare la particolarità della ripartizione Sud e Isole, dove operano quasi esclusivamente Fondazioni a carattere regionale. Ciò comporta, come conseguenza, una politica di intervento orientata alla copertura dell'intero territorio di riferimento, con una distribuzione delle iniziative tra le varie province della regione (24,9% nell'ambito della provincia sede della Fondazione e 66,6% nelle altre province della regione).

Infine, le iniziative a valenza nazionale si presentano in misura maggiore nelle Fondazioni grandi e in quelle del Nord ovest (rispettivamente 6,9 % e 12,5% del totale erogato, contro 6,2% riferito al Sistema).

TABELLE RELATIVE
ALL' ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

Tab. 4.1 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per tipologia e per classi di importo unitario (2003-2004)				
Voci	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
1) Tipologia di erogazioni				
a) erogazioni annuali:				
- di importo non superiore a 5.000 euro	2,1%	43,9%	2,1%	45%
- di importo superiore a 5.000 euro	91,3%	54,1%	82,9%	52%
b) erogazioni pluriennali	6,6%	2,1%	15%	3%
2) Classi di importi unitari delle erogazioni:				
- oltre 500 mila euro	44,5%	1,5%	47,2%	2%
- da 250 a 500 mila euro	12,4%	2,1%	13,4%	2%
- da 100 a 250 mila euro	15,3%	4,8%	14,0%	5%
- da 25 a 100 mila euro	17,2%	16,1%	16,1%	16%
- da 5 a 25 mila euro	8,5%	31,2%	7,2%	29%
- fino a 5 mila euro	2,1%	43,9%	2,1%	45%

Tab. 4.2 - Distribuzione delle erogazioni per settore beneficiario (2003-2004)

Settori	2003			2004		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
ARTE, ATTIVITÀ E BENI CULTURALI	8.359	36,7%	337,9	8.607	37,2%	408,1
VOLONTARIATO, FILANTROPIA E BENEFICENZA (1)	1.241	5,4%	136,7	2.543	11,0%	167,3
EDUCAZIONE, ISTRUZIONE E FORMAZIONE	3.550	15,6%	184,7	3.629	15,7%	150,0
SALUTE PUBBLICA	1.246	5,5%	92,2	1.333	5,8%	145,6
ASSISTENZA SOCIALE (2)	4.046	17,7%	150,6	2.743	11,9%	135,5
RICERCA	1.230	5,4%	111,5	1.346	5,8%	131,2
SVILUPPO LOCALE	1.117	4,9%	74,6	1.058	4,6%	78,5
PROTEZIONE E QUALITÀ AMBIENTALE	330	1,4%	17,2	426	1,8%	21,7
SPORT E RICREAZIONE	1.272	5,6%	15,6	1.181	5,1%	15,7
FAMIGLIA E VALORI CONNESSI (3)	-	-	-	73	0,3%	10,6
RELIGIONE E SVILUPPO SPIRITUALE	133	0,6%	3,6	138	0,6%	2,9
PREVENZIONE DELLA CRIMINALITÀ	-	-	-	15	0,1%	0,7
E SICUREZZA PUBBLICA (3)	32	0,1%	,7	24	0,1%	0,1
DIRITTI CIVILI	248	1,1%	12,5	-	-	-
ATTIVITÀ INTERNAZIONALI (4)	-	-	-	-	-	-
Totale complessivo	22.804	100,0%	1.137,6	23.116	100,0%	1.267,8

¹ Nel 2004 in questo settore sono state inserite attività che in precedenza venivano classificate in altri settori.

² Nel 2004 alcune tipologie di attività precedentemente incluse nel settore sono state riclassificate nell'ambito di nuovi settori

³ Settore inserito nella griglia di classificazione a partire dal 2004

⁴ Settore escluso dalla griglia di classificazione a partire dal 2004

Tab. 4.3 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Attività culturali e artistiche (2003-2004)								
Sotto-Settori	2003			2004				
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo		
	Interventi	%		Interventi	%	milioni di €	%	
Conservazione e valorizzazione dei beni architettonici e archeologici Creazioni e interpretazioni artistiche e letterarie (musica, teatro,balletto, cinema, ecc) Altre attività culturali e artistiche n.c.a.	1.509	18,1%	131,8	39,0%	1.495	17,4%	167,0	40,9%
	1.888	22,6%	62,5	18,5%	1.996	23,2%	74,8	18,3%
	2.001	23,9%	55,5	16,4%	2.173	25,2%	52,9	13,0%
	1.371	16,4%	27,6	8,2%	1.420	16,5%	38,3	9,4%
	235	2,8%	20,2	6,0%	327	3,8%	36,5	9,0%
Arti visive (pittura, scultura, ecc)	461	5,5%	20,0	5,9%	390	4,5%	18,0	4,4%
Attività di biblioteche e archivi	271	3,2%	9,6	2,9%	278	3,2%	14,7	3,6%
Editoria e altri mezzi di comunicazione								
di massa (TV, radio, internet, ecc)	623	7,5%	10,6	3,1%	528	6,1%	5,7	1,4%
Totale complessivo	8.359	100,0%	337,9	100,0%	8.607	100,0%	408,1	100,0%

Tab. 4.4 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Filantropia e volontariato (2003-2004)							
Sotto-Settori	2003			2004			
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo	
	Interventi	%		Interventi	%	milioni di €	%
Accantonamenti ai Fondi speciali per il volontariato (L.266/91)	152	12,2%	98,7	88	3,5%	105,4	63,0%
Contributi a fondazioni grant-making e ad altri intermediari filantropici	83	6,7%	19,0	109	4,3%	25,3	15,2%
Interventi diretti di promozione e sostegno del volontariato	675	54,4%	15,3	843	33,1%	13,4	8,0%
Non classificato	331	26,7%	3,8	633	24,9%	8,6	5,1%
Beneficenza	-	-	-	714	28,1%	7,8	4,7%
Attività di sostegno allo sviluppo ed alle condizioni di vita dei paesi poveri	-	-	-	125	4,9%	5,1	3,1%
Scambi culturali e cooperazione internazionale	-	-	-	31	1,2%	1,6	1,0%
Totale complessivo	1.241	100,0%	136,7	2.543	100,0%	167,3	100,0%

Tab. 4.5 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Educazione, Istruzione e Formazione (2003-2004)							
Sotto-Settori	2003			2004			
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo milioni di €	%
	Interventi	%		Interventi	%		
Istruzione superiore	607	17,1%	104,2	592	16,3%	76,1	50,7%
Istruzione primaria e secondaria	1737	48,9%	59,6	1.445	39,8%	39,1	26,0%
Non classificato	1031	29,0%	13,6	1.107	30,5%	23,1	15,4%
Crescita e formazione giovanile	-	-	-	317	8,7%	6,2	4,1%
Istruzione professionale e istruzione degli adulti	175	4,9%	7,3	168	4,6%	5,6	3,7%
Totale complessivo	3.550	100,0%	184,7	3.629	100,0%	150,0	100,0%

Tab. 4.6 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Salute pubblica (2003-2004)							
Sotto-Settori	2003			2004			
	Numero		Importo milioni di €	Numero		Importo milioni di €	%
	Interventi	%		Interventi	%		
Servizi ospedalieri	355	28,5%	61,4	457	34,3%	104,5	71,8%
Altri servizi sanitari	675	54,2%	25,2	659	49,4%	30,0	20,6%
Non classificato	187	15,0%	4,7	164	12,3%	5,6	3,8%
Patologie e disturbi psichici e mentali	29	2,3%	0,9	53	4,0%	5,5	3,8%
Totale complessivo	1.246	100,0%	92,2	1.333	100,0%	145,6	100,0%

Tab. 4.7 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Assistenza sociale (2003-2004)

Sotto-Settori	2003			2004		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Servizi sociali	2.876	71,1%	121,1	2.095	76,4%	115,5
Non classificato	690	17,1%	14,3	482	17,6%	15,0
Sostegno ai redditi e alle condizioni di vita individuale e servizi di beneficenza (erogazione di contributi monetari)	226	5,6%	8,7	-	-	-
Servizi di assistenza in caso di calamità naturale, di protezione civile e di assistenza ai profughi e ai rifugiati	254	6,3%	6,6	166	6,1%	5,0
Totale complessivo	4.046	100,0%	150,6	2.743	100,0%	135,5
						3,7%
						100,0%

Tab. 4.8 - Principali tipologie di destinatari dei servizi sociali (2003-2004)

Tipologie di destinatari	2003			2004		
	Numero		Importo	Numero		Importo
	Interventi	%	milioni di €	Interventi	%	milioni di €
Anziani	706	24,5%	45,7	496	23,7%	44,5
Minori	408	14,2%	15,2	225	10,7%	9,9
Disabili	549	19,1%	19,6	312	14,9%	12,5
Tossicodipendenti	68	2,4%	2,3	65	3,1%	3,5
Famiglie a rischio	112	3,9%	4,0	-	-	-
Altri soggetti	705	24,5%	16,5	604	28,8%	21,8
Non classificato	328	11,4%	17,8	393	18,8%	23,2
Totale complessivo	2.876	100,0%	121,1	2.095	100,0%	115,5

Tab. 4.10 - Composizione interna delle erogazioni relative al settore Sviluppo locale (2003-2004)					
	2004				
	Numero		Importo		
	Interventi	%	Interventi	%	
Sotto-Settori					
Realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità	180	17,0%	46,0	58,6%	
Promozione dello sviluppo economico della comunità locale	859	81,2%	29,9	38,1%	
Edilizia popolare locale	19	1,8%	2,6	3,3%	
Totale complessivo	1.058	100,0%	78,5	100,0%	

Tab. 4.11 - Distribuzione percentuale delle erogazioni tra soggetti pubblici e privati (2003-2004)				
Soggetti	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti privati	60,1%	67,3%	59,1%	67,3%
Enti pubblici	39,9%	32,7%	40,9%	32,7%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.12 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per soggetto beneficiario (2003-2004)				
Soggetti	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Enti locali	26,8%	18,7%	23,2%	17,0%
Altri soggetti privati	17,9%	25,0%	19,3%	24,6%
Enti pubblici non territoriali	11,3%	11,0%	15,5%	13,1%
Fondazioni	12,6%	23,6%	15,4%	7,8%
Associazioni private	15,6%	6,6%	11,1%	22,9%
Organizzazioni di volontariato	10,5%	5,6%	10,7%	5,8%
Cooperative sociali	2,1%	3,2%	2,0%	3,3%
Amministrazioni centrali	1,8%	3,0%	1,6%	1,8%
Associazioni di promozione sociale	1,4%	3,3%	1,2%	3,8%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.13 - Distribuzione percentuale delle erogazioni per principali tipi di intervento (2003-2004)				
Tipo di intervento	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Costruzione e ristrutturazione immobili	24,0%	10,5%	23,1%	9,3%
Realizzazione di progetti specifici	20,3%	12,3%	23,0%	12,2%
Contributi generali per l'amministrazione	15,0%	4,2%	17,0%	4,8%
Attrezzature	8,8%	8,1%	8,8%	7,0%
Sostegno alla ricerca	4,2%	1,6%	4,4%	1,9%
Produzione di rappresentazioni artistiche	3,8%	3,8%	3,6%	4,0%
Mostre ed esposizioni	2,5%	2,0%	2,6%	2,0%
Conservazione e manutenzione di collezioni librerie e artistiche	1,5%	1,5%	2,1%	1,7%
Sviluppo dell'organizzazione	2,2%	0,6%	1,7%	0,6%
Sviluppo programmi di studio	1,4%	0,8%	1,6%	1,2%
Borse di studio	2,3%	1,5%	1,5%	1,5%

Tab. 4.14 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al ruolo della Fondazione nella realizzazione degli interventi (2003-2004)				
Tipologia di intervento	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Sovvenzionamento di opere e servizi	81,3%	86,1%	83,6%	87,5%
Sovvenzionamento di imprese strumentali	10,2%	10,0%	9,5%	8,1%
Realizzazione diretta della Fondazione	8,5%	3,9%	6,9%	4,3%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab. 4.15 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione all'origine dei progetti (2003-2004)				
Tipologia di intervento	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Progetti e domande presentati da terzi	69,2%	71,1%	73,9%	76,3%
Progetti di origine interna alla Fondazione	16,9%	5,9%	14,6%	6,2%
Erogazioni conseguenti a bando	13,9%	23,0%	11,5%	17,5%
Totale complessivo	100,0%	100,00%	100,0%	100,0%

Tab. 4.16 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2003-2004)

Tipologia di intervento	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	82,1%	92,7%	83,1%	93,0%
Erogazioni in pool	17,9%	7,3%	16,9%	7,0%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.4.17 - Distribuzione percentuale degli importi erogati per localizzazione degli interventi (2003-2004)				
Localizzazione	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provincia sede della Fondazione	48,4%	65,6%	51,6%	69,9%
Altre province della stessa regione della Fondazione	40,4%	30,0%	30,9%	22,7%
Altre regioni della stessa ripartizione geografica della Fondazione	0,7%	1,0%	0,6%	0,4%
Altre ripartizioni geografiche	2,3%	1,4%	10,6%	4,9%
Nazionale	8,2%	1,9%	6,2%	2,0%
Totale	100%	100%	100,0%	100,0%

Tab. 4.18 - Distribuzione percentuale delle erogazioni in relazione alla valenza territoriale dei progetti (2003-2004)				
Tipo di intervento	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Provinciale	67,4%	88,8%	66,6%	90,4%
Interprovinciale	11,2%	3,7%	8,0%	3,3%
Regionale	11,8%	5,1%	15,7%	3,2%
Sovraregionale	9,6%	2,3%	9,7%	3,1%
Totale complessivo	100,0%	100,00%	100,0%	100,0%

Tab.4.19- Distribuzione percentuale degli importi erogati per area geografica di destinazione (2003-2004)				
Area geografica	2003		2004	
	Importo %	Numero %	Importo %	Numero %
Nord Ovest	37,0%	34,1%	33,4%	30,6%
Nord Est	34,8%	33,1%	37,4%	35,0%
Centro	25,5%	27,6%	25,3%	27,0%
Sud e Isole	2,7%	5,2%	3,9%	7,4%
Totale complessivo	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Tab.4.20 - Quadro sintetico riguardante i gruppi di Fondazioni (2003-2004)							
Gruppi di Fondazioni	Distribuzioni						
	Fondazioni		2003		2004		
	Numero	%	Importi erogati %	Numero di interventi %	Importi erogati %	Numero di interventi %	
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	18	20,4	79,2	45,6	78,2	43,0	
Fondazioni medio-grandi	17	19,4	10,7	20,3	11,4	19,0	
Fondazioni medie	18	20,4	5,9	15,5	6,1	19,5	
Fondazioni medio-piccole	17	19,4	2,8	9,6	2,7	8,5	
Fondazioni piccole	18	20,4	1,4	9,0	1,5	9,6	
Sistema Fondazioni	88	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	17	19,4	29,5	30,2	37,1	30,6	
Nord est	29	33,0	43,4	36,4	36,3	36,2	
Centro	30	34,0	24,9	26,7	24,6	26,1	
Sud e Isole	12	13,6	2,2	6,7	2,0	7,0	

Tab. 4.22 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per durata dei progetti (2004)			
	Erogazioni annuali	Erogazioni pluriennali	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	85,6%	14,4%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	80,6%	19,4%	100,0%
Fondazioni medie	85,7%	14,3%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	82,5%	17,5%	100,0%
Fondazioni piccole	90,0%	10,0%	100,0%
Sistema Fondazioni	85,0%	15,0%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	91,1%	8,9%	100,0%
Nord est	77,4%	22,6%	100,0%
Centro	85,9%	14,1%	100,0%
Sud e Isole	98,3%	1,7%	100,0%

Tab. 4.23 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali settori di intervento (2004)							
Gruppi di Fondazioni	Principali Settori di intervento						
	Arte attività beni culturali	Volontariato filantropia e beneficenza	Educazione istruzione formazione	Salute pubblica	Assistenza sociale	Ricerca	Sviluppo Locale
1) Secondo la classe dimensionale:							
Fondazioni grandi	30,9%	13,4%	11,1%	12,0%	10,8%	10,8%	7,0%
Fondazioni medio-grandi	37,1%	11,6%	14,8%	8,2%	9,4%	12,3%	2,2%
Fondazioni medie	33,9%	12,3%	15,1%	10,2%	14,7%	4,2%	5,4%
Fondazioni medio-piccole	43,9%	17,0%	13,8%	9,6%	4,8%	8,3%	1,7%
Fondazioni piccole	35,5%	12,6%	12,6%	19,4%	7,9%	2,1%	6,0%
Sistema Fondazioni	32,2%	13,2%	11,8%	11,5%	10,7%	10,3%	6,2%
2) Secondo la ripartizione geografica:							
Nord ovest	31,6%	16,7%	11,9%	5,7%	11,5%	12,2%	5,3%
Nord est	32,8%	10,3%	13,2%	17,9%	13,0%	9,4%	1,0%
Centro	31,5%	11,5%	10,3%	11,0%	6,8%	7,9%	15,7%
Sud e Isole	40,9%	23,3%	5,2%	7,1%	1,2%	22,1%	0,2%

Tab. 4.24 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per soggetti beneficiari (2004)

Gruppi di Fondazioni	Soggetti									
	Enti locali	Altri soggetti privati	Enti pubblici non territoriali	Fondazioni	Altre associazioni private	Organizzazioni di volontariato	Cooperative sociali	Amministraz. centrali	Associazioni di promozione sociale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:										
Fondazioni grandi	23,8%	17,8%	14,9%	15,8%	12,3%	10,4%	2,3%	1,7%	0,9%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	19,9%	26,5%	18,5%	14,1%	6,7%	10,3%	1,3%	0,8%	1,9%	100,0%
Fondazioni medie	23,6%	24,2%	15,2%	13,1%	6,1%	13,1%	0,9%	0,8%	3,0%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	11,4%	20,9%	23,5%	18,9%	3,9%	15,2%	0,2%	2,4%	3,8%	100,0%
Fondazioni piccole	36,3%	18,6%	7,6%	7,2%	11,9%	13,8%	0,9%	2,1%	1,6%	100,0%
Sistema Fondazioni	23,2%	19,3%	15,5%	15,4%	11,1%	10,7%	2,0%	1,6%	1,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:										
Nord ovest	14,5%	14,7%	9,0%	24,4%	20,5%	10,6%	3,9%	1,3%	1,0%	100,0%
Nord est	23,4%	26,0%	21,9%	10,6%	3,4%	10,5%	1,2%	1,9%	1,1%	100,0%
Centro	37,7%	16,0%	14,0%	9,4%	8,9%	10,3%	0,6%	1,6%	1,5%	100,0%
Sud e Isole	5,6%	15,9%	30,5%	13,2%	9,2%	20,5%	0,8%	0,1%	4,2%	100,0%

Tab. 4.25 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per principali tipi di intervento (2004)									
Gruppi di Fondazioni	Principali tipi di intervento								
	Costruzione e ristrutturazione immobili	Realizzazione di progetti specifici	Contributi generali per l'amministrazione	Attrezzature	Sostegno alla ricerca	Produzione di rappresentazioni artistiche	Mostre ed esposizioni	Conservazione e manutenzione di collezioni librarie e artistiche	
1) Secondo la classe dimensionale: Fondazioni grandi Fondazioni medio-grandi Fondazioni medie Fondazioni medio-piccole Fondazioni piccole	23,3%	25,2%	18,0%	7,9%	4,7%	3,2%	2,3%	2,1%	
	28,7%	13,6%	10,5%	12,3%	4,0%	4,7%	4,4%	1,8%	
	16,3%	19,9%	16,6%	10,2%	1,9%	3,5%	3,1%	2,8%	
	12,9%	11,8%	19,1%	11,3%	3,0%	10,4%	1,8%	2,8%	
	15,1%	11,2%	10,8%	18,2%	0,3%	5,5%	2,0%	2,7%	
	23,1%	23,0%	17,0%	8,8%	4,4%	3,6%	2,6%	2,1%	
2) Secondo la ripartizione geografica: Nord ovest Nord est Centro Sud e isole	17,4%	25,4%	22,8%	4,9%	5,6%	3,1%	2,7%	1,9%	
	34,2%	17,2%	9,0%	13,2%	4,6%	3,6%	2,9%	2,6%	
	16,6%	28,9%	20,1%	8,3%	1,3%	3,9%	2,1%	1,6%	
	5,5%	10,4%	18,2%	8,0%	13,7%	11,0%	1,1%	2,8%	

Tab. 4.26 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per modalità di realizzazione degli interventi (2004)				
Gruppi di Fondazioni	Sovvenzionamento di opere e servizi	Sovvenzionamento di imprese strumentali	Realizzazione diretta della Fondazione	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	85,7%	9,9%	4,4%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	74,2%	10,7%	15,2%	100,0%
Fondazioni medie	79,2%	5,3%	15,5%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	77,3%	4,0%	18,7%	100,0%
Fondazioni piccole	82,9%	1,4%	15,7%	100,0%
Sistema Fondazioni	83,6%	9,5%	6,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	87,5%	8,7%	3,9%	100,0%
Nord est	85,5%	6,4%	8,1%	100,0%
Centro	64,1%	23,3%	12,6%	100,0%
Sud e Isole	90,8%	1,1%	8,2%	100,0%

Tab. 4.27 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per origine dei progetti (2004)				
Gruppi di Fondazioni	Progetti e domande presentati da terzi	Progetti di origine interna alla Fondazione	Erogazioni conseguenti a bando	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:				
Fondazioni grandi	74,5%	12,9%	12,6%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	74,4%	18,4%	7,1%	100,0%
Fondazioni medie	63,4%	27,6%	9,0%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	72,5%	25,0%	2,5%	100,0%
Fondazioni piccole	81,7%	11,9%	6,5%	100,0%
Sistema Fondazioni	73,9%	14,6%	11,5%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:				
Nord ovest	63,8%	13,2%	23,0%	100,0%
Nord est	83,9%	14,9%	1,2%	100,0%
Centro	72,9%	16,5%	10,6%	100,0%
Sud e Isole	87,9%	9,4%	2,7%	100,0%

Tab. 4.28 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni in relazione al coinvolgimento di altri soggetti erogatori (2004)			
Gruppi di Fondazioni	Erogazioni senza coinvolgimento di altri soggetti erogatori	Erogazioni in pool	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:			
Fondazioni grandi	82,5%	17,5%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	82,8%	17,2%	100,0%
Fondazioni medie	85,1%	14,9%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	92,0%	8,0%	100,0%
Fondazioni piccole	94,2%	5,8%	100,0%
Sistema Fondazioni	83,1%	16,9%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:			
Nord ovest	63,5%	36,5%	100,0%
Nord est	91,9%	8,1%	100,0%
Centro	98,6%	1,4%	100,0%
Sud e Isole	98,8%	1,2%	100,0%

Tab. 4.29 - Distribuzione percentuale degli importi erogati da gruppi di Fondazioni per localizzazione degli interventi (2004)						
Gruppi di Fondazioni	Localizzazione degli interventi					
	Provincia sede della Fondazione	Altre province della stessa regione della Fondazione	Altre regioni della stessa ripartizione geog. della Fondaz.	Altre ripartizioni geografiche	Nazionale	Totale
1) Secondo la classe dimensionale:						
Fondazioni grandi	45,5%	33,7%	0,6%	13,3%	6,9%	100,0%
Fondazioni medio-grandi	69,9%	23,9%	0,2%	1,1%	4,9%	100,0%
Fondazioni medie	79,8%	16,2%	0,8%	0,5%	2,6%	100,0%
Fondazioni medio-piccole	70,0%	26,4%	1,9%	0,9%	0,9%	100,0%
Fondazioni piccole	86,8%	8,0%	1,5%	0,3%	3,3%	100,0%
Sistema Fondazioni	51,6%	30,9%	0,6%	10,6%	6,2%	100,0%
2) Secondo la ripartizione geografica:						
Nord ovest	18,5%	44,8%	0,4%	23,8%	12,5%	100,0%
Nord est	65,7%	28,3%	0,0%	3,3%	2,6%	100,0%
Centro	83,7%	10,4%	1,6%	2,0%	2,3%	100,0%
Sud e Isole	24,9%	66,6%	2,8%	1,1%	4,6%	100,0%

NOTA METODOLOGICA

Al fine di agevolare la corretta interpretazione dei dati e delle informazioni presentati nel Rapporto, è opportuno fornire alcune indicazioni in merito alla terminologia utilizzata, ai criteri adottati per l'elaborazione e rappresentazione dei dati ed al riferimento temporale degli stessi.

Per comodità di esposizione le indicazioni di questa nota metodologica sono raggruppate in base alle seguenti aree tematiche:

- Periodi di riferimento dei dati
- Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie
- Criteri di rappresentazione ed elaborazione dei dati di bilancio

Periodo di riferimento dei dati

I dati, di diversa natura, trattati nel Rapporto sono stati rilevati con riferimento a periodi e scadenze non sempre uguali tra loro, in relazione alla diversità delle fonti, delle modalità e degli strumenti di rilevazione, cercando di contemperare l'esigenza di una rappresentazione quanto più possibile aggiornata, con il vincolo di basare l'analisi su dati riguardanti l'intero universo di riferimento.

Si sono adottate, pertanto, le seguenti risoluzioni:

- per quanto riguarda i dati relativi alla gestione economico-patrimoniale, sono stati esaminati i bilanci relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2004;
- l'analisi degli assetti partecipativi fa riferimento alla situazione rilevata a fine settembre 2005;
- l'indagine quali-quantitativa sulle erogazioni si riferisce all'esercizio 2004;
- per quanto riguarda la composizione degli Organi collegiali delle Fondazioni, le informazioni sono desunte dalle previsioni statutarie;
- per quanto riguarda la composizione degli organici delle Fondazioni i dati sono riferiti a dicembre 2004.

Criteri di raggruppamento delle Fondazioni bancarie

Per quanto riguarda la suddivisione dell'intero universo secondo la dimensione del patrimonio si è adottato il criterio statistico dei quintili,

cioè i valori di patrimonio che permettono di creare cinque gruppi tendenzialmente di uguale numerosità: fondazioni piccole (18 Fondazioni), medio-piccole (17), medie (18), medio-grandi (17), grandi (18).

Per quanto concerne i gruppi territoriali, si è fatto riferimento alle quattro tradizionali ripartizioni geografiche del Paese: Nord ovest, Nord est, Centro, Mezzogiorno¹.

Criteri di rappresentazione dei dati di bilancio nelle tabelle di stato patrimoniale e di conto economico

I dati di bilancio che vengono presentanti nel decimo rapporto sono stati riclassificati, secondo gli schemi di bilancio previsti dall'atto di indirizzo emanato dal Ministero del tesoro il 19 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione dei bilanci 2000.

Nell'espore tali dati sono stati adottati schemi sintetici dello stato patrimoniale e del conto economico, nei quali le voci del bilancio analitico sono state accorpate in aggregati significativi, secondo quanto è illustrato nel quadro ripilogativo di seguito riportato.

¹ Le regioni comprese in ciascuna delle quattro ripartizioni geografiche sono:
- Nord ovest: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Liguria;
- Nord est: Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna;
- Centro: Toscana, Umbria, Marche e Lazio;
- Sud e Isole: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Tabella di raccordo fra le voci dello Stato patrimoniale previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico del 9° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A)	(B)
ATTIVO	ATTIVO
1) Immobilizzazioni materiali e immateriali	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	Attività finanziarie:
2.b), 3.b), 3.c) limitatamente alle partecipazioni nelle banche conferitarie	<i>partecipazioni nella conferitaria</i>
2.b) altre partecipazioni (escluse le banche conferitarie, inserite alla sottovoce precedente)	<i>partecipazioni in altre società</i>
2.a) partecipazioni in società strumentali	<i>partecipazioni in società strumentali</i>
2.c), 2.d), 3.a), 3.b), 3.c) (escludendo le partecipazioni nelle banche conferitarie, allocate in una sottovoce apposita)	<i>strumenti finanziari</i>
4) Crediti, 7) Ratei e risconti attivi	Crediti, ratei e risconti attivi
5) Disponibilità liquide	Disponibilità liquide
6) Altre attività	Altre attività
Totale dell'attivo	Totale dell'attivo

PASSIVO	PASSIVO
1) Patrimonio netto	Patrimonio netto
2) Fondi per l'attività d'istituto	Fondi per l'attività d'istituto
3) Fondi per rischi ed oneri	Fondi per rischi ed oneri
5) Erogazioni deliberate	Erogazioni deliberate
6) Fondo per il volontariato	Fondo per il volontariato L.266/91
4) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato, 7) Debiti, 8) Ratei e risconti passivi	Altre passività
Totale del passivo	Totale del passivo

Tabella di raccordo fra le voci del Conto economico previsto dall'atto di indirizzo del Ministero del tesoro emanato il 19 aprile 2001(A) e quello sintetico del 9° Rapporto sulle Fondazioni bancarie (B)

(A) CONTO ECONOMICO	(B) CONTO ECONOMICO
1) Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;	Risultato delle gestioni patrimoniali individuali;
2) Dividendi e proventi assimilati;	Dividendi e proventi assimilati;
3) Interessi e proventi assimilati;	Interessi e proventi assimilati;
4) Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati;	Risultato della gestione di strumenti finanziari
5) Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati	
7) Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie	Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8) Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate	Risultato di esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9) Altri proventi	Altri proventi
	Totale proventi ordinari
10) Oneri	Oneri di funzionamento
10.a) compensi e rimborsi spese organi statutari	<i>di cui per gli organi statutari</i>
	Margine Lordo
13) Imposte	Imposte
6) Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie	Saldo gestione straordinaria
11) Proventi straordinari	
12) Oneri straordinari	
Avanzo (disavanzo) dell'esercizio	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio Destinazione dell'avanzo dell'esercizio: Accantonamenti al Patrimonio:
Copertura disavanzi pregressi	a) Accantonamento alla riserva obbligatoria
14) Accantonamento alla riserva obbligatoria	
18) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio	b) Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Attività istituzionale:
15) Erogazioni deliberate in corso d'esercizio	c) Erogazioni deliberate su risorse esercizio corrente
16) Accantonamento al fondo per il volontariato	d) Accantonamento al volontariato L.266/91
17) Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto	e) Accantonamento ai fondi per l'attività d'istituto
Avanzo (disavanzo) residuo	f) Avanzo (disavanzo) residuo
Dato tratto dal Bilancio di Missione, in quanto non contemplato nello schema del conto economico	g) Erogazioni deliberate su risorse degli anni precedenti
	Totale erogazioni deliberate nel periodo (c+g)

Infine, per una corretta interpretazione delle analisi economico patrimoniali è utile tenere presenti le seguenti informazioni:

- I proventi ordinari non includono i ricavi relativi al credito d'imposta ed il valore delle plusvalenze conseguite per la cessione di partecipazioni nelle Società conferitarie.
- Le Imposte e tasse sono state riclassificate al netto del credito d'imposta.
- I valori del Patrimonio e delle partecipazioni riferiti all'intero sistema e ai vari sottogruppi geografici e dimensionali, sono quelli contabili, risultanti dai bilanci.
- Gli Accantonamenti alla Riserva obbligatoria includono anche gli eventuali accantonamenti effettuati a copertura delle perdite degli esercizi precedenti.

APPENDICE

NORMATIVA

NORMATIVA PRIMARIA

DECRETO LEGISLATIVO 17
maggio 1999, n. 153 (Testo Vigente¹)

Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'art. 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461².

Art. 1 *Definizioni*

1. Nel presente decreto si intendono per:

a. "Legge di Delega": la legge 23 dicembre 1998, n. 461;

b. "TUIR": testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;

c. "Fondazione": l'ente che ha effettuato il conferimento dell'azienda bancaria ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

c-bis. "Settori ammessi": 1) Famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili; 2) prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologie e disturbi psichici e mentali; 3) ricerca scientifica e tecnologica; protezione e qualità ambientale; 4) arte, attività e beni culturali^{3,4} [I settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400]⁵;

d. "Settori rilevanti": i settori ammessi scelti, ogni tre anni, dalla Fondazione, in numero non superiore a cinque⁶;

¹ Testo consolidato con l'art. 19 della legge 7 marzo 2001 n. 62, con l'art. 11 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, con l'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, con l'art. 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, come modificato dalla legge di conversione 1° agosto 2003, n. 212, con l'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, come modificato dalla legge di conversione 24 novembre 2003, n. 326, con l'art. 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con l'art. 2, comma 4, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 convertito dalla legge 30 luglio 2004, n. 191 e con l'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.

² Testo coordinato con il dispositivo della sentenza della Corte Costituzionale 23 settembre 2003, n. 301.

³ L'articolo 7 della legge n. 166/02 ha inserito tra i settori ammessi anche "*la realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità*".

⁴ L'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189, inserendo nel decreto legislativo 20 agosto 2002 l'art. 5-*ter* ha previsto che anche le Fondazioni possono partecipare alle società pubbliche di progetto. Al riguardo si rileva che il comma 6 del predetto articolo secondo cui la realizzazione di infrastrutture costituisce per le fondazioni un settore ammesso non ha valenza innovativa ma meramente ricognitiva.

⁵ Lettera aggiunta dall'art. 11, comma 1 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

⁶ Lettera prima sostituita dall'art. 11, comma 2 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successivamente modificata dall'art. 39, comma 14-*nonies* del decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

e. "Autorità di Vigilanza": l'autorità prevista dall'articolo 2, comma 1, della Legge di Delega, le cui funzioni sono esercitate in via transitoria dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, secondo quanto previsto dall'articolo 10;

f. "Società Bancaria Conferitaria": la società titolare direttamente o indirettamente di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria della Fondazione e nella quale la stessa detiene direttamente o indirettamente una partecipazione, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda bancaria conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Bancaria Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di tutta o parte dell'azienda bancaria da parte della Società Bancaria Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

g. "Società Conferitaria": la società destinataria dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche e integrazioni, ivi compresi, in particolare: 1) la società titolare di tutta o parte dell'originaria azienda conferita dalla Fondazione ai sensi del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356; 2) la società risultante da operazioni di fusione della Società Conferitaria; 3) la società beneficiaria di operazioni di scissione e di conferimento di azienda da parte della Società Conferitaria; 4) la società che detiene il controllo delle società di cui ai punti 1, 2 e 3;

h. "Impresa Strumentale": impresa esercitata dalla Fondazione o da una società di cui la Fondazione detiene il controllo, operante in via esclusiva per

la diretta realizzazione degli scopi statutari perseguiti dalla Fondazione nei Settori Rilevanti;

i. "Partecipazione Indiretta": la partecipazione detenuta tramite società controllata, società fiduciaria o per interposta persona;

j. "Conferimenti": i conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modifiche ed integrazioni;

k. "Fondi Immobiliari": i fondi comuni di investimento immobiliare chiusi;

l. "Direttiva del 18 novembre 1994": la direttiva del Ministro del tesoro in data 18 novembre 1994, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 1994 e recante "Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli enti stessi", adottata ai sensi dell'articolo 1, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474.

TITOLO I REGIME CIVILISTICO DELLE FONDAZIONI

Art. 2

Natura e scopi delle Fondazioni

1. Le Fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale. Perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.

2. Le Fondazioni, in rapporto pre-

valente con il territorio, indirizzano la propria attività esclusivamente nei settori ammessi e operano in via prevalente nei settori rilevanti, assicurando, singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale⁷.

Art. 3

Modalità di perseguimento degli scopi statutari

1. Le Fondazioni perseguono i propri scopi con tutte le modalità consentite dalla loro natura giuridica, come definita dall'articolo 2, comma 1. Operano nel rispetto di principi di economicità della gestione. Possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei Settori Rilevanti.

2. Non sono consentiti alle Fondazioni l'esercizio di funzioni creditizie; è esclusa altresì qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o, comunque, di sovvenzione, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle Imprese Strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, e successive modificazioni.

3. Gli statuti delle Fondazioni assicurano il rispetto della disposizione di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le Fondazioni determinano in via generale, nelle forme stabilite dagli statuti, le modalità e i criteri che presiedono allo svolgimento dell'attività istituzionale, con particolare riferi-

mento alle modalità di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte e la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dagli statuti, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Art. 4

Organi

1. Gli statuti, nel definire l'assetto organizzativo delle Fondazioni, si conformano ai seguenti principi:

a. previsione di organi distinti per le funzioni di indirizzo, di amministrazione e di controllo;

b. attribuzione all'organo di indirizzo della competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi della Fondazione ed alla verifica dei risultati, prevedendo che l'organo stesso provveda comunque in materia di: 1) approvazione e modifica dello statuto e dei regolamenti interni; 2) nomina e revoca dei componenti dell'organo di amministrazione e di controllo e determinazione dei relativi compensi; 3) esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo; 4) approvazione del bilancio; 5) definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti; 6) trasformazioni e fusioni;

c. previsione, nell'ambito dell'organo di indirizzo, di [una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114

⁷ Comma così sostituito dall'art. 11, comma 3 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 2002.

della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli artt. 117 e 118 della Costituzione⁸, fermo restando quanto stabilito per le fondazioni di origine associativa dalla lettera d), nonché dell'apporto di personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali, fissando un numero di componenti idoneo ad assicurare l'efficace esercizio dei relativi compiti e prevedendo modalità di designazione e di nomina dirette a consentire una equilibrata, e comunque non maggioritaria, rappresentanza di ciascuno dei singoli soggetti che partecipano alla formazione dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti ai quali è attribuito il potere di designare componenti dell'organo di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non devono essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli interventi delle fondazioni;

d. le Fondazioni di origine associativa possono, nell'esercizio della loro autonomia statutaria, prevedere il mantenimento dell'assemblea dei soci, disciplinandone la composizione, ferme rimanendo in ogni caso le competenze dell'organo di indirizzo da costituirsi ai sensi del presente articolo. All'assemblea dei soci può essere attribuito dallo statuto il potere di designare una quota non maggioritaria dei

componenti dell'organo medesimo, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera c); in tale caso, i soggetti nominati per designazione dall'assemblea dei soci non possono comunque superare la metà del totale dei componenti l'organo di indirizzo⁹;

e. attribuzione all'organo di amministrazione dei compiti di gestione della Fondazione, nonché di proposta e di impulso dell'attività della Fondazione, nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'organo di indirizzo;

previsione, nell'ambito degli organi collegiali delle Fondazioni la cui attività è indirizzata dai rispettivi statuti a specifici ambiti territoriali, della presenza di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

f. determinazione, per i soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni, [nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)]¹⁰ di requisiti di professionalità e onorabilità, intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti ad un ente senza scopo di lucro, ipotesi di incompatibilità, riferite anche alla carica di direttore generale della Società Bancaria Conferitaria ovvero ad incarichi esterni o cariche pubbliche, e cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica o la decadenza, in modo da evitare conflitti

⁸ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/03 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma nella parte in cui in luogo della frase indicata fra le parentesi quadre non prevede *“una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali”*.

⁹ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 5 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁰ Lettera così modificata dall'art. 11, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma, limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

di interesse e di assicurare l'indipendenza nello svolgimento dei rispettivi compiti e la trasparenza delle decisioni;

h. previsione dell'obbligo dei componenti degli organi della Fondazione di dare immediata comunicazione delle cause di decadenza o sospensione e delle cause di incompatibilità che li riguardano;

i. previsione che i componenti degli organi della Fondazione sono nominati per periodi di tempo delimitati e possono essere confermati per una sola volta;

j. previsione che ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

2. I componenti dell'organo di indirizzo non rappresentano i soggetti esterni che li hanno nominati né ad essi rispondono.

3. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la Fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria¹¹.

4. L'organo di controllo è composto da persone che hanno i requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti.

5. Alle associazioni rappresentative o di categoria delle Fondazioni non possono esseri attribuiti sotto qualsiasi forma poteri di nomina o di designazione degli organi della Fondazione¹².

Art. 5 *Patrimonio*

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle Fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità¹³. Le Fondazioni, nell'amministrare il patrimonio, osservano criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata.

2. La gestione del patrimonio è svolta con modalità organizzative interne idonee ad assicurarne la separazione dalle altre attività della Fondazione, ovvero può essere affidata a intermediari abilitati, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. In quest'ultimo caso le spese di gestione sono comprese fra quelle di funzionamento detraibili a norma dell'articolo 8, comma 1, lettera a). L'affidamento della gestione patrimoniale a soggetti esterni avviene in base a criteri di scelta rispondenti all'esclusivo interesse della Fondazione.

3. Il patrimonio è incrementato dalla riserva prevista dall'articolo 8, comma 1, lettera c), nonché dalle altre componenti di cui all'articolo 9, comma 4.

¹¹ Comma così sostituito prima dall'art. 11, comma 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, poi dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2001 e dall'art. 2, comma 26 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, in vigore dal 1° gennaio 2004.

¹² Comma così modificato dall'art. 11, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹³ Comma così modificato dall'art. 11, comma 9 della legge 28 dicembre 201, n. 448.

Art. 6

Partecipazioni di controllo

1. Le Fondazioni possono detenere partecipazioni di controllo solamente in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di Imprese Strumentali.

2. Ai fini del presente decreto il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile.

3. Il controllo si considera esistente nella forma dell'influenza dominante, ai sensi del primo comma, n. 2, dell'articolo 2359 del codice civile, quando:

a. la Fondazione, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

b. la Fondazione ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

c. sussistono rapporti, anche tra soci, di carattere finanziario e organizzativo idonei ad attribuire alla Fondazione i poteri o i diritti di cui alle lettere a) o b).

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le Fondazioni non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, né conservare le partecipazioni di controllo già detenute nelle società stesse, fatta salva l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25.

5. La scissione a favore di società controllate dalla Fondazione non può riguardare partecipazioni di controllo

in enti o società diversi da quelli previsti al comma 1.

5-bis. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato¹⁴.-

Art. 7

Diversificazione del patrimonio

1. Le Fondazioni diversificano il rischio di investimento del patrimonio e lo impiegano in modo da ottenerne un'adeguata redditività assicurando il collegamento funzionale con le loro finalità istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio. Al medesimo fine possono mantenere o acquisire partecipazioni non di controllo in società anche diverse da quelle aventi per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali¹⁵.

2. Nella dismissione delle attività patrimoniali le Fondazioni operano secondo criteri di trasparenza, congruità e non discriminazione.

3. Le operazioni aventi per oggetto le partecipazioni detenute dalla Fondazione nella Società Bancaria Conferitaria sono previamente comunicate all'Autorità di Vigilanza insieme con un prospetto informativo nel quale sono illustrati i termini, le modalità, gli obiettivi e i soggetti interessati dall'operazione. Trascorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'Autorità di Vigilanza senza che siano state formulate osservazioni la Fondazione può procedere alle operazioni deliberate.

3-bis. Le fondazioni possono inve-

¹⁴ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 10 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

¹⁵ Comma così modificato dall'art. 11, comma 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

stire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali¹⁶.

Art. 8

Destinazione del reddito

1. Le Fondazioni destinano il reddito secondo il seguente ordine:

a. spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ad all'attività svolta dalla singola Fondazione;

b. oneri fiscali;

c. riserva obbligatoria, nella misura determinata dall'Autorità di Vigilanza;

d. almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10, ai Settori Rilevanti;

e. eventuali altri fini statutarî, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto o dall'Autorità di Vigilanza;

e-bis acquisto, secondo parametri fissati dall'autorità di vigilanza, su richiesta delle singole istituzioni scolastiche, di prodotti editoriali da devolvere agli istituti scolastici pubblici e

privati nell'ambito del territorio nel quale opera la fondazione con il vincolo che tali istituti utilizzino i medesimi prodotti editoriali per attuare azioni a sostegno della lettura tra gli studenti e favorire la diffusione della lettura dei giornali quotidiani nelle scuole¹⁷;

f. erogazioni previste da specifiche norme di legge.

2. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 3.

3. È fatto divieto alle Fondazioni di distribuire o assegnare quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti, con esclusione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 1, lettera b).

4. Ai fini dei Titoli I e V del presente decreto si intende per reddito l'ammontare dei ricavi, delle plusvalenze e di ogni altro provento comunque percepiti dalla Fondazione. Concorrono in ogni caso alla determinazione del reddito le quote di utili realizzati dalle società strumentali controllate dalla Fondazione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, ancorché non distribuiti.

Art. 9

Bilancio e scritture contabili

1. Il bilancio delle Fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile. Le Fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione sulla gestione illustra, in

¹⁶ Comma aggiunto dall'art. 4, comma 4-bis del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212, in vigore dal 12 agosto 2003.

¹⁷ Lettera aggiunta dall'art. 19 della legge 7 marzo 2001, n. 62, in vigore dal 5 aprile 2001.

un'apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, evidenziando i risultati ottenuti nei confronti delle diverse categorie di destinatari.

2. Per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile.

3. Le Fondazioni predispongono contabilità separate con riguardo alle imprese dalle stesse esercitate ai sensi dell'articolo 3, comma 2. L'istituzione di tali imprese è disposta dall'organo di indirizzo della Fondazione. Esse tengono i libri e le scritture obbligatorie previsti dal codice civile per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro.

4. Le Fondazioni, aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12, possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria. Le perdite derivanti dal realizzo delle predette partecipazioni, nonché le minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, imputate al conto economico, non rilevano ai fini della determinazione del reddito da destinare alle attività istituzionali ai sensi dell'articolo 8.

5. Fermo quanto previsto dal comma 2, l'Autorità di Vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione, in conformità con la natura di organismi senza fine di lucro delle Fondazioni, in modo da:

a. rendere trasparenti i profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalle Fondazioni;

b. fornire una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio, al fine di

consentire la verifica dell'effettivo perseguimento degli obiettivi di conservazione del suo valore e dei criteri seguiti per ottenerne un'adeguata redditività.

Art. 10

Organi, finalità e modalità della vigilanza

1. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascuna Fondazione rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, la vigilanza sulle Fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. La vigilanza sulle Fondazioni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle Fondazioni la redditività dei patrimoni e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti.

3. L'Autorità di Vigilanza:

a. autorizza le operazioni di trasformazione e fusione, escluse le operazioni dirette al mutamento della natura giuridica e degli scopi istituzionali delle Fondazioni, come individuate all'articolo 2;

b. determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio, commisurato ad un profilo prudenziale di rischio adeguato all'investimento patrimoniale delle Fondazioni;

c. approva, al fine di verificare il rispetto degli scopi indicati al comma

2, le modificazioni statutarie, con provvedimento da emanarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa documentazione; decorso tale termine le modificazioni si intendono approvate. Qualora siano formulate osservazioni il termine è interrotto e ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento della risposta da parte della Fondazione interessata;

d. può chiedere alle Fondazioni la comunicazione di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti. L'organo di controllo informa senza indugio l'Autorità di Vigilanza di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività delle Fondazioni;

e. emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle Fondazioni, [atti di indirizzo di carattere generale]¹⁸ aventi ad oggetto, tra l'altro, la diversificazione degli investimenti, le procedure relative alle operazioni aventi ad oggetto le partecipazioni nella Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, i requisiti di professionalità e onorabilità, le ipotesi di incompatibilità e le cause che determinano la sospensione temporanea dalla carica dei soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo presso le Fondazioni e la disciplina del conflitto di interessi, nonché i parametri di adeguatezza delle spese di funzionamento tenuto conto di criteri di efficienza e di sana e prudente gestione; i poteri di indirizzo

sono esercitati in conformità e nei limiti delle disposizioni del presente decreto.

f. può effettuare ispezioni presso le Fondazioni e richiedere alle stesse l'esibizione dei documenti e il compimento degli atti ritenuti necessari per il rispetto di quanto previsto al comma 2;

g. emana il regolamento di cui all'articolo 9, comma 5, relativo alle modalità di redazione dei bilanci;

h. può disporre, anche limitatamente a determinate tipologie o categorie di Fondazioni di maggiore rilevanza, che i bilanci siano sottoposti a revisione e certificazione ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

i. stabilisce le forme e le modalità per la revisione sociale dei bilanci;

j. quando non siano adottati dai competenti organi della Fondazione, nei termini prescritti, i provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera j), provvede all'adozione dei provvedimenti stessi, anche su segnalazione dell'organo di controllo;

k. cura l'istituzione e la tenuta di un albo delle Fondazioni.

Art. 11

Provvedimenti straordinari dell'Autorità di Vigilanza

1. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto lo scioglimento degli organi con funzione di amministrazione e di controllo della Fondazione quando risultino gravi e ripetute irregolarità nella gestione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative

¹⁸ La Corte Costituzionale con sentenza n. 301/2003 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma limitatamente alle parole indicate fra le parentesi quadre.

ve e statutarie, che regolano l'attività della Fondazione.

2. Con il decreto di scioglimento vengono nominati uno o più commissari straordinari ed un comitato di sorveglianza composto da tre membri. I commissari straordinari esercitano tutti i poteri degli organi disciolti; la loro attività è controllata dal comitato di sorveglianza.

3. I commissari straordinari provvedono a rimuovere le irregolarità riscontrate e promuovono le soluzioni utili al perseguimento dei fini istituzionali ed al ripristino dell'ordinario funzionamento degli organi. Possono motivatamente proporre all'Autorità di Vigilanza la liquidazione, ove si verifichino le situazioni previste nel comma 7.

4. Ai commissari straordinari spetta l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti dei disciolti organi della Fondazione, sentito il comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza.

5. L'indennità spettante ai commissari straordinari e ai membri del comitato di sorveglianza è determinata con provvedimento dell'Autorità di Vigilanza ed è posta a carico della Fondazione.

6. Le funzioni dell'organo di indirizzo sono sospese per tutta la durata della gestione commissariale.

7. L'Autorità di Vigilanza, sentiti gli interessati, può disporre con decreto la liquidazione della Fondazione, in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statutari e negli altri casi previsti dallo statuto. L'Autorità di Vigilanza, nel decreto di liquidazione, provvede a nominare uno o più liquidatori ed un comitato di sorveglianza.

L'eventuale patrimonio residuo è devoluto ad altre Fondazioni, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nel territorio e nei settori interessati dalla Fondazione posta in liquidazione. Si applicano le disposizioni dei commi 4, 5 e 6.

8. La liquidazione prevista dal comma 7 si svolge secondo le disposizioni del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione, sotto la sorveglianza dell'Autorità di Vigilanza. Quando ricorrono particolari ragioni di interesse generale l'Autorità di Vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa.

9. L'Autorità di Vigilanza può sospendere temporaneamente gli organi di amministrazione e di controllo e nominare un commissario per il compimento di atti specifici necessari per il rispetto delle norme di legge, dello statuto [e delle disposizioni ed atti di indirizzo di carattere generale emanati dalla stessa Autorità]¹⁹, al fine di assicurare il regolare andamento dell'attività della Fondazione.

TITOLO II REGIME TRIBUTARIO DELLE FONDAZIONI

Art. 12

Disposizioni varie di carattere tributario

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti alle disposizioni del titolo I si considerano enti non commerciali di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, anche se perseguono le loro finalità mediante esercizio, [con] le modalità previste all'arti-

¹⁹ L'espressione indicata fra le parentesi quadre è da ritenersi abrogata a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 301/2003.

colo 9, di Imprese Strumentali ai loro fini statutari.

2. *Abrogato* [Alle fondazioni previste dal comma 1, operanti nei settori rilevanti, si applica il regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Lo stesso regime si applica, fino all'adozione delle disposizioni statutarie previste dal comma 1, alle fondazioni non aventi natura di enti commerciali che abbiano perseguito prevalentemente fini di interesse pubblico e di utilità sociale nei settori indicati nell'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni].²⁰

3. La Fondazione perde la qualifica di ente non commerciale e cessa di fruire delle agevolazioni previste dai commi precedenti se, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, è ancora in possesso di una partecipazione di controllo, così come individuato dall'articolo 6, nella Società Bancaria Conferitaria. Si applica l'articolo 111-bis, comma 3, del TUIR.

4. La natura di ente non commerciale viene meno se la Fondazione, successivamente alla data del 31 dicembre 2005, risulta titolare di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dalla stessa o da Imprese Strumentali in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio. In ogni caso, fino al 31 dicembre 2005, i redditi derivanti da detti beni non fruiscono del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente

della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. L'acquisto a titolo gratuito di beni immobili e diritti reali immobiliari non fa venire meno la natura di ente non commerciale e il regime agevolativo per i due anni successivi alla predetta acquisizione.

5. La disciplina prevista dal comma 1²¹ si applica anche se la Fondazione possiede, fino al 31 dicembre 2005, partecipazioni di controllo nella Società Bancaria Conferitaria ai sensi dell'articolo 6.

6. Non si fa luogo al rimborso o a riporto a nuovo del credito di imposta sui dividendi percepiti dalle Fondazioni.

7. Nell'articolo 3, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "e a fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

8. Nell'articolo 25, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, recante disciplina dell'imposta sull'incremento di valore degli immobili, relativo all'esenzione dall'imposta degli incrementi di valore degli immobili acquistati a titolo gratuito, dopo le parole ONLUS, sono inserite le seguenti: "e dalle fondazioni previste dal decreto legislativo emanato in attuazione della legge 23 dicembre 1998, n. 461".

9. L'imposta sostitutiva di quella comunale sull'incremento di valore

²⁰ Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 4 lett. a) del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004, con decorrenza indicata nel comma 5 dello stesso articolo 2.

²¹ Comma così modificato dall'art. 2 del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito dalla legge 30 luglio 2004.

degli immobili di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta dalle Fondazioni.

Art. 13 *Plusvalenze*

1. Per le Fondazioni, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né alla base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella Società Bancaria Conferitaria, se il trasferimento avviene entro il 31 dicembre 2005²². Non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né dell'imposta regionale sulle attività produttive le plusvalenze derivanti dal trasferimento, entro lo stesso termine, delle azioni detenute nella medesima Società Bancaria Conferitaria, realizzate dalla società nella quale la Fondazione, ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modifiche e integrazioni e della legge 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria.

TITOLO III²³ REGIME CIVILISTICO E FISCALE DEGLI SCORPORI

Art. 14 *Soggetti e oggetto degli scorpori*

1. Le Società Conferitarie possono procedere a operazioni di scorporo mediante scissione o retrocessione a favore della Fondazione o della società conferente, ovvero della società nella quale la fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria, dei beni non strumentali nonché delle partecipazioni non strumentali, ricevuti per effetto di Conferimenti. La retrocessione è effettuata mediante assegnazione, liquidazione, cessione diretta o, per i beni immobili, anche mediante apporto a favore di Fondi Immobiliari, secondo le disposizioni degli articoli 16, 17 e 18.

2. Ai fini del comma 1, si considerano non strumentali i beni materiali diversi da quelli iscritti nel registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e le partecipazioni in società diverse da quelle che, ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia ban-

²² Comma così modificato dall'art. 4, comma 3 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

²³ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

caria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, esercitano, in via esclusiva o prevalente, attività che hanno carattere ausiliario dell'attività delle società del gruppo bancario di cui all'articolo 60 del medesimo testo unico, comprese quelle di gestione di immobili e di servizi anche informatici.

3. Se le partecipazioni previste al comma 1 sono state annullate per effetto di operazioni di fusione o di scissione, le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento ai beni della società fusa o incorporata ovvero con riferimento alle partecipazioni ricevute a seguito della fusione o scissione.

Art. 15 *Scissione*

1. Le Società Conferitarie possono procedere, con le limitazioni indicate all'articolo 6, comma 5, alla scissione, prevista dall'articolo 14, a favore di società controllate dalla Fondazione, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

Art. 16 *Assegnazione*

1. Le Società Conferitarie deliberano l'assegnazione prevista nell'articolo 14 con le modalità stabilite dall'articolo 2445 del codice civile, previo deposito della relazione degli esperti predisposta in conformità con quella disciplinata dall'articolo 2501-quinquies del codice civile. L'assegnazione alle Fondazioni non può riguardare partecipazioni di controllo in enti o società diversi da quelli operanti nei Settori Rilevanti.

2. Il patrimonio netto delle Società Conferitarie che procedono all'assegna-

zione prevista al comma 1 è diminuito di un importo pari al valore contabile dei beni e delle partecipazioni assegnati. Per lo stesso importo il soggetto assegnatario imputa il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati in diminuzione del valore contabile della partecipazione nella relativa Società Conferitaria.

3. Per la Società Conferitaria, l'assegnazione prevista al comma 1 non dà luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non si applica l'imposta sul valore aggiunto. La diminuzione del patrimonio netto prevista dal comma 2 non concorre, in ogni caso, alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte dirette.

4. Per il soggetto assegnatario i beni e le partecipazioni assegnati ai sensi del comma 1 non danno luogo a componenti positive o negative di reddito ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche né a componenti positive o negative della base imponibile ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il soggetto assegnatario subentra nella posizione della Società Conferitaria in ordine ai beni e alle partecipazioni assegnati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

5. Per le assegnazioni previste al comma 1 le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le assegnazioni non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

6. Le Società Conferitarie che non esercitano attività bancaria, interamente possedute, direttamente o indirettamente, da Fondazioni, possono realizzare l'assegnazione prevista al comma 1 anche mediante la propria liquidazione, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni previsti dai precedenti commi. Le disposizioni dell'articolo, 44 del TUIR non si applicano all'attribuzione alla Fondazione della parte di patrimonio netto della società nella quale la Fondazione, ai sensi delle leggi 30 luglio 1990, n. 218 e 26 novembre 1993, n. 489, ha conferito la partecipazione bancaria, corrispondente al corrispettivo delle cessioni poste in essere dalla medesima società per realizzare le condizioni previste all'articolo 12, comma 3, ovvero quelle di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva del 18 novembre 1994.

Art. 17

Cessione diretta

1. Le Società Conferitarie deliberano la cessione diretta prevista all'articolo 14, comma 1, se a titolo gratuito, con le modalità, gli effetti e nel rispetto delle condizioni stabiliti dall'articolo 16 per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Se la cessione diretta è a titolo oneroso, si producono gli effetti previsti dai commi 3 e 5 del medesimo articolo 16.

Art. 18

Apporto di beni immobili a Fondi Immobiliari

1. Le Società Conferitarie possono effettuare la retrocessione prevista all'articolo 14, comma 1, mediante apporto di beni immobili a favore di Fondi Immobiliari e attribuzione diretta delle relative quote alla Fondazione o alla società conferente ovvero alla

società nella quale la Fondazione ha conferito in tutto o in parte la partecipazione nella Società Bancaria Conferitaria.

2. L'apporto previsto al comma 1 è deliberato con le modalità stabilite all'articolo 16 e produce gli effetti contabili e fiscali ivi previsti per le operazioni di scorporo realizzate mediante assegnazione. Il soggetto al quale sono attribuite le quote assume, quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni nella Società Conferitaria annullate, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

3. L'apporto di cui al comma 1 è consentito, in deroga alle disposizioni che regolano i Fondi Immobiliari, esclusivamente nei casi contemplati dal presente decreto, deve essere previsto nel regolamento del Fondo Immobiliare ed è sottoposto all'autorizzazione dell'Autorità di Vigilanza. La relazione degli esperti, da redigersi in conformità al disposto dell'articolo 2501-quinquies del codice civile, deve essere predisposta anche per conto della società di gestione del Fondo Immobiliare che intende ricevere l'apporto.

Art. 19

Apporto di beni immobili da parte di Fondazioni

1. Le Fondazioni, possono sottoscrivere quote di Fondi Immobiliari mediante apporto di beni immobili o di diritti reali su immobili nel termine previsto dall'articolo 12, comma 3.

2. All'apporto effettuato da Fondazioni ai sensi del comma 1, si applica il regime indicato all'articolo 18, commi 2 e 3, fatta eccezione per i richiami agli adempimenti contemplati nell'articolo 16, comma 1. La Fondazione assume,

quale valore fiscale delle quote ricevute, l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli immobili apportati, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 20

Permuta di beni immobili

1. La permuta, mediante la quale la Fondazione acquisisce beni o titoli della Società Bancaria Conferitaria, attribuendo alla medesima società beni immobili o diritti reali su immobili, sempre che gli stessi risultino già direttamente utilizzati dalla società stessa, è soggetta al regime indicato all'articolo 16, commi 3 e 5. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, la Fondazione e la Società Bancaria Conferitaria subentrano nella posizione del rispettivo soggetto permutante in ordine ai beni ricevuti in permuta, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

Art. 21

Valutazione dei beni e delle partecipazioni

1. Le Società Conferitarie possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e delle partecipazioni non strumentali indicati nell'articolo 14, comma 2, fino a concorrenza dei maggiori valori iscritti nelle proprie scritture contabili a seguito dei Conferimenti.

2. I beni e le partecipazioni oggetto di valutazione ai sensi del comma 1 conservano il valore fiscalmente riconosciuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche. Con riferimento a detto valore, i componenti positivi e negativi di reddito, relativi ai medesimi beni e partecipazioni, continuano ad essere disciplinati dalle disposizioni del TUIR. Se i maggiori valori iscritti nelle scritture contabili in sede di Conferimento sono fiscalmente riconosciuti, le componenti negative di reddito sono ammesse in deduzione, nei periodi d'imposta in cui se ne verificano i presupposti, anche se non imputate al conto economico.

3. Le Società Conferitarie che cedono alla valutazione di cui al comma 1 devono far risultare da apposito prospetto di riconciliazione i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti.

TITOLO IV²⁴

DISCIPLINA FISCALE DELLE RISTRUTTURAZIONI

Art. 22

Fusioni ed altre operazioni di concentrazione strutturale

1. Il reddito complessivo netto dichiarato dalle banche risultanti da operazioni di fusione, nonché da quelle beneficiarie di operazioni di scissione ovvero destinatarie di conferimenti, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione, è assoggettabile all'imposta sul

²⁴ A seguito della decisione della Commissione 2002/581/CE dell'11 dicembre 2001 e delle sentenze della Corte di Giustizia delle Comunità europee nn. 62002J0066 e 62004J0148 del 15 dicembre 2005 i vantaggi fiscali previsti a favore delle banche sono illegittimi in quanto costituiscono aiuti di Stato.

reddito delle persone giuridiche con l'aliquota del 12,5 per cento per cinque periodi di imposta consecutivi, a partire da quello nel quale è stata perfezionata l'operazione, per la parte corrispondente agli utili destinati ad una speciale riserva denominata con riferimento alla presente legge. La tassazione ridotta spetta entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche o delle aziende bancarie che hanno partecipato alla fusione o alle operazioni di scissione o di conferimento, e che risultano dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca o azienda bancaria che hanno partecipato a tali operazioni. Gli utili destinati alla speciale riserva non possono comunque eccedere un quinto del limite massimo complessivo consentito per i cinque periodi d'imposta.

2. Se la speciale riserva di cui al comma 1 è distribuita ai soci entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili alla riserva stessa, le somme attribuite ai soci, aumentate dell'imposta di cui al comma 1 corrispondente all'ammontare distribuito, concorrono a formare il reddito imponibile della società ed il reddito imponibile dei soci. Le riduzioni di capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale della speciale riserva entro il periodo medesimo si considerano, fino al corrispondente ammontare, prelevate dalla parte di capitale formata con l'imputazione di tale riserva.

3. L'imposta sul reddito delle persone giuridiche applicata ai sensi del comma 1 concorre a formare l'ammontare delle imposte di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 105 del TUIR. Il reddito assoggettato all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai

sensi del comma 1, rileva anche agli effetti della determinazione dell'ammontare delle imposte di cui al comma 4 dell'articolo 105 del predetto testo unico, secondo i criteri previsti per i proventi di cui al numero 1 di tale comma. A tale fine si considera come provento non assoggettato a tassazione la quota del 66,22 per cento degli utili destinati alla speciale riserva di cui al comma 1.

4. Per i periodi d'imposta per i quali le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, hanno effetto nei confronti delle banche, ai sensi dell'articolo 7 del decreto stesso, la tassazione ridotta prevista dal comma 1, è applicata alla parte di reddito complessivo netto, dichiarato assoggettabile all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 91 del TUIR e, ad esaurimento di questa, alla parte di reddito delle persone giuridiche con l'aliquota prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466. La disposizione dell'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo n. 466 del 1997, è applicata alla parte di reddito complessivo netto dichiarato che non usufruisce della tassazione ridotta prevista al comma 1.

5. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili anche alle banche comunitarie per le succursali stabilite nel territorio dello Stato.

Art. 23

Operazioni di concentrazione non strutturale

1. Le disposizioni dell'articolo 22 si applicano anche alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, ai sensi dell'articolo 23 del testo unico delle leggi in mate-

ria bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché, per le operazioni che hanno dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche, alle banche presenti nel gruppo bancario, di cui all'articolo 60 del medesimo decreto legislativo n. 385 del 1993, nella qualità di controllate o di controllanti. La tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca presente nel gruppo bancario, in misura proporzionale alla consistenza complessiva dei rispettivi crediti e debiti. Nel secondo caso, la società controllante, se esercente attività bancaria, può optare, in tutto o in parte, per l'applicazione della tassazione ridotta nei suoi confronti; l'opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale si è perfezionata l'operazione che ha dato luogo all'aggregazione di una pluralità di banche e comunicata alle banche controllate per le eventuali limitazioni parziali o totali del beneficio disposto dal presente comma. La tassazione ridotta spetta, in entrambi i casi, entro il limite massimo complessivo dell'1,2 per cento della differenza tra: a) la consistenza complessiva dei crediti e dei debiti delle banche interessate alle operazioni, risultanti dai rispettivi ultimi bilanci precedenti alle operazioni stesse, e b) l'analogo aggregato risultante dall'ultimo bilancio della maggiore banca interessata a tali operazioni.

2. L'applicazione delle disposizioni del comma 1 esclude, per le banche interessate alle operazioni ivi previste,

l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22 per le eventuali ulteriori operazioni di fusione, scissione e conferimento tra le banche stesse.

Art. 24

Regime speciale ai fini delle imposte indirette

1. Per le fusioni, le scissioni, i conferimenti e le cessioni di aziende poste in essere nell'ambito di operazioni di ristrutturazione del settore bancario le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. Ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, i conferimenti e le cessioni di aziende non si considerano atti di alienazione e si applicano le disposizioni degli articoli 3, secondo comma, secondo e terzo periodo, e 6, settimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.

TITOLO V DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 25

Detenzione delle partecipazioni di controllo nel periodo transitorio

1. Le partecipazioni di controllo nelle Società Bancarie Conferitarie, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, possono continuare ad essere detenute, in via transitoria, sino al 31 dicembre 2005, ai fini della loro dismissione²⁵.

²⁵ Comma così modificato prima dall'art. 11, comma 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e poi dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

2. *1-bis*. Al fine del rispetto di quanto previsto nel comma 1, la partecipazione nella società bancaria conferitaria può essere affidata ad una società di gestione del risparmio che la gestisce in nome proprio secondo criteri di professionalità e indipendenza e che è scelta nel rispetto di procedure competitive; resta salva la possibilità per la Fondazione di dare indicazioni per le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile. La dismissione è comunque realizzata non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata al primo periodo del comma 1²⁶.

1-*ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58²⁷.

2. Le partecipazioni di controllo in società diverse da quelle di cui al comma 1, con esclusione di quelle detenute dalla Fondazione in Imprese Strumentali, sono dismesse entro il termine stabilito dall'Autorità di Vigilanza tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il valore del patrimonio e, comunque, non oltre il termine di cui allo stesso comma 1²⁸.

3. A partire dal 1° gennaio 2006 la fondazione non può esercitare il diritto

di voto nelle assemblee ordinarie e straordinarie delle società indicate nei commi 1 e 2 per le azioni eccedenti il 30 per cento del capitale rappresentato da azioni aventi diritto di voto nelle medesime assemblee. Con deliberazione dell'assemblea straordinaria delle società interessate, le azioni eccedenti la predetta percentuale possono essere convertite in azioni prive del diritto di voto. Il presente comma non si applica alle fondazioni di cui al comma 3-*bis*²⁹.

3-*bis*. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di vigore del presente decreto³⁰.

Art. 26

Coordinamento con la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994.

1. Per le operazioni previste nel programma di diversificazione, in attuazione della Direttiva del 18

²⁶ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁷ Comma aggiunto dall'art. 11, comma 13 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

²⁸ Comma così modificato dall'art. 4 del decreto legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito dalla legge 1° agosto 2003, n. 212.

²⁹ Comma così sostituito dall'art. 7 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in vigore dal 12 gennaio 2006.

³⁰ Comma aggiunto dall'art. 80, comma 20 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e poi così sostituito dal decreto legge 24 giugno 2003, n. 143.

novembre 1994, non ancora realizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto, le agevolazioni fiscali, previste dall'articolo 2, comma 3, della Direttiva medesima, continuano ad operare anche se le operazioni si perfezionano dopo la scadenza dei termini stabiliti per l'esecuzione del programma purché entro il termine di cui all'articolo 13.

2. Per le Fondazioni che, alla data di scadenza dei cinque anni previsti dall'articolo 2, comma 2, della direttiva del 18 novembre 1994, o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, raggiungono il parametro di diversificazione dell'attivo previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della Direttiva medesima, il termine quadriennale di cui all'articolo 13 del presente decreto decorre, rispettivamente, dalla data di scadenza del predetto termine quinquennale o del diverso termine previsto dai decreti di approvazione dei progetti di trasformazione di cui al citato decreto legislativo n. 356 del 1990.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 la conformità alla Direttiva del 18 novembre 1994 è accertata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nel termine di trenta giorni dalle scadenze previste dai commi stessi. Decorso tale termine la conformità si intende accertata.

Art. 27

Partecipazione al capitale della Banca d'Italia

1. Le Fondazioni che hanno adeguato gli statuti ai sensi dell'articolo 28, comma 1, sono incluse tra i soggetti che possono partecipare al capitale della Banca d'Italia, a condizione che:

a. abbiano un patrimonio almeno pari a 50 miliardi;

b. operino, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, in almeno due province ovvero in una delle province autonome di Trento e Bolzano;

c. prevedano nel loro ordinamento la devoluzione ai fini statutarî nei Settori Rilevanti di una parte di reddito superiore al limite minimo stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'articolo 10.

2. Il trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia agli enti di cui al comma 1 non costituisce presupposto per l'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte sui trasferimenti.

3. Ulteriori condizioni e requisiti per l'ammissione delle Fondazioni al capitale della Banca d'Italia e per il trasferimento delle quote possono essere previsti dallo statuto della Banca, approvato con regio decreto 11 giugno 1936, n. 1067, e successive modifiche ed integrazioni, in particolare al fine di mantenere un equilibrato assetto della distribuzione delle quote e dei relativi diritti.

4. Restano fermi i poteri che lo statuto della Banca d'Italia attribuisce agli organi deliberativi della stessa in materia di cessione delle quote di partecipazione al capitale della Banca.

Art. 28

Disposizioni transitorie

1. Le Fondazioni adeguano gli statuti alle disposizioni del presente decreto entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il periodo di tempo intercorrente fra tale data e quella nella quale l'Autorità di Vigilanza provvede, in sede di prima

applicazione del presente decreto, ad emanare gli atti necessari per l'adeguamento degli statuti, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), non è considerato ai fini del calcolo del termine di centottanta giorni stabilito per procedere al predetto adeguamento. Tali atti, debbono essere comunque emanati nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trascorso il quale le Fondazioni possono comunque procedere all'adozione degli statuti.

2. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 1, si applica alle singole Fondazioni a decorrere dalla data di approvazione delle modifiche statutarie previste dal comma 1.

3. Le Fondazioni che hanno provveduto ad adeguare gli statuti alle disposizioni del presente decreto possono, anche in deroga alle norme statutarie:

a. Convertire le azioni ordinarie detenute nelle Società Conferitarie in azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. La proposta di conversione è sottoposta all'approvazione dell'assemblea straordinaria della società partecipata. Alla relativa deliberazione non prende parte la Fondazione, le cui azioni sono tuttavia computate nel capitale ai fini del calcolo delle quote richieste per la regolare costituzione dell'assemblea stessa. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b. emettere titoli di debito, con scadenza non successiva alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, convertibili in azioni ordinarie della Società Bancaria Conferitaria detenute dalla Fondazione, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle azioni medesime. Il Comitato interministeriale per il credito e il

risparmio (CICR), su proposta della Banca d'Italia, sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), stabilisce, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, limiti e criteri per l'emissione dei titoli di cui alla presente lettera.

4. L'incompatibilità prevista dall'articolo 4, comma 3, con riguardo ai componenti l'organo di amministrazione di Fondazioni che ricoprono alla data di entrata in vigore del presente decreto anche la carica di consigliere di amministrazione in Società Bancarie Conferitarie, diventa operativa allo scadere del termine della carica ricoperta nella Fondazione e, comunque, non oltre la data di adozione del nuovo statuto ai sensi del comma 1.

5. L'Autorità di Vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento previsto dal presente decreto³¹.

6. Le disposizioni previste dagli articoli 22 e 23 si applicano alle operazioni perfezionate nel periodo di imposta il cui termine di presentazione della dichiarazione dei redditi scade successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al sesto periodo di imposta successivo.

³¹ L'Autorità di Vigilanza ha assunto al riguardo il provvedimento del 19 aprile 2001 recante indicazioni per la redazione, da parte delle Fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

Art. 29
Disposizione finale

1. Per quanto non previsto dalla Legge di Delega e dal presente decreto, alle Fondazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 12 e seguenti e 2501 e seguenti, del codice civile.

Art. 30
Abrogazioni

1. Sono abrogati:
 - a. L'articolo 2, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218;
 - b. Gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 22 e 23 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
 - c. L'articolo 1, commi 7, 7-bis e 7-

ter del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito.

Art. 31
Copertura finanziaria

1. Agli oneri recati dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'articolo 8 della Legge di Delega.

2. Con regolamento del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità applicative delle agevolazioni fiscali contenute negli articoli 14 e seguenti del presente decreto.

LEGGE 23 dicembre 1998, n. 461

“Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria”

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 1999

Art. 1.

Ambito della delega

1. Il Governo è delegato ad emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi aventi per oggetto:

a) il regime, anche tributario, degli enti conferenti di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, coordinando le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e le modificazioni necessarie al predetto coordinamento;

b) il regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o indirettamente, in società bancarie per effetto dei conferimenti previsti dalla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e dalla legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

c) il regime civilistico e fiscale dello scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti appartenenti alle società conferitarie, già compresi nei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni;

d) una nuova disciplina fiscale volta a favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario.

Art. 2.

Regime civilistico degli enti

1. Nel riordinare la disciplina degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 1 si deve prevedere che essi:

a) perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, fermi restando compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni;

b) devolvono ai fini statutari nei settori di cui alla lettera d) una parte di reddito, al netto delle spese di funzionamento, degli oneri fiscali e degli accantonamenti e riserve obbligatori, non inferiore al limite minimo stabilito ai sensi della lettera i) e comunque non inferiore alla metà, destinando le ulteriori disponibilità ad eventuali altri fini statutari, al reinvestimento, ad accantonamenti e riserve facoltativi ovvero alle altre erogazioni previste da specifiche norme di legge, con divieto di distribuzione o assegnazione, sotto qualsiasi forma, di utili agli associati, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti;

c) operano secondo principi di economicità della gestione e, fermo l’obiettivo di conservazione del valore del patrimonio, lo impiegano in modo da ottenerne un’adeguata redditività rispetto al patrimonio stesso, anche attraverso la diversificazione degli investimenti ed il conferimento, ai fini della gestione patrimoniale, di incarichi a soggetti autorizzati, dovendosi altresì adottare per le operazioni di dismissione modalità idonee a garantire la trasparenza, la congruità e l’equità;

d) possono esercitare, con contabilità separate, imprese direttamente

strumentali ai fini statuari, esclusivamente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente per i singoli settori, e detenere partecipazioni di controllo in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di tali imprese;

e) tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, secondo le disposizioni del codice civile relative alle società per azioni, in quanto applicabili, e provvedono a rendere pubblici il bilancio e la relazione;

f) possono imputare direttamente al patrimonio netto le plusvalenze e le minusvalenze da realizzo, anche parziale, o da valutazione delle partecipazioni nella società bancaria o nella società nella quale l'ente abbia eventualmente conferito, in tutto o in parte, la partecipazione bancaria, escludendo che le eventuali perdite derivanti da realizzo delle predette partecipazioni, nonché le eventuali minusvalenze derivanti dalla valutazione delle stesse, costituiscano impedimento a ulteriori erogazioni effettuate secondo le finalità istituzionali dell'ente;

g) prevedono nei loro statuti distinti organi di indirizzo, di amministrazione e di controllo, composti da persone in possesso di requisiti di onorabilità, fissando specifici requisiti di professionalità e ipotesi di incompatibilità per coloro che ricoprono i rispettivi incarichi e assicurando, nell'ambito dell'organo di indirizzo, comunque la rappresentanza del territorio e l'apporto di personalità che per preparazione ed espe-

rienza possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Per quanto riguarda le fondazioni la cui operatività è territorialmente delimitata in ambito locale dai rispettivi statuti, verrà assicurata la presenza negli organi collegiali di una rappresentanza non inferiore al cinquanta per cento di persone residenti da almeno tre anni nei territori stessi;

h) prevedono che la carica di consigliere di amministrazione dell'ente conferente sia incompatibile con la carica di consigliere di amministrazione della società conferitaria;

i) sono sottoposti ad un'autorità di vigilanza la quale verifica il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti. A tal fine autorizza le operazioni di trasformazione e concentrazione; approva le modifiche statutarie; determina, con riferimento a periodi annuali, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, un limite minimo di reddito in relazione al patrimonio; sentiti gli interessati può sciogliere gli organi di amministrazione e di controllo per gravi e ripetute irregolarità nella gestione e, nei casi di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, può disporre la liquidazione dell'ente. Fino all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'autorità di controllo sulle persone giuridiche di cui al titolo II del libro primo del codice civile, ed anche successivamente, finché ciascun ente rimarrà titolare di partecipazioni di controllo, diretto o indiretto, in società bancarie ovvero concorrerà al controllo, diretto o indiretto, di dette società attraverso la partecipazione a patti di sindacato o accordi di qualunque tipo, le funzioni suddette sono esercitate dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Saranno

altresì emanate disposizioni di coordinamento con la disciplina relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) provvedono ad adeguare gli statuti alle disposizioni dettate dai decreti legislativi previsti dalla presente legge entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti stessi; con l'approvazione delle relative modifiche statutarie gli enti diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale;

m) sono inclusi tra i soggetti di cui all'articolo 20, terzo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, qualora abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal presente comma.

2. Gli enti che abbiano provveduto alle modificazioni statutarie previste dal comma 1 possono, anche in deroga a disposizioni di legge o di statuto:

a) convertire, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, le azioni ordinarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente a seguito dei conferimenti di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, in azioni delle stesse società privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale sociale e senza diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Le azioni con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale;

b) emettere, previa deliberazione dell'assemblea della società bancaria partecipata, titoli di debito convertibili in azioni ordinarie delle predette società bancarie, dagli stessi detenute direttamente o indirettamente, ovvero dotati di cedole rappresentative del diritto all'acquisto delle medesime azioni.

Art. 3.

Regime tributario degli enti

1. Il riordino della disciplina tributaria degli enti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) attribuzione del regime previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a condizione che gli enti, se di natura non commerciale, abbiano perseguito o perseguano i fini previsti dall'articolo 12 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e successive modificazioni, ovvero operino in misura prevalente, dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d); il possesso di partecipazione di controllo, diretto o indiretto, nella società bancaria conferitaria o nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria nel periodo indicato alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 non fa venir meno il requisito della prevalenza;

b) a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1, qualificazione degli enti conferenti quali enti non commerciali ai sensi dell'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche se perseguono le finalità statutarie con le modalità previste dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, sempre che, dopo il termine del periodo previsto al comma 1, lettera a), dell'articolo 4, nel corso del quale sui relativi redditi si applica l'aliquota ordinaria, non siano titolari di diritti reali su beni immobili diversi da quelli strumentali per le attività direttamente esercitate dall'ente medesimo o da

imprese, enti o società strumentali di cui al predetto comma 1, lettera d), dell'articolo 2. La titolarità di diritti reali su beni immobili acquisita a titolo gratuito è priva di rilievo, ai fini precedentemente indicati, per la durata di due anni dall'acquisto;

c) godimento del credito d'imposta sui dividendi in misura non superiore all'imposta dovuta sui dividendi medesimi;

d) armonizzazione della disciplina delle imposte applicabili agli atti a titolo gratuito in favore degli enti conferenti di cui al presente articolo con le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460.

Art. 4.

Regime fiscale dei trasferimenti delle partecipazioni bancarie

1. Il riordino del regime fiscale dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 è informato ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) non tassabilità dell'ente conferente riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento dei titoli di debito di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), nonché delle azioni detenute nella società bancaria conferitaria ovvero nella società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, a condizione che detto trasferimento sia effettuato entro la fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'articolo 1;

b) perdita, ai fini tributari, della qualifica di ente non commerciale e cessazione dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 3 qualora, allo scadere del termine previsto dalla lettera a) del presente comma, risulti ancora posseduta una partecipazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo e secondo comma, del

codice civile nelle società di cui alla medesima lettera a);

c) applicazione del regime fiscale previsto dalla lettera a) del presente comma anche nei confronti della società nella quale l'ente ha conferito, per effetto di operazioni richiamate alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1, in tutto o in parte la partecipazione bancaria con riguardo alle plusvalenze derivanti dal trasferimento delle azioni detenute nella medesima società bancaria conferitaria.

Art. 5.

Regime fiscale degli scorpori

1. Il regime fiscale dello scorporo di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 prevede la neutralità fiscale dell'apporto di beni immobili a favore di fondi comuni di investimento immobiliare chiusi di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, ovvero delle scissioni, anche parziali, se operate, nel rispetto delle condizioni previste dal comma 1, lettera b), dell'articolo 3, a favore di società controllate dall'ente, dalla società conferente ovvero dalla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, sempre che l'apporto o la scissione abbiano per oggetto beni non strumentali nonché partecipazioni non strumentali ai sensi dell'articolo 59 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ricevuti a seguito dei conferimenti effettuati ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. Il medesimo regime si applica altresì agli apporti di beni immobili a favore di fondi comuni di investimen-

to immobiliare chiusi posti in essere dall'ente conferente per conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3, nonché alle permutate di beni immobili di proprietà dell'ente con beni o titoli della società bancaria conferitaria, sempre che i primi risultino già direttamente utilizzati dalla società bancaria e l'operazione sia posta in essere dall'ente conferente allo scopo di conformarsi al disposto del comma 1, lettera b), dell'articolo 3.

2. Gli scorpori di beni e partecipazioni non strumentali di cui al comma 1 possono essere attuati altresì nel rispetto delle condizioni previste dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, mediante assegnazione all'ente o alla società conferente di cui al comma 1 del presente articolo, ovvero tramite cessione diretta. In tali casi, il valore dei beni e delle partecipazioni assegnati o ceduti non concorre a formare la base imponibile ai fini dell'imposta sul reddito, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili. Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa.

3. Con riferimento alle società nelle quali gli enti hanno conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria, l'assegnazione di cui al comma 2 a favore degli enti conferenti che detengono l'intero capitale delle società medesime può essere altresì realizzata mediante liquidazione delle stesse. Si applica lo stesso regime fiscale previsto al comma 2.

4. Il patrimonio netto delle società che procedono all'apporto di cui al comma 1 ovvero all'assegnazione di cui ai commi 2 e 3 è diminuito, in regime di neutralità fiscale, con le modalità previste dall'articolo 2445 del codice civile, di un importo pari al valore contabile dei beni apportati o assegnati. Le quote del fondo immobiliare

sono direttamente attribuite all'ente, alla società conferente ovvero alla società nella quale l'ente ha conferito in tutto o in parte la partecipazione bancaria. I beni, le partecipazioni o quote ricevuti a seguito delle operazioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non concorrono a formare il reddito dei soggetti che li ricevono e sono portati in diminuzione delle corrispondenti voci di bilancio formate a seguito dei conferimenti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 1.

5. Le società conferitarie indicate al comma 1, lettera c), dell'articolo 1, possono imputare al patrimonio netto le minusvalenze derivanti dalla valutazione dei beni e partecipazioni di cui al comma 1 del presente articolo, fino a concorrenza delle rivalutazioni effettuate in occasione delle operazioni di conferimento già effettuate ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, e della legge 26 novembre 1993, n. 489, e successive modificazioni e integrazioni. L'imputazione non costituisce deroga agli articoli 61 e 66 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 6.

Disciplina fiscale delle ristrutturazioni

1. La disciplina fiscale di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 è informata ai seguenti criteri:

a) tassazione con l'aliquota ridotta del 12,5 per cento degli utili destinati ad una speciale riserva delle banche risultanti da operazioni di fusione ovvero beneficiarie di operazioni di scissione e conferimento, sempre che tali operazioni abbiano dato luogo a fenomeni di concentrazione; la tassazione ridotta spetta per un periodo non

superiore a cinque anni dalla data di perfezionamento di tali operazioni ed ha ad oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle aziende o complessi aziendali che hanno partecipato all'operazione di concentrazione e l'analogo aggregato della maggiore azienda o complesso aziendale che ha partecipato a tali operazioni; nel caso in cui la riserva sia distribuita entro il terzo anno dalla data di destinazione degli utili è applicata la tassazione ordinaria con accredito dell'imposta ridotta precedentemente assolta;

b) applicazione della disciplina di cui alla lettera a) alle banche che abbiano acquisito la partecipazione di controllo di altra banca, nonché per le operazioni di acquisizione da parte di un'unica società delle partecipazioni di controllo di una pluralità di banche partecipate; la tassazione ridotta spetta, nel primo caso, alla banca che ha acquisito la partecipazione di controllo e, nel secondo caso, a ciascuna banca interessata all'operazione, in misura proporzionale alla rispettiva consistenza complessiva dei crediti e dei debiti; la tassazione ridotta ha per oggetto un importo di utili complessivamente non superiore all'1,2 per cento della differenza fra la consistenza complessiva dei crediti e debiti delle banche interessate all'operazione e l'analogo aggregato della maggiore banca interessata all'operazione stessa;

c) possibilità di optare, in alternativa all'ordinario regime di neutralità fiscale dei disavanzi emergenti da operazioni di fusione e scissione, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota del 27 per cento, con conseguente riconoscimento fiscale dei valori iscritti; riconoscimento fiscale dei valori con cui viene imputato il dis-

avanzo, anche senza l'applicazione dell'imposta sostitutiva, previa dimostrazione dell'avvenuto assoggettamento a tassazione del maggior valore delle partecipazioni da cui il disavanzo è derivato;

d) possibilità di optare, in alternativa al regime previsto dal testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l'applicazione di un'imposta sostitutiva con la medesima aliquota prevista alla lettera c), sulle plusvalenze derivanti dalla cessione di aziende o di partecipazioni di controllo o collegamento di cui all'articolo 2359, primo comma, n. 1), e terzo comma, ultimo periodo, del codice civile, con riconoscimento fiscale dei relativi valori ovvero, ma nella sola ipotesi di conferimento in società, per la neutralità dell'operazione con mantenimento dei valori fiscali originari; possibilità, in quest'ultimo caso, di revocare l'opzione per la neutralità entro il quarto periodo di imposta successivo all'esecuzione del conferimento con assoggettamento ad imposta sostitutiva, con la medesima aliquota prevista alla lettera c), dei valori oggetto di conferimento e relativo riconoscimento fiscale;

e) previsione di particolari disposizioni volte ad evitare possibili effetti distorsivi in conseguenza dell'applicazione dei regimi sostitutivi di cui alle precedenti lettere; possibilità di introdurre criteri particolari di dilazione del pagamento dell'imposta sostitutiva; applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e neutralità ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili;

f) coordinamento delle disposizioni previste nel presente articolo e nell'articolo 5 con quelle di cui al testo unico delle imposte sui redditi, appro-

vato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni e integrazioni, alla legge 25 gennaio 1994, n. 86, e successive modificazioni e integrazioni, e al decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, nonché ai decreti legislativi 8 ottobre 1997, n. 358, 18 dicembre 1997, n. 466, e 18 dicembre 1997, n. 467.

Art. 7.

*Partecipazioni al capitale
della Banca d'Italia*

1. Il regime fiscale di trasferimento delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera m), viene determinato dal Governo secondo criteri di neutralità fiscale, con decreto legislativo da emanare, sentite le competenti commissioni parlamentari, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto, per gli enti di cui alla presente legge, anche del patrimonio, dell'ambito territoriale di operatività nonché della parte di reddito che essi prevedono di devolvere ai fini statuari.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in lire 80 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per

l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

LEGGE 11 agosto 1991, n. 266.

Legge-quadro sul volontariato

Gazzetta Ufficiale del 22.8.1991 n. 196

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE
DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Omissis

Art. 15.

Fondi speciali presso le regioni

1. Gli enti di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, devono prevedere nei propri statuti che una quota non inferiore ad un quindicesimo dei propri proventi, al netto delle spese di funzionamento e dell'accantonamento di cui alla lettera d) del comma 1 dello stesso articolo 12, venga destinata alla

costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, e da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività.

2. Le casse di risparmio, fino a quando non abbiano proceduto alle operazioni di ristrutturazione di cui all'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 356 del 1990, devono destinare alle medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo una quota pari ad un decimo delle somme destinate ad opere di beneficenza e di pubblica utilità ai sensi dell'articolo 35, terzo comma, del regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, e successive modificazioni.

3. Le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2, saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per gli affari sociali, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

Omissis

NORMATIVA SECONDARIA

DECRETO 18 Maggio 2004, n. 150

Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina di fondazioni bancarie.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004

**IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

VISTI gli articoli 2, 18, 114, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante la disciplina civilistica e fiscale delle fondazioni;

VISTO l'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che ha introdotto alcune modifiche al decreto legislativo n. 153 del 1999;

VISTE le sentenze n. 300 e n. 301 del 29 settembre 2003 della Corte costituzionale relative all'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché all'articolo 4 e all'articolo 10 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO in particolare il comma 14 dell'articolo 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che dispone che l'Autorità di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni attuative delle norme introdotte dall'articolo 11 citato anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212;

VISTO l'articolo 39, comma 14-
nonies, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

VISTO l'articolo 2, comma 26, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

VISTO l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 22 marzo 2004;

VISTA la comunicazione, effettuata, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, in data 23 aprile 2004;

VISTO il nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, espresso con nota prot. n. 8250 del 27 aprile 2004;

ADOPTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente regolamento abroga e sostituisce il regolamento emanato con decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217.

2. Le definizioni utilizzate nel presente regolamento corrispondono a quelle dell'articolo 1 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Restano ferme le altre disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 153 del 1999, e successive modificazioni.

Art. 2.

Attività istituzionale

1. Lo statuto, in ragione del luogo di insediamento, delle tradizioni storiche e delle dimensioni della fondazione, può definire specifici ambiti territoriali cui si indirizza l'attività della fondazione.

2. Le fondazioni scelgono, nell'ambito dei settori ammessi, un massimo di cinque settori (i c.d. settori rilevanti), anche appartenenti a più di una delle categorie di settori ammessi.

La scelta dei settori rilevanti può essere effettuata nello statuto o in altro deliberato dell'organo della fondazione a ciò competente secondo lo statuto. Della scelta dei settori rilevanti e delle sue modificazioni è data comunicazione all'Autorità di vigilanza. Ove la scelta comporti una modifica dello statuto si applica l'articolo 10, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le fondazioni operano in via prevalente nei settori rilevanti, assegnando ad essi il reddito residuo dopo le destinazioni indicate nelle lettere a), b) e c) dell'articolo 8, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

4. La restante parte del reddito, dopo le destinazioni di cui al precedente comma 3, nonché di quelle relative al reinvestimento del reddito ed agli accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto, può essere diretta a uno o più dei settori ammessi.

5. Restano confermate le destinazioni del reddito delle fondazioni vincolate dalla legge.

Art. 3. *Organo di indirizzo*

1. Gli statuti delle fondazioni prevedono che l'organo di indirizzo sia composto da una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali e, per la eventuale restante parte, da personalità che per professionalità, competenza ed esperienza, in particolare nei settori cui è rivolta l'attività della fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento dei fini istituzionali. Le personalità sono designate o nominate da soggetti, persone fisiche o giuridiche, di riconosciuta indipendenza e qualificazione, i quali operano nei settori di intervento della fondazione.

2. Lo statuto identifica gli enti pubblici e privati espressivi delle realtà locali e regola i poteri di designazione o di nomina in modo da consentire una equilibrata composizione dell'organo di indirizzo e da garantire che nessun singolo soggetto possa designare o nominare la maggioranza dei componenti.

3. Lo statuto regola eventuali ipotesi di nomina per cooptazione, ammissibile nei soli casi di personalità di chiara ed indiscussa fama.

4. Nelle fondazioni di origine associativa lo statuto può attribuire alle assemblee il potere di designare fino alla metà dei componenti l'organo di indirizzo. L'organo di indirizzo, per la restante parte, è composto secondo quanto previsto dai precedenti commi.

5. Lo statuto determina, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le procedure di verifica della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e di decadenza dei componenti dell'organo di indirizzo. In assenza di previsione statutaria, l'organo di indirizzo in carica, ricevuta la designazione, verifica, sotto la propria responsabilità, la regolarità della designazione, l'esistenza dei requisiti e l'assenza di cause di incompatibilità e di conflitti di interesse e procede alla nomina entro quindici giorni dal ricevimento della designazione. In caso di mancanza o impossibilità di funzionamento dell'organo di indirizzo provvede l'organo di controllo.

Art. 4. *Incompatibilità*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società

bancaria conferitaria o sue controllate o partecipate. I soggetti che svolgono funzioni di indirizzo presso la fondazione non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria.

2. I componenti degli organi delle fondazioni non possono essere destinatari di attività delle fondazioni stesse a loro diretto vantaggio, salvi gli interventi destinati a soddisfare gli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti designanti.

Art. 5.

Il patrimonio

1. Le fondazioni danno separata e specifica evidenza nel bilancio degli impieghi effettuati e della relativa redditività. A fini informativi indicano nel documento programmatico previsionale gli impieghi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Art. 6.

Partecipazioni bancarie di controllo

1. Una società bancaria o capogruppo bancario si considera sottoposta a controllo congiunto di due o più fondazioni, quando esse, mediante accordi di sindacato, realizzano le ipotesi previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, lettere a) b) e c) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'esistenza dell'accordo va provata in forma scritta. Restano ferme le ipotesi di controllo solitario, contemplate dal menzionato articolo 6.

2. Nel caso venga accertato il controllo di cui al precedente comma 1, le fondazioni devono sciogliere l'accordo di sindacato o recedere da esso entro il termine di novanta giorni dalla data di comunicazione da parte dell'autorità di vigilanza.

Art. 7.

Disposizioni transitorie

1. Le fondazioni per le quali l'organo di indirizzo abbia una composizione non conforme all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, quale risulta a seguito della sentenza n. 301 del 2003 della Corte costituzionale, adeguano i propri statuti entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento. Lo statuto determina le modalità e i tempi di entrata in carica del nuovo organo di indirizzo.

2. Il mandato degli organi di indirizzo e di amministrazione in carica all'entrata in vigore del presente regolamento non viene computato ai fini del limite di mandato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

3. Le disposizioni del presente regolamento relative ai requisiti e alle incompatibilità dei componenti gli organi delle fondazioni si applicano ai componenti degli organi ricostituiti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

4. Per le fondazioni di cui al comma 1, ai fini dell'attuazione dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, terzo periodo, l'esecuzione del documento programmatico revisionale 2004 approvato entro il 2003, è da considerarsi ricompresa nell'ordinaria amministrazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 maggio 2004

Il Ministro: Tremonti

DECRETO del Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Fondazioni bancarie. Misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria e dell'accantonamento patrimoniale facoltativo per l'esercizio 2003.

*Pubblicato in Gazzetta Ufficiale
n. 75 del 30 marzo 2004*

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 23 dicembre 1998, n.461, recante delega al governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

VISTO il decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n.356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n.461;

VISTO l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica", ora Ministero dell'economia e delle finanze;

VISTO l'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di

vigilanza;

VISTO il provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.96 del 26 aprile 2001, recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, emanato ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153;

VISTO il decreto 26 marzo 2002 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla ricerca per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.80 del 5 aprile 2002;

VISTO il decreto 27 marzo 2003 del Direttore Generale del Dipartimento del tesoro, con il quale sono state fissate le misure degli accantonamenti alla riserva obbligatoria e alla riserva per l'integrità del patrimonio per l'esercizio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, n.78 del 3 aprile 2003;

CONSIDERATA la necessità di determinare la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria per l'esercizio 1° gennaio 2003 – 31 dicembre 2003;

CONSIDERATA l'opportunità di consentire un accantonamento patrimoniale facoltativo, ulteriore rispetto a quello obbligatorio, finalizzato alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio e di fissarne la misura ammessa;

CONSIDERATA l'opportunità che, nei casi eccezionali in cui siano presen-

ti disavanzi pregressi, le fondazioni destinino prioritariamente parte dell'avanzo dell'esercizio alla copertura di tali disavanzi, tenendo conto delle esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale;

DECRETA

Articolo 1

1. Nella relazione del bilancio d'esercizio 2003 le fondazioni bancarie osservano le riposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

2. Nel presente decreto per avanzo dell'esercizio si intende quello risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui al provvedimento del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 19 aprile 2001.

3. L'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.153, è determinato, per l'esercizio 2003, nella misura del venti per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2.

4. Al solo fine di conservare il valore del patrimonio, le fondazioni bancarie possono effettuare, per il medesimo

esercizio, con atto motivato, un accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio, al netto dell'eventuale destinazione di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 3.

Articolo 2

1. Nei casi eccezionali in cui siano presenti disavanzi pregressi, e fatte salve le valutazioni dell'autorità di vigilanza previste dalla legge, il venticinque per cento dell'avanzo dell'esercizio è destinato prioritariamente alla copertura dei disavanzi pregressi.

2. Le fondazioni bancarie possono, con atto motivato, incrementare la percentuale di cui al comma 1, considerando le esigenze sia di salvaguardare il patrimonio, sia di garantire continuità all'attività istituzionale.

3. Non è consentito effettuare l'accantonamento di cui all'articolo 1, comma 3, se i disavanzi pregressi non sono stati integralmente coperti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 25 marzo 2004

IL DIRETTORE GENERALE

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2001

Atto di indirizzo recante le indicazioni per la redazione, da parte delle fondazioni bancarie, del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

IL MINISTRO DEL TESORO,
DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 461, recante delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria;

Visto il decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, recante disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461;

Visto l'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "la vigilanza sulle fondazioni è attribuita al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica";

Visto l'articolo 8, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale la misura dell'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato dall'Autorità di vigilanza;

Visto l'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza emana, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e), le disposizioni transitorie in materia di bilanci idonee ad assicurare l'ordinato passaggio al

nuovo ordinamento previsto dal presente decreto";

Visto l'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale l'Autorità di vigilanza "emana, sentite le organizzazioni rappresentative delle fondazioni, atti di indirizzo di carattere generale";

Visto l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "il bilancio delle fondazioni è costituito dai documenti previsti dall'articolo 2423 del codice civile" e "le fondazioni tengono i libri e le scritture contabili, redigono il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio";

Visto l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "per la tenuta dei libri e delle scritture contabili previsti dal comma 1, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli da 2421 a 2435 del codice civile";

Visto l'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, ai sensi del quale "l'Autorità di vigilanza disciplina con regolamento la redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione";

Considerato che è in fase di emanazione il regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata l'opportunità di definire una disciplina transitoria sulla redazione e le forme di pubblicità dei bilanci e della relativa relazione nelle more dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

Considerata la necessità di determinare la misura dell'accantonamento

alla riserva obbligatoria per l'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000;

Sentita l'Associazione fra le Casse di risparmio italiane, quale organizzazione rappresentativa delle fondazioni;

EMANA

il seguente atto di indirizzo

Nel presente atto di indirizzo sono contenute le indicazioni sulla redazione, da parte delle fondazioni, del bilancio e della relazione sulla gestione relativi all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e sulle forme di pubblicità dei documenti sopra menzionati. Sono altresì determinate le misure dell'accantonamento alla riserva obbligatoria relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e dell'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Le espressioni adoperate nel presente atto di indirizzo hanno lo stesso significato indicato nel decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, con la seguente integrazione:

a. "Ente strumentale": ente diverso dalle società di cui al libro V del codice civile e che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione;

b. "Società strumentale": società che ha per oggetto esclusivo la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

Come già indicato nell'atto di indirizzo del 5 agosto 1999, al paragrafo 6.1, l'esercizio deve essere chiuso il 31 dicembre 2000. Per consentire l'ordinato passaggio al nuovo ordinamento contabile, che sarà formalizzato nel regolamento previsto dall'articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, si ritiene di emanare le seguenti disposizioni transitorie, per la redazione del bilancio relati-

vo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000.

In considerazione delle difficoltà connesse alla transizione al nuovo regime, si stabilisce il 31 luglio 2001 quale termine per l'approvazione definitiva del bilancio relativo all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 da parte dell'organo competente. Detto termine vale anche nel caso in cui lo statuto della fondazione ne preveda uno diverso. Una copia del bilancio, insieme alla relazione sulla gestione e alla relazione dell'organo di controllo, è trasmessa all'Autorità di vigilanza entro quindici giorni dall'approvazione.

1. Redazione del bilancio

1.1 Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

1.2 Il bilancio è redatto con chiarezza e rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

1.3 Se le informazioni richieste ai sensi del presenti disposizioni transitorie non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite le informazioni complementari necessarie allo scopo.

1.4 Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle presenti disposizioni transitorie è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, la disposizione non è applicata. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

2. Principi di redazione del bilancio

2.1 La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del

principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza, anche in funzione della conservazione del valore del patrimonio della fondazione.

Nel rispetto delle presenti disposizioni transitorie il bilancio è redatto privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma.

I dividendi azionari sono di competenza dell'esercizio nel corso del quale viene deliberata la loro distribuzione.

3. *Struttura dello stato patrimoniale e del conto economico*

3.1 Lo stato patrimoniale e il conto economico sono redatti in conformità agli schemi riportati rispettivamente negli allegati A e B al presente atto di indirizzo.

3.2 Le voci precedute da lettere possono essere ulteriormente suddivise, senza eliminazione della voce complessiva e dell'importo corrispondente.

3.3 Sono aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli schemi.

3.4 Non sono riportate le voci che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio, né per quello precedente.

3.5 Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico è indicato l'importo della voce corrispondente dell'esercizio precedente. Se le voci non sono comparabili, quelle relative all'esercizio precedente sono adattate, ove possibile; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa. La diversa durata dell'esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 rispetto all'esercizio precedente rende non comparabili le voci del conto economico.

3.6 Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

3.7 La svalutazione, l'ammortamento e la rivalutazione degli elementi dell'attivo sono effettuati con una rettifica in diminuzione o in aumento del valore di tali elementi.

4. *Gestioni patrimoniali individuali*

4.1 Le operazioni relative agli strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale a soggetti abilitati ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, possono essere contabilizzate con delle scritture riepilogative riferite alla data di chiusura dell'esercizio ed effettuate in conformità ai rendiconti trasmessi.

4.2 I rendiconti trasmessi dai gestori sono conservati per lo stesso periodo di conservazione delle scritture contabili.

4.3 Alla data di chiusura dell'esercizio nella contabilità della fondazione risultano gli strumenti finanziari e le somme di denaro affidati in gestione patrimoniale individuale.

4.4 Il risultato delle gestioni patrimoniali individuali al netto delle imposte e al lordo delle commissioni di negoziazione e di gestione è riportato nella voce "risultato delle gestioni patrimoniali individuali" del conto economico.

4.5 Per ciascuna gestione patrimoniale individuale nella nota integrativa sono indicati, se i dati necessari sono disponibili: il valore di bilancio e il valore di mercato del portafoglio alla data di apertura dell'esercizio o alla data di conferimento dell'incarico se successiva; i conferimenti e i prelievi effettuati nel corso dell'esercizio; la composizione, il valore di mercato, il valore di bilancio e il costo medio ponderato del portafoglio alla data di chiu-

sura dell'esercizio; il risultato di gestione al lordo e al netto di imposte e commissioni; le commissioni di gestione e di negoziazione; il parametro di riferimento e la sua variazione dalla data di apertura dell'esercizio, o dalla data di conferimento dell'incarico se successiva, alla data di chiusura dell'esercizio.

5. Immobilizzazioni

5.1 Gli elementi patrimoniali destinati a essere utilizzati durevolmente sono iscritti tra le immobilizzazioni.

5.2 In deroga al paragrafo precedente, i beni durevoli la cui utilizzazione è limitata nel tempo e che abbiano un costo di modesta entità possono non essere iscritti tra le immobilizzazioni. In questo caso, il loro costo è imputato interamente al conto economico nell'esercizio in cui è sostenuto. L'esercizio di questa deroga è illustrato nella nota integrativa.

5.3 Gli strumenti finanziari sono iscritti tra le immobilizzazioni solo se destinati a essere utilizzati durevolmente dalla fondazione.

5.4 Le partecipazioni in società strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.5 Le partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali sono iscritte tra le immobilizzazioni.

5.6 La partecipazione al capitale della Banca d'Italia è iscritta tra le immobilizzazioni.

5.7 L'immobilizzazione e la smobilizzazione di strumenti finanziari precedentemente rispettivamente non immobilizzati e immobilizzati sono motivate nella nota integrativa, con l'indicazione degli effetti economici e patrimoniali.

6. Fondo di stabilizzazione delle

erogazioni

6.1 Il fondo di stabilizzazione delle erogazioni ha la funzione di contenere la variabilità delle erogazioni d'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.2 Nella determinazione dell'accantonamento al fondo di stabilizzazione delle erogazioni e nel suo utilizzo, si tiene conto della variabilità attesa del risultato dell'esercizio, commisurata al risultato medio atteso dell'esercizio in un orizzonte temporale pluriennale.

6.3 Il risultato medio atteso dell'esercizio e la variabilità attesa del risultato dell'esercizio sono stimati anche sulla base della strategia d'investimento adottata dalla fondazione e dell'evidenza statistica sull'andamento storico del rendimento di un portafoglio con allocazione analoga a quella del portafoglio finanziario della fondazione.

6.4 I criteri adottati per la movimentazione del fondo di stabilizzazione delle erogazioni sono illustrati nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7. Fondi per le erogazioni ed erogazioni deliberate

7.1 Le somme accantonate per effettuare erogazioni e per le quali non sia stata assunta la delibera di erogazione sono iscritte nelle voci "fondi per le erogazioni nei settori rilevanti" e "fondi per le erogazioni negli altri settori statutari" dello stato patrimoniale.

7.2 Il programma per l'utilizzo dei fondi per le erogazioni è illustrato nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione.

7.3 Le somme per le quali sia stata assunta la delibera di erogazione e che non siano state erogate sono iscritte nella voce "erogazioni deliberate" dello stato patrimoniale.

8. *Conti d'ordine*

8.1 In calce allo stato patrimoniale risultano le eventuali garanzie prestate direttamente o indirettamente, gli altri impegni e conti d'ordine.

8.2 Gli impegni di erogazione sono riportati in una voce apposita.

8.3 Nella sezione "bilancio di missione" della relazione sulla gestione sono riportati gli impegni di erogazione, ripartiti per esercizio.

9. *Disposizioni relative al conto economico*

9.1 I proventi sui quali sia stata applicata una ritenuta a titolo d'imposta o un'imposta sostitutiva sono riportati nel conto economico al netto delle imposte.

9.2 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni degli strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale effettuate a norma dei paragrafi 10.7 e 10.8.

9.3 Nella voce "risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati" è riportato il saldo tra le plusvalenze e le minusvalenze da negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale.

9.4 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta delle immobilizzazioni finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle immobilizzazioni finanziarie effettuate a norma del paragrafo 10.6.

9.5 Nella voce "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" è riportato il saldo tra le rivalutazioni e le svalutazioni delle attività non finanziarie effettuate a norma dei paragrafi 10.6 e 10.7.

9.6 L'accantonamento alla riserva obbligatoria è determinato, per il solo

esercizio chiuso il 31 dicembre 2000, nella misura del quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio.

9.7 L'accantonamento al fondo per il volontariato, previsto dall'articolo 15, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, è determinato nella misura di un quindicesimo del risultato della differenza tra l'avanzo dell'esercizio meno l'accantonamento alla riserva obbligatoria di cui al paragrafo precedente e l'importo minimo da destinare ai settori rilevanti ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.

10. *Criteri di valutazione*

10.1 La valutazione delle voci è fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività.

10.2 I criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono consentite deroghe a questa disposizione. Nella nota integrativa sono illustrati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico.

10.3 Gli elementi eterogenei ricompresi nelle singole voci sono valutati separatamente.

10.4 Le immobilizzazioni sono iscritte al costo di acquisto.

10.5 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 5.2, il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo è sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla loro residua possibilità di utilizzazione.

10.6 Le immobilizzazioni che, alla data della chiusura dell'esercizio, risultino durevolmente di valore inferiore a quello determinato secondo i paragrafi 10.4 e 10.5 sono svalutate a tale minor valore. Questo non può

essere mantenuto nei successivi bilanci se sono venuti meno i motivi della rettifica effettuata.

10.7 Le attività che non costituiscono immobilizzazioni sono valutate al minore tra il costo di acquisto e il valore presumibile di realizzazione o di mercato.

10.8 Gli strumenti finanziari quotati e non immobilizzati, ivi compresi quelli affidati in gestione patrimoniale individuale, possono essere valutati al valore di mercato. Le parti di organismi di investimento collettivo del risparmio aperti armonizzati si considerano strumenti finanziari quotati.

10.9 Per la partecipazione nella società bancaria conferitaria si considera come costo di acquisto il valore di conferimento.

10.10 Se, in sede di applicazione delle presenti disposizioni transitorie, i costi di acquisto degli elementi dell'attivo non possono essere agevolmente determinati, può considerarsi come costo di acquisto il valore indicato nell'ultimo bilancio approvato. Di tale circostanza si fa menzione nella nota integrativa.

10.11 Fatto salvo quanto previsto dal paragrafo 10.8, le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono rivalutare la partecipazione nella società bancaria conferitaria che, alla data della chiusura dell'esercizio, risulti durevolmente di valore superiore al valore di conferimento a tale maggior valore.

11. *Contenuto della nota integrativa*

11.1 Oltre a quanto stabilito ai sensi delle altre disposizioni transitorie, la nota integrativa indica:

a) i criteri applicati nella valutazione delle voci di bilancio, nelle retti-

che di valore e nella conversione dei valori non espressi all'origine in moneta avente corso legale nello Stato;

b) i movimenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali, ripartite per categoria;

c) l'elenco delle partecipazioni in società strumentali, separando quelle operanti nei settori rilevanti da quelle operanti negli altri settori statutari e indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio, anche ai fini dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

d) l'elenco delle partecipazioni immobilizzate in società non strumentali, indicando per ciascuna società partecipata: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; il risultato dell'ultimo esercizio; l'ultimo dividendo percepito; la quota del capitale posseduta; il valore attribuito in bilancio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

e) i movimenti delle partecipazioni in società strumentali;

f) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie non quotate e diverse dalle partecipazioni in società strumentali, ripartite per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

g) i movimenti delle immobilizzazioni finanziarie quotate, ripartite per

categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio non immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio non immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

h) i movimenti degli strumenti finanziari quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio e il valore di mercato all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio e il valore di mercato alla fine dell'esercizio;

i) i movimenti degli strumenti finanziari non quotati, non immobilizzati e non affidati in gestione patrimoniale individuale, ripartiti per categoria, indicando per ciascuna categoria: il valore di bilancio all'inizio dell'esercizio; gli acquisti; le rivalutazioni; i trasferimenti dal portafoglio immobilizzato; le vendite; i rimborsi; le svalutazioni; i trasferimenti al portafoglio immobilizzato; il valore di bilancio alla fine dell'esercizio;

j) l'ammontare dei crediti verso enti e società strumentali partecipati;

k) la composizione delle voci "altri beni" e "altre attività" dello stato patrimoniale, quando il loro ammontare sia apprezzabile;

l) l'ammontare delle donazioni in conto capitale gravate da oneri e il contenuto di questi;

m) la composizione e i movimenti delle altre voci dello stato patrimoniale, quando ciò sia utile ai fini della comprensione del bilancio;

n) gli impegni non risultanti dallo stato patrimoniale; le notizie sulla composizione e natura di tali impegni e dei conti d'ordine, la cui conoscenza sia utile per valutare la situazione patrimoniale e finanziaria della fondazione;

o) la composizione delle voci "rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie" e "rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie" del conto economico, nonché la composizione delle voci "altri proventi", "altri oneri", "proventi straordinari" e "oneri straordinari" quando il loro ammontare sia apprezzabile;

p) il numero dei dipendenti, ripartito per categoria e per attività;

le misure organizzative adottate dalla fondazione per assicurare la separazione dell'attività di gestione del patrimonio dalle altre attività, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

q) l'ammontare dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli organi statutari, ripartito per organo, e il numero dei componenti di ciascun organo.

11.2 La fondazione può fornire nella nota integrativa altre informazioni a integrazione di quelle richieste ai sensi delle presenti disposizioni transitorie.

11.3 Nel caso in cui non sia possibile o eccessivamente oneroso indicare nella nota integrativa alcune delle informazioni previste al paragrafo 11.1, queste informazioni possono essere omesse. Le ragioni dell'omissione sono illustrate nella nota integrativa.

12. *Relazione sulla gestione*

12.1 Il bilancio è corredato da una relazione sulla gestione redatta dagli amministratori. La relazione sulla gestione è suddivisa in due sezioni:

a) relazione economica e finanziaria;

b) bilancio di missione.

12.2 Nella relazione economica e finanziaria sono illustrati:

a) la situazione economica e finanziaria della fondazione;

b) l'andamento della gestione economica e finanziaria e i risultati ottenuti nella gestione finanziaria del patrimonio;

c) la strategia d'investimento adottata, con particolare riferimento all'orizzonte temporale dell'investimento, agli obiettivi di rendimento, alla composizione del portafoglio e all'esposizione al rischio;

d) i risultati ottenuti dagli intermediari finanziari cui si è affidata la gestione del portafoglio e le strategie d'investimento da questi adottate;

e) le operazioni effettuate nel corso dell'esercizio al fine della dismissione delle partecipazioni di controllo detenute dalla fondazione in società che non abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali e le operazioni programmate al medesimo fine;

f) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

g) l'evoluzione prevedibile della gestione economica e finanziaria.

12.3 Nel bilancio di missione sono illustrati:

a) il rendiconto delle erogazioni deliberate e delle erogazioni effettuate nel corso dell'esercizio, la composizione e i movimenti dei fondi per l'attività d'istituto e della voce "erogazioni deliberate";

b) gli obiettivi sociali perseguiti dalla fondazione nei settori d'intervento e i risultati ottenuti, anche con riferimento alle diverse categorie di destinatari;

c) l'attività di raccolta fondi;

d) gli interventi realizzati diretta-

mente dalla fondazione;

e) l'elenco degli enti strumentali cui la fondazione partecipa, separando quelli operanti nei settori rilevanti da quelli operanti negli altri settori statuari e indicando per ciascun ente: la denominazione; la sede; l'oggetto o lo scopo; la natura e il contenuto del rapporto di partecipazione; il risultato dell'ultimo esercizio; la sussistenza del controllo ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

f) l'attività delle imprese strumentali esercitate direttamente dalla fondazione, degli enti e società strumentali partecipati e delle fondazioni diverse da quelle di origine bancaria il cui patrimonio sia stato costituito con il contributo della fondazione;

g) i criteri generali di individuazione e di selezione dei progetti e delle iniziative da finanziare per ciascun settore d'intervento;

h) i progetti e le iniziative finanziati, distinguendo quelli finanziati solo dalla fondazione da quelli finanziati insieme ad altri soggetti;

i) i progetti e le iniziative pluriennali sostenuti e i relativi impegni di erogazione;

j) i programmi di sviluppo dell'attività sociale della fondazione.

12.4 Se, a causa del mancato o recente insediamento dei nuovi organi statuari, gli obiettivi, sia economici e finanziari, sia sociali, non sono stati analiticamente definiti, la relazione economica e finanziaria e il bilancio di missione possono essere redatti in forma sintetica. In particolare, possono essere omesse le informazioni indicate al paragrafo 12.2, lettera c) e al paragrafo 12.3, lettere b) e j). Tale circostanza è illustrata nei due documenti.

13. Pubblicità

13.1 Una copia del bilancio appro-

vato dall'organo di indirizzo, della relazione sulla gestione e della relazione dell'organo di controllo restano depositate presso la sede della fondazione. Chiunque può prenderne visione ed estrarne copia a proprie spese. Equivale al deposito la messa a disposizione dei suddetti documenti su siti internet non soggetti a restrizioni di accesso.

14. Disposizioni finali

14.1 Le fondazioni aventi natura di ente non commerciale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, possono imputare direttamente al patrimonio netto le svalutazioni, le rivalutazioni, le plusvalenze e le minusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria. La parte non imputata al patrimonio netto è iscritta nel conto economico.

14.2 Le svalutazioni, le rivalutazioni, le minusvalenze e le plusvalenze relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria e la parte imputata al patrimonio netto sono indicate analiticamente nella nota integrativa.

14.3 I titoli di debito convertibili in azioni ordinarie della società bancaria conferitaria emessi dalla fondazione ai sensi dell'articolo 28, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, sono evidenziati nello stato patrimoniale in un'apposita sottovoce della voce "debiti".

14.4 Si suggerisce di trasferire una quota adeguata della riserva costituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ai fondi per l'attività d'istituto, tenendo conto sia dell'esigenza di conservare il valore del patrimonio, sia dell'esigenza di sostenere l'attività istituzionale della fondazione. La parte residua è trasferi-

ta al fondo di dotazione.

14.5 Le riserve iscritte nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente, diverse dalla riserva da donazioni e dalla riserva da rivalutazioni e plusvalenze e aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite al fondo di dotazione.

14.6 I fondi e le riserve iscritti nel patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio precedente non aventi effettiva natura patrimoniale sono trasferite nelle appropriate voci del passivo non comprese nel patrimonio netto.

14.7 Nella nota integrativa sono illustrati i trasferimenti di fondi e riserve effettuati sulla base delle indicazioni contenute nei paragrafi 14.4, 14.5 e 14.6.

14.8 La fondazione può istituire una riserva per l'integrità del patrimonio. Per il solo esercizio chiuso il 31 dicembre 2000 e al solo fine di conservare il valore del patrimonio, la fondazione può effettuare un accantonamento a detta riserva in misura non superiore al quindici per cento dell'avanzo dell'esercizio; in casi eccezionali, e illustrando le ragioni della scelta nella nota integrativa, tale misura può essere elevata fino al venti per cento. I criteri per la determinazione degli accantonamenti a detta riserva negli esercizi successivi sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

14.9 L'istituzione di altre riserve facoltative e i relativi criteri per la determinazione degli accantonamenti sono sottoposti alla preventiva valutazione dell'Autorità di vigilanza.

Il presente atto di indirizzo sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: Visco

Allegato A - Schema dello stato patrimoniale

ATTIVO		t	t-1
1	Immobilizzazioni materiali e immateriali
	a) beni immobili
	di cui:		
	- beni immobili strumentali
	b) beni mobili d'arte
	c) beni mobili strumentali
	d) altri beni
2	Immobilizzazioni finanziarie:
	a) partecipazioni in società strumentali
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	b) altre partecipazioni
	di cui:		
	- partecipazioni di controllo
	c) titoli di debito
	d) altri titoli
3	Strumenti finanziari non immobilizzati:
	a) strumenti finanziari affidati in gestione patrimoniale individuale
	b) strumenti finanziari quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
	c) strumenti finanziari non quotati
	di cui:		
	- titoli di debito
	- titoli di capitale
	- parti di organismi di investimento collettivo del risparmio
4	Crediti
	di cui:		
	- esigibili entro l'esercizio successivo
5	Disponibilità liquide
6	Altre attività
	di cui:		
	- attività impiegate nelle imprese
	- strumentali direttamente esercitate
7	Ratei e risconti attivi
Totale dell'attivo	

PASSIVO		t	t-1
1	Patrimonio netto:
	a) fondo di dotazione
	b) riserva da donazioni
	c) riserva da rivalutazioni e plusvalenze
	d) riserva obbligatoria
	e) riserva per l'integrità del patrimonio
	f) avanzi (disavanzi) portati a nuovo
	g) avanzo (disavanzo) residuo
2	Fondi per l'attività d'istituto:
	a) fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) altri fondi
3	Fondi per rischi e oneri
4	Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato
5	Erogazioni deliberate:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
6	Fondo per il volontariato
7	Debiti
	di cui:
	esigibili entro l'esercizio successivo
8	Ratei e risconti passivi
	Totale del passivo		

CONTI D'ORDINE

Beni di terzi

Beni presso terzi

Garanzie e impegni

Impegni di erogazione

Rischi

Altri conti d'ordine

Allegato B - Schema del conto economico

	t	t-1
1 Risultato delle gestioni patrimoniali individuali
2 Dividendi e proventi assimilati:
a) da società strumentali
b) da altre immobilizzazioni finanziarie
c) da strumenti finanziari non immobilizzati
3 Interessi e proventi assimilati:
a) da immobilizzazioni finanziarie
b) da strumenti finanziari non immobilizzati
c) da crediti e disponibilità liquide
4 Rivalutazione (svalutazione) netta di strumenti finanziari non immobilizzati
5 Risultato della negoziazione di strumenti finanziari non immobilizzati
6 Rivalutazione (svalutazione) netta di immobilizzazioni finanziarie
7 Rivalutazione (svalutazione) netta di attività non finanziarie
8 Risultato d'esercizio delle imprese strumentali direttamente esercitate
9 Altri proventi:
di cui:		
- contributi in conto esercizio
10 Oneri:
a) compensi e rimborsi spese organi statutari
b) per il personale
di cui:		
- per la gestione del patrimonio
c) per consulenti e collaboratori esterni
d) per servizi di gestione del patrimonio
e) interessi passivi e altri oneri finanziari
f) commissioni di negoziazione
g) ammortamenti
h) accantonamenti
i) altri oneri
11 Proventi straordinari
di cui:		
- plusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie
12 Oneri straordinari
di cui:		
- minusvalenze da alienazioni di immobilizzazioni finanziarie

		t	t-1
13	Imposte
	Avanzo (disavanzo) dell'esercizio
14	Accantonamento alla riserva obbligatoria
15	Erogazioni deliberate in corso d'esercizio:
	a) nei settori rilevanti
	b) negli altri settori statutari
16	Accantonamento al fondo per il volontariato
17	Accantonamenti ai fondi per l'attività d'istituto:
	a) al fondo di stabilizzazione delle erogazioni
	b) ai fondi per le erogazioni nei settori rilevanti
	c) ai fondi per le erogazioni negli altri settori statutari
	d) agli altri fondi
18	Accantonamento alla riserva per l'integrità del patrimonio
	Avanzo (disavanzo) residuo

TESTO DEL DECRETO
8 ottobre 1997

**Modalità per la costituzione dei
fondi speciali per il volontariato
presso le regioni.**

IL MINISTRO DEL TESORO
di concerto con
IL MINISTRO
PER LA SOLIDARIETÀ SOCIALE

Visto l'art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, il quale prevede che saranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, le modalità di attuazione delle norme di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, concernenti la costituzione di fondi speciali presso le regioni al fine di istituire, per il tramite degli enti locali, centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato, da queste gestiti, con la funzione di sostenerne e qualificarne l'attività;

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, ed in particolare il titolo III;

Visto il decreto ministeriale in data 21 novembre 1991, emanato ai sensi del suddetto art. 15, comma 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 maggio 1996 con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha delegato il Ministro per la solidarietà sociale ad assicurare l'applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 266;

Considerata l'esigenza che presso ogni regione venga costituito un unico fondo speciale, così da assicurare una gestione unitaria delle somme disponibili;

Considerata l'opportunità che gli

istituendi centri di servizio possano essere anche più di uno in ogni regione, in relazione alle diversificate esigenze da soddisfare ma che, allo stesso tempo siano previste le opportune forme di coordinamento per accrescere l'efficacia dei relativi interventi tra i centri stessi e la programmazione sociale delle regioni e degli enti locali;

Decreta:

Art. 1.

Destinazione delle somme

1. Gli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 356 del 1990 e le casse di risparmio ripartiscono annualmente le somme di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, destinandone:

a) il 50% al fondo speciale previsto dal successivo art. 2, comma 1, costituito presso la regione ove i predetti enti e casse hanno sede legale;

b) il restante 50% ad uno o a più altri fondi speciali, scelti liberamente dai suddetti enti e casse.

2. La ripartizione percentuale delle somme di cui al comma precedente è effettuata dagli enti in sede di approvazione del bilancio consuntivo di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 1990 e dalle casse di risparmio, all'atto dell'approvazione del bilancio di esercizio. Entro un mese dall'approvazione di tali bilanci gli enti e le casse segnalano al comitato di gestione di cui al successivo art. 2, comma 2, l'ammontare delle somme assegnate alle singole regioni. Per gli enti il termine di un mese decorre dalla data di approvazione del bilancio da parte del Ministero del tesoro. Le somme sono accreditate al fondo di cui al medesimo art. 2, comma 1.

3. Copia della segnalazione di cui al comma precedente è trasmessa al

presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991 e all'Associazione fra le casse di risparmio italiane.

Art. 2.

Fondo speciale presso ogni regione

1. Presso ogni regione è istituito un fondo speciale, denominato fondo di cui alla legge n. 266 del 1991, nel quale sono contabilizzati gli importi segnalati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto. Tali somme costituiscono patrimonio separato avente speciale destinazione, di pertinenza degli stessi enti e casse. Esse sono disponibili per i centri di servizio di cui all'art. 3 che le utilizzano per i compiti di cui all'art. 4 e per le spese di funzionamento e di attività del comitato di gestione, secondo quanto previsto dal presente decreto.

2. Ogni fondo speciale è amministrato da un comitato di gestione composto:

a) da un membro in rappresentanza della regione competente, designato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

b) da quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato - iscritte nei registri regionali - maggiormente presenti nel territorio regionale, nominati secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia;

c) da un membro nominato dal Ministro per la solidarietà sociale;

d) da sette membri nominati dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto secondo le modalità di cui al successivo comma 7;

e) da un membro nominato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane secondo le modalità di cui al successivo comma 8;

f) da un membro in rappresentanza degli enti locali della regione, nominato secondo le previsioni delle disposizioni regionali in materia.

3. Il comitato di gestione di cui al comma 2 resta in carica per un biennio, decorrente in ogni caso dal giorno successivo alla scadenza del mandato previsto per il comitato precedente. I membri nominati in sostituzione di altri membri cessati nel corso del mandato restano in carica per la durata residua di tempo previsto per il membro così sostituito. La carica di membro del comitato di gestione è gratuita e consente solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute per partecipare alle riunioni.

4. Le spese di funzionamento e di attività dei comitati di gestione, nella misura strettamente necessaria per la copertura delle spese annualmente previste per l'assolvimento delle funzioni di cui al presente decreto, sono poste a carico dei centri di servizio istituiti presso ogni regione, proporzionalmente alle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266/1991, attribuite ai centri medesimi. A tal fine annualmente i comitati di gestione prelevano le somme necessarie dai fondi accantonati dagli enti e dalle casse di cui al comma 1 dell'art. 1 con imputazione alla contabilità preventiva e consuntiva dei centri di servizio. La documentazione relativa alle spese sostenute è conservata presso il comitato di gestione.

5. Nel corso della prima riunione, ciascun comitato di gestione, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, fissa le norme disciplinanti le modalità di funzionamento ed elegge nel suo seno il presidente.

6. Il comitato di gestione:

a) provvede ad individuare e a rendere pubblici i criteri per l'istituzione di uno o più centri di servizio nella

regione, ai sensi del successivo art. 3. Quando i criteri prevedono che gli istituendi centri di servizio possono essere più di uno in considerazione delle diversificate esigenze del volontariato, attraverso le opportune forme di coordinamento tra i centri previste nei criteri medesimi, il comitato mira all'utilizzo ottimale delle risorse disponibili quanto a costi e benefici, alla collaborazione tra i centri, alla circolazione e qualificazione delle esperienze;

b) riceve le istanze per la relativa istituzione dei centri di servizio e, sulla base di criteri e di scadenze preventivamente predeterminati e pubblicizzati nel bollettino ufficiale della regione e su almeno un quotidiano a diffusione regionale, istituisce con provvedimento motivato i centri di servizio secondo le procedure di cui al successivo art. 3;

c) istituisce l'elenco regionale dei centri di servizio denominato elenco regionale dei centri di servizio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e ne pubblicizza l'esistenza; in tale contesto viene descritta l'attività svolta da ciascun centro e vengono pubblicizzati i singoli regolamenti che li disciplinano;

d) nomina un membro degli organi deliberativi ed un membro degli organi di controllo dei centri di servizio di cui al successivo art. 3;

e) ripartisce annualmente, fra i centri di servizio istituiti presso la regione, le somme scritturate nel fondo speciale di cui al presente articolo;

f) riceve i rendiconti di cui al successivo art. 5 e ne verifica la regolarità nonché la conformità ai rispettivi regolamenti;

g) cancella con provvedimento motivato dall'elenco regionale indicato nella precedente lettera c), i centri di servizio, secondo le previsioni del successivo art. 3, comma 5.

7. Agli enti e alle casse di cui

all'art. 1, comma 1, del presente decreto spetta nominare un proprio componente per ogni settimo del totale delle somme destinate al fondo speciale presso la regione. Nel caso residuino frazioni inferiori al settimo il componente è designato dall'ente o dalla cassa cui corrisponde la frazione più alta. Il calcolo viene effettuato dall'Associazione fra le casse di risparmio italiane con riferimento alla data del 30 giugno e tiene conto degli importi che siano destinati al fondo da ciascun ente o cassa nei due esercizi precedenti. La medesima Associazione provvede a comunicare ad ogni ente o cassa il numero di membri che a ciascuno di essi compete come risultato del calcolo di cui al presente comma.

8. L'Associazione fra le casse di risparmio italiane nomina un componente del comitato di gestione individuandolo in un rappresentante di uno o tra gli enti o casse che abbiano contribuito al fondo speciale. Nell'effettuare tale scelta l'Associazione privilegia, anche con criteri di rotazione, gli enti e le casse che, pur avendo contribuito, non abbiano titolo a nominare un proprio membro ai sensi del comma precedente.

Art. 3.

Centri di servizio

1. Gli enti locali, le organizzazioni di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991, in numero di almeno cinque, gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto e le federazioni di volontariato di cui all'art. 12, comma 1, della legge stessa, possono richiedere al comitato di gestione la costituzione di un centro di servizio di cui all'art. 15 della legge citata con istanza sottoscritta dai legali rappresentanti dei richiedenti, allegando lo statuto e il programma di attività

dell'istituendo centro di servizio nonché l'indicazione di chi assume la responsabilità amministrativa del centro, il quale sottoscrive l'istanza.

2. L'istanza è avanzata al comitato di gestione per il tramite dell'ente locale ove il centro di servizio deve essere istituito. Copia per conoscenza deve essere inviata anche al comitato di gestione, corredata dall'attestazione del ricevimento da parte dell'ente locale interessato. L'ente locale, entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza, trasmette al comitato di gestione un proprio parere sulla stessa. Ove l'ente locale non provveda alla trasmissione del parere nel termine prefissato, il comitato di gestione potrà procedere anche in assenza di detto parere.

3. Il comitato di gestione valuta le istanze ricevute alla luce dei criteri in precedenza predeterminati e pubblicati e, con provvedimento motivato, istituisce i centri di servizio e li iscrive nell'elenco di cui all'art. 2, comma 6, lettera c), del presente decreto, previo accertamento in ogni caso che essi siano:

a) un'organizzazione di volontariato di cui all'art. 3 della legge n. 266 del 1991;

b) oppure, in alternativa un'entità giuridica

c) costituita da organizzazioni di volontariato o con presenza maggioritaria di esse.

4. Il funzionamento dei centri di servizio è disciplinato da apposito regolamento approvato dagli organi competenti dei soggetti di cui alle lettere a) e b) del comma precedente. Tali regolamenti si ispirano ai principi di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 266 del 1991.

5. I centri di servizio di cui alla lettera a) del precedente comma 3 sono cancellati dall'elenco previsto dall'art. 2, comma 6, lettera c), nel caso in cui

siano stati definitivamente cancellati dai registri istituiti ai sensi dell'art. 6 della legge n. 266 del 1991. I centri di servizio sono cancellati dal medesimo elenco qualora venga accertato, con la procedura di cui all'art. 6, commi 4 e 5, della legge n. 266 del 1991, il venir meno dell'effettivo svolgimento delle attività a favore delle organizzazioni di volontariato. I centri di servizio sono altresì cancellati, con provvedimento motivato del comitato di gestione, dall'elenco di cui alla lettera c), comma 6, dell'art. 2, qualora appaia opportuna una diversa funzionalità e/o competenza territoriale in relazione ai centri di servizio esistenti, ovvero in caso di svolgimento di attività in modo difforme dai propri regolamenti o in caso di inadempienze o irregolarità di gestione.

Art. 4.

Compiti dei centri di servizio

1. I centri di servizio hanno lo scopo di sostenere e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine erogano le proprie prestazioni sotto forma di servizi a favore delle organizzazioni di volontariato iscritte e non iscritte nei registri regionali. In particolare, fra l'altro:

a) approntano strumenti e iniziative per la crescita della cultura della solidarietà, la promozione di nuove iniziative di volontariato e il rafforzamento di quelle esistenti;

b) offrono consulenza e assistenza qualificata nonché strumenti per la progettazione, l'avvio e la realizzazione di specifiche attività;

c) assumono iniziative di formazione e qualificazione nei confronti degli aderenti ad organizzazioni di volontariato;

d) offrono informazioni, notizie, documentazioni e dati sulle attività di volontariato locale e nazionale.

Art. 5.

Funzionamento dei centri di servizio

1. Gli enti e le casse di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto depositano presso banche da loro scelte, iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, a favore del comitato di gestione e di ciascun centro di servizio, gli importi di rispettiva pertinenza comunicati annualmente dal comitato di gestione. Il deposito viene effettuato entro un mese dalla ricezione di tale comunicazione. I comitati di gestione e i centri di servizio prelevano le somme necessarie al proprio funzionamento sulla base degli impegni di spesa previsti.

2. I centri di servizio redigono bilanci preventivi e consuntivi. Tali bilanci sono trasmessi, a mezzo raccomandata, al comitato di gestione competente per territorio. I proventi rivenienti da diversa fonte sono autonomamente amministrati.

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. Per le casse, il primo esercizio a partire dal quale il presente decreto trova applicazione, per la parte concernente la destinazione delle somme di cui all'art. 15 della legge n. 266 del 1991, è quello chiuso successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991; per gli enti, il primo esercizio è quello aperto successivamente alla data di entrata in vigore del decreto 21 novembre 1991.

2. La prima segnalazione di cui all'art. 1, comma 2, del presente decreto, è effettuata, fino a quando non verranno istituiti i comitati di gestione,

all'Associazione fra le casse di risparmio italiane nonché al presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge n. 266 del 1991. In sede di prima costituzione dei comitati di gestione, la prima segnalazione è effettuata agli stessi dal presidente dell'Osservatorio nazionale per il volontariato di cui all'art. 12 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

3. Il primo riparto di cui all'art. 2, comma 6, lettera e), del presente decreto, è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti e dalle casse di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi 1991-92 e 1992-93.

4. Il riparto di cui al precedente art. 2, comma 6, lettera e), successivo al primo è effettuato con riferimento alle somme destinate al fondo speciale dagli enti di cui all'art. 1, comma 1, sulla base dei dati dei bilanci consuntivi relativi agli esercizi non presi in considerazione per il riparto di cui al precedente comma.

Art. 7.

Abrogazione del decreto ministeriale 21 novembre 1991

1. Il decreto ministeriale 21 novembre 1991 è abrogato ed è sostituito dal presente decreto.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni in esso contenute.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 8 ottobre 1997

ALTRA NORMATIVA

**SENTENZA N. 301
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo ed ultimo periodo, 2, 3, 4, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) e degli artt. 4, comma 1, lettera *g*), e 10, comma 3, lettera *e*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), promossi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con 10 ordinanze

dell'8 febbraio 2003, rispettivamente iscritte ai nn. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 e 128 del registro ordinanze 2003 e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno 2003.

Visti gli atti di costituzione della Compagnia di San Paolo, di Ristuccia Sergio, dell'ADUSBEF, della Fondazione Monte dei Paschi di Siena, della Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, della Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, della Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, dell'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, della Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, della Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, della Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, della Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto, della Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto e della Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) ed altre nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Annibale Marini;

Uditi gli avvocati Angelo Clarizia e Antonio Carullo per la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, Angelo Benessia, Natalino Irti e Mario Sanino per la Compagnia di San Paolo, Sergio Ristuccia per se medesimo, Massimo Cerniglia per l'ADUSBEF, Pietro Rescigno e Luisa Torchia per la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, Francesco Carbonetti per la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia e per la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, Giuseppe Morbidelli per l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, per la Fondazione Cassa di Rispar-

mio di Reggio Emilia Pietro Manodori, per la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna e per la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, Giovanni Gabrielli, Andrea Guarino, Paolo Vitucci, Giuseppe Morbidelli, Pietro Schlesinger e Beniamino Caravita di Toritto per l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI) e gli avvocati dello Stato Franco Favara e Giacomo Aiello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze di contenuto in parte analogo, depositate l'8 febbraio 2003, ha sollevato diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato) e dell'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Otto dei giudizi *a quibus* hanno ad oggetto la domanda di annullamento del decreto ministeriale 2 agosto 2002, n. 217 (Regolamento ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di disciplina delle fondazioni bancarie), e della nota prot. n. 14572 inviata il 23 ottobre 2002 dal Ministero dell'economia e delle finanze (Documento programmatico previsionale), mentre uno ha ad oggetto la domanda di annullamento della circolare 28 marzo 2002 del Direttore Generale del Tesoro, recante «Ordinaria amministrazione».

Le questioni sollevate dal Tribunale amministrativo rimettente possono essere così sinteticamente enunciate.

A) Una prima questione di legittimità costituzionale, comune a tutte le

ordinanze di remissione, riguarda l'art. 11, commi 1, primo periodo, 2 e 3, della legge n. 448 del 2001 e l'art. 7, comma 1, lettera *aa*), punto 2, della legge n. 166 del 2002 (che modifica l'art. 37-*bis* della legge 11 febbraio 1994, n. 109), in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

I commi 1 e 2 del citato art. 11, modificando l'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), contengono una elencazione di «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, ed introducono una nuova nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli scelti - tra gli ammessi - ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre. Il comma 3 dello stesso art. 11, sostituendo l'art. 2, comma 2, del decreto legislativo n. 153 del 1999, prevede che le fondazioni indirizzino la loro attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operino, in via prevalente, nei «settori rilevanti». L'art. 7 della legge n. 166 del 2002, modificando l'art. 37-*bis* della legge n. 109 del 1994, aggiunge ai «settori ammessi» individuati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, quello costituito dalla realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità.

Ritiene il rimettente che le modifiche così apportate al decreto legislativo n. 153 del 1999 siano incompatibili con la «piena» autonomia, statutaria e gestionale, riconosciuta alle fondazioni bancarie dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo; ciò in quanto, da un lato, precludono alle

stesse fondazioni la possibilità di operare anche in settori di attività, liberamente scelti, diversi da quelli indicati dal legislatore, dall'altro, impongono ad esse di individuare i settori rilevanti, tra quelli indicati dal legislatore, in numero non superiore a tre, pur non ravvisandosi alcun interesse collettivo che giustifichi tale limitazione numerica. Se a ciò si aggiunge l'obbligo, imposto ancora alle fondazioni bancarie dal comma 3, di assicurare «singolarmente e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle risorse» e di dare preferenza «ai settori a maggiore rilevanza sociale», risulterebbe chiaro - ad avviso ancora del rimettente - l'intento del legislatore di creare un'interdipendenza fra i soggetti in parola e di attribuire ad essi una funzione servente dell'organizzazione pubblica, tanto più che alcuni dei settori ammessi - e segnatamente la prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica, l'edilizia popolare locale e la sicurezza alimentare e agricoltura di qualità - rientrerebbero nell'ambito dei compiti tipicamente appartenenti ai pubblici poteri.

Le norme impugnate si porrebbero, in tal modo, in contrasto innanzitutto con l'art. 3 Cost., sotto il profilo del difetto di ragionevolezza, sia per la loro incompatibilità con la norma di principio contenuta nel citato art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999, sia per lo stravolgimento che da esse deriverebbe alla stessa nozione ed al nucleo essenziale dell'autonomia privata. Sarebbero, sotto altro aspetto, lesive del diritto di associazione dei cittadini e dei diritti dell'uomo nelle formazioni sociali ammesse dall'ordinamento, rispettivamente garantiti dagli artt. 18 e 2 Cost., nonché dell'autonomia privata tutelata dall'art. 41 della Costituzione.

Le medesime norme contrasterebbero, poi, con l'art. 118, quarto

comma, Cost., comportando una pervasività dei pubblici poteri incompatibile con il principio di sussidiarietà sancito da tale norma, nonché con l'art. 117 Cost., in quanto alcuni dei settori indicati dall'art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001 rientrerebbero tra le materie assegnate alla potestà legislativa concorrente o esclusiva delle Regioni.

B) Una seconda questione - sollevata nei giudizi iscritti ai nn. 119, 123, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 - riguarda l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 448 del 2001, in riferimento agli artt. 70 e 117 della Costituzione.

La norma impugnata attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di modificare i settori ammessi con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri).

Ritiene il rimettente che tale previsione contrasti con l'art. 70 Cost. - che riserva al Parlamento l'attività legislativa - comportando una delegificazione ad opera di una fonte secondaria diversa dai regolamenti cosiddetti di delegificazione, espressamente contemplati dall'art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. L'attribuzione di un siffatto potere regolamentare all'autorità ministeriale potrebbe, d'altro canto, porsi in contrasto anche con l'art. 117 Cost. per le medesime ragioni esaminate con riguardo alla questione di legittimità costituzionale esaminata *sub A*).

C) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, sotto un duplice profilo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11,

comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999.

La norma impugnata contrasterebbe, innanzitutto, con gli evocati parametri costituzionali - ancora una volta per la non consentita compressione dell'autonomia, statutaria e gestionale, delle fondazioni bancarie - nella parte in cui prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una «prevalente» rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., essendo evidente - secondo il rimettente - come tale previsione sia suscettibile di influenzare in maniera decisiva l'operatività della fondazione.

L'ultimo periodo della medesima norma, esonerando i rappresentanti dei suddetti enti dalla regola ivi dettata in tema di conflitto di interessi, violerebbe poi l'art. 3 Cost. sia sotto il profilo della intrinseca irrazionalità della disposizione, sia per l'ingiustificata disparità di trattamento rispetto agli altri componenti dell'organo collegiale.

D) Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 18 e 22 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Il rimettente dà preliminarmente atto che il comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 153 del 1999 è stato nuovamente sostituito dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), ma la questione resterebbe ciononostante rilevante in quanto la disposizione legislativa, poi abrogata, è stata

comunque trasfusa nella norma regolamentare impugnata nei giudizi *a quibus*.

Le censure riguardano la norma impugnata nella parte in cui stabilisce un regime di incompatibilità tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la banca conferitaria - il che, ad avviso del rimettente, sarebbe del tutto ragionevole - ma anche presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ritiene, infatti, il Tribunale amministrativo, da un lato, che la finalità perseguita dalla cosiddetta riforma Ciampi fosse solo quella di recidere i legami tra la fondazione bancaria e la banca conferitaria, cosicché l'ampliamento delle ipotesi di incompatibilità risulterebbe privo di giustificazione; dall'altro, che l'intento di evitare interferenze pregiudizievoli avrebbe potuto, comunque, essere perseguito applicando le ordinarie regole in tema di conflitto di interessi.

La disposizione censurata si porrebbe, quindi, in contrasto con gli artt. 2 e 22 Cost., per l'asserita eccessiva compressione della capacità delle persone, nonché con l'art. 18 Cost., per la lesione che apporterebbe all'autonomia delle persone giuridiche private di cui si tratta.

E) Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001, che aggiunge il comma 5-bis all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Dispone la norma impugnata, in relazione ai divieti di partecipazioni di controllo di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo n. 153 del 1999, che

«una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La disposizione sarebbe - ad avviso del rimettente - irragionevole e lesiva dell'autonomia, statutaria e gestionale, di persone giuridiche di diritto privato, in quanto farebbe discendere l'applicazione degli anzidetti divieti dalla sussistenza di una mera situazione di fatto, determinata dalla appartenenza al settore delle fondazioni bancarie, anche a prescindere dalla prova di un accordo fra i soggetti coinvolti e dalla verifica della intrinseca idoneità del mezzo utilizzato per il raggiungimento dello scopo che il legislatore intende scongiurare.

F) L'ultima questione di legittimità costituzionale viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., nelle ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 122, 123, 124 e 127 del registro ordinanze 2003, riguardo all'art. 11, comma 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001, che, in relazione alla fase di adeguamento degli statuti delle fondazioni alle disposizioni contenute nel nuovo testo legislativo, prevede, tra l'altro, la decadenza degli organi delle fondazioni in carica alla data di entrata in vigore del regolamento attuativo ed il divieto, fino alla loro ricostituzione, di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Secondo il rimettente l'illegittimità di tale norma sarebbe in buona sostanza consequenziale alla asserita incostituzionalità dell'assetto delineato dall'intero art. 11.

1.1. - Si sono costituite nei diversi giudizi, con distinte memorie, le seguenti parti private: la Fondazione

Cassa di Risparmio di Venezia (Reg. ord. n. 120 del 2003), la Compagnia di San Paolo e l'avv. Sergio Ristuccia, nella qualità di membro del Consiglio generale della Compagnia di San Paolo (Reg. ord. n. 121 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 62 fondazioni, e l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze (Reg. ord. n. 122 del 2003), la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma (Reg. ord. nn. 122 e 125 del 2003), l'ADUSBEF - Associazione utenti e consumatori (Reg. ord. n. 123 del 2003), la Fondazione Monte dei Paschi di Siena (Reg. ord. n. 124 del 2003), l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), unitamente a numero 78 fondazioni (Reg. ord. n. 127 del 2003), tutte concludendo per l'accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nei relativi giudizi dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sulla base di argomentazioni, diffusamente sviluppate, volte principalmente a dimostrare l'incompatibilità della disciplina denunciata con la ormai acquisita natura privatistica delle fondazioni bancarie.

Quali ulteriori profili di irragionevolezza delle norme denunciate, oltre a quelli già prospettati dal rimettente, alcune delle parti costituite evidenziano la mancata distinzione - quanto al regime delle incompatibilità personali - tra le fondazioni che ancora mantengono il possesso di partecipazioni di controllo nella banca conferitaria e le fondazioni che tali partecipazioni hanno dismesso, nonché la considerazione che un regime di incompatibilità quale quello delineato dalle norme impugnate di fatto precluderebbe alle stesse fondazioni di avvalersi dell'apporto di personalità dotate di specifica qualificazione professionale, proprio in quanto appartenenti al mondo ban-

cario o finanziario.

La sola Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia sollecita in via principale, relativamente al comma 14 dell'art. 11 della legge 448 del 2001, una pronuncia interpretativa mediante la quale si chiarisca che la decadenza degli organi attuali delle fondazioni consegue soltanto alla concreta necessità di apportare modifiche allo statuto, in tema di composizione degli organi.

1.2. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza delle questioni.

Preliminarmente, l'Avvocatura eccepisce la inammissibilità di tutte le questioni, per il difetto di legittimazione attiva delle fondazioni e dell'ACRI rispetto alle controversie introdotte dinanzi al giudice amministrativo; legittimazione che il rimettente avrebbe apoditticamente affermato senza adeguata motivazione.

Ancora in via preliminare, la parte pubblica deduce l'inammissibilità, per difetto di rilevanza, della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - non essendo sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori.

Ulteriore eccezione di inammissibilità, per difetto di rilevanza, viene sollevata riguardo alla questione relativa all'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, trattandosi di norma completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, lettera a), della legge n. 289 del 2002.

Del pari inammissibile sarebbe, poi, la questione relativa all'art. 11,

comma 10, della legge n. 448 del 2001 in quanto fondata su un erroneo presupposto interpretativo: la norma - diversamente da quanto il rimettente assume - non disporrebbe, infatti, alcuna presunzione di controllo, ma presupporrebbe che il controllo congiunto da parte di più fondazioni sia in concreto accertato.

Anche la questione riguardante l'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001 sarebbe, infine, inammissibile per l'omessa prospettazione di specifiche ragioni di illegittimità costituzionale.

Nel merito, l'Avvocatura muove dalla premessa che la natura pubblicistica delle Casse di risparmio e dei Monti di Pietà sarebbe stata, in passato, pacifica e che solo con la legge n. 461 del 1998 il legislatore avrebbe, per la prima volta, attribuito loro la personalità giuridica di diritto privato. Nessuna preclusione di carattere costituzionale sussisterebbe, pertanto, ad una riconsiderazione, da parte dello stesso legislatore, del regime giuridico delle fondazioni bancarie, il cui patrimonio non sarebbe del resto riconducibile ad un «fondatore» privato, ma deriverebbe esclusivamente, a seguito di trasformazione, da quello dei preesistenti enti pubblici.

Da tali considerazioni discenderebbe l'infondatezza delle questioni sollevate, in quanto basate tutte su una petizione di principio: che, cioè, l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - attributivo della piena autonomia gestionale e statutaria delle fondazioni bancarie - sia norma «più forte» delle disposizioni legislative sopravvenute, sottoposte allo scrutinio della Corte, con le quali il legislatore ha, nella sua discrezionalità, individuato un nuovo punto di equilibrio tra autonomia delle fondazioni ed esigenze di responsabilizzazione nei confron-

ti delle collettività locali di appartenenza.

Quanto ai singoli parametri costituzionali evocati, osserva innanzitutto l'Avvocatura che l'art. 118, quarto comma, Cost. non pone un limite preclusivo ai legislatori ordinari, statale e regionali, ma si limita ad indicare loro un orientamento, «con linguaggio a ridotta coerenza», cosicché in nessun caso il parametro in questione potrebbe essere utilizzato ai fini della declaratoria di illegittimità invocata dal rimettente. Lo scopo della norma costituzionale, d'altro canto, non sarebbe certo - ad avviso dell'Avvocatura - quello di introdurre un ulteriore ordine di autonomie, costituzionalmente garantito, «in aggiunta alle autonomie governate dalla sovranità popolare ed alle autonomie dei privati».

Del pari, non pertinente sarebbe il riferimento al parametro di cui all'art. 18 della Costituzione.

Il diritto di associazione sarebbe, infatti, del tutto estraneo alla materia controversa, sia perché la garanzia costituzionale offerta dal citato art. 18 non parrebbe estendersi fino a ricomprendere il diritto di costituire fondazioni o altre persone giuridiche, sia perché, in ogni caso, le odierne fondazioni bancarie sono state costituite dalla legge e non da cittadini-fondatori.

Le fondazioni cosiddette di origine associativa, attualmente, si caratterizzerebbero del resto solo per la presenza dell'assemblea dei soci, senza altre differenze sostanziali rispetto alle fondazioni cosiddette istituzionali, prevalendo in entrambi i casi l'elemento istituzionale e cioè la presenza di un fondo di dotazione a composizione non associativa.

Assume, poi, l'Avvocatura l'estraneità dell'art. 41 Cost. alla materia di cui si tratta, in quanto il parametro evocato non tutelerebbe qualsiasi

manifestazione di autonomia privata, ma soltanto l'iniziativa economica e cioè l'attività imprenditoriale, per definizione non riferibile alle fondazioni, espressamente qualificate dalla legge come enti non commerciali.

Frutto di equivoco sarebbe, altresì, il riferimento al parametro di cui all'art. 117 della Costituzione.

Le disposizioni censurate riguardano infatti - ad avviso dell'Avvocatura - il regime delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse possono operare, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni. La disciplina delle fondazioni si collocherebbe, dunque, nell'ambito dell'ordinamento civile, attribuito alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione.

Dovrebbe, d'altra parte, senz'altro escludersi che le norme denunciate rientrino nella materia delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», compresa, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., tra quelle di legislazione concorrente. Ciò sia perché le fondazioni bancarie sarebbero entità ormai nettamente separate dalle casse di risparmio conferitarie, sia perché le aziende di credito, di cui le fondazioni sono divenute socie, avrebbero ormai tutte dimensione ultraregionale.

Non pertinente alla materia sarebbe anche il parametro di cui all'art. 22 Cost., evocato relativamente ai commi 4, ultimo periodo, e 7 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001. E ciò in quanto le norme impugnate - ad avviso ancora dell'Avvocatura - non riguarderebbero la capacità delle persone ed in ogni caso le regole che le norme medesime dettano al fine di prevenire conflitti di interesse non sarebbero all'evidenza determinate da «motivi politici».

Quanto, infine, al parametro di cui all'art. 3 Cost., evocato sotto il profilo della ragionevolezza, l'Avvocatura sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 153 del 1999 - che il rimettente di fatto eleva al rango di norma di principio, rispetto alla quale andrebbe valutata la coerenza delle norme censurate - va letto unitamente all'art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture), come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che tra l'altro prevede che «le norme del codice civile si applicano alle fondazioni bancarie solo in via residuale ed in quanto compatibili». Ed alla luce di tale disposizione il prospettato difetto di ragionevolezza perderebbe qualsiasi consistenza.

2. - Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, anch'essa depositata l'8 febbraio 2003 (Reg. ord. n. 128 del 2003), ha nuovamente sollevato - a seguito dell'ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, di restituzione atti per *jus superveniens* - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Il giudice rimettente - dinanzi al quale è proposta domanda di annullamento dell'Atto di indirizzo del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 22 maggio 2001 e dei successivi atti applicativi - ripercorrendo l'*iter* argomentativo seguito nella precedente ordinanza di

rimessione, ribadisce che gli atti impugnati sono stati emessi dal Ministro nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'ordinamento, in particolare dagli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, ma ritiene che tali norme si pongano in contrasto con i parametri costituzionali evocati.

Il giudice *a quo* muove, anche in tal caso, dall'esame dell'art. 2, lettera l), della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), secondo cui le fondazioni bancarie, con l'approvazione delle modifiche statutarie necessarie per l'adeguamento alle disposizioni dettate dai previsti decreti legislativi, «diventano persone giuridiche private con piena autonomia statutaria e gestionale» ed assume che la *ratio* di tale disposizione sia quella di «privilegiare l'appartenenza, quanto meno morale, del patrimonio accumulato nel corso di decenni dalle banche pubbliche alla collettività dei depositanti risparmiatori e dei beneficiari del credito».

Osserva, poi, il rimettente che lo stesso art. 2 della legge n. 461 del 1998 fissa i principi e criteri direttivi cui il legislatore delegato deve attenersi nel disciplinare gli scopi, l'organizzazione interna e le forme di controllo sulle fondazioni bancarie, con il risultato di prevedere un regime peculiare, che si discosta da quello codicistico ed è perciò «speciale», ma non quanto alla natura di tali soggetti - quasi fossero una sorta di *tertium genus* tra le persone giuridiche pubbliche e quelle private - ma semplicemente quanto alla disciplina cui essi sono sottoposti.

Tale prospettiva non sarebbe cambiata - ad avviso del rimettente - neppure con il sopravvenuto art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, come modificato dalla legge di conversione 15 giugno 2002, n. 112, che anzi, dal punto di vista testuale, conferma la natura privatistica del regime delle fondazioni bancarie, definendo tale regime come «speciale rispetto a quello delle altre fondazioni» solamente quanto alla disciplina prevista dalla normativa vigente in ragione delle finalità assegnate a dette fondazioni.

La *ratio* della norma sarebbe stata del resto solo quella di chiarire - in relazione alla decisione della Commissione CE dell'11 dicembre 2001, con la quale era stata giudicata incompatibile con la disciplina comunitaria la previsione, di cui alla legge n. 461 del 1998 ed al decreto legislativo n. 153 del 1999, di un regime fiscale agevolato per le ristrutturazioni e per le fusioni tra banche - che l'analogo regime introdotto per le fondazioni bancarie non era suscettibile di produrre effetti turbativi del mercato non essendo tali fondazioni destinate a svolgere attività di impresa.

Positivamente concluso, in tali termini, il riesame della rilevanza della questione cui era stato chiamato dalla ordinanza di questa Corte n. 432 del 2002, il rimettente ribadisce che, alla stregua del panorama normativo esaminato, «il riconoscimento della "piena autonomia statutaria e gestionale" delle fondazioni bancarie assume il valore di un principio guida sia per l'interpretazione che per la valutazione di legittimità, *sub specie* della compatibilità con esso, delle disposizioni successivamente enunciate dal decreto legislativo n. 153 del 1999, pur dopo le modificazioni introdotte dall'art. 11 della legge n. 448 del 2001».

Fatta tale premessa, osserva che

l'art. 2 della legge n. 461 del 1998 assegna la materia della composizione degli organi, delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità all'esclusiva disciplina statutaria, con l'unica eccezione specificamente contemplata alla lettera h).

Il decreto legislativo n. 153 del 1999 riafferma solennemente, all'art. 2, la piena autonomia statutaria delle fondazioni, ma nel successivo art. 3 (*recte*: art. 4, lettera g), nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, quanto ai requisiti di onorabilità ed alle ipotesi di incompatibilità, pur riproducendo sostanzialmente la dizione contenuta nella legge di delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)».

Proprio in tale previsione si sostanzierebbe, secondo il giudice *a quo*, la violazione dell'art. 76 Cost. per contrasto con l'art. 2 della legge delega.

Siffatto potere di indirizzo non troverebbe, infatti, alcun riscontro nelle norme della legge delega né potrebbe ricavarci, per implicito, dai compiti di controllo riservati all'Autorità amministrativa, in quanto i poteri dell'Autorità di vigilanza, espressamente e tassativamente elencati all'art. 2, lettera i), della legge delega, sono comunque preordinati a verificare «il rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti»; cosicché gli unici parametri normativi cui l'Autorità può fare riferimento nell'eseguire il riscontro affidatole dall'ordinamento sarebbero, appunto, costituiti dalla legge e dallo statuto, con implicita esclusione del potere di introdurre, con proprio atto, ulteriori prescrizioni vincolanti per i soggetti

sottoposti al controllo, operanti su un piano dichiaratamente privatistico.

Una indiretta conferma di tali conclusioni verrebbe dall'art. 11, comma 14, della successiva legge 28 dicembre 2001, n. 448, che attribuisce all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle - sole - norme introdotte dallo stesso articolo, così implicitamente escludendo l'esistenza di un generale potere normativo della stessa Autorità.

Ma, anche a prescindere da tale argomento, sarebbe in ogni caso sufficiente rilevare - secondo il giudice *a quo* - che il potere di controllo di per sé non comporta, quale corollario, l'attribuzione anche di un potere di indirizzo, trattandosi di concetti ontologicamente diversi.

L'evidente discrasia tra il riconoscimento della piena autonomia statutaria delle fondazioni, contenuto nella legge di delega, e la configurazione del potere di indirizzo di cui alle norme impugnate, oltre a rappresentare una violazione dell'art. 76 Cost., costituirebbe, sotto altro aspetto, elemento di interna contraddizione della disciplina delle fondazioni bancarie, censurabile in riferimento al canone di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione.

Ulteriori profili di illegittimità costituzionale sarebbero, poi, rinvenibili - ad avviso sempre del rimettente - in relazione ai parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 della Costituzione.

L'introduzione di un tale condizionamento esterno di natura autoritativa si porrebbe, infatti, in contrasto con la tutela dell'autonomia privata, che l'art. 41 Cost. garantisce prevedendo forme di controllo e coordinamento a soli fini sociali. Risulterebbero, inoltre, lesi gli artt. 2 e 18 Cost. che tutelano il diritto di associazione dei cittadini ed i diritti dell'uomo nelle formazioni sociali

ammesse dall'ordinamento.

2.1. - Si sono costituite in giudizio, con distinte ed ampie memorie, la Fondazione Cassa di Risparmio di Roma, la Fondazione Cassa di Risparmio di Udine e Pordenone, la Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Venezia, l'Ente Cassa di Risparmio di Firenze, la Fondazione Cassa di Risparmio di La Spezia, la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia Pietro Manodori, la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, la Fondazione Cassa di Risparmio di Orvieto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Spoleto e l'Associazione fra le Casse di Risparmio Italiane (ACRI), quest'ultima unitamente ad altre 41 fondazioni, tutte concludendo per la declaratoria di illegittimità costituzionale delle norme impugnate.

Si insiste in particolare, negli atti di costituzione, anche alla stregua di argomenti di carattere storico, sulla natura ontologicamente privatistica delle fondazioni bancarie, in specie di quelle di origine associativa, che si assume non smentita dalla norma interpretativa recata dalla legge n. 112 del 2002, ed a tale proposito vengono richiamati tanto il parere del Consiglio di Stato n. 1354/02, reso sullo schema del regolamento ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge n. 448 del 2001, quanto la relazione accompagnatoria al disegno di legge delega del 1998.

Sostengono, in buona sostanza, le parti private che la legge delega avrebbe attribuito all'autorità governativa un potere di vigilanza e non anche di indirizzo e che, in ogni caso, il potere dell'autorità governativa non potrebbe giammai esplicarsi al di fuori dei limiti consentiti dal suddetto carattere privatistico, pur speciale, delle fondazioni bancarie.

2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la declaratoria di inammissibilità o infondatezza della questione.

La questione concernente l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 sarebbe - ad avviso dell'Avvocatura - inammissibile in quanto detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta, né con le altre di cui si è già riferito.

Nel merito, la questione sarebbe comunque infondata alla stregua delle considerazioni svolte nelle memorie depositate negli altri giudizi.

3. - Nell'imminenza dell'udienza pubblica tanto le numerose parti private quanto l'Avvocatura dello Stato hanno depositato, nei diversi giudizi, ampie memorie illustrative insistendo, con dovizia di argomentazioni, nelle conclusioni già assunte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, con nove ordinanze depositate, in altrettanti giudizi, l'8 febbraio 2003, ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 70, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione e sotto i profili analiticamente esposti in narrativa, diverse questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

Le norme impugnate modificano, in più punti, la disciplina delle fonda-

zioni di origine bancaria (comunemente, anche se impropriamente, denominate fondazioni bancarie) dettata dal decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), in particolare quanto alla individuazione dei «settori ammessi», alla nuova nozione di «settori rilevanti», alla composizione dell'organo di indirizzo, al regime delle incompatibilità, alla disciplina della ipotesi di controllo congiunto di società bancaria o capogruppo bancario da parte di più fondazioni, alla decadenza degli attuali organi gestori delle fondazioni e, fino alla ricostituzione dei nuovi organi, alla limitazione dell'attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

Il medesimo Tribunale amministrativo, con altra ordinanza, depositata sempre l'8 febbraio 2003, ha inoltre riproposto - a seguito di una nuova positiva valutazione della rilevanza - in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che attribuiscono all'Autorità di vigilanza sulle cosiddette fondazioni bancarie il potere di emanare «atti di indirizzo di carattere generale», aventi efficacia precettiva.

2. - I giudizi, avendo ad oggetto questioni identiche o analoghe o, comunque, attinenti alla stessa materia, vanno riuniti per essere unitariamente decisi.

3. - Deve, preliminarmente, respingersi l'eccezione di inammissibilità sollevata, in termini generali, dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo

dell'assenza - nelle ordinanze di rimesione - di qualsivoglia motivazione sulla legittimazione delle fondazioni, dell'ACRI e dell'ADUSBEF a ricorrere al giudice amministrativo.

Contrariamente a quanto affermato dalla difesa della parte pubblica, una motivazione, pur sintetica, della legittimazione (attiva) dei menzionati soggetti è contenuta nelle ordinanze di rimessione, nelle quali si afferma che l'atto impugnato nei giudizi *a quibus* risulta astrattamente lesivo degli interessi delle fondazioni e, al tempo stesso, degli interessi dell'ACRI e dell'ADUSBEF, in quanto enti esponenziali, rispettivamente, delle fondazioni e dei consumatori ed utenti fruitori dell'attività istituzionale delle fondazioni.

E tanto basta per escludere che questa Corte possa pervenire ad una declaratoria di inammissibilità sovrapponendo il proprio giudizio a quello del giudice del merito, «rimanendo ovviamente impregiudicata ogni ulteriore valutazione, da compiersi nel giudizio *a quo*, riguardo all'esattezza delle conclusioni cui il rimettente è pervenuto sul punto» (sentenza n. 156 del 2001).

4. - Va premesso che questa Corte (con sentenza, in pari data, n. 300) si è già pronunciata, ripercorsa l'origine delle fondazioni di origine bancaria, sulla loro natura giuridica di soggetti privati appartenenti all'ordinamento civile (art. 117, comma secondo, lettera l), della Costituzione).

Passando all'esame delle singole questioni, deve dichiararsi l'infondatezza di quelle relative agli artt. 11, comma 1, primo periodo, della legge n. 448 del 2001 e 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge n. 166 del 2002, che ha modificato l'art. 37-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), sollevate in riferimento agli artt. 2, 3,

18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Le norme impugnate, modificando il decreto legislativo n. 153 del 1999, contengono, la prima, una elencazione dei «settori ammessi», suddivisi in quattro categorie, la seconda, l'individuazione di un ulteriore «settore ammesso», costituito dalla «realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità».

Al riguardo deve rilevarsi che le singole previsioni legislative dei settori ammessi sono, sostanzialmente, riproduttive, per la loro ampiezza e varietà, di tutte le possibili attività proprie e caratteristiche delle fondazioni e non possono, quindi, sotto tale aspetto, ritenersi lesive della autonomia, gestionale e statutaria, di tali enti, i quali, come del resto ogni persona giuridica di diritto privato, devono essere caratterizzati da «uno scopo» che ne impronta l'attività (v. artt. 16 e 27 del codice civile).

Per le ragioni appena esposte, è altresì infondato il dubbio di costituzionalità sollevato in relazione agli artt. 2 e 18 della Costituzione.

Del pari infondata, alla stregua delle medesime considerazioni, è l'evocazione del parametro di cui all'art. 41 della Costituzione. Infatti, anche a voler ritenere la norma costituzionale invocata comprensiva di quegli enti, come le fondazioni, per definizione privi di scopo di lucro (v. art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999), è sufficiente osservare che le disposizioni censurate - che attengono, per quanto si è già osservato, alla necessaria individuazione dello «scopo» della persona giuridica - non sono in alcun modo limitative della libertà di autodeterminazione delle stesse fondazioni, nel concreto svolgimento della loro attività.

Quanto alle altre censure di inco-

stituzionalità, è evidente che, al di là delle parole usate dal legislatore, deve, comunque, escludersi il riconoscimento alle fondazioni di pubbliche funzioni (cfr. la già citata sentenza n. 300 del 2003).

Con la conseguente necessità di una interpretazione adeguatrice delle locuzioni descrittive di determinati settori quali, ad esempio, quello della «prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica» o quello della «sicurezza alimentare e agricoltura di qualità», locuzioni, tutte, che possono e devono essere interpretate in un senso logicamente compatibile con il carattere non pubblicistico della attività delle fondazioni e, quindi, come riferentisi solo a quelle attività, socialmente rilevanti, diverse, pur se complementari e integrative, da quelle demandate ai pubblici poteri.

Resta, in tal modo, superato il dubbio di violazione del principio di sussidiarietà di cui all'art. 118, quarto comma, Cost. che, anzi, risulta del tutto compatibile, oltre che con la natura privata delle fondazioni, con il riconoscimento che le stesse svolgono compiti di interesse generale.

Le disposizioni censurate riguardano, poi, solo il regime giuridico delle fondazioni e non la disciplina dei settori nei quali esse operano concretamente, che è evidentemente lasciata, nelle materie di loro competenza, alle Regioni.

Sicché, deve escludersi che, così interpretate, le norme impugnate possano comportare una qualsivoglia lesione della potestà legislativa, concorrente o esclusiva, delle Regioni e, quindi, dell'art. 117 della Costituzione (cfr., ancora, la sentenza n. 300 del 2003).

5. - Passando all'esame della questione riguardante l'art. 11, comma 1, ultimo periodo della legge n. 448 del

2001 - secondo cui i «settori ammessi» possono essere modificati dall'Autorità di vigilanza con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) - va, anzitutto, respinta l'eccezione, avanzata dall'Avvocatura, di inammissibilità per difetto di rilevanza.

Se è pacifico, infatti, che - come precisato dalla parte pubblica - non è sinora intervenuta alcuna modifica regolamentare dei suddetti settori, non appare, neppure, contestabile che la disposizione impugnata incida su un aspetto qualificante della disciplina e possa, quindi, risultare lesiva dell'interesse delle fondazioni e, in quanto tale, rilevante nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è fondata.

La norma impugnata, accordando all'Autorità di vigilanza, il potere di modificare, con regolamento, la legge in qualsiasi direzione, per di più senza indicazione di criteri, compatibili con la natura privata delle fondazioni e con la loro autonomia statutaria, idonei a circoscriverne la discrezionalità, viola i parametri costituzionali evocati dal rimettente.

6. - L'art. 11 della legge n. 448 del 2001, oltre alla previsione dei «settori ammessi», contiene, al comma 2, una modifica della nozione di «settori rilevanti», consistenti in quelli - tra gli ammessi - scelti ogni tre anni dalle singole fondazioni in numero non superiore a tre.

Anche siffatta disposizione risulterebbe, sempre ad avviso del giudice rimettente, lesiva degli stessi parametri evocati a proposito dei «settori ammessi», a causa, si afferma, dell'inesistenza di un interesse generale che possa in qualche modo giustificare tale limitazione numerica.

La censura è infondata.

La ragione giustificativa della norma, diversamente da quanto ritiene il giudice *a quo*, è quella di evitare l'eccessiva dispersione dell'attività delle fondazioni e, quindi, il rischio che gli ingenti mezzi finanziari di cui le stesse dispongono siano utilizzati secondo sollecitazioni contingenti, indipendentemente da una qualsivoglia programmazione pluriennale.

Ove, poi, si consideri che la concreta scelta dei «settori rilevanti» non è effettuata autoritativamente, ma è rimessa alla libera determinazione delle fondazioni e si tenga, altresì, nel debito conto la possibilità per le stesse - riconosciuta indirettamente dal successivo comma 2 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, a tenore del quale le fondazioni operano nei «settori rilevanti» «in via [solo] prevalente» - di svolgere attività anche in settori diversi da quelli «rilevanti», può escludersi, indipendentemente da un esame analitico dei singoli parametri evocati dal rimettente, qualsiasi menomazione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni incompatibile con la loro natura di persone giuridiche private.

7. - Per le considerazioni esposte va dichiarata infondata anche la questione relativa al comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, sia nella parte in cui dispone che le fondazioni indirizzano la propria attività esclusivamente nei «settori ammessi» e operano in via prevalente nei «settori rilevanti», sia nella parte in cui, in coerenza con la natura delle fondazioni risultante dall'art. 2 del decreto legislativo n. 153 del 1999, introduce quale criterio preferenziale nella scelta dei settori quello della rilevanza sociale dei settori stessi.

Una lettura della norma costituzionalmente adeguata porta, altresì, ad

escludere la fondatezza della questione riferita all'inciso secondo cui le fondazioni assicurano «singolarmente e nel loro insieme l'equilibrata destinazione delle risorse».

Se ci si fermasse al tenore letterale, potrebbe effettivamente sorgere il dubbio che la disposizione impugnata sia destinata, come opina il rimettente, a «creare una interdipendenza fra i soggetti in parola (e cioè le fondazioni), convogliando e coordinando in una prospettiva unitaria le potenzialità espresse da ciascuno di essi». Con evidente ed illegittimo pregiudizio dell'autonomia gestionale (oltre che statutaria) delle fondazioni, in quanto risulterebbero vincolate, nella loro azione, ad un disegno unitario incompatibile con la loro soggettività essenzialmente individuale.

Questa Corte ritiene, tuttavia, che la norma impugnata sia suscettibile di una diversa lettura e che, pertanto, nella specie debba farsi applicazione del principio più volte enunciato dalla giurisprudenza costituzionale secondo cui «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali» (*ex multis*, sentenza n. 356 del 1996).

La disposizione, oggetto del dubbio di costituzionalità, deve, infatti, essere correttamente interpretata nei termini di una mera indicazione di carattere generale, priva, in quanto tale, di valore vincolante, rivolta alle fondazioni senza comportare alcuna impropria ed illegittima eterodeterminazione riguardo all'uso delle risorse di cui dispongono tali enti.

La destinazione ed il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati alla autodeterminazione

delle stesse, salva anche a tal proposito l'ammissibilità di forme di coordinamento compatibili con la natura di persone private delle fondazioni.

8. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, che sostituisce l'art. 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 153 del 1999, è fondata.

Va premesso che secondo il rimettente la norma precitata risulterebbe lesiva degli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, Cost., per la non consentita compressione dell'autonomia statutaria e gestionale delle fondazioni, nella parte in cui, al primo periodo, prevede, per le fondazioni cosiddette istituzionali, una prevalente rappresentanza, nell'ambito dell'organo di indirizzo, degli enti diversi dallo Stato di cui all'art. 114 Cost., «pubblicizzando», in tal modo, l'attività delle fondazioni e, quindi, influenzandone in maniera decisiva l'operatività.

Ora, prescindendo da una disamina dei singoli parametri evocati, può affermarsi come, nonostante la varia tipologia delle fondazioni di origine bancaria, sia storicamente indiscutibile un loro collegamento con le realtà locali, quale riflesso del radicamento territoriale degli enti bancari e delle casse di risparmio da cui traggono origine.

Sicché, può dirsi che una significativa presenza nell'organo di indirizzo di soggetti espressi dagli enti territoriali, secondo le determinazioni dei diversi statuti, risponda di per sé ad una scelta non irragionevole del legislatore non censurabile sul piano della legittimità costituzionale.

A diversa ed opposta conclusione si deve, invece, pervenire quando, come dispone la norma impugnata, la prevalenza della composizione dell'organo di indirizzo è riservata ai soli enti

territoriali.

A tal proposito, infatti, la censura di irragionevolezza della norma risulta fondata, in quanto non può non apparire contraddittorio limitare la ipotizzata presenza degli enti rappresentativi delle diverse realtà locali agli enti territoriali senza ricomprendervi quelle diverse realtà locali, pubbliche e private, radicate sul territorio ed espressive, per tradizione storica, connessa anche all'origine delle singole fondazioni, di interessi meritevoli di essere «rappresentati» nell'organo di indirizzo.

Una precisazione è, a questo punto, necessaria e riguarda l'uso, all'evidenza atecnico, del termine «rappresentanza», adoperato dal legislatore (anche nel decreto legislativo n. 153 del 1999) per indicare il rapporto che intercorre tra gli enti, riguardati dalla norma, ed i soggetti dagli stessi designati quali componenti dell'organo di indirizzo.

Quel che si radica in capo a tali enti, è, infatti, un potere di designazione dei componenti dell'organo di indirizzo, potere che si esaurisce con il suo esercizio e che non comporta alcun vincolo di mandato a carico dei soggetti nominati, i quali agiscono, e devono agire, in assoluta e totale indipendenza dall'ente che li ha nominati.

Con la conseguenza che, anche sotto tale aspetto, viene superato il rischio, paventato dal rimettente, di trasformare le fondazioni in enti collaterali e serventi, o strumentali, di quelli territoriali.

Conclusivamente, la norma impugnata va dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevede nell'ambito dell'organo di indirizzo una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 Cost., anziché di enti, pubblici o privati, comunque espressivi delle realtà locali.

Con assorbimento di ogni altro profilo di censura.

9. - Deve, invece, affermarsi l'infondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione avente ad oggetto l'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, che detta una regola non del tutto chiara in tema di conflitto di interessi, regola che si tratta, pertanto, di intendere in modo conforme alla Costituzione.

La norma, al di là delle sue espressioni letterali, va interpretata - in ossequio al canone di ragionevolezza - nel senso che le fondazioni non possono svolgere la loro attività a vantaggio diretto dei componenti degli organi delle fondazioni, né di coloro che li hanno nominati, a garanzia dell'imparzialità e della correttezza dell'azione delle fondazioni stesse.

Mentre devono ritenersi consentiti gli interventi delle fondazioni intesi a soddisfare quegli interessi, generali o collettivi, espressi dagli enti ai quali è statutariamente attribuito il potere di designare i componenti dell'organo di indirizzo.

Se tale è la portata della norma, è evidente la sua generale riferibilità a tutti i soggetti designanti e designati nella composizione dell'organo di indirizzo, interpretandosi la locuzione «salvo quanto previsto al periodo precedente» nel senso, del tutto generico, confermativo della vigenza della (disciplina contenuta nella) prima parte della norma che, come si è visto, fa riferimento alla composizione dell'organo di indirizzo, anziché in quello - ipotizzato dal rimettente - limitativo della sfera di applicabilità della successiva disciplina in tema di conflitto di interessi.

Intesa in tal modo, la norma si sottrae alle censure di incostituzionalità mosse dallo stesso giudice rimettente.

10. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 120, 121, 124, 125 e 127 del registro ordinanze 2003, viene sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 7, della legge n. 448 del 2001, che ha sostituito l'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 153 del 1999.

Va in proposito respinta l'eccezione di inammissibilità avanzata dall'Avvocatura dello Stato sotto il profilo che la norma impugnata sarebbe stata completamente sostituita dall'art. 80, comma 20, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), e che, pertanto, farebbe difetto, nella specie, la rilevanza della questione.

In contrario, è possibile osservare che, come del resto è emerso nel corso della pubblica udienza, la sostituzione della norma impugnata non ha impedito la produzione *medio tempore* dei suoi effetti e non comporta, quindi, l'eccezione di irrilevanza della questione nei giudizi *a quibus*.

Nel merito, la questione è infondata nei sensi di seguito specificati.

Le censure investono la norma impugnata per la estrema ed irragionevole latitudine del regime di incompatibilità che essa fisserebbe tra le funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione o controllo presso le fondazioni e le analoghe funzioni svolte non solo presso la società bancaria conferitaria, ma anche, genericamente, presso altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

Ciò che verrebbe, del tutto ingiustificatamente, a comprimere la capacità delle persone di cui si tratta ed a ledere, al tempo stesso, la libertà delle fondazioni di stabilire la composizione dei propri organi. Con conseguente violazione degli artt. 2, 18 e 22 della Costituzione.

È possibile, tuttavia, osservare che anche tale norma è suscettibile di una lettura diversa, conforme a Costituzione, incentrata sulla *ratio* perseguita dal legislatore.

In proposito, non può dubitarsi che lo scopo esclusivo della norma sia quello di recidere i legami tra la banca conferitaria e le fondazioni.

Ed è evidente che una finalità siffatta sarebbe vanificata ove l'incompatibilità fosse limitata alla sola società bancaria conferitaria senza ricomprendere quelle società, operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo, in rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

S'intende, allora, come il riferimento alle «altre società operanti nel settore bancario, finanziario e assicurativo» debba essere inteso nel senso, restrittivo, di società in (necessario) rapporto di partecipazione azionaria o di controllo con la banca conferitaria.

Va, dunque, attribuito alla norma impugnata un significato in linea con quanto dispone sul punto l'art. 20 della successiva legge n. 289 del 2002 che, pur non qualificato come tale, può valere come criterio interpretativo della disciplina previgente.

Restano, in tal modo, superati i dubbi di costituzionalità prospettati dal giudice rimettente e fondati su una interpretazione puramente letterale del dettato normativo.

11. - Con le ordinanze iscritte ai nn. 121, 124, 125, 126 e 127 del registro ordinanze 2003 viene sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 18 e 41 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 10, della legge n. 448 del 2001 che disciplina il fenomeno del controllo, da parte di una fondazione, di una società bancaria o di un gruppo bancario, disponendo che «una società bancaria o capogruppo bancario si considera controllata da

una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato».

La norma viene censurata in quanto, ad avviso del rimettente, sancirebbe una irragionevole presunzione di controllo nel caso in cui la somma delle partecipazioni bancarie di più fondazioni sia pari alla quota di controllo, a prescindere dall'effettiva esistenza di accordi o di patti di sindacato tra le stesse fondazioni.

Va, in primo luogo, disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione in quanto basata, secondo l'Avvocatura, su un erroneo presupposto interpretativo, essendo quest'ultimo un profilo attinente al merito, e quindi alla fondatezza o all'infondatezza, e non già all'ammissibilità della questione.

Passando, quindi, all'esame del merito, la questione va dichiarata infondata nei termini appresso specificati.

Mentre è evidente l'inconferenza, nel profilo in esame, dei parametri di cui agli artt. 2, 18 e 41 Cost., quel che si tratta di accertare è l'asserita irragionevolezza della norma e, quindi, la violazione, sotto tale aspetto, dell'art. 3 della Costituzione.

Va, in proposito, esclusa, contrariamente a quanto sostenuto dal rimettente, la configurazione di una presunzione assoluta di controllo, limitandosi la norma impugnata ad estendere la nozione di controllo, ai fini di cui all'art. 6 del decreto legislativo n. 153 del 1999, anche all'ipotesi in cui esso sia esercitato, congiuntamente, da una pluralità di fondazioni che siano comunque tra loro legate da appositi accordi finalizzati al controllo bancario e che devono essere, in quanto tali, oggetto di specifica prova.

S'intende, allora, come presuppo-

sto della norma sia l'esistenza di un effettivo controllo congiunto da parte di più fondazioni. Senza, ripetesi, che possa dedursi dal semplice possesso di partecipazioni nella stessa azienda bancaria da parte di più fondazioni la ricorrenza in capo a queste ultime di un controllo congiunto, occorrendo fare, invece, riferimento alla nozione di controllo accolta dall'ordinamento vigente.

Sicché, può dirsi che la portata della norma sia solo quella di ricomprendere nella nozione di controllo l'esistenza di accordi di sindacato tra più fondazioni.

12. - La disciplina contenuta nel comma 14 del più volte citato art. 11 della legge n. 448 del 2001 viene, infine, censurata nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, la decadenza degli attuali organi delle fondazioni che devono adeguare i loro statuti alle disposizioni del richiamato articolo e, fino alla loro ricostituzione, la possibilità per quelli in *prorogatio* di svolgere esclusivamente attività di ordinaria amministrazione.

La questione è ritenuta inammissibile dall'Avvocatura per omessa prospettazione di specifiche ragioni di incostituzionalità.

L'eccezione va disattesa in quanto l'ordinanza si limita, correttamente, ad affermare che «la definizione della questione di costituzionalità è strettamente legata alla soluzione di quelle precedentemente formulate» ed in particolare di quelle riguardanti la composizione degli organi di indirizzo richiamando, per mere esigenze di sintesi espositiva, i rilievi svolti sulla costituzionalità dell'assetto complessivo delle fondazioni delineato dalla legge *de qua* e, quindi, anche i parametri su cui siffatti rilievi si fondano.

Passando, quindi, al merito della questione se ne deve, tuttavia, dichiara-

rare l'infondatezza nei termini che seguono.

La norma impugnata, come lo stesso rimettente del resto riconosce, costituisce il non irragionevole riflesso delle eventuali modifiche statutarie relative, appunto, alla composizione dell'organo di indirizzo.

S'intende, allora, come il presupposto della norma sia costituito dalla necessità di operare le ipotizzate modifiche statutarie relative alla composizione degli organi delle fondazioni e come, pertanto, la decadenza censurata non sia riferibile alle fondazioni cosiddette associative, nelle quali resta in ogni caso immutata la composizione dell'organo di indirizzo, ed a quelle istituzionali, per le quali l'attuale composizione degli organi risulti conforme alla nuova disciplina introdotta dall'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella formulazione datane dalla presente sentenza.

Per le altre fondazioni, nelle quali fosse necessario introdurre una nuova composizione dell'organo di indirizzo, la decadenza degli attuali organi non appare, come si è detto, costituzionalmente censurabile, essendo la conseguenza non irragionevole delle modifiche che dovessero intervenire nella struttura delle fondazioni in ossequio alla legge in esame, così come non appare incostituzionale, trattandosi di un profilo rientrante nella discrezionalità del legislatore, la limitazione, disposta dalla stessa norma, fino alla ricostituzione degli organi, della attività delle fondazioni alla ordinaria amministrazione.

13. - L'ultima questione di legittimità costituzionale, sollevata con l'ordinanza iscritta al n. 128 del registro ordinanze 2003, è quella riguardante gli artt. 4, comma 1, lettera g), e 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo n. 153 del 1999, in riferimento

agli artt. 2, 3, 18, 41 e 76 della Costituzione.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione relativamente all'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999 avanzata dall'Avvocatura in base all'assunto che detta disposizione sarebbe stata confermata ed integrata dall'art. 11, comma 6, della legge n. 448 del 2001, non impugnato dal rimettente né con l'ordinanza di cui si tratta né con le altre.

In contrario, può rilevarsi come del tutto correttamente il rimettente abbia impugnato l'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, che permane in vigore con la modifica apportata dal comma 6 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, senza, peraltro, che la modifica stessa incida, in alcun modo, sulla questione di costituzionalità.

Risulta, infatti, inequivocamente, dall'ordinanza di remissione che la censura del rimettente investe esclusivamente la legittimità del potere di indirizzo riconosciuto dalla norma impugnata all'Autorità di vigilanza ed è evidente l'assoluta irrilevanza a tale riguardo della modifica apportata alla norma impugnata dalla legge n. 448 del 2001.

Nel merito la questione è fondata.

In proposito, occorre muovere dall'assunto che l'art. 2 della legge delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), assegna la materia delle cause di incompatibilità e dei requisiti di onorabilità degli organi delle fondazioni alla disciplina statutaria con l'unica eccezione contemplata alla lettera h).

L'art. 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo n. 153 del 1999, nell'elencare i principi ai quali gli statuti devono conformarsi nel definire l'assetto organizzativo delle fondazioni, pur riproducendo sostanzialmente, quanto ai requisiti di onorabilità e alle ipotesi di incompatibilità, la dizione contenuta nella legge delega, aggiunge l'inciso «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» violando, in tal modo, l'art. 2 della legge delega e, quindi, l'art. 76 della Costituzione.

In proposito, è sufficiente considerare che il potere di indirizzo è essenzialmente diverso da quello di controllo di cui è titolare l'Autorità di vigilanza, essendo il primo un potere conformativo dell'attività delle fondazioni, il secondo un potere di verifica della corrispondenza di tale attività a determinati parametri preventivamente fissati.

S'intende, allora, come una interpretazione per quanto estensiva della delega non possa arrivare a ricomprendere nei compiti di controllo riservati alla Autorità amministrativa e diretti, ai sensi dell'art. 2, lettera i), della legge delega, a verificare il «rispetto della legge e dello statuto, la sana e prudente gestione, la redditività del patrimonio e l'effettiva tutela degli interessi contemplati negli statuti», quei, diversi e ulteriori, poteri di indirizzo cui fanno riferimento le norme impugnate e che, ripetesi, non trovano alcuna base giustificativa nella legge di delega.

Del resto, come osservato dal rimettente, lo stesso legislatore del 2001, attribuendo all'Autorità di vigilanza il potere di emanare disposizioni attuative delle norme introdotte dall'art. 11 della legge 448 del 2001, ha, sia pure indirettamente, escluso la esistenza di un generale potere di indirizzo della medesima Autorità.

Le due norme impugnate vanno, pertanto, dichiarate costituzionalmente illegittime per violazione dell'art. 76 Cost. restando assorbito in tale pronuncia ogni altro profilo di censura sollevato dal rimettente.

PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) *dichiara* la illegittimità costituzionale:

- dell'art. 11, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato), limitatamente alle parole «i settori indicati possono essere modificati con regolamento dell'Autorità di vigilanza da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

- dell'art. 11, comma 4, primo periodo, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui prevede nella composizione dell'organo di indirizzo «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'articolo 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», anziché «una prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi delle realtà locali»;

- degli artt. 4, comma 1, lettera g), limitatamente alle parole «nel rispetto degli indirizzi generali fissati ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera e)» e 10, comma 3, lettera e), limitatamente alle parole «atti di indirizzo di carattere generale», del decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461);

2) *dichiara* non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, commi 1, primo periodo, 3, 4, ultimo periodo, 7, 10 e 14, ultimo periodo, della legge n. 448 del 2001 e dell'art. 7, comma 1, lettera aa), punto 2, della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti), sollevate dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 22, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione;

3) *dichiara* non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 11, comma 2, della legge n. 448 del 2001, sollevata dal medesimo Tribunale amministrativo, in riferimento agli artt. 2, 3, 18, 41, 117 e 118, quarto comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

**SENTENZA N. 300
ANNO 2003
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Riccardo CHIEPPA Presidente
- Gustavo ZAGREBELSKY Giudice
- Valerio ONIDA “
- Carlo MEZZANOTTE “
- Fernanda CONTRI “
- Guido NEPPI MODONA “
- Piero Alberto CAPOTOSTI “
- Annibale MARINI “
- Franco BILE “
- Giovanni Maria FLICK “
- Francesco AMIRANTE “
- Ugo DE SIERVO “
- Romano VACCARELLA “
- Paolo MADDALENA “
- Alfio FINOCCHIARO “

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nei giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 11; 17, comma 2; 19, commi 1 e 14; 22, commi 3 e 4; 24, commi 2, 3, 4, 9 e 13; 25, commi 1, 5 e 10; 27, comma 13; 28, commi 1, 5, 6, 8 e 11; 29; 30; 33; 35; 41; 52, commi 10, 14, 17, 20, 39 e 83; 54; 55; 59; 60, comma 1, lettera d); 64; 66; 67; 70 e 71 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], promossi con ricorsi delle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, notificati il 22 (primo e secondo ricorso), il 27 e il 26 febbraio 2002, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1° e l'8 marzo (terzo e quarto ricorso) 2002 e iscritti ai nn. 10, 12, 23 e 24 del registro ricorsi 2002.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 2003 il Giudice relatore Gustavo Zagrebelsky;

Uditi gli avvocati Stefano Grassi per la Regione Marche, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giandomenico Falcon per la Regione Emilia-Romagna, Giandomenico Falcon e Maurizio Pedetta per la Regione Umbria e l'avvocato dello Stato Massimo Mari per il Presidente del Consiglio dei ministri.

RITENUTO IN FATTO

1.1. - Con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 28 febbraio (reg. ricorsi n. 10 del 2002), la Regione Marche, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], ha denunciato, tra l'altro, l'art. 11 di detta legge, in riferimento all'art. 117, terzo e sesto comma, della Costituzione.

Premesse alcune considerazioni di assieme sull'impugnazione proposta, la ricorrente osserva che l'art. 11, nel recare modifiche ad alcune norme del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), incide sulla disciplina delle fondazioni «bancarie», in particolare indirizzando l'attività verso determinati settori («ammessi» e «rilevanti»), dettando regole sulla composizione dell'organo di indirizzo e sulle relative incompatibilità, disponendo circa le modalità di gestione e la destinazione del patrimonio, introducendo un criterio sulla

definizione normativa della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione, disponendo altresì circa il c.d. periodo transitorio in rapporto alle previste dismissioni delle partecipazioni di controllo in questione, e circa i poteri di vigilanza.

Questo intervento del legislatore statale, con disposizioni che la Regione ricorrente qualifica come norme di dettaglio, cadrebbe in un ambito materiale, quello delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente delle Regioni, e ciò - precisa la Regione Marche - in quanto in detto ambito dovrebbe ritenersi rientrare, ancor oggi, la disciplina delle fondazioni bancarie, non essendo portato a definitivo compimento il processo di progressiva trasformazione delle fondazioni medesime in persone giuridiche di diritto privato, del tutto svincolate dalle aziende del settore bancario; una considerazione, questa, desumibile anche dalla giurisprudenza costituzionale, che ha confermato appunto la perdurante «attrazione» delle fondazioni nell'orbita del settore del credito, non essendosi compiuto il periodo - «transitorio» - di passaggio da una figura all'altra, per la perdurante sottoposizione delle fondazioni alla vigilanza del Ministro del tesoro (ora, dell'economia e delle finanze), e per il non definitivo compimento della procedura di trasformazione, con la dismissione delle partecipazioni azionarie rilevanti delle fondazioni nelle società bancarie conferitarie e con la modifica e approvazione dei nuovi statuti degli enti-fondazioni (sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte costituzionale, in linea con la precedente decisione n. 163 del 1995).

Non essendosi dunque verificate le

condizioni della trasformazione, la disciplina delle fondazioni in parola non può ricondursi alla materia dell'«ordinamento civile», propria dello Stato, ma rientra in una materia di legislazione concorrente, con la conseguenza che allo Stato è affidata solo la determinazione dei principi fondamentali della materia.

Ma le norme censurate contengono disposizioni di dettaglio e puntuali, rivolte *omnis* medio ai destinatari della disciplina, senza lasciare alcuno spazio per il legislatore regionale, e ciò delinea la violazione dell'invocato art. 117, terzo comma, della Costituzione: violazione da reputare sussistente, aggiunge la Regione, anche a voler ammettere in generale la possibilità per lo Stato di dettare disposizioni immediatamente applicabili ma di carattere suppletivo e «cedevoli» a fronte del futuro intervento del legislatore regionale, giacché nel caso specifico le norme impugnate, per il loro tenore letterale, non si prestano comunque a essere derogate o mutate dalle Regioni, sia pure nel quadro dei principi posti dalla legge dello Stato.

Strettamente conseguente alla suddetta censura è la denunciata violazione del sesto comma dell'art. 117 della Costituzione, dedotta in quanto l'art. 11 della legge n. 448 del 2001 riconosce (commi 1 e 14) all'Autorità di vigilanza - attualmente, al Ministro competente - una potestà regolamentare in materia di legislazione concorrente, potestà che pertanto, secondo il nuovo sesto comma dell'art. 117, non può spettare che alla Regione; la censura, conclude la ricorrente, è direttamente connessa alla precedente anche sul piano del contenuto, in quanto i poteri regolamentari così previsti sono rivolti a modificare o integrare la stessa disciplina primaria contestualmente introdotta (così nel comma 1, quanto ai

«settori ammessi»), o a dettare disposizioni attuative di essa: il che conferma che il legislatore nazionale non ha ipotizzato alcuno spazio per l'esercizio di potestà normative delle Regioni.

1.2. - Nel giudizio così promosso si è costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, tramite l'Avvocatura generale dello Stato.

L'Avvocatura deduce l'infondatezza del ricorso della regione Marche, secondo il duplice argomento (a) della riconducibilità della disciplina alla materia di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione («tutela del risparmio e mercati finanziari»), in quanto le fondazioni siano ancora da ritenere assimilabili agli enti creditizi, come da pronunce della Corte costituzionale menzionate dalla ricorrente, ovvero, alternativamente, (b) del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione, in quanto le fondazioni costituiscano «enti pubblici nazionali», secondo quella che è la formula della disposizione costituzionale. In entrambi i casi, rileva l'Avvocatura, si tratta di materia assegnata alla legislazione esclusiva dello Stato, e ciò abilita quest'ultimo anche a stabilire la potestà regolamentare nella medesima materia, a norma dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione.

2.1. - La Regione Toscana, con ricorso notificato il 22 febbraio 2002, depositato il successivo 1 marzo (reg. ricorsi n. 12 del 2002), ha impugnato anch'essa, tra altre norme della legge finanziaria n. 448 del 2001, l'art. 11 di detta legge.

La ricorrente assume che la normativa statale, da un lato, viola la competenza concorrente regionale quanto alle «casse di risparmio», poiché le fondazioni «tuttora esercitano attività creditizia e bancaria» (art. 117, terzo comma, della Costituzione), e, dall'al-

tro, lede anche l'art. 117, quarto comma, della Costituzione, perché i settori «ammessi» nei quali le fondazioni devono operare rientrano, in larga parte, in ambiti di competenza, concorrente o addirittura esclusiva, del legislatore regionale; allo Stato è dunque precluso di organizzare modalità di esercizio di funzioni che sono suscettibili di disciplina soltanto da parte delle Regioni.

Inoltre, la disposizione sarebbe lesiva dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, perché in essa si prevede un potere regolamentare - per l'attuazione della normativa primaria e per la modifica dei settori «ammessi» - affidato all'Autorità di vigilanza (transitoriamente, al Ministro dell'economia e delle finanze, secondo l'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999), laddove, secondo la Costituzione, la potestà regolamentare è attribuita alle Regioni, ogni volta che si tratti di materie non ricadenti nella competenza esclusiva dello Stato.

2.2. - Si è costituito nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, contestando le conclusioni della ricorrente, anche in questo caso secondo una duplice prospettazione: (a) le disposizioni hanno la funzione di tutelare il risparmio e si fondano dunque sull'art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, ovvero (b) anche a voler ascrivere la disciplina a un settore - quello delle casse di risparmio - di legislazione concorrente, il contenuto delle norme impugunate ha comunque il connotato di disposizioni che determinano i principi fondamentali della materia, legittimamente posti da norme statali.

Tali rilievi, prosegue l'Avvocatura, valgono altresì per quanto concerne i «settori ammessi», cioè per i diversi campi di intervento nei quali è dato

alle fondazioni di svolgere la loro attività, che in ogni caso non potrebbero dirsi rientrare in via prevalente in ambiti propri della normazione regionale: ne sono certamente estranei, sottolinea il resistente, gli ambiti della pubblica istruzione in generale, la prevenzione della criminalità, la sicurezza pubblica, la tutela dei beni culturali. E analoga osservazione è dedotta circa la previsione in tema di composizione dell'organo di indirizzo delle fondazioni, con la quale sono stati posti principi generali finalizzati a evitare prassi distorsive nella gestione delle fondazioni, mentre le esigenze delle Regioni e degli enti locali possono ricevere sufficiente garanzia nella previsione della presenza, in detti organi, di «una qualificata rappresentanza degli enti diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione, idonea a rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli articoli 117 e 118 della Costituzione», secondo il testo dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 del 2001 [sostitutivo dell'art. 4, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 153 del 1999].

Quanto al potere regolamentare, l'Avvocatura rileva che esso non ha portata generale, ma è circoscritto all'attuazione dell'art. 11 in questione, anche al fine del coordinamento con le restanti disposizioni del d.lgs. n. 153 del 1999, ed è dunque limitato alla materia riservata alla legislazione dello Stato.

3.1. - La Regione Emilia-Romagna ha impugnato l'art. 11 della legge finanziaria per il 2002, n. 448 del 2001, sotto molteplici profili, con ricorso notificato il 27 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 23 del 2002).

Premesse alcune notazioni di ordine generale sul «senso» complessivo della legge citata, contraddittorio rispetto alla portata innovativa del

riformato Titolo V della Parte seconda della Costituzione, e sull'estraneità di molte delle disposizioni al contenuto che (secondo la previsione dell'art. 11 della legge n. 468 del 1978) dovrebbe essere proprio di una legge «finanziaria», la ricorrente censura specificamente l'art. 11 della legge n. 448, in tema di fondazioni bancarie.

Il presupposto della questione sollevata è che, nonostante sia stabilito che le fondazioni bancarie assumano personalità giuridica di diritto privato, la legislazione sinora emanata dallo Stato non le ha mai considerate propriamente tali, essendo intervenuta variamente - da ultimo appunto con la disciplina in questione - sia sul piano dell'organizzazione sia sul piano dell'attività di tali enti, ciò che evidentemente non sarebbe stato possibile se le fondazioni fossero soggetti dotati di piena autonomia privata. La personalità privatistica delle fondazioni sarebbe quindi piuttosto la determinazione di un regime giuridico degli atti da esse posto in essere che non espressione dell'effettiva qualità dei soggetti, sottoposti a penetranti discipline pubbliche: e ciò, sottolinea la Regione, porterebbe a escludere in radice che la disciplina in questione possa essere ricondotta alla materia dell'«ordinamento civile».

La legislazione vigente - prosegue la Regione - si fonda invece in larga parte sull'idea di assimilazione delle fondazioni agli enti creditizi, assimilazione del resto già posta in luce dalla giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 341 del 2001 e n. 163 del 1995), che ha anche chiarito come, una volta cessato il collegamento tra le une e gli altri, le fondazioni apparirebbero come strutture operanti istituzionalmente in settori di utilità sociale, in massima parte ricadenti nelle competenze legislative regionali.

Sotto questo profilo, la Regione Emilia-Romagna assume che sia la intervenuta modifica della Costituzione (con la attribuzione alle Regioni ordinarie di potestà legislativa concorrente in una materia, quella delle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale», che è testualmente ripresa da analoga norma dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), sia la nuova disciplina dei settori di intervento delle fondazioni, portano ad anticipare al momento attuale il problema del coordinamento tra la normativa sulle fondazioni e quella delle persone giuridiche private senza scopo di lucro, in rapporto alle competenze assegnate alle Regioni e alle Province autonome, proprio secondo quanto prefigurato nella sentenza n. 341 citata.

Le fondazioni, secondo questa prospettiva, vengono in considerazione sotto due differenti profili: soggettivamente, quali enti ancora in parte assimilati agli enti creditizi e in parte svolgenti compiti di pubblica utilità in determinati settori; obiettivamente, per l'attività in concreto posta in essere, secondo la materia nella quale la medesima attività ricade di volta in volta.

Per il primo aspetto, in quanto enti ancora in parte attratti nell'orbita degli enti creditizi, le fondazioni rientrano nella competenza legislativa concorrente, secondo l'art. 117, terzo comma, della Costituzione; per il secondo aspetto, esse implicano le competenze delle Regioni ordinarie, in quanto vi ricadano le attività svolte.

Ciò posto, e ricordata l'elencazione dei «settori ammessi» quale contenuta nell'art. 1 del d.lgs. n. 153 del 1999, come modificato dall'impugnato art. 11, comma 1, della legge n. 448 del 2001, la ricorrente rileva che la prevista attribuzione della potestà regola-

mentare all'Autorità di vigilanza, sia per la modifica dei settori ammessi sia per l'attuazione della legge, contrasta con la Costituzione, che (art. 117, sesto comma) stabilisce che detta potestà spetta allo Stato nelle (sole) materie di legislazione esclusiva, mentre spetta alle Regioni in ogni altra materia. Anzi, le norme appaiono incostituzionali proprio in quanto, preliminarmente, non riconoscono alle Regioni il ruolo di soggetti di vigilanza, per gli enti che ricadono sotto la loro competenza: un simile riconoscimento, si osserva, riporterebbe ad armonia il sistema, riunificando i poteri normativi in capo al soggetto che ne è costituzionalmente intestatario.

Quanto alle restanti disposizioni dell'art. 11, la Regione ne sostiene l'incostituzionalità, in quanto «non riconoscono la competenza concorrente della regione sia in relazione agli enti di credito di cui all'art. 117, comma terzo, sia in relazione alle materie di attività», e in quanto «non prevedono che in tali ambiti le disposizioni statali vincolino le regioni soltanto quanto ai principi fondamentali».

3.2. - Si è costituito in questo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per il rigetto del ricorso secondo argomentazioni testualmente coincidenti con quelle formulate nell'atto di costituzione nel giudizio introdotto con il sopra citato ricorso della Regione Toscana (reg. ricorsi n. 12 del 2002).

4.1. - La Regione Umbria, con ricorso notificato il 26 febbraio 2002, depositato il successivo 8 marzo (reg. ricorsi n. 24 del 2002), ha impugnato, tra l'altro, l'art. 11 della legge n. 448 del 2001, con deduzioni e conclusioni testualmente coincidenti con quelle contenute nel ricorso della Regione

Emilia-Romagna (assistita dal medesimo difensore).

4.2. - Nel relativo giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso per il rigetto del ricorso, svolgendo rilievi coincidenti con quelli dell'atto di costituzione nei giudizi introdotti con i ricorsi delle Regioni Toscana ed Emilia-Romagna (reg. ricorsi n. 12 del 2002 e n. 23 del 2002).

5.1. - In prossimità dell'udienza, le ricorrenti Regioni Marche, Emilia-Romagna e Umbria hanno depositato memorie a sostegno delle richieste declaratorie di incostituzionalità.

5.2. - La Regione Marche, ricordati i contenuti delle disposizioni dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001 impugnato, ne ribadisce l'incostituzionalità, per esserne oggetto enti che debbono tuttora considerarsi rientranti nell'ambito della materia delle «casse di risparmio» assegnata in via concorrente alle Regioni dal nuovo art. 117, terzo comma, della Costituzione, «fermi restando i dubbi di costituzionalità [...] sullo stesso obbligo di dismissione delle partecipazioni di controllo, come previsto dall'originario art. 25 del d.lgs. n. 153 del 1999». Con il supporto di dottrina, poi, nella memoria si ribadisce che le fondazioni mantengono il loro collegamento genetico e funzionale con le società bancarie, giacché la loro separazione formale rispetto all'esercizio di impresa bancaria attraverso lo scorporo della relativa azienda non toglie che la fondazione «mantenga ancor oggi la natura di ente creditizio»; ciò, si sottolinea, è conforme alle pronunce n. 341 e n. 342 del 2001 della Corte, che a loro volta confermano l'analogo enunciato della sentenza n. 163 del 1995, circa la persistenza in corso del processo che condurrà alla riconduzione delle fon-

dazioni nel settore privato *pleno iure*. Questa «transitorietà», del resto, appare confermata dallo stesso art. 5 del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, che - con norma di interpretazione autentica tra l'altro a sua volta di dubbia costituzionalità, poiché, più che chiarire la portata della normativa sulle fondazioni oggetto di interpretazione, ne integra i contenuti - comunque afferma che le fondazioni sono caratterizzate da un regime privatistico del tutto singolare, retto essenzialmente dal criterio per cui le norme comuni del codice civile si applicano solo in via residuale e in quanto compatibili; e ciò, si afferma, è in linea con l'impostazione della legge finanziaria per il 2002, la quale, pur mantenendo la qualificazione privatistica delle fondazioni, ne ha però «ripubblicizzato» la complessiva disciplina, riconducendo le fondazioni in discorso a una natura perfino strumentale e di suppellettile rispetto all'agire del potere pubblico. Con la conseguenza che l'ordinamento di detti enti, in quanto organismi pubblici, attiene, una volta che essi abbiano carattere non nazionale ma regionale, alla competenza legislativa di essa ricorrente.

Pertanto, se la disciplina delle fondazioni non può essere ricompresa nella materia dell'«ordinamento civile», ma attiene alla materia «casse di risparmio», essendo in definitiva le fondazioni ancor oggi qualificabili come «enti creditizi», la normativa impugnata, che reca norme di dettaglio e non principi e che prevede inoltre un ambito delimitato di attività delle fondazioni (i «settori ammessi»), risulta in contrasto con l'art. 117 della Costituzione.

Corollario dell'impostazione sopra detta sarebbe poi la necessaria attribuzione della potestà di disciplinare le

attività svolte dagli enti in questione in capo alle Regioni, queste - non lo Stato - essendo abilitate a regolare i settori di intervento delle fondazioni; settori i quali sono a loro volta strettamente connessi e talvolta in pratica coincidono con il catalogo costituzionale delle competenze regionali. Con l'ulteriore conseguenza che anche i poteri di vigilanza dovrebbero essere assegnati alle competenti Regioni, secondo un disegno complessivo che porterebbe le fondazioni a svolgere un ruolo di «servizi alla persona» proprio delle amministrazioni locali, in una sorta di loro finalizzazione pubblicistica.

Nella memoria si insiste poi sul fatto che la normativa impugnata non potrebbe essere reputata indegne da censure neppure a volere impostare la soluzione sul piano della loro «cedevolezza», non essendo lasciato alcuno spazio al legislatore regionale che volesse apportare modifiche o deroghe al sistema che esse definiscono.

Infine, la difesa della ricorrente insiste sulla violazione dell'art. 117, sesto comma, della Costituzione, poiché i poteri regolamentari che la normativa affida ad autorità ministeriali potrebbero dirsi validamente sorretti solo se la materia rientrasse tra quelle attribuite allo Stato in via esclusiva, il che - secondo quanto sopra detto - non può essere affermato.

5.3. - La Regione Emilia-Romagna, nel contestare le argomentazioni del Presidente del Consiglio dei ministri, premette una serie di considerazioni più generali, legate alla contemporanea pendenza di questioni di costituzionalità in via incidentale sollevate, sulla medesima disciplina, dal TAR del Lazio, sulla base però di premesse antitetiche a quelle che la Regione fa valere con il ricorso in esame. Secondo il giudice amministrativo, infatti, il riconoscimento alle fondazioni di una

«piena autonomia statutaria e gestionale» (art. 2 del d.lgs. n. 153 del 1999) assumerebbe il carattere di un principio-guida, alla cui stregua valutare la normativa di dettaglio, la quale, in questa ottica, avrebbe «tradito» il carattere delle fondazioni. Ma così argomentando, rileva la Regione, si assume impropriamente una norma di legge ordinaria, cioè l'art. 2 del d.lgs. n. 153, a parametro interposto ai fini del sindacato di costituzionalità, il quale invece deve essere esercitato solo tenendo presenti le norme costituzionali, non leggi ordinarie (come anche il decreto-legge n. 63 del 2002 che parla di un regime «privatistico», ancorché speciale). Il legislatore non ha tratto dal nulla gli enti-fondazioni come persone giuridiche private: esso ha solo nuovamente disciplinato gli «enti pubblici conferenti», i quali a loro volta discendevano da una serie di operazioni di trasformazione degli enti pubblici creditizi presi in considerazione dalla riforma del 1990: le fondazioni, dunque, non sono entità create dalla legge utilizzando patrimoni privati, ma sono il portato di scelte legislative di modificazione del regime giuridico di preesistenti enti pubblici, il che rende pienamente legittimo che la legge regoli i fini, l'organizzazione e l'utilizzazione del patrimonio di queste strutture, appunto per la loro derivazione da enti di natura pubblicistica. Ciò - si aggiunge - è coerente con una visione sostanziale del problema, come del resto su una valutazione di sostanza si fondano, da un lato, la giurisprudenza costituzionale - così, nella questione della natura delle IPAB (sentenza n. 396 del 1988) - e, dall'altro, la normativa comunitaria - nella definizione di «organismo di diritto pubblico» ai fini della disciplina degli appalti pubblici -.

La ricorrente sostiene dunque (a) che le fondazioni non costituiscono

veri soggetti di autonomia privata a pieno titolo, (b) che il giudizio rimesso alla Corte deve svolgersi non già secondo il riparto di competenze vigente al tempo dell'emanazione del testo originario del d.lgs. n. 153, bensì secondo il quadro costituzionale delineato dal nuovo Titolo V, vigente al tempo della legge oggetto della odierna questione, e (c) che non potrebbe ammettersi un intervento normativo come quello censurato neppure attraverso la giustificazione della «cedevolezza», mancando comunque il titolo dell'intervento statale in materia.

Su queste premesse, la Regione Emilia-Romagna passa a contraddire le singole argomentazioni dell'Avvocatura dello Stato: 1) quanto al preteso fondamento costituzionale della disciplina nella funzione di «tutela del risparmio» in generale (art. 117, secondo comma), la Regione osserva che nessuna delle disposizioni impugnate concerne questo obiettivo; 2) quanto alla asserita connotazione di normativa di principio, la Regione richiama la giurisprudenza costituzionale circa il perdurante periodo «transitorio» (sentenza n. 341 del 2001), che equivale ad assimilare tuttora, e fino al completamento del processo di dismissione delle partecipazioni azionarie nelle banche «conferitarie», le fondazioni a enti creditizi, precisamente alle preesistenti casse di risparmio dalle quali esse hanno tratto origine: con la conseguenza perciò che nella materia omologa *ex art. 117*, terzo comma, della Costituzione rientrano necessariamente, oltre alle «aziende di credito a carattere regionale» ivi testualmente menzionate, altresì le corrispondenti fondazioni bancarie, e che lo Stato è abilitato a porre esclusivamente disposizioni di principio, mentre le norme impugnate rivestono evidentemente carattere di estremo dettaglio e regola-

no l'intera materia senza lasciare alcun margine per diverse determinazioni da parte delle Regioni; 3) quanto all'argomento che le esigenze delle Regioni sarebbero comunque garantite dalla previsione, nell'organo di indirizzo delle fondazioni, di una «prevalente e qualificata rappresentanza degli enti, diversi dallo Stato, di cui all'art. 114 della Costituzione», secondo il disposto dell'art. 11, comma 4, della legge n. 448 impugnata, la ricorrente sottolinea che qui non è in gioco il grado di «soddisfazione» che alle Regioni può derivare da un rappresentanza nell'organo di indirizzo, ma il rispetto del riparto costituzionale delle competenze legislative, che comprendono anche la disciplina della composizione degli enti in questione; non senza ribadire che le attività alle quali per legge le fondazioni sono deputate rientrano in larghissima misura nelle competenze, di natura concorrente ovvero residuale, delle Regioni stesse, cosicché l'argomento dell'Avvocatura circa l'attribuzione allo Stato di alcuni settori materiali di attività delle fondazioni, ad esempio l'istruzione, se per un verso non è pertinente, per un altro non muta comunque le conclusioni raggiunte circa il collegamento tra campo d'azione degli enti e competenze regionali, collegamento che era stato del resto già prefigurato nella citata sentenza n. 341 del 2001; 4) quanto al potere regolamentare assegnato all'Autorità di vigilanza, esso lede direttamente il disposto del sesto comma dell'invocato art. 117 della Costituzione, che in tanto lo ammetterebbe in quanto fosse ravvisabile un ambito di legislazione statale esclusiva, il che non è sostenibile; 5) quanto infine al potere di vigilanza, dopo l'attribuzione alle Regioni della competenza concorrente su «casse di risparmio [e] aziende di credito a carattere regionale», nel perdurante

periodo transitorio, in cui le fondazioni sono attratte nell'ambito del settore creditizio, i compiti di vigilanza avrebbero dovuto essere corrispondentemente attribuiti alle Regioni, in rapporto di naturale consecuzione con la spettanza della potestà regolamentare, che si collega al potere di «allocare le funzioni amministrative, alle quali si collega *naturaliter* la potestà regolamentare».

5.4. - La Regione Umbria, infine, ha depositato anch'essa una memoria, di contenuto identico a quello dell'atto della Regione Emilia-Romagna, data la comune rappresentanza e difesa in giudizio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. - Le regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, nell'impugnare numerose disposizioni della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], contestano tra l'altro l'art. 11 di tale legge (*Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, in materia di fondazioni*). Per ragioni di omogeneità di materia, la trattazione della questione di costituzionalità indicata viene separata da quella delle altre, sollevate con i medesimi ricorsi, oggetto di distinte decisioni.

2. - L'articolo di legge in questione incide su numerosi aspetti della disciplina delle fondazioni di origine bancaria, in particolare in tema di: campi materiali di intervento (i settori «ammessi» e «rilevanti»); regole di composizione dell'organo di indirizzo; cause di incompatibilità; modalità di gestione e destinazione del patrimonio; definizione della nozione di «controllo» di una società bancaria da parte di una fondazione; «periodo transitorio»,

in relazione alle prescritte dimissioni delle partecipazioni di controllo in società bancarie; poteri di vigilanza; adeguamento degli statuti alle nuove disposizioni legislative e ricostituzione degli organi delle fondazioni conseguenti alle modifiche statutarie.

Con argomenti sostanzialmente analoghi, tutte le Regioni ricorrenti sostengono che le disposizioni della legge statale impugnata intervengono con norme di dettaglio in una materia - quella delle «casche di risparmio, casche rurali, aziende di credito a carattere regionale» - che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione assegna alla legislazione concorrente regionale. La competenza legislativa regionale in materia di fondazioni di origine bancaria, ad avviso delle ricorrenti, discenderebbe altresì dalla circostanza che tali fondazioni sono chiamate dalla legge a operare in settori materiali affidati costituzionalmente alla cura della legislazione regionale (concorrente, o, per la sola Regione Toscana, esclusiva, secondo l'art. 117, quarto comma, della Costituzione).

Una particolare censura è poi rivolta ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, i quali riconoscono all'Autorità di vigilanza - attualmente il Ministro dell'economia e delle finanze - una potestà regolamentare che, operando, in ipotesi, in materia di legislazione regionale, violerebbe la riserva di potestà regolamentare disposta dall'art. 117, sesto comma, della Costituzione a favore delle Regioni in tutte le materie non di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

3. - Data la loro sostanziale identità, i quattro ricorsi, per la parte attinente all'art. 11 della legge n. 448 del 2001, possono riunirsi per essere trattati congiuntamente e decisi con unica sentenza.

4. - I ricorsi in esame non sono

fondati.

5. - Tutte le censure si basano sul presupposto che le fondazioni di origine bancaria siano tuttora soggetti caratterizzati dall'appartenenza all'organizzazione del credito e del risparmio. Tale presupposto non è oggi più sostenibile, tenuto conto degli sviluppi della legislazione in materia a partire dal 1990.

La legge 30 luglio 1990, n. 218 (Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico), e il successivo decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (Disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio), hanno dato avvio a una profonda trasformazione e riorganizzazione del settore bancario, anche attraverso la trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni. Nelle sue linee generali, il procedimento giuridico previsto si è basato (a) sul cosiddetto «scorporo» della azienda bancaria dagli originari enti creditizi; (b) sulla scissione di questi ultimi in due soggetti: gli «enti conferenti» e le «società per azioni conferitarie» e (c) sul «conferimento» dell'azienda bancaria alla società per azioni conferitaria da parte dell'ente conferente. A quest'ultimo, una volta operato il conferimento, era affidata (1) la gestione del pacchetto azionario, da esso detenuto nella società conferitaria, oltre (2) all'azione – tradizionale per le Casse di risparmio – nel campo della promozione dello sviluppo sociale, culturale ed economico.

Questa procedura, che ha attivato una fase di trasformazione degli enti pubblici creditizi condotta essenzialmente dall'interno di essi, senza intrusioni nel capitale prima degli enti bancari e poi delle società bancarie, ha comportato, in un primo momento, uno stretto legame sostanziale tra

«soggetti conferenti» e «soggetti conferitari», pur distinti giuridicamente. Sebbene gli enti conferenti dovessero – soprattutto per la caratterizzazione ricevuta con l'art. 12 del decreto legislativo n. 356 del 1990 – concentrare le proprie risorse nel perseguimento dei fini di interesse pubblico e utilità sociale stabiliti nei loro statuti, e non potessero esercitare direttamente l'impresa bancaria, essi erano principalmente i titolari del capitale della società per azioni conferitaria, potendo mantenere la partecipazione di controllo, in vista peraltro delle operazioni di ristrutturazione del capitale e di dismissione di partecipazioni, attraverso le procedure degli articoli 1-7 del decreto legislativo. Era prevista, sia pure transitoriamente, una «continuità operativa» tra i due soggetti [art. 12, comma 1, lettera c)], assicurata dalla previsione nello statuto dell'ente conferente della nomina di membri del suo comitato di gestione (o equivalente) nel consiglio di amministrazione della società conferitaria e di componenti l'organo di controllo nel collegio sindacale della società stessa. Agli enti conferenti, aventi capacità di diritto pubblico e di diritto privato, si continuavano ad applicare le disposizioni di legge relative alle procedure di nomina degli organi amministrativi e di controllo (in particolare, la nomina governativa del presidente e del vicepresidente). Su tali enti veniva mantenuta la preesistente vigilanza del Ministro del tesoro, prevista per gli enti pubblici creditizi. Al Ministro, inoltre, dovevano essere sottoposte, per l'approvazione, le modifiche degli statuti. Riassuntivamente e coerentemente, il Titolo III del decreto legislativo n. 356 poteva essere intestato agli «enti pubblici conferenti» che, come questa Corte ha riconosciuto con la sentenza n. 163 del 1995, potevano considerarsi quali ele-

menti costitutivi del sistema creditizio allora esistente.

Al processo di separazione fu dato impulso con norme dettate e prescrizioni impartite nel 1994, volte a promuovere le procedure di dismissione di partecipazioni degli enti pubblici conferenti nelle società per azioni conferitarie: il decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 (Norme per l'accelerazione delle procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in società per azioni), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e la direttiva del Ministro del Tesoro del 18 novembre 1994 (Criteri e procedure per le dismissioni delle partecipazioni deliberate dagli enti conferenti di cui all'art. 11 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, nonché per la diversificazione del rischio degli investimenti effettuati dagli stessi enti). Quest'ultimo provvedimento in particolare, adottato nell'ambito del potere di vigilanza governativa sugli enti conferenti, mirava al duplice e connesso scopo di concentrarne l'attività nel perseguimento delle finalità a essi assegnate nei settori di intervento di interesse e utilità sociale e, correlativamente, restando esclusa la gestione della società conferitaria, di ridurre progressivamente la partecipazione detenuta in quest'ultima, tramite dismissioni destinate a ridurne la consistenza a non più del cinquanta per cento del proprio patrimonio, nei cinque anni successivi.

Con la legge di delega 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria), e il conseguente decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (Disciplina civili-

stica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461), la trasformazione della natura giuridica degli originari enti conferenti può dirsi normativamente realizzata. Essi – quali enti pubblici gestori della partecipazione al capitale delle società conferitarie – cessano di esistere come tali, dal momento dell'approvazione, entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del d. lgs. n. 153 [art. 2, comma 1, lettera l), della legge n. 461], delle modifiche statutarie rese necessarie per l'adeguamento alle nuove disposizioni e vengono trasformati in «fondazioni», «persone giuridiche private senza fine di lucro, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale» che «perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico secondo quanto previsto dai rispettivi statuti» (art. 2 del d. lgs. n. 153 del 1999). Il patrimonio delle fondazioni è espressamente vincolato agli scopi statutari (art. 5, comma 1, dello stesso decreto).

A tali soggetti, costituiti in fondazioni disciplinate da norme specifiche, è espressamente precluso l'esercizio di funzioni creditizie ed è altresì esclusa qualsiasi forma di finanziamento, di erogazione o di sovvenzione, diretti o indiretti, a enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con l'eccezione delle imprese strumentali ai propri fini statutari (oltre che delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991) (art. 3, comma 2). Salvo quindi che in enti e società che abbiano per oggetto esclusivo l'esercizio di imprese strumentali, in tutte le altre ipotesi, comprendenti dunque anche le società bancarie conferitarie,

sono vietate le partecipazioni di controllo (art. 6, comma 1). Pertanto, le fondazioni, a partire dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 153, non possono acquisire nuove partecipazioni di controllo in società diverse da quelle anzidette, né conservarle, ove già detenute nelle società stesse (art. 6, comma 4). Quanto alla detenzione delle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, l'art. 25, con norma transitoria stabilita «ai fini della loro dismissione», prevedeva peraltro un periodo di tolleranza di quattro anni dalla entrata in vigore del decreto legislativo. Ove il quadriennio fosse decorso inutilmente, il menzionato art. 25 disponeva che le dismissioni, comunque obbligatorie, potessero avvenire in un ulteriore periodo di non oltre due anni, con la perdita, tuttavia, delle agevolazioni fiscali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3.

Alla suddetta trasformazione giuridica della natura dell'ente, alla destinazione delle sue attività a scopi esclusivi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico, con la totale separazione funzionale dall'attività creditizia, e al divieto di partecipazioni di controllo nel capitale di società esercenti l'attività bancaria, si accompagna infine un rigoroso regime di incompatibilità tra cariche, rispettivamente, nella fondazione e nella società bancaria conferitaria [art. 4, comma 1, lettera g), e comma 3].

6.1. - Il quadro normativo testé delineato mostra con evidenza che le fondazioni sorte dalla trasformazione degli originari enti pubblici conferenti (solo impropriamente indicate, nel linguaggio comune e non in quello del legislatore, con l'espressione «fondazioni bancarie»), secondo la legislazione vigente, non sono più - a differenza degli originari «enti pubblici conferen-

ti» - elementi costitutivi dell'ordinamento del credito e del risparmio, al quale è riconducibile la competenza legislativa che l'art. 117, terzo comma, della Costituzione riconosce alle Regioni in materia di «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'evoluzione legislativa ha spezzato quel «vincolo genetico e funzionale», di cui parlano le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 di questa Corte, vincolo che in origine legava l'ente pubblico conferente e la società bancaria, e ha trasformato la natura giuridica del primo in quella di persona giuridica privata senza fine di lucro (art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153) della cui natura il controllo della società bancaria, o anche solo la partecipazione al suo capitale, non è più elemento caratterizzante. Con questa trasformazione, muta la collocazione nel riparto materiale delle competenze legislative tracciato dall'art. 117 della Costituzione. Né le disposizioni legislative impugnate, che pure modificano per aspetti rilevanti il decreto legislativo n. 153 del 1999, sono tali da ricondurre le fondazioni all'ordinamento al quale appartenevano gli enti pubblici conferenti.

Tanto basta per escludere la fondatezza della pretesa delle quattro Regioni ricorrenti, di vedere annullate le impugnate disposizioni della legge dello Stato in materia di fondazioni di origine bancaria, in conseguenza della competenza legislativa concorrente loro riconosciuta relativamente alle «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale». L'art. 11 della legge n. 448 del 2001 opera infatti non in questa materia ma in quella dell'«ordinamento civile», comprendente la disciplina delle persone giuridiche di diritto privato che l'art. 117, secondo comma, della Costituzione assegna alla competenza

legislativa esclusiva dello Stato.

6.2. - Da questa considerazione discende altresì l'infondatezza della censura mossa specificamente ai commi 1 e 14 del denunciato art. 11, nella parte in cui riconoscono potestà regolamentare all'Autorità di vigilanza. Una volta ricondotta la disciplina in esame a una materia compresa nel secondo comma dell'art. 117, cade la possibilità per le Regioni di argomentare la propria competenza regolamentare, esistente, secondo il sesto comma dello stesso art. 117, nelle materie diverse da quelle assegnate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Con il medesimo ordine di considerazioni, il Consiglio di Stato (Sezione consultiva per gli atti normativi, 1° luglio 2002), del resto, ha riconosciuto la legittimità e definito i limiti del potere regolamentare previsto dall'impugnato comma 14 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001.

6.3. - È bensì vero che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul potere di vigilanza sugli enti che avevano effettuato il conferimento dell'azienda bancaria alla società per azioni, in giudizi promossi da Regioni ad autonomia speciale anche in base a norme statutarie corrispondenti a quella costituzionale invocata nel presente giudizio, con le già ricordate sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 ha riconosciuto, in relazione al momento in cui esse sono state pronunciate, la perdurante qualificazione quali enti creditizi di tali soggetti. Le Regioni ricorrenti non mancano perciò di appoggiare le proprie argomentazioni su queste recenti pronunce costituzionali.

Nel periodo transitorio delle operazioni di ristrutturazione bancaria, secondo le citate pronunce, la qualificazione di ente creditizio è stata ritenuta plausibile, in base al mancato venir meno, in concreto, del vincolo

genetico e funzionale tra enti conferenti e società bancarie conferitarie, vincolo nel quale si è ritenuto trovare giustificazione la vigilanza transitoriamente attribuita dalla legge [fino alla istituzione della autorità di controllo sulle persone giuridiche e anche successivamente, finché perduri la partecipazione di controllo in società bancarie, secondo la previsione dell'art. 2, comma 1, lettera i), della legge n. 461 del 1998] al Ministro del tesoro. La Corte ha ritenuto che la perdita di tale qualificazione fosse destinata a verificarsi solo al compimento della trasformazione, con la dismissione della partecipazione rilevante nella società bancaria conferitaria e delle altre partecipazioni non più consentite [oltre che - si aggiungeva in quella circostanza - con l'adeguamento degli statuti e la relativa approvazione, già realizzatisi nella generalità dei casi, a norma della lettera l) del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 461 del 1998], con la conseguenza che il potere di vigilanza, in forza delle disposizioni statutarie che attribuiscono alle Regioni ad autonomia speciale competenza in materia di enti creditizi, dovesse essere riconosciuto alle Regioni stesse.

Senonché il valore di queste considerazioni, dettate in relazione alla spettanza del potere di vigilanza, non può proiettarsi oltre la fase ordinaria di ristrutturazione degli enti conferenti - fondazioni di origine bancaria. Le sentenze n. 341 e n. 342 del 2001 cadono nel mezzo del quadriennio previsto dall'art. 25 del d. lgs. n. 153 come periodo normale per l'adeguamento, cui poteva seguire un biennio supplementare, nel caso di mancata dismissione delle partecipazioni nel periodo ordinario, peraltro sanzionata, come già rilevato, dalla perdita dei benefici tributari previsti viceversa per gli enti che avessero operato tempestivamente.

Nel momento presente, in cui il quadriennio si è compiuto, non c'è ragione per ritenere ulteriormente perdurante l'originaria qualificazione degli enti conferenti, quali elementi del sistema del credito e del risparmio, anche perché, a ritenere il contrario, si determinerebbe la conseguenza di rimettere ad adempimenti concreti dei singoli enti la piena e generale operatività della riforma realizzata dalla legge; con l'assurdo ulteriore effetto che la competenza legislativa dello Stato e delle Regioni verrebbe a determinarsi non in generale, ma in relazione all'effettivo rapporto di partecipazione al capitale della società bancaria in cui ogni ente si trovasse e finirebbe per dipendere non dalla legge ma dagli adempimenti concreti, attuativi della legge, rimessi all'iniziativa degli enti stessi.

Nella specie, si è di fronte a una fase di transizione il cui completamento è rimesso all'attuazione delle prescrizioni legislative che è demandata all'attività degli enti di origine bancaria, sotto la vigilanza ministeriale. Ma a questa Corte spetta il giudizio di legittimità costituzionale della legge, indipendentemente dagli atti concreti di applicazione della legge medesima. Essa non può trascurare la circostanza che il termine previsto per l'adeguamento è ormai decorso (e, si può aggiungere, da quanto risulta in fatto, rispettato da parte della grande maggioranza degli enti interessati).

A differenza di quanto ebbe a decidere nel 2001, la Corte oggi non può dunque non dare rilievo alla conclusione del periodo ordinario assegnato agli enti per gli adempimenti conseguenti alla decisione legislativa di separare gli enti medesimi dal sistema creditizio, ancorché il legislatore stesso abbia previsto proroghe per far fronte a situazioni particolari (si vedano il

comma 1-*bis* dell'art. 25 del d. lgs. n. 153, introdotto dal comma 13 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001; il comma 3-*bis* del medesimo articolo, introdotto dall'art. 80, comma 20, lettera b), della legge n. 289 del 2002; e, da ultimo, le modifiche apportate ai commi 1 e 3-*bis* dello stesso articolo 25, a opera del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 212).

Ciò che conta ormai, in definitiva, ai fini della determinazione della portata da assegnare al riparto delle competenze legislative delineato nell'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, è la qualificazione degli enti in questione quali fondazioni-persone giuridiche private, data dall'art. 2, comma 1, del d. lgs. n. 153 del 1999, più volte citato, indipendentemente dall'eventuale perdurare di loro coinvolgimenti in partecipazioni bancarie che la legge ancora consenta per ragioni particolari, accanto all'esercizio prioritario delle proprie funzioni finalizzate al perseguimento degli scopi di utilità sociale e di sviluppo economico, secondo le previsioni dei loro statuti.

7. - Le Regioni Toscana, Emilia-Romagna e Umbria fanno altresì valere, a favore della propria competenza legislativa, l'indiscutibile circostanza che le fondazioni di origine bancaria, a norma dell'art. 2, comma 2, del d. lgs. n. 153, tanto nella versione originaria quanto in quella modificata dal comma 3 dell'art. 11 della legge n. 448 del 2001, operano per scopi di utilità sociale in materie, relativamente a molte delle quali esiste competenza legislativa regionale, alla stregua del terzo e del quarto comma dell'art. 117. Da questa constatazione viene tratta la conseguenza che al legislatore statale sarebbe precluso organizzare le modalità di esercizio delle funzioni in que-

stione. Le fondazioni, che vengono così ritenute essere modalità organizzative di esercizio di queste ultime, rientrerebbero perciò nell'ambito della competenza delle leggi regionali, almeno per le materie che a tale competenza sono riconducibili.

Questo modo di ragionare presuppone che le fondazioni di origine bancaria e le loro attività rientrino in una nozione, per quanto lata sia, di pubblica amministrazione in senso soggettivo e oggettivo. Dopo il d. lgs. n. 153, questo presupposto non è più sostenibile. La loro definizione quali persone giuridiche private, dotate di piena autonomia statutaria e gestionale; il riconoscimento del carattere dell'utilità sociale agli scopi da esse perseguiti; la precisazione, contenuta nell'art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 461 del 1998, che, quali che siano le attività effettivamente svolte dalle fondazioni, «restano fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altre istituzioni», innanzitutto agli enti pubblici, collocano - anche in considerazione di quanto dispone ora l'art. 118, quarto comma, della Costituzione - le fondazioni di origine bancaria tra i soggetti dell'organizzazione delle «libertà sociali» (sentenza n. 50 del 1998), non delle funzioni pubbliche, ancorché entro limiti e controlli compatibili con tale loro carattere. Non è dunque possibile invocare le funzioni attribuite alla competenza delle Regioni per rivendicare a esse il potere di ingerenza nell'organizzazione di soggetti che appartengono a un ambito diverso da quello pubblicistico che è il loro.

Ciò non toglie, naturalmente, che nei confronti dell'attività delle fondazioni di origine bancaria, come di quella di qualunque altro soggetto dell'«ordinamento civile», valgano anche le norme regionali, emanate nell'ambito delle proprie competenze per

disciplinare i diversi settori dell'attività nei quali queste istituzioni, secondo i propri statuti, operano.

8. - Per queste considerazioni, tutte le censure mosse all'art. 11 della legge n. 448 del 2001 dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi in epigrafe devono essere dichiarate non fondate.

PER QUESTI MOTIVI LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata ogni decisione sulle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 [Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)], sollevate, in riferimento all'art. 117, terzo, quarto e sesto comma, della Costituzione, dalle Regioni Marche, Toscana, Emilia-Romagna e Umbria, con i ricorsi in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 settembre 2003.

F.to:

Riccardo CHIEPPA, Presidente
Gustavo ZAGREBELSKY, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 settembre 2003.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 22.08.2002
C (2002) 3118 def.

**DECISIONE DELLA
COMMISSIONE
del 22.08.2002
RELATIVA ALLE MISURE
FISCALI PER LE FONDAZIONI
BANCARIE
cui l'Italia ha dato esecuzione**

C 54/b/2000 (ex NN 70/2000)

(Il testo in lingua italiana
è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

**LA COMMISSIONE DELLE
COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la
Comunità europea, in particolare l'arti-
colo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati,
conformemente a detto articolo, a pre-
sentare osservazioni e viste le osserva-
zioni trasmesse¹,

considerando quanto segue:

I. Procedimento

1. Con lettera del 24 marzo 1999 la
Commissione, dopo aver ricevuto
un'interrogazione parlamentare in
argomento, ha chiesto alle autorità ita-
liane di fornirle informazioni per valu-
tare la portata e gli effetti della legge

23 dicembre 1998, n. 461 (in prosie-
guo "legge 461/98"). Con lettere data-
te 24 giugno e 2 luglio 1999 le autori-
tà italiane hanno fornito alla Commis-
sione informazioni sulla legge succitata
e sul conseguente decreto legislativo
17 maggio 1999, n. 153 (in prosieguo
"decreto 153/99"). Dopo aver esami-
nato le informazioni ricevute, la Com-
missione, con lettera del 23 marzo
2000, ha avvisato le autorità italiane
che la legge e il decreto succitati pote-
vano contenere elementi di aiuto e le
ha invitate a non dare esecuzione alle
misure di cui trattasi. Con lettera del
12 aprile 2000 le autorità italiane
hanno comunicato alla Commissione
di aver sospeso l'applicazione delle
misure. Ulteriori informazioni sono
state fornite alla Commissione con let-
tera del 14 giugno 2000.

2. Con lettera del 25 ottobre 2000
la Commissione ha informato il gover-
no italiano della propria decisione di
avviare il procedimento di cui all'arti-
colo 88, paragrafo 2 del trattato CE nei
confronti dell'aiuto in questione.

3. La decisione della Commissione
di avviare il procedimento è stata pub-
blicata nella *Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee*². La Commissione
ha invitato gli interessati a presentare
eventuali osservazioni sulle misure di
cui trattasi.

4. La Commissione ha ricevuto
osservazioni dagli interessati, che il 18
giugno 2001 ha trasmesso alle autorità
italiane fornendo loro l'occasione di
replicare. Le osservazioni delle autori-
tà italiane sono pervenute con lettera
del 25 luglio 2001.

¹ GU, C 44 del 10.2.2001, pag. 2.

² Cfr. nota 1.

II. Descrizione dettagliata dell'aiuto

5. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono le seguenti agevolazioni fiscali a beneficio delle fondazioni bancarie:

(1) Le fondazioni che adeguano gli statuti alle disposizioni del decreto si considerano enti non commerciali (articolo 12, comma 1 del decreto 153/99). Dette fondazioni beneficiano quindi della riduzione del 50% dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche prevista dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 per gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati (articolo 12, comma 2 del decreto 153/99).

(2) Le plusvalenze derivanti dal trasferimento di partecipazioni in società bancarie non concorrono alla formazione dell'imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) o dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), se il trasferimento è effettuato dalle fondazioni o dalle società alle quali le fondazioni hanno conferito le loro partecipazioni ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Questa misura si applica se il trasferimento avviene entro il quarto anno dalla data di entrata in vigore del decreto (articolo 13 del decreto 153/99).

(3) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali beni e partecipazioni non strumentali all'attività bancaria, conferiti a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocessi all'ente conferente. Applicazione in misura fissa di determinate imposte indirette (articolo 16,

commi 4, 5 e 6 ed articolo 17 del decreto 153/99).

(4) Neutralità fiscale delle operazioni con le quali le quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia conferite a banche o altre società ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 sono retrocesse all'ente conferente (articolo 27, comma 2 del decreto 153/99).

6. La legge 461/98 e il decreto 153/99 introducono agevolazioni fiscali anche per le operazioni di fusione e ristrutturazione di banche. Le misure di cui sono beneficiarie le banche sono oggetto della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 relativa al caso C 54/A/2000/CE.

7. Le banche italiane di proprietà dello Stato che non avevano la forma di società per azioni sono state gradualmente trasformate - obbligatoriamente nel 1993 - in società per azioni. Le loro azioni sono state o collocate sul mercato, o assegnate ad enti senza scopo di lucro, denominati "fondazioni bancarie". Le misure di cui al punto 5, numero (2), definiscono le condizioni alle quali le fondazioni possono trasferire, entro un periodo di quattro anni, le partecipazioni da esse ancora detenute in società bancarie. Le fondazioni sono tenute a rinunciare, alla fine, al controllo delle banche commerciali.

8. La legge 30 luglio 1990, n. 218 ha definito un apposito regime tributario per le operazioni con le quali le fondazioni bancarie che detenevano la proprietà o il controllo delle società bancarie nuovamente costituite conferivano determinati cespiti alle banche. Le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) hanno per oggetto i medesimi cespiti e definiscono le condizioni alle

quali essi possono essere retrocessi alle fondazioni bancarie.

9. La Commissione ha ritenuto che le agevolazioni fiscali conferite dalla legge 461/98 e dal decreto 153/99 alle fondazioni bancarie potessero costituire aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del trattato per i seguenti motivi:

- La legge 461/98 e il decreto 153/99 stabiliscono agevolazioni fiscali esclusivamente a favore delle fondazioni bancarie. Si tratta di una misura selettiva che conferisce un vantaggio economico attraverso la rinuncia ad entrate fiscali, ossia mediante risorse statali.

- Benché le fondazioni bancarie siano enti senza scopo di lucro, vincolati a scopi sociali indicati dalla legge, che non possono trasferire i vantaggi fiscali ai loro soci o ad altri soggetti, esse possono comunque configurarsi come soggetti economici che esercitano un'attività in settori commerciali ed è quindi possibile che rientrino nel campo d'applicazione dell'articolo 87 del trattato.

- Poiché possono continuare a detenere partecipazioni in banche o diventare azioniste di altre imprese, le fondazioni operano nel mercato della proprietà e del controllo di imprese. L'aiuto potrebbe quindi provocare distorsioni su tale mercato. Inoltre, non si può escludere che le agevolazioni fiscali si traducano in un vantaggio per le banche e le imprese nelle quali le fondazioni detengono una partecipazione. Ciò costituirebbe un aiuto di Stato destinato alle imprese in questione, in particolare quando le fondazioni di cui trattasi sono soggette all'influenza delle autorità pubbliche, provocando quindi distorsioni sui mercati nei

quali esse operano.

- Le autorità italiane affermano che le agevolazioni fiscali sono subordinate alla decisione delle fondazioni di cedere il controllo della società bancaria che detengono. Questa misura è atta ad agevolare il processo di privatizzazione, che è nell'interesse generale. Tuttavia si può sostenere, come ha fatto l'autorità competente italiana, ossia, l'*Autorità garante della concorrenza e del mercato*, che la definizione di controllo contenuta nell'articolo 6 del decreto 153/99 è troppo restrittiva e consentirà alle fondazioni di conservare il controllo di fatto delle rispettive società bancarie. Una definizione più ampia di "controllo", quale quella contenuta nella legge bancaria, sarebbe maggiormente in linea con l'interesse generale.

Per questi motivi, la Commissione ha avviato il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

III. Osservazioni degli interessati

10. La Commissione ha ricevuto una serie di osservazioni dai beneficiari delle misure, che riprendono in gran parte le argomentazioni addotte dalle autorità italiane.

11. Si osserva che se il problema è quello della distorsione del mercato del controllo delle imprese, allora dovrebbero essere rimessi in discussione tutti i regimi fiscali differenziati di cui beneficiano differenti categorie di investitori, compresi altri enti senza scopo di lucro.

12. Si aggiunge che le agevolazioni fiscali sono intese a compensare l'effetto di una politica che ha imposto

alle fondazioni una radicale modifica del loro statuto, il ritiro dall'attività bancaria e la vendita delle partecipazioni di controllo in società esercitanti attività commerciali.

13. Le agevolazioni fiscali concesse alle fondazioni non possono essere trasferite in alcun modo alle banche conferitarie o ad imprese commerciali, ma hanno unicamente l'effetto di accrescere le risorse che le fondazioni possono destinare al perseguimento dei loro scopi sociali. Di conseguenza, i vantaggi in questione non falsano la concorrenza.

14. Per quanto riguarda l'aliquota ridotta dell'IRPEG, si tratta di un'agevolazione fiscale di natura simile a quelle di cui le associazioni e fondazioni beneficiano assai comunemente negli Stati membri.

15. Nella contestata ipotesi che le misure costituissero un aiuto, si tratterebbe di un aiuto compatibile ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera d). Dai dati sull'attività delle fondazioni nel 1998, risulta che il 56% di tale attività è rivolta alla valorizzazione e alla conservazione dei beni culturali ed ambientali. Si tratta, in effetti, di uno dei pochi settori in cui le fondazioni hanno il diritto e l'obbligo di operare.

16. Si rileva inoltre che la Commissione non ha contestato la legge 30

luglio 1990, n. 218, che stabiliva agevolazioni analoghe. La Commissione era consapevole del contenuto della legge 218/90, avendo dovuto prenderla in considerazione - sia pure indirettamente - nei casi di aiuti a Banco di Napoli, Banco di Sicilia e Sicilcassa³. Se le misure contenute nel decreto 159/99 dovessero essere considerate aiuti incompatibili, sarebbe violato il principio della parità di trattamento. La Corte di giustizia ha statuito che: *"perché si possa far carico alla Commissione di aver commesso una discriminazione occorre che essa abbia trattato in modo diverso situazioni comparabili, causando con ciò un pregiudizio a taluni operatori rispetto ad altri, senza che questo diverso trattamento sia giustificato dall'esistenza di differenze obiettive di un certo rilievo"*⁴. Ciò si verificherebbe se il decreto 159/99 fosse valutato in modo diverso dalla legge 218/90.

17. Inoltre, il fatto che la Commissione non abbia dichiarato incompatibile la legge 218/90 ha creato un legittimo affidamento dei beneficiari per cui, anche se l'aiuto fosse giudicato incompatibile, dovrebbe esserne escluso il recupero.

IV. Osservazioni dell'Italia

18. Nella sua risposta all'avvio del procedimento, il governo italiano ha replicato che le fondazioni bancarie non possono essere considerate

³ Comunicazione della Commissione ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2 del trattato CE indirizzata agli altri Stati membri e ai terzi interessati in merito ad aiuti decisi dall'Italia a favore del Banco di Napoli, caso C 40/96, GU C 328 dell'1.11.1996, pag. 23. Decisione 99/288/CE della Commissione del 29.7.1998, GU L 116 del 4.5.1999, pag. 5. Decisione 00/600/CE della Commissione del 10.11.1999, GU L 256 del 10.10.2000, pag. 21.

⁴ Sentenza della Corte del 15 gennaio 1985 nella causa 250/83, *Finsider/Commissione*, Racc. 131, punto 8.

“imprese” ai fini delle regole di concorrenza. Il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356 (“decreto 356/90”) ha stabilito precisi limiti all’attività delle fondazioni, che devono agire nell’interesse pubblico, perseguire scopi di utilità sociale e operare solo in settori ben precisati. Il decreto 356/90 imponeva inoltre alle fondazioni di gestire le loro partecipazioni nelle banche come un investimento puramente finanziario. La Corte di giustizia ha statuito che la mera acquisizione e detenzione di titoli societari non deve essere considerata come un’attività economica⁵.

19. Il decreto 153/99 conferma questo orientamento. L’articolo 1, lettera d), indica i settori (“settori rilevanti”) nei quali le fondazioni possono operare: i settori della ricerca scientifica, dell’istruzione, dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell’assistenza alle categorie sociali deboli. L’articolo 6, comma 1, specifica che le fondazioni possono controllare o gestire direttamente solo imprese che operano nei settori rilevanti (“imprese strumentali”). L’articolo 3, comma 2, vieta alle fondazioni di finanziare, direttamente o indirettamente, enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali. Le imprese strumentali devono avere un campo d’attività e uno scopo sociale coerenti con quelli della fondazione e non possono seguire una politica puramente “commerciale”.

20. Di fatto, le fondazioni possono solo finanziare o perseguire attività di utilità sociale; esse sono tenute a devolvere a tali attività non meno del 50% del loro reddito annuo. Le autorità italiane si richiamano alla sentenza della Corte nella causa *Poucet e Pistre* in cui si afferma che: “*Le casse maladie e gli enti che concorrono alla gestione del pubblico servizio della previdenza sociale svolgono una funzione di carattere esclusivamente sociale. Tale attività si fonda infatti sul principio della solidarietà nazionale e non ha alcuno scopo di lucro. Le prestazioni corrisposte sono prestazioni stabilite dalla legge e indipendenti dall’importo dei contributi. Ne consegue che detta attività non è un’attività economica e che, quindi, gli enti incaricati di svolgerla non costituiscono imprese ai sensi degli articoli 85 e 86 del Trattato*”⁶. Secondo le autorità italiane, considerazioni analoghe dovrebbero valere per le fondazioni.

21. Le fondazioni non possono essere considerate imprese per il fatto di detenere partecipazioni in banche. Il decreto 153/99 obbliga le fondazioni a rinunciare al controllo entro un periodo di quattro anni. La nozione di controllo è più ampia di quella definita nel codice civile in quanto contempla anche il controllo esercitato attraverso accordi stipulati con altri soci. È anche più ampia di quella utilizzata nella direttiva 80/723/CEE della Commissione, del 25 giugno 1980, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati Membri e le loro imprese

⁵ Sentenza della Corte del 6 febbraio 1997 nella causa C-80/95, *Harnas & Helm CV/Staatssecretaris van Financiën*, Racc. I-0745, punto 15.

⁶ Sentenza della Corte del 17 febbraio 1993 nelle cause riunite C-159/91 e C-160/91, *Poucet e Pistre*, Racc. I-4013, punti 18 e 19.

pubbliche⁷. Inoltre, il decreto 153/99 stabilisce che l'incarico di amministratore della fondazione è incompatibile con l'incarico di amministratore della banca conferitaria.

22. Come le fondazioni, neppure le "imprese strumentali" possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, in quanto devono operare esclusivamente nei settori rilevanti e per la diretta realizzazione degli scopi statuari perseguiti dalla fondazione.

23. La misura di cui al punto 5, numero (1), non rappresenta una deroga alla normativa fiscale generale, ma conferma semplicemente l'applicazione alle fondazioni di una disposizione generale del diritto tributario italiano. Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 concede una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a tutti gli enti che operano nei settori dell'assistenza sociale, della sanità, dell'istruzione o assimilati.

24. Dal canto loro le misure di cui al punto 5, numero (2), non conferiscono alle fondazioni un vantaggio, ma si limitano ad impedire che esse vengano ulteriormente penalizzate dalla vendita forzata delle azioni in loro possesso. Infatti, le eventuali plusvalenze non deriverebbero da una normale transazione decisa dall'operatore, ma da un evento prescritto dalla legge: l'applicazione delle normali regole fiscali non sarebbe giustificata.

25. Le misure di cui al punto 5,

numeri (3) e (4), riguardano beni e partecipazioni in attività strumentali trasferiti alle banche ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218. Al momento della trasformazione delle banche pubbliche in società per azioni detenute da fondazioni bancarie, gli operatori hanno trasferito tali cespiti alle banche anziché alle fondazioni al fine di evitare la tassazione sulla rivalutazione delle attività. Nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, l'opzione di trasferirle alle fondazioni non era neppure praticabile. A norma della legge 7 marzo 1938, n. 141, le fondazioni di nuova costituzione non facevano parte degli enti ammessi ad essere azionisti della Banca d'Italia. Il decreto 153/99 ha modificato tali norme ed ha consentito alle fondazioni di detenere azioni della Banca d'Italia.

26. Secondo le autorità italiane le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) non comportano l'uso di risorse pubbliche. L'agevolazione fiscale non è automatica, bensì subordinata al compimento di operazioni specifiche. Se fossero state gravate da un onere fiscale, tali operazioni non sarebbero probabilmente state compiute.

27. Si sostiene anche che le misure di cui al punto 5, numeri (3) e (4) introducono una deroga alle normali regole soltanto in determinate circostanze. Le scissioni già beneficiavano della neutralità ai fini fiscali nel caso di tutte le imprese di tutti i settori, mentre alcune imposte indirette erano già calcolate in misura fissa in una serie di circostanze.

28. Inoltre, le misure in questione

⁷ GU L 195, del 29.7.1980, pag. 35. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE (GU L 193, del 29.7.2000, pag. 75).

non conferiscono necessariamente un vantaggio economico. Esse consentono il trasferimento dei cespiti in questione alle fondazioni in condizioni di neutralità fiscale, il che significa che eventuali minusvalenze non danno diritto ad un credito d'imposta. Inoltre, le neutralità fiscali non è un'esenzione fiscale: l'onere fiscale è trasferito al nuovo proprietario dei cespiti che - nelle fattispecie previste dal diritto tributario - dovrà assolvere l'imposta sulla totalità delle plusvalenze realizzate.

29. In ogni caso, anche se le misure conducessero all'esenzione da un'imposta che avrebbe altrimenti dovuto essere assolta, la peculiarità delle operazioni di cui trattasi giustifica uno speciale trattamento fiscale. Non si tratta di normali vendite di cespiti, ma di operazioni che correggono gli effetti di precedenti trasferimenti non volontari. I cespiti in questione avrebbero dovuto rimanere nelle fondazioni, ma sono stati temporaneamente ceduti alle società conferitarie, o a causa di un obbligo giuridico (nel caso delle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia) o per evitare il pagamento di imposte (nel caso dei beni strumentali).

30. Le misure del decreto 153/99 non falsano la concorrenza in un mercato nel quale si verificano scambi tra gli Stati membri. La cessione delle partecipazioni deve avvenire in modo non discriminatorio ed è soggetta al controllo dell'autorità di vigilanza. L'autorità valuta la congruità del prezzo di vendita al fine di preservare il patrimonio della fondazione. Di conseguenza le agevolazioni fiscali a favore delle fondazioni non alterano le condizioni di concorrenza nel mercato delle partecipazioni azionarie.

31. L'agevolazione fiscale non può andare a beneficio, direttamente o indirettamente, di enti diversi dalla fondazione stessa o dalle sue imprese strumentali. Le imprese strumentali devono perseguire gli stessi scopi sociali delle fondazioni e non operano secondo i normali criteri di mercato. Esse non possono essere considerate imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1. In ogni caso la loro attività è circoscritta all'ambito locale: il 93,8% dei progetti finanziati dalle fondazioni sono realizzati nella regione in cui la fondazione stessa ha sede. Le fondazioni rispondono ad esigenze che sono tipicamente di natura locale e non sarebbero soddisfatte da operatori di altri Stati membri. Inoltre, nei campi della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli, la presenza di operatori di mercato è limitata.

32. Nella contestata ipotesi che le misure costituiscano aiuti di Stato, esse dovrebbero essere dichiarate compatibili a norma dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c). Le misure non alterano le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse e sono destinate ad agevolare un processo, ossia la riduzione della presenza dello Stato nell'economia, che in molte occasioni è stato sostenuto e incoraggiato dall'Unione europea.

V. Valutazione delle misure

La disciplina delle fondazioni bancarie

33. Le fondazioni bancarie sono soggette alla vigilanza di un'autorità specifica. La vigilanza sulle fondazio-

ni ha per scopo la verifica del rispetto della legge e degli statuti, la sana e prudente gestione delle fondazioni, la redditività dei patrimoni e 8 l'effettiva tutela dei beneficiari effettivi e potenziali. A tal fine l'autorità di vigilanza può emanare disposizioni amministrative che stabiliscono, in particolare, regole in materia di gestione del patrimonio, investimenti, destinazione dei redditi e bilanci. In caso di gravi e ripetute irregolarità nella gestione l'autorità di vigilanza può sciogliere gli organi della fondazione e nominare un commissario straordinario; in caso di impossibilità di raggiungimento dei fini statuari, essa può disporre la liquidazione della fondazione. Quando ricorrono particolari ragioni l'autorità di vigilanza può provvedere alla liquidazione coatta amministrativa della fondazione⁸. Infine, all'autorità di vigilanza sono attribuiti poteri relativi alla dismissione delle partecipazioni di maggioranza.

34. Le fondazioni bancarie sono autorizzate ad operare solamente nei cosiddetti "*settori ammessi*". L'elenco

dei settori ammessi è contenuto nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153 (decreto 153/99), così come modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge 448/01)⁹. Tali settori si suddividono in quattro grandi aree: 1) tutela e sviluppo delle persone; 2) sicurezza sociale; 3) ricerca scientifica e tecnologica, tutela ambientale; 4) arte, tutela del patrimonio culturale e promozione di attività culturali¹⁰. Tuttavia, le fondazioni bancarie sono tenute a concentrare la loro attività nei cosiddetti "settori rilevanti". Per "settori rilevanti" si intendono i "settori ammessi" nei quali ciascuna fondazione sceglie concretamente di operare. Le fondazioni devono scegliere fino a tre settori rilevanti ogni tre anni. I settori rilevanti costituiscono l'ambito privilegiato di attività delle fondazioni bancarie, che devono destinare a tali settori almeno il 50% del loro reddito netto annuo.

35. I "settori rilevanti" delimitano anche l'ambito nel quale le fondazioni bancarie sono autorizzate ad esercitare

⁸ La liquidazione coatta amministrativa è una speciale procedura di liquidazione che esclude l'applicazione delle normali regole del diritto fallimentare.

⁹ La legge 448/01 ha introdotto la distinzione tra settori "ammessi" e "rilevanti". Originariamente, il decreto 153/99 contemplava solo i "settori rilevanti", più generalmente definiti come quelli della ricerca scientifica, dell'istruzione, dell'arte, della conservazione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, della sanità e dell'assistenza alle categorie sociali deboli. La differenza tra la disciplina precedente e quella attuale è che le nuove disposizioni tendono a costringere le fondazioni bancarie a definire con maggiore precisione il loro ambito d'attività. Inoltre, possono essere scelti come "settori rilevanti" alcuni nuovi campi di attività.

¹⁰ Nell'area della tutela e dello sviluppo delle persone, la legge enumera: famiglia e valori connessi; crescita e formazione giovanile; educazione, istruzione e formazione, incluso l'acquisto di prodotti editoriali per la scuola; volontariato, filantropia e beneficenza; religione e sviluppo spirituale; assistenza agli anziani; diritti civili. L'area della sicurezza sociale comprende: prevenzione della criminalità e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura di qualità; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione dei consumatori; protezione civile; salute pubblica, medicina preventiva e riabilitativa; attività sportiva; prevenzione e recupero delle tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali.

attività imprenditoriali e detenere partecipazioni di controllo in società commerciali. L'articolo 3, comma 1, del decreto 153/99 stabilisce che le fondazioni bancarie possono esercitare imprese solo se direttamente strumentali ai fini statutari ed esclusivamente nei settori rilevanti. L'articolo 3, comma 2, specifica che le fondazioni bancarie non possono finanziare o sovvenzionare, direttamente o indirettamente, enti o imprese di qualsiasi altra natura.

36. Le partecipazioni di controllo in altre imprese devono essere cedute o scorporate. L'articolo 6 del decreto 153/99 stabilisce che il controllo sussiste nei casi previsti dall'articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Quindi, esso sussiste quando una fondazione:

(a) in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, ha il diritto di nominare la maggioranza degli amministratori, ovvero dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

(b) ha il potere, in base ad accordi in qualsiasi forma stipulati con altri soci, di subordinare al proprio assenso la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori;

(c) grazie a rapporti di carattere finanziario e organizzativo, è in grado di esercitare i diritti o i poteri di cui alle lettere a) e b).

Inoltre la legge 448/01 ha stabilito che una società bancaria si considera controllata da una fondazione anche quando il controllo è riconducibile, direttamente o indirettamente, a più fondazioni, in qualunque modo o comunque sia esso determinato.

37. Per quanto riguarda in particolare le partecipazioni in banche, le fondazioni bancarie sono autorizzate a conservarle per un periodo di quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore del decreto 153/99. La legge 448/01 ha ora determinato che le fondazioni bancarie possono conservare le loro partecipazioni di controllo per un ulteriore periodo di tre anni a condizione che le partecipazioni nelle Società bancarie conferitarie siano affidate ad una *società di gestione del risparmio (SGR)* indipendente. La società di gestione del risparmio eserciterà in nome proprio tutti i diritti spettanti agli azionisti, salvo per quanto riguarda le deliberazioni delle assemblee straordinarie (ossia quelle convocate per approvare modifiche strutturali). L'autorità di vigilanza è chiamata a dettare apposite disposizioni per assicurare che la scelta della società di gestione del risparmio avvenga secondo criteri trasparenti ed equi e siano evitati conflitti di interesse.

38. Per quanto riguarda le altre partecipazioni di controllo non consentite, esse devono essere dismesse entro il termine stabilito dall'autorità di vigilanza e comunque, non oltre il termine di quattro anni dall'entrata in vigore del decreto 153/99. Qualora le fondazioni non rispettino i termini di cui sopra, l'autorità di vigilanza provvede direttamente alla dismissione delle partecipazioni di controllo, anche mediante un apposito commissario.

39. I membri degli organi sociali e i dirigenti delle fondazioni bancarie devono possedere requisiti di onorabilità e di professionalità. Questi requisiti sono stabiliti dall'autorità di vigilanza e intesi come requisiti di esperienza e di idoneità etica confacenti all'esercizio di funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo in un ente senza

scopo di lucro. Le fondazioni bancarie non possono distribuire quote di utili ai membri degli organi sociali, ai dirigenti e ai dipendenti. La legge 448/01 dispone che i membri degli organi sociali e i dirigenti non possono ricoprire funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la società bancaria conferitaria o altre società operanti nel settore bancario, finanziario o assicurativo. Il decreto 153/99, nella sua formulazione originaria, vietava semplicemente ai membri dell'organo di amministrazione di assumere funzioni di consigliere di amministrazione nella società bancaria conferitaria.

40. Il patrimonio delle fondazioni è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità. Nell'amministrare il patrimonio, le fondazioni devono osservare criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore ed ottenerne una redditività adeguata. Inoltre le fondazioni bancarie sono tenute a diversificare i loro investimenti al fine di evitare i rischi derivanti dalla concentrazione degli investimenti e ad investire il loro patrimonio in modo coerente con le loro finalità istituzionali e in particolare con lo sviluppo del territorio in cui operano.

41. L'articolo 4, comma 1, lettera c) del decreto 153/99, modificato dalla legge 448/01, stabilisce che gli enti locali devono nominare la maggioranza dei membri dell'organo di indirizzo delle fondazioni.

Attività economica

42. In sintesi, l'attività delle fondazioni bancarie consiste nel destinare il reddito che traggono dal loro patrimonio alla promozione di scopi di utilità sociale. Questa attività presenta quattro aspetti principali: i) la gestione e l'investimento del patrimonio; ii) l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nel campo sociale; iii) lo svolgimento di attività in campo sociale e iv) l'attività di controllo di "imprese strumentali".

Gestione ed investimento del patrimonio

43. Per quanto concerne la prima attività, il decreto 153/99 specifica che il patrimonio della fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statuari. Le fondazioni devono investire il proprio patrimonio perseguendo una redditività adeguata, ma osservando criteri prudenziali di rischio, in modo da conservarne il valore¹¹. Esse non possono utilizzare il proprio patrimonio per acquisire il controllo di imprese commerciali: il decreto 153/99 ha introdotto salvaguardie specifiche al riguardo (cfr. sopra, punti 36 e 39). La legge 448/01 ha ulteriormente rafforzato tali salvaguardie rispetto alle banche, escludendo esplicitamente l'ipotesi di un controllo in comune ed estendendo il campo del divieto del cumulo delle cariche. La legge 448/01 ha, quindi, rafforzato la separazione tra fondazioni e istituti finanziari. Così facendo, essa ha concorso a dissipare i dubbi espressi al riguardo nella decisione di avvio del procedimento.

¹¹ La legge 28 dicembre 2001, n. 448 ha aggiunto che il patrimonio deve essere gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza e moralità.

44. La gestione del patrimonio delle fondazioni - se vi provvede la fondazione stessa¹² non dà luogo alla prestazione di un servizio sul mercato. Secondo una giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia in materia di IVA, una società holding, il cui unico scopo sia l'acquisizione di partecipazioni in altre imprese, senza interferire in modo diretto o indiretto nella gestione delle stesse, fatti salvi i diritti che la holding stessa possiede nella sua qualità di azionista, non svolge un'attività economica. Le cose stanno altrimenti se la partecipazione si accompagna ad un intervento diretto o indiretto nella gestione delle imprese nelle quali è stata acquisita una partecipazione, fatti salvi i diritti spettanti alla holding stessa in quanto azionista. Un intervento del genere nella gestione delle imprese controllate deve essere considerato come un'attività economica nella misura in cui comporta la partecipazione ad un'attività di cessione di beni o di prestazione di servizi¹³. La Commissione ritiene che tali principi siano pertinenti al fine di stabilire se le fondazioni esercitino un'attività economica e possano quindi essere considerate come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

45. Inoltre, la gestione del patrimonio non può essere considerata come un'attività autonoma e distinta da quella della destinazione dei suoi proventi

alla promozione di azioni di utilità sociale. Gli utili derivanti dalla gestione del patrimonio non possono essere distribuiti ai membri e ai soci della fondazione e possono essere utilizzati solo per l'erogazione dei contributi. Di conseguenza la gestione interna del patrimonio non può essere qualificata come "attività economica" in sé, ma va vista nel contesto dell'attività complessiva delle fondazioni.

L'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per fini di utilità sociale

46. Il reddito che le fondazioni traggono dal loro patrimonio serve ad erogare contributi ad enti senza scopo di lucro che operano nei settori indicati dalla legge (cfr. punto 34 sopra). Il decreto 153/99 vieta espressamente l'esercizio dell'attività bancaria e le fondazioni non possono ricevere alcuna forma di compensazione per i loro contributi. Usando alcune espressioni impiegate dalla Corte di giustizia nella già citata sentenza nella causa *Poucet e Pistre* (cfr. sopra, punto 19), si può affermare che questo tipo di attività "svolge una funzione di carattere esclusivamente sociale", "si fonda sul principio della solidarietà" e "non ha alcuno scopo di lucro". Si può inoltre rilevare che la distribuzione di benefici da parte delle fondazioni non ha alcun rapporto gli eventuali utili che le fondazio-

¹² La legge 28 dicembre 2001, n. 448 dà alle fondazioni la possibilità di affidare la partecipazione nella società bancaria conferitaria ad una società esterna specializzata nella gestione di patrimoni (*Società di gestione del risparmio - SGR*). Così facendo le fondazioni possono rimandare di tre anni la cessione delle partecipazioni di controllo nelle banche. La fondazione non può intervenire nella gestione del suo patrimonio; per quanto riguarda l'esercizio dei suoi diritti di azionista, la fondazione può soltanto dare indicazioni per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria nei casi previsti dall'articolo 2365 del codice civile.

¹³ Cfr. cause C-60/90 *Polysar Investments Netherlands / Inspecieur der Invoerrechten* Racc. 1991, I-3111; C-333/91 *Sofitam* Racc. 1993, I-3513; C-142/99 *Floridienne e Berginvest* Racc. 2000, I-9567.

ni stesse possano ottenere: le fondazioni non operano secondo normali criteri di mercato, né esiste un mercato per questo particolare tipo di attività.

47. Di conseguenza, la Commissione considera che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

L'esercizio di attività nel campo sociale e il controllo di "imprese strumentali".

48. Le fondazioni bancarie non sono autorizzate a detenere partecipazioni di controllo in imprese, né possono finanziare in alcun modo attività commerciali, salvo che nelle circostanze specificate dalla legge. Si tratta dei casi delle fondazioni che esercitano direttamente un'attività nei "settori rilevanti" o che controllano enti operanti in tali settori (le cosiddette "imprese strumentali"). In ogni caso né le fondazioni né le imprese strumentali possono proporsi scopi di lucro.

49. Nel valutare se le attività nei settori indicati dalla legge siano da considerare "attività economiche", si deve ricordare che, per giurisprudenza costante, *"la nozione di impresa abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere*

*dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento... e che costituisce un'attività economica qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato"*¹⁴. La Corte di giustizia ha inoltre dichiarato, nel caso di un fondo pensione di categoria, che la mancanza di fini di lucro, il perseguimento di una finalità sociale, gli elementi di solidarietà e le restrizioni o i controlli sugli investimenti non impedivano di considerare l'attività svolta dal fondo come un'attività economica¹⁵. In effetti, perché un'attività che consiste nell'offerta di beni o servizi sia considerata come non economica si deve poter escludere l'esistenza di un mercato di beni o servizi analoghi. Nella maggior parte dei settori indicati dalla legge - istruzione, cultura, sanità, conservazione, ricerca scientifica e assistenza alle categorie sociali deboli - è possibile incontrare operatori che esercitano un'attività simile per scopi di lucro. Contrariamente all'attività di erogazione di contributi a fondo perduto, per la quale non esiste un "mercato", l'attività di prestazione di servizi ospedalieri, l'attività di una galleria d'arte o di una agenzia di protezione delle persone implicano operazioni economiche. In questi mercati la presenza diretta delle fondazioni o la possibilità che esse hanno di controllare delle imprese è potenzialmente in grado di falsare la concorrenza e la loro attività non può essere interamente sottratta al controllo del rispetto delle regole di concorrenza.

50. Ciò non significa che tutte le attività esercitate nei "settori rilevanti"

¹⁴ Sentenza della Corte del 18 giugno 1998 nella causa C-35/96, *Commissione delle Comunità europee/Repubblica Italiana*, Racc. I-3851, punto 36.

¹⁵ Sentenza della Corte del 21 settembre 1999 nelle cause riunite da C-115/97 a C-117/97, *Brentjens' Handelonderneming BV/Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Handel in Bouwmaterialen*, Racc. I-6025, punti 85 e 86.

siano di “natura economica”. Analogamente, alcune delle attività - pur essendo “economiche” potrebbero non essere in grado di influire sul commercio tra Stati membri. L'esatta qualificazione delle attività ai fini del controllo degli aiuti di Stato può essere stabilita solo caso per caso.

51. Va rilevato che le autorità italiane hanno dichiarato che per il momento nessuna delle fondazioni si è avvalsa della possibilità prevista dalla legge di esercitare direttamente un'attività nei “settori rilevanti”¹⁶. Risulterebbe quindi che nessuna delle fondazioni possa essere qualificata come “impresa” ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1 in virtù delle attività svolte direttamente nei “settori rilevanti”. Qualora esse svolgessero una simile attività, l'articolo 9, comma 3, del decreto 153/99 prescrive alle fondazioni di predisporre contabilità separate.

52. Quanto alla possibilità di acquisire il controllo di imprese strumentali, questa non conferirebbe alle fondazioni la qualità di imprese nella misura in cui non implica una diretta partecipazione delle fondazioni stesse all'attività dell'impresa controllata. Tra le fondazioni e le “imprese strumentali” che esse sono autorizzate a controllare è prescritta la separazione giuridica, oltre che la separazione della contabilità.

53. Di conseguenza la Commissione considera che le fondazioni bancarie che non intervengono direttamente in attività nei “settori rilevanti” non sono imprese ai fini dell'articolo 87, paragrafo 1. Le fondazioni vanno inve-

ce considerate come imprese quando intervengono direttamente in attività, pur se nei “settori rilevanti”, che abbiano natura economica.

54. L'informazione fornita dalle autorità italiane in merito all'assenza di attività dirette delle fondazioni nei “settori rilevanti” ha perciò indotto la Commissione a rivedere la sua posizione preliminare, espressa nella decisione di avvio del procedimento, per quanto riguarda la qualificazione come imprese delle fondazioni.

Eventuale presenza di elementi di aiuto

55. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica - anche se nei “settori rilevanti” - nella quale sono presenti scambi tra Stati membri, qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire un aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

56. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali (cfr. sopra, punto 41), le fondazioni vanno considerate enti sottoposti al controllo pubblico. I pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza, ogniquale volta le fondazioni erogano fondi o altre forme di sostegno ad imprese - anche se nei “settori rilevanti” - questa erogazione è atta a costituire aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scam-

¹⁶ Lettera del 16 gennaio 2001, in risposta alla lettera della Commissione del 25 ottobre 2000, che informava il governo italiano della sua decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

bi tra Stati membri. Detti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

Altre società conferitarie costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218

57. Il decreto 153/99 concede le agevolazioni fiscali di cui al punto 5, numeri (2) e (3) alle altre società conferitarie - costituite ai sensi della legge 30 luglio 1990, n. 218 alle quali le fondazioni abbiano conferito le loro partecipazioni in società bancarie.

Quando tali società esercitano l'attività bancaria, esse sono escluse dal campo di applicazione della presente decisione e vanno considerate come destinatarie della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2001 nel caso C 54/A/2000/CE. Tuttavia l'articolo 16, comma 6, del decreto 153/99 prevede esplicitamente il caso delle società conferitarie che non esercitano attività bancaria e sono interamente possedute da fondazioni. Nella misura in cui queste società si limitano ad amministrare i cespiti finanziari delle fondazioni, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, le agevolazioni fiscali citate al punto 5, numeri (2) e (3) andranno in definitiva a beneficio delle fondazioni. Se le fondazioni proprietarie delle società conferitarie in oggetto non sono imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato, si può quindi affermare che le misure di cui al punto 5, numeri (2) e (3) non conferiscono un vantaggio ad alcuna impresa.

58. Di conseguenza, la Commissione ritiene che le agevolazioni fiscali concesse dall'articolo 13 e dall'articolo 16 del decreto 153/99 alle società conferitarie che non esercitano attività

bancaria e sono interamente possedute da fondazioni non costituiscono aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

VI. Conclusioni

59. La Commissione ritiene che l'attività di gestione del proprio patrimonio e di utilizzazione del reddito che ne deriva per l'erogazione di contributi ad enti senza scopo di lucro operanti per scopi di utilità sociale non è un'attività economica e non qualifica dunque le fondazioni come imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

60. Le autorità italiane hanno dichiarato che nessuna fondazione esercita direttamente un'attività di natura economica nei settori nei quali la legge attribuisce ad esse questa possibilità.

61. Di conseguenza, le misure destinate alle fondazioni introdotte dall'articolo 12, comma 2, dall'articolo 13, dall'articolo 16, commi 4 e 5 e dall'articolo 27, comma 2 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato.

62. Le misure destinate alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni, introdotte dall'articolo 13, dall'articolo 16, comma 6 e dall'articolo 17 del decreto 153/99 non costituiscono aiuto di Stato in quanto non sono destinate ad imprese ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1.

63. Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori

nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Analogamente, poiché la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, i pubblici poteri controllano le loro risorse e l'uso delle medesime. Di conseguenza qualsiasi erogazione, da parte delle fondazioni, di fondi o altre forme di sostegno ad imprese è atta a costituire un aiuto di Stato nella misura in cui falsa o minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi tra Stati membri. Siffatti aiuti devono essere notificati ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3. Infine, se le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve quindi essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13, l'articolo 16, commi 4 e 5 e l'articolo 27, comma 2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle fondazioni che non esercitano direttamente attività nei settori elencati nell'articolo 1, comma 1, lettera c-bis di detto decreto, modificato dalla legge 28 dicembre 2001, n. 448, non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 2

La misura cui l'Italia ha dato esecuzione con l'articolo 13, l'articolo 16,

comma 6 e l'articolo 17 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, destinata alle società conferitarie che non esercitano attività bancaria, non offrono alcun servizio a terzi e sono interamente possedute da fondazioni di cui all'articolo 1 della presente decisione non costituisce aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE.

Articolo 3

Qualora le fondazioni intervengano direttamente in un'attività economica nella quale sono presenti scambi tra Stati membri - anche se nei settori nei quali la legge dà ad esse questa possibilità - qualsiasi agevolazione fiscale che possa andare a beneficio di tali attività è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando la maggioranza dei componenti dell'organo di indirizzo delle fondazioni è designata dagli enti locali, l'erogazione ad imprese di fondi o di altre forme di sostegno è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE. Quando le società conferitarie offrono servizi a terzi, qualsiasi agevolazione fiscale di cui esse beneficino è atta a costituire aiuto di Stato e deve in tal caso essere notificata ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3 del trattato CE.

Articolo 4

La *Repubblica Italiana* è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, 22.08.2002

Per la Commissione

Mario Monti

Membro della Commissione